

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 dicembre 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale (17CE2625)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1927 della Commissione, del 16 ottobre 2017, che approva una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Méntrida (DOP)] (17CE2626)..... Pag. 14


Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1928 della Commissione, del 20 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kintoa (DOP)] (17CE2627)..... Pag. 15

Decisione (UE) 2017/1929 del Consiglio, del 17 ottobre 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (17CE2628).... Pag. 17

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1930 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7173] (17CE2629)..... Pag. 18


*Pubblicati nel n. L 272 del 21 ottobre 2017*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1931 della Commissione, del 17 ottobre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu d'Auvergne (DOP)] (17CE2630)..... Pag. 35



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (17CE2631).....</u>	Pag. 37
<u>Decisione (PESC) 2017/1933 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (17CE2632).....</u>	Pag. 42
<u>Decisione (PESC) 2017/1934 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (17CE2633).....</u>	Pag. 43
<u>Decisione (PESC) 2017/1935 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova (17CE2634).....</u>	Pag. 44
<u>Raccomandazione (UE) 2017/1936 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi (17CE2635).....</u>	Pag. 45
<i>Publicati nel n. L 273 del 24 ottobre 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (17CE2636).....</u>	Pag. 48
<i>Publicato nel n. L 278 del 27 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (17CE2637).....</u>	Pag. 101
<i>Publicato nel n. L 280 del 28 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (17CE2638).....</u>	Pag. 157
<i>Publicato nel n. L 283 del 31 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (17CE2639).....</u>	Pag. 228
<u>Regolamento (UE) 2017/1941 della Commissione, del 24 ottobre 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (17CE2640).....</u>	Pag. 236

*Publicati nel n. L 275 del 25 ottobre 2017*




**RETTIFICHE**

Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12 giugno 2014) (17CE2641) Pag. 238

*Pubblicata nel n. L 278 del 27 ottobre 2017*

Rettifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 27 giugno 2012) (17CE2642)..... Pag. 238

*Pubblicata nel n. L 280 del 28 ottobre 2017*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1926 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

**che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, lettera a), della direttiva 2010/40/UE indica come azione prioritaria la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale per lo sviluppo e l'utilizzo di specifiche e norme.
- (2) L'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE stabilisce che le specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all'atto della loro diffusione, lasciando impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione di tali applicazioni e servizi nel suo territorio.
- (3) Tali specifiche dovrebbero applicarsi alla predisposizione di tutti i servizi di informazione sulla mobilità, fatte salve specifiche particolari adottate in altri atti ai sensi della direttiva 2010/40/UE, in particolare i regolamenti delegati (UE) n. 886/2013 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/962 <sup>(3)</sup> della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 454/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Per quanto riguarda la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> stabilisce norme minime per il riutilizzo di informazioni del settore pubblico in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il riutilizzo dei dati in possesso delle autorità dei trasporti e degli operatori dei trasporti, dovrebbero applicarsi le norme stabilite dal presente regolamento, in particolare quelle relative agli aggiornamenti dei dati, fatte salve le norme stabilite dalla direttiva 2003/98/CE.


<sup>(1)</sup> GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).



- (5) Ogni volta che le misure previste dal presente regolamento comportano il trattamento di dati personali, questo deve essere effettuato conformemente alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e alla direttiva 2002/58/EC del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, nonché alle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione. Le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile dovrebbero essere trattate in stretta conformità con il principio di minimizzazione dei dati ed esclusivamente per le finalità del presente regolamento e fintantoché è necessario. Tali dati non dovrebbero consentire di identificare l'interessato o di renderlo identificabile, o, in ogni caso, ciò sia possibile e non ostacoli lo scopo del presente regolamento.
- (6) Se il servizio di informazione si basa sulla raccolta di dati, anche di geolocalizzazione, è opportuno che gli utenti finali siano chiaramente informati dell'acquisizione di tali dati, delle modalità che presidono alla loro raccolta e potenziale tracciabilità e del periodo di conservazione dei dati. I soggetti che raccolgono dati pubblici e privati, come gli operatori dei trasporti, le autorità dei trasporti, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità e i produttori di mappe digitali dovrebbero applicare misure tecniche adeguate (come la tutela della riservatezza e la protezione dei dati fin dalla progettazione) per garantire la pseudonimizzazione <sup>(3)</sup> dei dati ricevuti dagli utenti finali.
- (7) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> mira a creare un'infrastruttura di dati territoriali nell'Unione che consenta la condivisione e l'accesso pubblico in tutta l'Unione alle informazioni territoriali, comprese le informazioni relative alle reti di trasporto, allo scopo di sostenere le politiche ambientali dell'Unione e le politiche o le attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Le specifiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con quelle stabilite dalla direttiva 2007/2/CE e dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (8) Le specifiche definite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti i modi di trasporto nell'Unione, ad esempio i trasporti di linea (aerei, ferrovie comprese ferrovie ad alta velocità, ferrovie convenzionali e sistemi di trasporto leggero su rotaia, autobus a lunga percorrenza, trasporti marittimi compresi traghetti, metropolitana, tram, autobus, filobus, funivie), i trasporti a richiesta (bus navetta, traghetto navetta, taxi, ride sharing, car sharing, car pooling, noleggio auto, bike sharing, noleggio biciclette, servizi di bus a chiamata) e i trasporti privati (auto, motocicletta, bicicletta, a piedi). Lo spostamento a piedi come opzione di mobilità per compiere parti del primo e ultimo tratto di viaggio ha una grande rilevanza per le informazioni sulla mobilità multimodale e può generare non solo vantaggi ambientali e di gestione della rete ma anche benefici diretti per la salute del viaggiatore.
- (9) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> definisce l'infrastruttura dei trasporti, che fa parte delle reti transeuropee di trasporto centrali e globali. Per rispondere alle esigenze di mobilità degli utenti finali in tutto il territorio dell'Unione e per massimizzare il pieno potenziale delle informazioni sulla mobilità multimodale, è necessaria una copertura completa della rete «da porta a porta». Pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla rete globale TEN-T, compresi i nodi urbani e le altre parti della rete di trasporto.
- (10) Al fine di sostenere la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell'Unione europea, si possono utilizzare sia approcci centralizzati basati sulla fornitura di dati sia approcci decentralizzati basati sulla fornitura di dati e servizi. Pertanto il presente regolamento dovrebbe disciplinare la fornitura sia di dati sia di servizi, in modo da sostenere entrambi gli approcci. Al fine di agevolare lo scambio e il riutilizzo di tali dati per la predisposizione di servizi di informazione globali sulla mobilità, le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018. Gli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE e gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 forniscono un elenco completo delle informazioni da fornire all'interessato. L'articolo 12 della direttiva 95/46/CE e gli articoli da 17 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 identificano altri diritti delle persone come il diritto di accesso, il diritto di rettificare, bloccare, cancellare o distruggere dati personali inesatti o ingiustificati.


<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

<sup>(3)</sup> Come definito all'articolo 4, punto 5, del regolamento (UE) 2016/679.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 del 8.12.2010, pag. 11).


<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).



dovrebbero rendere i dati statici, i corrispondenti metadati e le informazioni sulla qualità dei dati accessibili agli utenti attraverso un punto di accesso nazionale o comune. Il punto di accesso può assumere varie forme, ad esempio di banca dati, archivio di dati, marketplace di dati, repertorio, registro, portale web o simili in base alla natura dei dati. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'eventualità di raggruppare i punti di accesso pubblici e privati esistenti in un unico punto, consentendo così l'accesso a tutti i tipi di dati disponibili rientranti nel campo di applicazione delle presenti specifiche.


- (11) Gli Stati membri dovrebbero poter collaborare tra loro per stabilire un punto di accesso comune che copra i dati disponibili degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se utilizzare i punti di accesso istituiti nell'ambito di altri atti delegati, adottati a norma della direttiva 2010/40/UE, come punti di accesso nazionali per i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere di utilizzare come punto di accesso nazionale anche punti di accesso preesistenti che coprono più settori. Gli Stati membri possono definire quale attore sia responsabile della fornitura dei dati sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato. In alcuni casi gli operatori del trasporto, i gestori delle infrastrutture e i fornitori di servizi di trasporto a richiesta operano in diversi Stati membri e pertanto l'accesso ai dati sulla mobilità e sul traffico sono forniti da più di un punto di accesso. Occorre tuttavia impegnarsi per evitare inutili duplicazioni dei dati e considerare la forma e la struttura dei punti di accesso pertinenti. Per questo i dati e i metadati pertinenti potrebbero essere elencati in tutti i punti di accesso nazionali pertinenti in cui assumono la forma di un repertorio di dati. Inoltre, qualora alcuni dei punti di accesso nazionali pertinenti assumano la forma di una banca dati/un archivio di dati, i dati e i metadati potrebbero essere ospitati in uno soltanto di essi ed elencati in tutti gli altri. I termini e le condizioni per l'utilizzo dei dati sul traffico e sulla mobilità forniti attraverso il punto di accesso nazionale potrebbero essere stabiliti, se del caso, mediante un contratto di licenza.
- (12) I dati sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato potrebbero essere integrati nel punto di accesso nazionale secondo un approccio graduale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se integrare o meno i dati elencati nell'allegato prima del termine stabilito. I servizi di informazione sulla mobilità multimodale si basano su dati sulla mobilità e sul traffico sia statici sia dinamici, elencati nell'allegato. I dati statici sulla mobilità e sul traffico sono essenziali a fini di informazione e pianificazione durante la fase preparatoria del viaggio, e pertanto sono richiesti a tutti gli Stati membri. I dati dinamici sulla mobilità e sul traffico, ad esempio su ritardi e inconvenienti lungo il tragitto, consentono agli utenti finali di prendere decisioni ben informate e di risparmiare tempo. Va tuttavia considerato che l'integrazione nei punti di accesso nazionali di dati dinamici sulla mobilità e sul traffico può comportare uno sforzo supplementare. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se integrare o meno nel punto di accesso nazionale i dati dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato. Qualora dovessero decidere di farlo, si applicano le prescrizioni del presente regolamento. Per garantire che lo sviluppo delle informazioni sulla mobilità multimodale sia omogeneo e coerente in tutta l'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a integrare i dati dinamici esistenti sulla mobilità e sul traffico nel punto di accesso nazionale in base al seguente calendario: i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.1 dell'allegato entro il 1° dicembre 2019; i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.2 dell'allegato entro il 1° dicembre 2020; i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.3 dell'allegato entro il 1° dicembre 2021.
- (13) Per consentire un utilizzo dei punti di accesso nazionali efficace e dal buon rapporto costi-benefici, è necessario descrivere correttamente il contenuto e la struttura di questi dati servendosi di metadati appropriati. <sup>(1)</sup>
- (14) Le presenti specifiche non dovrebbero obbligare le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i fornitori di servizi di trasporto a richiesta e i gestori delle infrastrutture a iniziare a raccogliere dati che non siano già disponibili in un formato leggibile mediante dispositivi informatici. I requisiti delle specifiche riguardanti i dati statici e dinamici sulla mobilità e sul traffico nei diversi modi di trasporto dovrebbero applicarsi unicamente ai dati effettivamente raccolti e disponibili in un formato leggibile da un dispositivo informatico. Nel contempo gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cercare modi efficaci in termini di costi e adeguati alle loro esigenze per digitalizzare i dati statici e dinamici esistenti sulla mobilità e sul traffico dei diversi modi di trasporto. Gli Stati membri che iniziano a digitalizzare informazioni statiche e dinamiche sulla mobilità e sul traffico relative ai diversi modi di trasporto e utilizzabili per servizi di informazione sulla mobilità multimodale sono incoraggiati a iniziare dai dati definiti nel livello di servizio 1 dell'allegato e quindi a proseguire con i livelli di servizio 2 e 3. I dati definiti nel primo gruppo sono considerati essenziali per il funzionamento di base dei servizi di informazione sulla mobilità multimodale.
- (15) Per sviluppare un sistema armonizzato e una fornitura costante di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, sostenendo l'interoperabilità in tutta l'Unione, è opportuno che il punto di accesso nazionale utilizzi un insieme armonizzato di formati e protocolli interoperabili per lo scambio di dati, basati su soluzioni tecniche e standard già esistenti per i diversi modi di trasporto. Nell'ambito dei servizi di informazione sulla mobilità multimodale sono disponibili numerosi standard e specifiche tecniche preesistenti relativi al trasporto stradale

<sup>(1)</sup> Catalogo metadati coordinati EU EIP SpA



(DATEX II), ferroviario (documenti tecnici TAP-TSI B1, B2, B3, B4, B8, B9), aereo (IATA SSIM) e ai dati territoriali che li sottendono (INSPIRE). In tali casi il presente regolamento dovrebbe fare riferimento agli standard già adottati, ma questi modi di trasporto possono anche scegliere di utilizzare altri standard e requisiti tecnici indicati nella specifica. È comunque opportuno evitare una duplicazione degli stessi dati sulla mobilità e sul traffico in più formati (ad esempio dati delle reti ferroviarie urbane in un solo standard tra TAP-TSI e NeTex). In futuro questi standard, in particolare DATEX II, potrebbero estendere il loro ambito di applicazione a ulteriori elementi urbani e, ove disponibili, dovrebbero essere utilizzati nell'ambito delle specifiche.

- (16) Per quanto riguarda lo scambio di dati statici relativi a trasporti di linea (trasporti pubblici, bus a lunga percorrenza, trasporti marittimi compresi traghetti), i dati rilevanti forniti dal punto di accesso nazionale dovrebbero utilizzare lo standard di scambio dati CEN NeTex CEN/TS 16614, basato sul modello concettuale di riferimento Transmodel EN 12896: 2006 e successive versioni aggiornate, o qualsiasi formato leggibile da un dispositivo informatico e pienamente compatibile entro le scadenze stabilite. Per quanto riguarda lo scambio di dati dinamici sul trasporto pubblico, se gli Stati membri scelgono di includere dati dinamici nel punto di accesso nazionale, dovrebbero essere utilizzate le parti pertinenti dello standard di scambio di dati sul trasporto pubblico CEN SIRI CEN/TS 15531 e successive versioni aggiornate, o qualsiasi formato pienamente compatibile e leggibile da un dispositivo informatico. Gli Stati membri possono scegliere di continuare a utilizzare gli standard nazionali per i dati sui trasporti pubblici relativi all'operatività nazionale nello Stato membro ma, per garantire l'interoperabilità e la continuità dei servizi in tutto il territorio europeo, al livello del punto di accesso nazionale devono essere utilizzati gli standard UE specificati. Gli Stati membri possono servirsi di metodi di traduzione e conversione al fine di rispettare i requisiti europei di normalizzazione. Dovrebbe essere utilizzata la versione degli standard disponibile alla data di presentazione della domanda. Dovrebbero essere altresì utilizzati tutti gli aggiornamenti pertinenti che estendano l'ambito di applicazione e integrino nuove tipologie di dati.
- (17) Per garantire un utilizzo ottimale e la completa interoperabilità dei suddetti standard tra gli Stati membri, è necessario stabilire un profilo comune minimo che identifichi i diversi elementi chiave dello standard e adottarlo in tutti i punti di accesso nazionali. I profili nazionali degli Stati membri devono essere basati su un profilo comune minimo europeo, laddove esistente.
- (18) Per i viaggiatori è essenziale che i fornitori di servizi mettano a disposizione informazioni sulla mobilità accurate e affidabili in tutto il territorio dell'Unione. Quando si verificano cambiamenti, i dati pertinenti dovrebbero essere aggiornati con tempestività dalle autorità di trasporto o dagli operatori del trasporto attraverso il punto di accesso nazionale. Se poi a usare i dati sulla mobilità e sul traffico è un fornitore di servizi, esiste il rischio che gli utenti visualizzino informazioni sulla mobilità non accurate, che possono avere effetti negativi sul viaggio intrapreso dal viaggiatore. Quando le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta rilevano eventuali inesattezze, è opportuno che tali errori siano corretti con tempestività.
- (19) Attualmente in Europa esiste un numero considerevole di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, tuttavia la loro offerta di risultati di ricerca completi «da porta a porta» è generalmente limitata al territorio di un solo Stato membro. Una soluzione fondamentale per migliorare la copertura geografica dei servizi di informazione sulla mobilità e supportare le informazioni sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell'Unione consiste nel collegare tra loro i servizi di informazione locali, regionali e nazionali. Questo comporta l'utilizzo di strumenti tecnologici, comprese le interfacce per collegare tra loro i sistemi informativi esistenti, in modo da consentire l'interscambio dei risultati di ricerca. Si raccomanda che per la pianificazione decentralizzata della mobilità i servizi di informazione sulla mobilità adottino la specifica tecnica europea «Intelligent Transport Systems — Public Transport — Open API for distributed journey planning 00278420» (Sistemi di trasporto intelligenti — Trasporti pubblici — API aperta per una pianificazione decentralizzata della mobilità 00278420), attualmente in fase di finalizzazione. Quando i fornitori di servizi stabiliscono punti di trasferimento per la pianificazione decentralizzata di itinerari, tali punti di trasferimento dovrebbero essere elencati nel punto di accesso nazionale.
- (20) I servizi di informazione sulla mobilità possono fornire agli utenti finali opzioni di itinerario multiple con diversi operatori dei trasporti. È indispensabile che i fornitori di servizi siano trasparenti nei criteri utilizzati per classificare le opzioni di itinerario e che forniscano informazioni neutrali. Laddove possibile, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità dovrebbero fornire informazioni sulle emissioni di gas serra dei diversi modi, al fine di favorire la transizione verso modi di trasporto sostenibili. I fornitori di servizi sono inoltre fortemente incoraggiati a consentire ai clienti di dare un feedback diretto sulla qualità del servizio.
- (21) I dati statici e dinamici utilizzati per la fornitura di servizi di informazione sulla mobilità comprendono dati provenienti da diversi soggetti della catena del valore. In molti casi un fornitore di servizi di informazione sulla mobilità si servirà di dati originali forniti da autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, gestori di infrastrutture o fornitori di servizi di trasporto a richiesta. In tal caso è indispensabile che siano indicati, laddove utilizzati, la fonte originale, la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento statico.



- (22) Per massimizzare il prevedibile uso di servizi di informazione sulla mobilità da parte di persone con limitazioni funzionali, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità e gli Stati membri nell'attuare il presente regolamento delegato dovrebbero tener conto della legislazione pertinente in materia di requisiti di accessibilità, come l'atto europeo sull'accessibilità di prossima emanazione. I requisiti pertinenti comprendono l'accessibilità di siti web e servizi basati su dispositivi mobili in modo coerente e adeguato alla percezione, all'operatività e alla comprensione degli utenti.
- (23) Al fine di assicurarsi che le presenti specifiche siano attuate correttamente, gli Stati membri dovrebbero verificare la conformità ai requisiti per quanto riguarda l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati sulla mobilità multimodale da parte di autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, fornitori di servizi di trasporto a richiesta e fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. A tal fine le autorità competenti dovrebbero essere libere di fare affidamento su auto-dichiarazioni di conformità presentate da autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, gestori di infrastrutture, fornitori di servizi di trasporto a richiesta o fornitori di servizi di informazione sulla mobilità, e possono sottoporre a verifiche casuali la correttezza di tali dichiarazioni.
- (24) Al fine di monitorare l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione che descriva l'attuazione delle diverse disposizioni.
- (25) Nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa la Commissione darà sostegno a diversi requisiti tecnici stabiliti dal presente regolamento attraverso un'azione di sostegno al programma <sup>(1)</sup>, in particolare con l'istituzione del punto di accesso nazionale, la conversione agli standard prescritti per lo scambio di dati, l'utilizzo di profili comuni minimi nei punti di accesso nazionali e il collegamento tra servizi di informazione sulla mobilità, ove pertinente.
- (26) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e ha espresso un parere il 22 agosto 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti necessari affinché i servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutta Europa siano accurati e disponibili agli utenti ITS attraverso le frontiere nazionali.
2. Il presente regolamento si applica all'intera rete di trasporto dell'Unione.
3. Il presente regolamento si applica a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE.

#### Articolo 2

##### Definizioni


Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/40/UE e all'articolo 3 del regolamento (UE) 1315/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «accessibilità dei dati», la possibilità di chiedere e ottenere i dati in qualsiasi momento in formato leggibile tramite un dispositivo informatico;
- 2) «aggiornamento dei dati», qualsiasi modifica dei dati esistenti, compresa la loro cancellazione o l'inserimento di elementi nuovi o ulteriori;

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2016, recante modifica della decisione di esecuzione C(2014)1921 della Commissione che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014-2020 per l'assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore trasporti per il periodo 2014-2020

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- 3) «metadati», una descrizione strutturata del contenuto dei dati che agevola la ricerca e l'utilizzo di tali dati;
- 4) «servizi di ricerca», i servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti;
- 5) «rete stradale transeuropea globale», l'infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete globale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;
- 6) «punto di accesso», un'interfaccia digitale in cui almeno i dati statici sulla mobilità e i dati storici sul traffico, unitamente ai metadati corrispondenti, sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti, o in cui le fonti e i metadati di tali dati sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti;
- 7) «dati dinamici sulla mobilità e sul traffico», dati relativi a diversi modi di trasporto che cambiano spesso o regolarmente, come elencati nell'allegato;
- 8) «dati statici sulla mobilità e sul traffico», dati relativi a diversi modi di trasporto che non cambiano affatto o non cambiano spesso, o che cambiano regolarmente, come elencati nell'allegato;
- 9) «autorità dei trasporti», qualsiasi autorità pubblica responsabile della gestione del traffico o della pianificazione, del controllo o della gestione di una determinata rete di trasporti o di modi di trasporto o di entrambi, rientranti nella sua competenza territoriale;
- 10) «operatore dei trasporti», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, responsabile della manutenzione e della gestione di servizi di trasporto;
- 11) «utente», qualsiasi soggetto pubblico o privato che utilizzi il punto di accesso nazionale, ad esempio autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, fornitori di servizi di informazione sulla mobilità, produttori di mappe digitali, fornitori di servizi di trasporto a richiesta e gestori delle infrastrutture;
- 12) «utente finale», una persona fisica o giuridica che abbia accesso a servizi di informazione sulla mobilità;
- 13) «servizi di informazione sulla mobilità», un servizio ITS, comprese le mappe digitali, che offre agli utenti e agli utenti finali informazioni sulla mobilità e sul traffico relative ad almeno un modo di trasporto;
- 14) «dati storici sul traffico», caratteristiche del traffico dipendenti dall'orario, dal giorno o dalla stagione in base a misurazioni precedenti, ad esempio tasso di congestione, velocità media, tempi di percorrenza medi, elencate nell'allegato;
- 15) «tempestività dei dati», la disponibilità di dati aggiornati forniti agli utenti e agli utenti finali con un anticipo sufficiente per essere utili;
- 16) «fornitore di servizi di informazione sulla mobilità», qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di informazione sulla mobilità e sul traffico a utenti e utenti finali, ad esclusione di un semplice intermediario che ritrasmette le informazioni;
- 17) «trasporto a richiesta»: un servizio di trasporto passeggeri caratterizzato da itinerari flessibili, come car sharing, car pooling, bike sharing, ride sharing, taxi, servizi di bus a chiamata. Questi servizi richiedono normalmente, prima della loro fornitura, un'interazione tra il fornitore del servizio di trasporto a richiesta e l'utente finale;
- 18) «fornitore di servizi di trasporto a richiesta», qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di trasporto a richiesta a utenti e utenti finali, comprese le relative informazioni sulla mobilità e sul traffico;
- 19) «collegamento di servizi», collegamento tra sistemi informativi sulla mobilità a livello locale, regionale e nazionale, interconnessi tra loro mediante interfacce tecniche per fornire risultati di ricerca o altri risultati di interfacce per programmi applicativi (API), basati su informazioni statiche e/o dinamiche sulla mobilità e sul traffico;
- 20) «punto di trasferimento», la stazione, la fermata o la posizione in cui i risultati di ricerca di due servizi di informazione sulla mobilità si collegano tra loro producendo un itinerario;
- 21) «informazioni sulla mobilità multimodale», informazioni derivate da dati sulla mobilità e sul traffico statici, dinamici o di entrambi i tipi, per utenti e utenti finali, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, che coprano almeno due modi di trasporto e che offrano la possibilità di confrontare modi di trasporto;



- 22) «risultato di ricerca», l'itinerario di viaggio in formato leggibile tramite un dispositivo informatico, prodotto di una ricerca di itinerario degli utenti finali relativo al punto o ai punti di trasferimento utilizzati;
- 23) «gestore dell'infrastruttura», qualsiasi organismo o impresa pubblica o privata che sia responsabile in particolare di stabilire e mantenere un'infrastruttura di trasporto o parte di esso;
- 24) «servizio di trasporto viaggiatori», qualsiasi servizio di trasporto pubblico o privato o qualsiasi servizio disponibile per l'uso collettivo o privato da parte del pubblico generale e che copra diversi modi di trasporto.

#### Articolo 3

##### Punti d'accesso nazionali

1. Ogni Stato membro istituisce un punto d'accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un punto di accesso unico per gli utenti almeno per i dati statici sulla mobilità e sul traffico e per i dati storici sul traffico relativi a diversi modi di trasporto, compresi gli aggiornamenti dei dati, di cui all'allegato, forniti dalle autorità dei trasporti, dagli operatori dei trasporti, dai gestori delle infrastrutture o dai fornitori di servizi di trasporto a richiesta nel territorio di un determinato Stato membro.
2. Eventuali punti di accesso nazionali preesistenti, stabiliti in conformità ad altri atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/40/UE, possono essere utilizzati come punti di accesso nazionali ove ritenuto opportuno dagli Stati membri.
3. I punti di accesso nazionali forniscono agli utenti servizi di ricerca, ad esempio servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti.
4. Le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta garantiscono la predisposizione di metadati appropriati al fine di consentire agli utenti di reperire e utilizzare i set di dati resi accessibili tramite i punti d'accesso nazionali.
5. Due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune.

#### Articolo 4

##### Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati statici sulla mobilità e sul traffico

1. Le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta forniscono i dati statici sulla mobilità e sul traffico e i dati storici sul traffico elencati al punto 1 dell'allegato per i diversi modi di trasporto utilizzando:
  - a) per il trasporto stradale, gli standard definiti all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/962;
  - b) per altri modi di trasporto, uno dei seguenti standard e specifiche tecniche: NeTeX CEN/TS 16614 e versioni successive, i documenti tecnici definiti nel regolamento (UE) n. 454/2011 e versioni successive, i documenti tecnici elaborati da IATA, o qualsiasi formato leggibile da un dispositivo informatico pienamente compatibile e interoperabile con tali standard e specifiche tecniche;
  - c) per la rete territoriale i requisiti definiti all'articolo 7 della direttiva 2007/2/CE.
2. I dati statici pertinenti sulla mobilità e sul traffico elencati al punto 1 dell'allegato applicabili a NeTeX e DATEX II sono rappresentati attraverso profili nazionali minimi.
3. Le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta forniscono i dati statici sulla mobilità e sul traffico attraverso il punto di accesso nazionale, nei formati richiesti, in linea con il seguente calendario:
  - a) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.1 dell'allegato per la rete globale TEN-T, al più tardi entro il 1° dicembre 2019;
  - b) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.2 dell'allegato per la rete globale TEN-T, al più tardi entro il 1° dicembre 2020;



- c) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.3 dell'allegato per la rete globale TEN-T, al più tardi entro il 1° dicembre 2021;
  - d) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell'allegato per le altre parti della rete di trasporti dell'Unione, al più tardi entro il 1° dicembre 2023.
4. Le API che forniscono l'accesso ai dati statici sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato attraverso il punto di accesso nazionale sono rese accessibili al pubblico consentendo a utenti e utenti finali di registrarsi per ottenere l'accesso.

#### Articolo 5

##### **Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici sulla mobilità e sul traffico**

1. Se gli Stati membri decidono di fornire i dati dinamici sulla mobilità e sul traffico relativi ai diversi modi di trasporto elencati al punto 2 dell'allegato attraverso il punto di accesso nazionale, le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta utilizzano:
- a) per il trasporto stradale gli standard definiti agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2015/962;
  - b) per gli altri modi di trasporto SIRI CEN/TS 15531 e versioni successive, i documenti tecnici definiti nel regolamento (UE) n. 454/2011 e versioni successive, o qualsiasi formato leggibile da un dispositivo informatico, pienamente compatibile e interoperabile con tali standard e specifiche tecniche.
2. I dati pertinenti sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2 dell'allegato applicabili a SIRI e DATEX II sono rappresentati da profili nazionali minimi determinati dagli Stati membri, accessibili tramite il punto di accesso nazionale.
3. Le API che forniscono l'accesso ai dati dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato attraverso il punto di accesso nazionale sono rese accessibili al pubblico consentendo a utenti e utenti finali di registrarsi per ottenere l'accesso.

#### Articolo 6


##### **Aggiornamenti dei dati**

1. I servizi di informazione sulla mobilità si basano sugli aggiornamenti dei dati statici e dinamici sulla mobilità e sul traffico.
2. Quando si verificano cambiamenti, i dati statici e dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato sono aggiornati tempestivamente dalle autorità dei trasporti, dagli operatori dei trasporti, dai gestori delle infrastrutture o dai fornitori di servizi di trasporto a richiesta. Questi correggono in modo tempestivo eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate a questi ultimi dagli utenti e utenti finali.

#### Articolo 7

##### **Collegamento di servizi di informazione sulla mobilità**

1. Su richiesta, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità forniscono a un altro fornitore di servizi di informazione risultati di ricerca basati su informazioni statiche e, ove possibile, dinamiche.
2. I risultati di ricerca si basano su:
- a) i punti di partenza e di arrivo del viaggio del richiedente insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi;
  - b) possibili opzioni di itinerario insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi, incluse eventuali coincidenze;
  - c) il punto di trasferimento tra servizi di informazione sulla mobilità;
  - d) in caso di problemi, possibili opzioni di itinerario alternative insieme alla specifica ora e data di partenza o di arrivo, o di entrambi, incluse eventuali coincidenze ove disponibili.



*Articolo 8***Norme sul riutilizzo di dati sulla mobilità e sul traffico nelle forniture di servizi e sul collegamento di servizi di informazione sulla mobilità**


1. I dati sulla mobilità e sul traffico elencati nell'allegato e i metadati corrispondenti, comprese informazioni sulla loro qualità, sono accessibili allo scambio e al riutilizzo all'interno dell'Unione su base non discriminatoria, attraverso il punto di accesso nazionale o comune e secondo una tempistica che garantisca una predisposizione tempestiva di servizi di informazione sulla mobilità. Tali dati devono essere accurati e aggiornati.
2. I dati di cui al paragrafo 1 devono essere riutilizzati in modo neutro e senza discriminazioni o pregiudizi. I criteri utilizzati per la classificazione delle opzioni di viaggio con diversi modi di trasporto o loro combinazioni, o entrambe le cose, devono essere trasparenti e non basarsi su alcun fattore direttamente o indirettamente connesso all'identità dell'utente o, se del caso, a considerazioni commerciali relative al riutilizzo dei dati, e saranno applicati in modo non discriminatorio a tutti gli utenti partecipanti. La prima presentazione dell'itinerario di viaggio non deve indurre in errore l'utente finale.
3. In caso di riutilizzo di dati statici e dinamici sulla mobilità e sul traffico, è indicata la fonte di tali dati. Sono indicate inoltre data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati statici.
4. I termini e le condizioni per l'utilizzo dei dati sul traffico e sulla mobilità forniti attraverso il punto di accesso nazionale possono essere stabiliti mediante un contratto di licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo né sono utilizzate per limitare la concorrenza. I contratti di licenza, laddove utilizzati, impongono in ogni caso il numero minore possibile di limitazioni al riutilizzo. Le eventuali compensazioni finanziarie sono ragionevoli e proporzionate ai legittimi costi sostenuti per fornire e diffondere i dati pertinenti sulla mobilità e sul traffico.
5. I termini e le condizioni del collegamento di servizi di informazione sulla mobilità sono definiti mediante accordi contrattuali tra i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. Le eventuali compensazioni finanziarie delle spese sostenute per il collegamento di servizi di informazione sulla mobilità sono ragionevoli e proporzionate.

*Articolo 9***Valutazione di conformità**

1. Gli Stati membri valutano se i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8 sono rispettati dalle autorità dei trasporti, dagli operatori dei trasporti, dai fornitori di servizi di trasporto a richiesta e dai fornitori di servizi di informazione sulla mobilità.
2. Al fine di effettuare la valutazione, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere alle autorità dei trasporti, agli operatori dei trasporti, ai fornitori di servizi di trasporto a richiesta e ai fornitori di servizi di informazione sulla mobilità i seguenti documenti:
  - a) una descrizione dei dati sulla mobilità e sul traffico elencati o memorizzati nel punto/nei punti di accesso e dei servizi di informazione sulla mobilità disponibili, compresi i collegamenti con altri servizi ove esistenti, nonché informazioni sulla loro qualità, e
  - b) una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8 basata su elementi concreti.
3. Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2.

*Articolo 10***Relazioni**

1. Entro il 1° dicembre 2019 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure eventualmente adottate per istituire un punto di accesso nazionale e sulle modalità del suo funzionamento.



2. Successivamente, una volta ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto contenente le seguenti informazioni:

- a) i progressi compiuti in termini di accessibilità e di scambio dei dati sulla mobilità e sul traffico di cui all'allegato I;
- b) la copertura geografica e i dati sulla mobilità e sul traffico di cui all'allegato accessibili nel punto di accesso e il collegamento dei servizi di informazione sulla mobilità;
- c) il risultato della valutazione di conformità di cui all'articolo 9 e,
- d) se pertinente, una descrizione delle modifiche apportate al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettera b).

#### Articolo 11


#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

## CATEGORIE DI DATI

(di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Suddivisione dei modi di trasporto per tipo, ad esempio:

**Di linea**

Linee aeree, linee ferroviarie comprese linee ad alta velocità, linee convenzionali, sistemi di trasporto leggero su rotaia, autobus a lunga percorrenza, trasporti marittimi compresi servizi di traghetto, metropolitane, tram, autobus, filobus.

**A richiesta**

Bus navetta, traghetti navetta, taxi, car-sharing, car-pooling, noleggio di auto, bike-sharing, noleggio di biciclette.


**Privati**

Automobili, motociclette, biciclette.

**1. Tipi di dati di viaggio statici****1.1. Livello di servizio 1**

- a) Ricerca località (origine/destinazione):
  - i) Identificatori di indirizzo (numero civico, nome della via, codice di avviamento postale);
  - ii) Luoghi topografici (città, località, paese, sobborgo, unità amministrativa);
  - iii) Punti di interesse (relativamente alle informazioni sui trasporti) che i viaggiatori potrebbero voler raggiungere.
- b) Itinerari:

Calendario operativo che correla il tipo di giorno alle date calendario.
- c) Ricerca località (nodi di accesso):
  - i) Nodi di accesso identificati (tutti i modi di trasporto di linea);
  - ii) Geometria/struttura della mappa dei nodi di accesso (tutti i modi di trasporto di linea).
- d) Calcolo itinerario — modi di trasporto di linea:
  - i) Possibilità di coincidenze, tempi di trasferimento standard tra i modi di trasporto nei punti di interscambio;
  - ii) Topologia della rete e itinerari/linee (topologia);
  - iii) Operatori dei trasporti;
  - iv) Orari;
  - v) Interscambi pianificati tra servizi di linea garantiti;
  - vi) Orari di operatività;
  - vii) Nodi di accesso delle fermate (per esempio informazioni sul binario, help desk/uffici informazioni, biglietterie, ascensori/scale, ingressi e uscite);
  - viii) Veicoli (pianale ribassato; accessibili con sedia a rotelle);
  - ix) Accessibilità dei nodi di accesso e dei percorsi interni negli interscambi (per esempio ascensori, scale mobili);
  - x) Esistenza di servizi di assistenza (per esempio assistenza in loco).



- e) Calcolo itinerari — trasporti su strada (per modi di trasporto privati):
  - i) Rete stradale;
  - ii) Rete ciclistica (piste ciclabili separate, piste su carreggiata stradale condivisa con i veicoli, sentieri condivisi ciclo-pedonali);
  - iii) Rete pedonale e servizi di accessibilità.


#### 1.2. Livello di servizio 2

- a) Ricerca località (modi di trasporto a richiesta):
  - i) Fermate park ride;
  - ii) Stazioni di bike sharing;
  - iii) Stazioni di car sharing;
  - iv) Stazioni di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli a benzina, a diesel, a GNC/GNL, a idrogeno; stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
  - v) Parcheggi sicuri per biciclette (per esempio garage chiusi).
- b) Servizi di informazione:

Dove e come acquistare biglietti per trasporti di linea, trasporti a richiesta e parcheggi per autovetture (tutti i modi di trasporto di linea e a richiesta, compresi canali di distribuzione al dettaglio, modalità, metodi di pagamento).
- c) Itinerari, informazioni ausiliarie, controllo disponibilità:
  - i) Tariffe standard comuni di base (tutti i modi di trasporto di linea):
    - Dati sulla rete tariffaria (zone tariffarie/fermate e fasce tariffarie),
    - Strutture tariffarie standard (tariffe da punto a punto comprese tariffe giornaliere e settimanali, tariffe a zona, tariffe fisse);
  - ii) Servizi relativi ai veicoli quali classi di trasporto, WiFi a bordo.

#### 1.3. Livello di servizio 3

- a) Richieste dettagliate su tariffe comuni standard e speciali (tutti i modi di trasporto di linea):
  - i) Classi di passeggeri (classi di utenti quali adulti, bambini, studenti, anziani, utenti con problemi di accesso, condizioni applicabili e classi di viaggio come 1ª, 2ª);
  - ii) Prodotti a tariffazione comune (diritti di accesso per esempio a zona/da punto a punto, compresi biglietti giornalieri e settimanali/sola andata/andata e ritorno, ammissibilità all'accesso, condizioni di utilizzo di base quali periodo di validità/operatore/orario di viaggio/interscambio, prezzi standard da punto a punto per diverse coppie di località da punto a punto, comprese tariffe giornaliere e settimanali/prezzi a zona/prezzi fissi);
  - iii) Prodotti a tariffazione speciale: offerte con condizioni speciali aggiuntive quali tariffe promozionali, tariffe per gruppi, abbonamenti, prodotti aggregati che combinano tra loro diversi prodotti e aggiungono prodotti quali parcheggi e viaggi, periodi minimi di soggiorno;
  - iv) Condizioni commerciali di base come rimborso/sostituzione/cambio/trasferimento e condizioni di prenotazione come periodo di acquisto, periodi di validità, restrizioni sull'itinerario, tariffe per sequenze di zone, periodi minimi di soggiorno.
- b) Servizi di informazione (tutti i modi di trasporto):
  - i) Come pagare i pedaggi (compresi canali di distribuzione al dettaglio, modalità, metodi di pagamento);
  - ii) Come prenotare car sharing, taxi, noleggio biciclette ecc. (compresi canali di distribuzione al dettaglio, modalità, metodi di pagamento);
  - iii) Dove pagare parcheggio, stazioni pubbliche di ricarica per veicoli elettrici e punti di rifornimento per veicoli a GNC/GNL, a idrogeno, a benzina e a diesel (inclusi canali di distribuzione al dettaglio, modalità, metodi di pagamento).



- c) Itinerari:
- i) Caratteristiche dettagliate della rete ciclistica (qualità del manto stradale, possibilità di utilizzo di biciclette affiancate, superficie condivisa, pista integrata/separata dalla carreggiata stradale, itinerario panoramico, tratti pedestri, divieti di svolta o accesso (per esempio in senso contrario);
  - ii) Parametri necessari per il calcolo di fattori ambientali quali il carbonio emesso per tipo di veicolo o per passeggero/miglio o per distanza percorsa;
  - iii) Parametri come il consumo di carburante necessari per calcolare i costi.
- d) Calcolo dell'itinerario:
- Tempi di viaggio stimati per tipo di giorno e fascia oraria in base al modo di trasporto/combinazione di modi di trasporto.

## 2. Tipi di dati dinamici sul viaggio e sul traffico

### 2.1. Livello di servizio 1

Orari di passaggio, itinerari di viaggio e informazioni ausiliarie

- i) Interruzioni (tutti i modi di trasporto);
- ii) Informazioni sulla situazione in tempo reale: ritardi, cancellazioni, monitoraggio delle coincidenze garantite (tutti i modi di trasporto);
- iii) Situazione ai nodi di accesso (per esempio informazioni dinamiche sul binario, scale mobili/ascensori operativi, posizione di uscite e ingressi chiusi — tutti i modi di trasporto di linea).

### 2.2. Livello di servizio 2

a) Orari di passaggio, itinerari e informazioni ausiliarie (tutti i modi di trasporto):

- i) Tempi stimati di partenza e arrivo dei servizi;
- ii) Tempi di percorrenza attuali dei collegamenti stradali;
- iii) Chiusure/deviazioni di piste ciclabili.

b) Servizi di informazione:

Disponibilità di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per veicoli elettrici e punti di rifornimento per veicoli a GNC/GNL, a idrogeno, a benzina e a diesel.

c) Controllo disponibilità:


- i) Disponibilità di car sharing, disponibilità di bike sharing;
- ii) Disponibilità di parcheggi (su strada e fuori strada), tariffe per il parcheggio, tariffe di pedaggio stradale.

### 2.3. Livello di servizio 3

Itinerari:

Previsione di futuri tempi di percorrenza dei collegamenti stradali.

17CE2625



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1927 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2017

**che approva una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Mérida (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Mérida», protetta in virtù del regolamento (CEE) n. 2247/73 della Commissione <sup>(2)</sup>, presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare, in applicazione dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) È pertanto opportuno approvare la modifica del disciplinare in conformità dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Mérida» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2247/73 della Commissione, del 16 agosto 1973, relativo al controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 230 del 18.8.1973, pag. 12) e elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate pubblicato in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, quale modificato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU C 146 del 13.6.1986, pag. 11).<sup>(3)</sup> GU C 194 del 17.6.2017, pag. 41.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1928 DELLA COMMISSIONE****del 20 ottobre 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kintoa (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kintoa» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kintoa» deve essere registrata.
- (3) Con lettera ricevuta il 22 agosto 2016, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che la società agricola a responsabilità limitata (EARL) du Carré (Sig. Alain Cazanave, Le chalet, 380 Chemin du Carré, 64300 Sallespisse), stabilita sul loro territorio, ha legalmente commercializzato in modo continuativo il prodotto recante la denominazione di vendita «Kintoa» da più di 5 anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.
- (4) Poiché l'impresa, di cui al terzo considerando, soddisfa le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, dovrebbe essere autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Kintoa» per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Kintoa» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*

La società agricola a responsabilità limitata (EARL) du Carré (Sig. Alain Cazanave, Le chalet, 380, Chemin du Carré, 64300 Sallespisse) è autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Kintoa» fino al 31 dicembre 2017.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 90 del 23.3.2017, pag. 9.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13.6.2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 du 19.6.2014, pag. 36).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

17CE2627



## DECISIONE (UE) 2017/1929 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2017

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. (UE)
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato di Hans Jörg DUPPRÉ.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. \_\_\_\_\_ o del sig. \_\_\_\_\_ a membro del Comitato delle regioni,

Bernd LANGE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- a) quale membro:
  - sig. Bernd LANGE, *Landrat im Landkreis Görlitz*,
- b) quale supplente:
  - sig. Thomas HABERMANN, *Landrat im Landkreis Rhön-Grabfeld*.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. MAASIKAS

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1930 DELLA COMMISSIONE****del 20 ottobre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 7173]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione <sup>(5)</sup> al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione <sup>(6)</sup> allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1845 della Commissione <sup>(1)</sup> in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone di restrizione da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) Dopo la data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1845, l'Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Inoltre, la Bulgaria ha di recente notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di anatre situata nella regione di Dobrich.
- (7) L'Italia e la Bulgaria hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende infette. L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione di aver ampliato le ulteriori zone di restrizione istituite intorno alle zone di sorveglianza in determinate aree a maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia e dalla Bulgaria a norma della direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza e, per l'Italia, delle ulteriori zone di restrizione, istituite dalle autorità competenti dei due Stati membri sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia e la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia e in Bulgaria e le ulteriori zone di restrizione istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative all'Italia e alla Bulgaria figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica nei due Stati membri in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna in Italia e alle zone della regione di Dobrich in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (10) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia e in Bulgaria e le ulteriori zone di restrizione istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1845 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 262 del 12.10.2017, pag. 7).




*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


**«Stato membro: Bulgaria»**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<b>Regione di Dobrich, comune di Dobrich</b>	
Stefanovo	12.11.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

**«Stato membro: Italia»**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	21.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	20.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	19.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	20.10.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	30.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	1.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	31.10.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	4.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	3.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	6.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	7.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	6.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/00XX) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	8.11.2017»

2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Bulgaria**


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<b>Regione di Dobrich, comune di Dobrich</b>	
Stefanovo	Dal 13.11.2017 al 21.11.2017
Bogdan Branishte Dobrich Draganovo Opanetz Pchelino Plachi dol Pop Grigorovo Slaveevo Sokolnik Stozher	21.11.2017»



b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	Dal 22.10.2017 al 30.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	Dal 21.10.2017 al 29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	Dal 20.10.2017 al 28.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	Dal 21.10.2017 al 29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	30.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	28.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	29.10.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	Dal 31.10.2017 all'8.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742	8.11.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	Dal 2.11.2017 al 10.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093	10.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	Dall'1.11.2017 al 9.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548	9.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	Dal 5.11.2017 al 13.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312	13.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	Dal 4.11.2017 al 12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602	12.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411	15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	Dal 7.11.2017 al 15.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605	15.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/00XX) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	Dal 9.11.2017 al 17.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/00XX) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984	17.11.2017»

3) nella parte C, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di ARGENTA (FE)</li> <li>— Comune di BERRA (FE)</li> <li>— Comune di BONDENO (FE)</li> <li>— Comune di CENTO (FE)</li> <li>— Comune di CODIGORO (FE)</li> <li>— Comune di COMACCHIO (FE)</li> <li>— Comune di COPPARO (FE)</li> <li>— Comune di FERRARA (FE)</li> <li>— Comune di FISCAGLIA (FE)</li> <li>— Comune di FORMIGNANA (FE)</li> <li>— Comune di GORO (FE)</li> <li>— Comune di JOLANDA DI SAVOIA (FE)</li> <li>— Comune di LAGOSANTO (FE)</li> <li>— Comune di MASI TORELLO (FE)</li> <li>— Comune di MESOLA (FE)</li> <li>— Comune di OSTELLATO (FE)</li> <li>— Comune di POGGIO RENATICO (FE)</li> <li>— Comune di PORTOMAGGIORE (FE)</li> <li>— Comune di RO (FE)</li> <li>— Comune di TERRE DEL RENO (FE)</li> <li>— Comune di TRESIGALLO (FE)</li> </ul>	31.12.2017»




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di VIGARANO MAINARDA (FE)</li> <li>— Comune di VOGHIERA (FE)</li> <li>— Comune di ACQUAFREDDA (BS)</li> <li>— Comune di ADRO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di ALFIANELLO (BS)</li> <li>— Comune di AZZANO MELLA (BS)</li> <li>— Comune di BAGNOLO MELLA (BS)</li> <li>— Comune di BARBARIGA (BS)</li> <li>— Comune di BASSANO BRESCIANO (BS)</li> <li>— Comune di BERLINGO (BS)</li> <li>— Comune di BORGO SAN GIACOMO (BS)</li> <li>— Comune di BORGOSATOLLO (BS)</li> <li>— Comune di BRANDICO (BS)</li> <li>— Comune di BRESCIA (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CALCINATO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CALVISANO (BS):</li> <li>— Comune di CAPRIANO DEL COLLE (BS)</li> <li>— Comune di CARPENEDOLO (BS)</li> <li>— Comune di CASTEGNATO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CASTEL MELLA (BS)</li> <li>— Comune di CASTELCOVATI (BS)</li> <li>— Comune di CASTENEDOLO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CASTREZZATO (BS)</li> <li>— Comune di CAZZAGO SAN MARTINO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CHIARI (BS)</li> <li>— Comune di CIGOLE (BS)</li> <li>— Comune di COCCAGLIO (BS)</li> <li>— Comune di COLOGNE (BS)</li> <li>— Comune di COMEZZANO-CIZZAGO (BS)</li> <li>— Comune di CORZANO (BS)</li> <li>— Comune di DELLO (BS)</li> <li>— Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di ERBUSCO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di FIESSE (BS)</li> <li>— Comune di FLERO (BS)</li> <li>— Comune di GAMBARA (BS)</li> <li>— Comune di GHEDI (BS)</li> <li>— Comune di GOTTOLENGO (BS)</li> <li>— Comune di ISORELLA (BS)</li> <li>— Comune di LENO (BS)</li> <li>— Comune di LOGRATO (BS)</li> <li>— Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di LONGHENA (BS)</li> <li>— Comune di MACLODIO (BS)</li> </ul>	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di MAIRANO (BS)</li> <li>— Comune di MANERBIO (BS)</li> <li>— Comune di MAZZANO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di MILZANO (BS)</li> <li>— Comune di MONTICHIARI (BS)</li> <li>— Comune di MONTIRONE (BS)</li> <li>— Comune di OFFLAGA (BS)</li> <li>— Comune di ORZINUOVI (BS)</li> <li>— Comune di ORZIVECCHI (BS)</li> <li>— Comune di OSPITALETTO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di PAVONE DEL MELLA (BS)</li> <li>— Comune di POMPIANO (BS)</li> <li>— Comune di PONCARALE (BS)</li> <li>— Comune di PONTEVICO (BS)</li> <li>— Comune di PONTOGLIO (BS)</li> <li>— Comune di POZZOLENGO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di PRALBOINO (BS)</li> <li>— Comune di QUINZANO D'OGGIO (BS)</li> <li>— Comune di REMEDELLO (BS)</li> <li>— Comune di REZZATO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di ROCCAFRANCA (BS)</li> <li>— Comune di RONCADELLE (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di ROVATO (BS): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di RUDIANO (BS)</li> <li>— Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)</li> <li>— Comune di SAN PAOLO (BS)</li> <li>— Comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS)</li> <li>— Comune di SENIGA (BS)</li> <li>— Comune di TORBOLE CASAGLIA (BS)</li> <li>— Comune di TRAVAGLIATO (BS)</li> <li>— Comune di TRENZANO (BS)</li> <li>— Comune di URAGO D'OGGIO (BS)</li> <li>— Comune di VEROLANUOVA (BS)</li> <li>— Comune di VEROLAVECCHIA (BS)</li> <li>— Comune di VILLACHIARA (BS)</li> <li>— Comune di VISANO (BS)</li> <li>— Comune di ACQUANEGRA CREMONESE (CR)</li> <li>— Comune di ANNICCO (CR)</li> <li>— Comune di AZZANELLO (CR)</li> <li>— Comune di BONEMERSE (CR)</li> <li>— Comune di BORDOLANO (CR)</li> <li>— Comune di CA' D'ANDREA (CR)</li> <li>— Comune di CALVATONE (CR)</li> </ul>	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)</li> <li>— Comune di CASALBUTTANO ED UNITI (CR)</li> <li>— Comune di CASALMAGGIORE (CR)</li> <li>— Comune di CASALMORANO (CR)</li> <li>— Comune di CASTELDIDONE (CR)</li> <li>— Comune di CASTELVERDE (CR)</li> <li>— Comune di CASTELVISCONTI (CR)</li> <li>— Comune di CELLA DATI (CR)</li> <li>— Comune di CICOGNOLA (CR)</li> <li>— Comune di CINGIA DE' BOTTI (CR)</li> <li>— Comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)</li> <li>— Comune di CORTE DE' FRATI (CR)</li> <li>— Comune di CREMONA (CR)</li> <li>— Comune di CROTTA D'ADDA (CR)</li> <li>— Comune di DEROVERE (CR)</li> <li>— Comune di DRIZZONA (CR)</li> <li>— Comune di GABBIONETA-BINANUOVA (CR)</li> <li>— Comune di GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)</li> <li>— Comune di GERRE DE' CAPRIOLI (CR)</li> <li>— Comune di GRONTARDO (CR)</li> <li>— Comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)</li> <li>— Comune di GUSSOLA (CR)</li> <li>— Comune di ISOLA DOVARESE (CR)</li> <li>— Comune di MALAGNINO (CR)</li> <li>— Comune di MARTIGNANA DI PO (CR)</li> <li>— Comune di MOTTA BALUFFI (CR)</li> <li>— Comune di OLMENETA (CR)</li> <li>— Comune di OSTIANO (CR)</li> <li>— Comune di PADERNO PONCHIELLI (CR)</li> <li>— Comune di PERSICO DOSIMO (CR)</li> <li>— Comune di PESCAROLO ED UNITI (CR)</li> <li>— Comune di PESSINA CREMONESE (CR)</li> <li>— Comune di PIADENA (CR)</li> <li>— Comune di PIEVE D'OLMI (CR)</li> <li>— Comune di PIEVE SAN GIACOMO (CR)</li> <li>— Comune di POZZAGLIO ED UNITI (CR)</li> <li>— Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)</li> <li>— Comune di ROBECCO D'OGGIO (CR)</li> <li>— Comune di SAN DANIELE PO (CR)</li> <li>— Comune di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)</li> <li>— Comune di SAN MARTINO DEL LAGO (CR)</li> <li>— Comune di SCANDOLARA RAVARA (CR)</li> <li>— Comune di SCANDOLARA RIPA D'OGGIO (CR)</li> <li>— Comune di SESTO ED UNITI (CR)</li> </ul>	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di SOLAROLO RAINERIO (CR)</li> <li>— Comune di SOSPIRO (CR)</li> <li>— Comune di SPINADESCO (CR)</li> <li>— Comune di SPINEDA (CR)</li> <li>— Comune di STAGNO LOMBARDO (CR)</li> <li>— Comune di TORNATA (CR)</li> <li>— Comune di TORRE DE' PICENARDI (CR)</li> <li>— Comune di TORRICELLA DEL PIZZO (CR)</li> <li>— Comune di VESCOVATO (CR)</li> <li>— Comune di VOLONGO (CR)</li> <li>— Comune di VOLTIDO (CR)</li> <li>— Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)</li> <li>— Comune di ASOLA (MN)</li> <li>— Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN)</li> <li>— Comune di BIGARELLO (MN)</li> <li>— Comune di BORGO VIRGILIO (MN)</li> <li>— Comune di BORGOFRANCO SUL PO (MN)</li> <li>— Comune di BOZZOLO (MN)</li> <li>— Comune di CANNETO SULL'OGLIO (MN)</li> <li>— Comune di CARBONARA DI PO (MN)</li> <li>— Comune di CASALMORO (MN)</li> <li>— Comune di CASALOLDO (MN)</li> <li>— Comune di CASALROMANO (MN)</li> <li>— Comune di CASTEL D'ARIO (MN)</li> <li>— Comune di CASTEL GOFFREDO (MN)</li> <li>— Comune di CASTELBELFORTE (MN)</li> <li>— Comune di CASTELLUCCHIO (MN)</li> <li>— Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</li> <li>— Comune di CAVRIANA (MN)</li> <li>— Comune di CERESARA (MN)</li> <li>— Comune di COMMESSAGGIO (MN)</li> <li>— Comune di CURTATONE (MN)</li> <li>— Comune di DOSOLO (MN)</li> <li>— Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)</li> <li>— Comune di GAZZUOLO (MN)</li> <li>— Comune di GOITO (MN)</li> <li>— Comune di GONZAGA (MN)</li> <li>— Comune di GUIDIZZOLO (MN)</li> <li>— Comune di MAGNACAVALLLO (MN)</li> <li>— Comune di MANTOVA (MN)</li> <li>— Comune di MARCARIA (MN)</li> <li>— Comune di MARIANA MANTOVANA (MN)</li> <li>— Comune di MARMIROLO (MN)</li> <li>— Comune di MEDOLE (MN)</li> </ul>	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di MOGLIA (MN)</li> <li>— Comune di MONZAMBANO (MN)</li> <li>— Comune di MOTTEGGIANA (MN)</li> <li>— Comune di OSTIGLIA (MN)</li> <li>— Comune di PEGOGNAGA (MN)</li> <li>— Comune di PIEVE DI CORIANO (MN)</li> <li>— Comune di PIUBEGA (MN)</li> <li>— Comune di POGGIO RUSCO (MN)</li> <li>— Comune di POMPONESCO (MN)</li> <li>— Comune di PONTI SUL MINCIO (MN)</li> <li>— Comune di PORTO MANTOVANO (MN)</li> <li>— Comune di QUINGENTOLE (MN)</li> <li>— Comune di QUISTELLO (MN)</li> <li>— Comune di REDONDESCO (MN)</li> <li>— Comune di REVERE (MN)</li> <li>— Comune di RIVAROLO MANTOVANO (MN)</li> <li>— Comune di RODIGO (MN)</li> <li>— Comune di RONCOFERRARO (MN)</li> <li>— Comune di ROVERBELLA (MN)</li> <li>— Comune di SABBIONETA (MN)</li> <li>— Comune di SAN BENEDETTO PO (MN)</li> <li>— Comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)</li> <li>— Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)</li> <li>— Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)</li> <li>— Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN)</li> <li>— Comune di SCHIVENOGLIA (MN)</li> <li>— Comune di SERMIDE E FELONICA (MN)</li> <li>— Comune di SERRAVALLE A PO (MN)</li> <li>— Comune di SOLFERINO (MN)</li> <li>— Comune di SUSTINENTE (MN)</li> <li>— Comune di SUZZARA (MN)</li> <li>— Comune di VIADANA (MN)</li> <li>— Comune di VILLA POMA (MN)</li> <li>— Comune di VILLIMPENTA (MN)</li> <li>— Comune di VOLTA MANTOVANA (MN)</li> <li>— Comune di BAONE (PD)</li> <li>— Comune di BARBONA (PD)</li> <li>— Comune di CARCERI (PD)</li> <li>— Comune di CASALE DI SCODOSIA (PD)</li> <li>— Comune di CASTELBALDO (PD)</li> <li>— Comune di CERVARESE SANTA CROCE (PD)</li> <li>— Comune di CINTO EUGANEO (PD)</li> <li>— Comune di ESTE (PD)</li> <li>— Comune di GRANZE (PD)</li> </ul>	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di LOZZO ATESTINO (PD)</li> <li>— Comune di MASI (PD)</li> <li>— Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD)</li> <li>— Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD)</li> <li>— Comune di MERLARA (PD)</li> <li>— Comune di MONTAGNANA (PD)</li> <li>— Comune di OSPEDALETTO EUGANEO (PD)</li> <li>— Comune di PIACENZA D'ADIGE (PD)</li> <li>— Comune di PONSÒ (PD)</li> <li>— Comune di ROVOLON (PD)</li> <li>— Comune di SALETTO (PD)</li> <li>— Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD)</li> <li>— Comune di SANTELENA (PD)</li> <li>— Comune di SANT'URBANO (PD)</li> <li>— Comune di TEOLO (PD)</li> <li>— Comune di URBANA (PD)</li> <li>— Comune di VESCOVANA (PD)</li> <li>— Comune di VIGHIZZOLO D'ESTE (PD)</li> <li>— Comune di VILLA ESTENSE (PD)</li> <li>— Comune di VO' (PD)</li> <li>— Comune di ADRIA (RO)</li> <li>— Comune di ARIANO NEL POLESINE (RO)</li> <li>— Comune di ARQUÀ POLESINE (RO)</li> <li>— Comune di BADIA POLESINE (RO)</li> <li>— Comune di BAGNOLO DI PO (RO)</li> <li>— Comune di BERGANTINO (RO)</li> <li>— Comune di BOSARO (RO)</li> <li>— Comune di CALTO (RO)</li> <li>— Comune di CANARO (RO)</li> <li>— Comune di CANDA (RO)</li> <li>— Comune di CASTELGUGLIELMO (RO)</li> <li>— Comune di CASTELMASSA (RO)</li> <li>— Comune di CASTELNOVO BARIANO (RO)</li> <li>— Comune di CENESELLI (RO)</li> <li>— Comune di CEREGNANO (RO)</li> <li>— Comune di CORBOLA (RO)</li> <li>— Comune di COSTA DI ROVIGO (RO)</li> <li>— Comune di CRESPINO (RO)</li> <li>— Comune di FICAROLO (RO)</li> <li>— Comune di FIESSO UMBERTIANO (RO)</li> <li>— Comune di FRASSINELLE POLESINE (RO)</li> <li>— Comune di FRATTA POLESINE (RO)</li> <li>— Comune di GAIBA (RO)</li> <li>— Comune di GAVELLO (RO)</li> </ul>	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)</li> <li>— Comune di GUARDA VENETA (RO)</li> <li>— Comune di LENDINARA (RO)</li> <li>— Comune di LOREO (RO)</li> <li>— Comune di LUSIA (RO)</li> <li>— Comune di MELARA (RO)</li> <li>— Comune di OCCHIOBELLO (RO)</li> <li>— Comune di PAPOZZE (RO)</li> <li>— Comune di PETTORAZZA GRIMANI (RO)</li> <li>— Comune di PINCARA (RO)</li> <li>— Comune di POLESILLA (RO)</li> <li>— Comune di PONTECCHIO POLESINE (RO)</li> <li>— Comune di PORTO TOLLE (RO)</li> <li>— Comune di PORTO VIRO (RO)</li> <li>— Comune di ROSOLINA (RO)</li> <li>— Comune di ROVIGO (RO)</li> <li>— Comune di SALARA (RO)</li> <li>— Comune di SAN BELLINO (RO)</li> <li>— Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (RO)</li> <li>— Comune di STIENTA (RO)</li> <li>— Comune di TAGLIO DI PO (RO)</li> <li>— Comune di TRECENTA (RO)</li> <li>— Comune di VILLADOSE (RO)</li> <li>— Comune di VILLAMARZANA (RO)</li> <li>— Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO (RO)</li> <li>— Comune di VILLANOVA MARCHESANA (RO)</li> <li>— Comune di AGUGLIARO (VI)</li> <li>— Comune di ALBETTONE (VI)</li> <li>— Comune di ALONTE (VI)</li> <li>— Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di ARCUGNANO (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di ASIGLIANO VENETO (VI)</li> <li>— Comune di BARBARANO VICENTINO (VI)</li> <li>— Comune di BRENDOLA (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VR)</li> <li>— Comune di CASTEGNERO (VI)</li> <li>— Comune di GAMBELLARA (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di LONGARE (VI)</li> <li>— Comune di LONIGO (VI)</li> <li>— Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di MONTEGALDA (VI)</li> <li>— Comune di MONTEGALDELLA (VI)</li> </ul>	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Comune di MOSSANO (VI)</li> <li>— Comune di NANTO (VI)</li> <li>— Comune di NOVENTA VICENTINA (VI)</li> <li>— Comune di ORGIANO (VI)</li> <li>— Comune di POJANA MAGGIORE (VI)</li> <li>— Comune di SAREGO (VI)</li> <li>— Comune di SOSSANO (VI)</li> <li>— Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di VAL LIONA (VI)</li> <li>— Comune di VICENZA (VI): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di VILLAGA (VI)</li> <li>— Comune di ZOVENCEDO (VI)</li> <li>— Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR)</li> <li>— Comune di ANGIARI (VR)</li> <li>— Comune di ARCOLE (VR)</li> <li>— Comune di BELFIORE (VR)</li> <li>— Comune di BEVILACQUA (VR)</li> <li>— Comune di BONAVIGO (VR)</li> <li>— Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR)</li> <li>— Comune di BOVOLONE (VR)</li> <li>— Comune di BUTTAPIETRA (VR)</li> <li>— Comune di CALDIERO (VR): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CASALEONE (VR)</li> <li>— Comune di CASTAGNARO (VR)</li> <li>— Comune di CASTEL D'AZZANO (VR)</li> <li>— Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CEREIA (VR)</li> <li>— Comune di COLOGNA VENETA (VR)</li> <li>— Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di CONCAMARISE (VR)</li> <li>— Comune di ERBÈ (VR)</li> <li>— Comune di GAZZO VERONESE (VR)</li> <li>— Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR)</li> <li>— Comune di ISOLA RIZZA (VR)</li> <li>— Comune di LAVAGNO (VR): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di LEGNAGO (VR)</li> <li>— Comune di MINERBE (VR)</li> <li>— Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR): a sud dell'autostrada A4</li> <li>— Comune di MOZZECANE (VR)</li> <li>— Comune di NOGARA (VR)</li> <li>— Comune di NOGAROLE ROCCA (VR)</li> <li>— Comune di OPPEANO (VR)</li> <li>— Comune di PALÙ (VR)</li> <li>— Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4</li> </ul>	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>— Comune di POVEGLIANO VERONESE (VR)</li><li>— Comune di PRESSANA (VR)</li><li>— Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR)</li><li>— Comune di ROVERCHIARA (VR)</li><li>— Comune di ROVEREDO DI GUÀ (VR)</li><li>— Comune di SALIZOLE (VR)</li><li>— Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud dell'autostrada A4</li><li>— Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): a sud dell'autostrada A4</li><li>— Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)</li><li>— Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)</li><li>— Comune di SANGUINETTO (VR)</li><li>— Comune di SOAVE (VR): a sud dell'autostrada A4</li><li>— Comune di SOMMACAMPAGNA (VR): a sud dell'autostrada A4</li><li>— Comune di SONA (VR): a sud dell'autostrada A4</li><li>— Comune di SORGÀ (VR)</li><li>— Comune di TERRAZZO (VR)</li><li>— Comune di TREVENUOLO (VR)</li><li>— Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR)</li><li>— Comune di VERONA (VR): a sud dell'autostrada A4</li><li>— Comune di VERONELLA (VR)</li><li>— Comune di VIGASIO (VR)</li><li>— Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR)</li><li>— Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR)</li><li>— Comune di ZEVIO (VR)</li><li>— Comune di ZIMELLA (VR)</li></ul>	

17CE2629



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1931 DELLA COMMISSIONE****del 17 ottobre 2017****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu d'Auvergne (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu d'Auvergne», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(2)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 1259/2008 <sup>(3)</sup> della Commissione.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Bleu d'Auvergne» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1259/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu d'Auvergne (DOP)] (GUL 338 del 17.12.2008, pag. 5).<sup>(4)</sup> GUC 194 del 17.6.2017, pag. 52.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

**17CE2630**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1932 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 ottobre 2017**

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**1. MISURE IN VIGORE**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio <sup>(2)</sup> («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»). L'inchiesta che ha determinato l'adozione del suddetto regolamento («l'inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

**2. PRESENTE INCHIESTA**


**2.1. Procedura**

- (2) In seguito a una domanda presentata dal gruppo Kyocera Fineceramics Group («il richiedente» o «Kyocera»), la Commissione ha annunciato, con un avviso («l'avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nel gruppo è compresa la società Dongguan Shilong Kyocera Co. Ltd., produttore esportatore della RPC. Il riesame era limitato all'esame della definizione del prodotto al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto (cioè gli utensili per affettare in ceramica, le grattugie in ceramica, le forbici in ceramica, i raschietti in ceramica, le affilatrici in ceramica e i macinini per caffè in ceramica oppure, congiuntamente, «i tipi di prodotto in esame») rientrassero nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari del paese interessato.
- (3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento tutte le parti che hanno collaborato all'inchiesta iniziale, nonché le autorità della RPC. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) La Commissione ha inviato un questionario al richiedente. Le parti che hanno collaborato all'inchiesta iniziale sono state inoltre invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze tra il prodotto oggetto del riesame, quale definito al considerando (8), e i tipi di prodotto in esame per quanto riguarda le loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, il loro processo di produzione, gli usi finali e altri aspetti (se del caso).
- (5) Kyocera ha inviato la risposta al questionario e osservazioni sulla parte sostanziale del riesame. Un distributore italiano ha dichiarato che i tipi di prodotto in esame rappresentano una minima parte del suo assortimento. Diciotto società (due importatori italiani e sedici società della RPC) hanno risposto che non vendono i tipi di prodotto in esame. Il denunciante dell'inchiesta iniziale si è manifestato, ma non ha presentato alcuna osservazione.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GUL 131 del 15.5.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUC 117 del 12.4.2017, pag. 12.



- (6) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare l'esigenza di un chiarimento/una modifica del campo di applicazione delle misure antidumping in vigore.
- (7) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali sono state formulate le presenti conclusioni. In conformità all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, alle parti è stato concesso un termine entro il quale potevano presentare osservazioni dopo la comunicazione delle conclusioni. A parte il richiedente (che ha accolto con favore il testo), nessuna parte ha presentato osservazioni orali o scritte.

## 2.2. Prodotto oggetto del riesame

- (8) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dal prodotto in esame quale definito nel regolamento iniziale, vale a dire da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli di ceramica, i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della RPC.


## 2.3. Risultati dell'inchiesta

### 2.3.1. Introduzione e metodologia

- (9) Alla luce delle statistiche pertinenti risultanti dall'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, ogni anno circa 350 000 tonnellate di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica cinesi sono immesse nel mercato dell'Unione.
- (10) Secondo Kyocera, i tipi di prodotto in esame hanno processi di produzione, usi finali, design e caratteristiche fisiche diversi rispetto al prodotto oggetto del riesame. Di conseguenza Kyocera ha sostenuto che, come confermato nell'inchiesta iniziale per i coltelli in ceramica e altri tipi di prodotto, anche i tipi di prodotto in esame dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping.
- (11) Alla luce dei loro processi di produzione e/o cataloghi, durante l'inchiesta iniziale i produttori dell'Unione e della RPC che hanno collaborato inclusi nel campione e il produttore del Brasile, paese di riferimento, non hanno fabbricato i tipi di prodotto in esame. Questa conclusione è sostenuta anche dalle dichiarazioni delle sedici società (produttori esportatori cinesi del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta iniziale) e dei due importatori italiani di cui al considerando (5). Quindi i dati e le informazioni utilizzati e presentati nel regolamento iniziale non comprendevano dati relativi ai tipi di prodotto in esame.
- (12) La Commissione ha verificato se i tipi di prodotto in esame fossero diversi dagli altri tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica attualmente soggetti a misure per quanto riguarda i) le loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, ii) il loro processo di produzione, iii) i tipici usi finali e l'intercambiabilità.

### 2.3.2. Caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base

- (13) Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, quali definiti nel regolamento iniziale, sono costituiti da «materiali ceramici tradizionali», cioè porcellana, terracotta comune, grès, maiolica, terraglia o altri materiali che conferiscono loro una resistenza di circa 1 000 — 1 200 kg/m<sup>2</sup>.
- (14) I tipi di prodotto in esame comprendono una parte che serve per lavorare (tagliare, macinare o affilare) e una parte che serve per maneggiarli. La parte che serve per lavorare è costituita da materiale ceramico avanzato.
- (15) Gli articoli in ceramica avanzata sono realizzati con tecnologie avanzate in modo da essere adeguati come materiali industriali. Essi sono resistenti al calore e all'usura e sono di materiale isolante. La loro resistenza è di circa 10 000 — 12 000 kg/m<sup>2</sup>.
- (16) Le principali materie prime dei materiali ceramici tradizionali sono minerali come il caolino, il feldspato e il quarzo. L'ossido di zirconio o l'ossido di alluminio sono la materia prima fondamentale della ceramica avanzata.



- (17) A causa della specificità del design e delle caratteristiche fisiche, gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, quali definiti nel regolamento iniziale, sono costituiti soprattutto da articoli destinati a contenere alimenti. Per la specificità del design e delle caratteristiche fisiche (forma e durezza), i tipi di prodotto in esame sono destinati a tagliare (pezzi di) alimenti in diversi modi e anche, ad esempio, a macinare o, come nel caso delle affilatrici in ceramica, ad affilare determinati utensili.

#### 2.3.3. Processo di produzione

- (18) Dall'inchiesta di riesame è emerso che una linea di produzione utilizzata per produrre materiali ceramici tradizionali non è adeguata per la produzione della ceramica avanzata. Il processo di produzione dei materiali ceramici tradizionali richiede normalmente l'aggiunta di acqua alla materia prima per ottenere argilla o barbotina, poi la formatura e successivamente la cottura a una temperatura di 1 000 — 1 250 °C in un forno convenzionale. La parte che serve per lavorare dei tipi di prodotto in esame è fabbricata invece riempiendo di polvere di ceramica pura uno stampo che viene sottoposto a un'elevata pressione per solidificare la polvere e conferirle la forma desiderata. Il materiale viene cotto e sinterizzato in un forno a temperature regolate con precisione (la temperatura di cottura è di 1 400 °C).

#### 2.3.4. Tipici usi finali e intercambiabilità


- (19) Come sottolineato al considerando (17), i tipi di prodotto in esame non sono destinati a contenere alimenti, uso finale tipico del prodotto in esame, quale definito nel regolamento iniziale.
- (20) L'inchiesta di riesame ha dimostrato che non vi è alcuna intercambiabilità tra le varie categorie del prodotto oggetto del riesame e i tipi di prodotto in esame.

### 2.4. Conclusione in merito alla definizione del prodotto

- (21) Dall'inchiesta di riesame è risultato che, a causa delle loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche diverse, degli usi finali diversi e del processo di produzione diverso, i tipi di prodotto in esame non rientrano nel campo di applicazione delle misure antidumping in vigore.
- (22) Si ritiene quindi opportuno precisare che gli utensili per affettare in ceramica, le grattugie in ceramica, le forbici in ceramica, i raschietti in ceramica, le affilatrici in ceramica e i macinini per caffè in ceramica non rientrano nella definizione del prodotto soggetto a misure antidumping.
- (23) In considerazione di ciò, si ritiene opportuno modificare il regolamento iniziale per chiarire la definizione del prodotto.
- (24) Le parti interessate sono state informate delle conclusioni dell'inchiesta di riesame.

### 2.5. Applicazione retroattiva

- (25) L'avviso di apertura ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sull'eventuale applicazione retroattiva di un regolamento derivante dal presente riesame. A parte il richiedente, nessuna parte ha formulato osservazioni in merito a tale questione.
- (26) Dato che la presente inchiesta di riesame si limita a chiarire la definizione del prodotto e dato che i tipi di prodotto in esame non erano oggetto dell'inchiesta iniziale e della conseguente misura antidumping, si ritiene opportuno che le conclusioni del presente riesame siano applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale, comprese tutte le importazioni soggette a dazi provvisori tra il 16 novembre 2012 e il 16 maggio 2013. La Commissione non ha rilevato alcun motivo imperativo che impedisca l'applicazione di tale disposizione retroattiva.
- (27) Di conseguenza, per i prodotti non contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013 e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all'articolo 2 dello stesso regolamento dovrebbero essere rimborsati o sgravati.



- (28) Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.
- (29) Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (UE) n. 412/2013 in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 412/2013 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- i macinini in ceramica per condimenti o spezie e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione,
- i macinini per caffè in ceramica,
- gli affilacoltelli in ceramica,
- le affilatrici in ceramica,
- gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, e
- le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane».

#### Articolo 2

Per i prodotti non contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013 nella sua versione iniziale e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all'articolo 2 dello stesso regolamento sono rimborsati o sgravati.

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.


Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> scada alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data o entro sei mesi da tale data, esso è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2012.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

**17CE2631**



**DECISIONE (PESC) 2017/1933 DEL CONSIGLIO****del 23 ottobre 2017****che modifica la decisione (PESC) 2015/1763, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 <sup>(1)</sup>, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
- (2) In base a un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2018.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2018.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. IVA

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (G.U.L. 257 del 2.10.2015, pag. 37).



**DECISIONE (PESC) 2017/1934 DEL CONSIGLIO****del 23 ottobre 2017****che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della  
Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.
- (2) In base a un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2018.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 8 della decisione 2010/638/PESC il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2018. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. IVA

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (G.U.L. 280 del 26.10.2010, pag. 10).



## DECISIONE (PESC) 2017/1935 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2017

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova fino al 31 ottobre 2018. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2018. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
K. IVA

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (G.U.L. 253 del 28.9.2010, pag. 54).



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1936 DELLA COMMISSIONE****del 18 ottobre 2017****relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) I recenti attentati e incidenti di natura terroristica indicano che la minaccia rappresentata dagli ordigni artigianali in Europa è ancora elevata. Le sostanze precursori di esplosivi sono tuttora accessibili e utilizzabili per la fabbricazione di esplosivi artigianali, malgrado gli sforzi compiuti per limitarne e controllarne efficacemente la disponibilità.
- (2) Nella risoluzione 2370 (2017) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottolineato la primaria necessità di impedire ai terroristi l'utilizzo o l'accesso a materie prime e componenti che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi, esortando a una maggiore vigilanza, anche attraverso la definizione di buone pratiche, lo scambio transfrontaliero di informazioni e la costituzione di partenariati.
- (3) Il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (4) È necessario che tutti gli Stati membri attuino correttamente il regolamento (UE) n. 98/2013 affinché possa raggiungere il suo obiettivo di migliorare la libera circolazione delle sostanze e delle miscele nel mercato interno e di eliminare le distorsioni della concorrenza, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della sicurezza dei cittadini. Esso contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, intesa a prevenire i reati terroristici che comportano la fabbricazione, la detenzione, l'acquisto, il trasporto, la fornitura o l'uso di esplosivi, così come l'atto di impartire o ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi.
- (5) La presente raccomandazione mira a garantire che l'obiettivo del regolamento (UE) n. 98/2013 possa essere realizzato in modo più efficace fornendo agli Stati membri orientamenti sulla sua applicazione. La presente raccomandazione integra gli orientamenti <sup>(3)</sup> adottati dalla Commissione e dal comitato permanente in materia di precursori <sup>(4)</sup>, e tiene conto delle discussioni emerse nel citato comitato e nel corso di una serie di seminari regionali organizzati nel 2016 e nel 2017 cui hanno partecipato le autorità degli Stati membri.
- (6) Occorre limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati per impedire ai terroristi di impossessarsene. Il regolamento (UE) n. 98/2013 limita la detenzione e l'uso da parte di privati di sette sostanze chimiche (precursori di esplosivi soggetti a restrizioni di cui all'allegato I del medesimo regolamento) <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

<sup>(3)</sup> [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/guidelines\\_on\\_the\\_marketing\\_and\\_use\\_of\\_explosives\\_precursors\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/guidelines_on_the_marketing_and_use_of_explosives_precursors_en.pdf).

<sup>(4)</sup> <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3245>

<sup>(5)</sup> Perossido di idrogeno, nitrometano, acido nitrico, clorato di potassio, perclorato di potassio, clorato di sodio, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nell'allegato I e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.



- (7) In deroga a tale divieto, gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso ai privati a tali sostanze solo attraverso un regime di licenze e di registrazione. Al 1° gennaio 2017 sedici Stati membri avevano mantenuto o istituito regimi di licenze e/o di registrazione anziché imporre restrizioni<sup>(1)</sup>. Ne consegue che in tali Stati membri le sostanze e le miscele precursori di esplosivi soggette a restrizioni sono ancora accessibili e utilizzabili dai privati.
- (8) È opportuno che gli Stati membri individuino e promuovano sostanze a basse concentrazioni e sostanze alternative che suscitano minori preoccupazioni per la sicurezza e stabiliscano le condizioni di stoccaggio dei precursori di esplosivi. Gli Stati membri che dispongono di un regime di licenze dovrebbero svolgere controlli sul background della persona che chiede il rilascio di una licenza.
- (9) La presente raccomandazione invita inoltre a migliorare l'applicazione delle restrizioni e dei controlli previsti dal regolamento (UE) n. 98/2013, così come la cooperazione intersettoriale. Aumentare il livello di consapevolezza di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento, compresi coloro che operano online, consentirebbe loro di conformarsi più efficacemente agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 98/2013.
- (10) Fatto salvo il quadro giuridico per lo scambio transfrontaliero di informazioni nell'ambito di indagini penali riguardanti un reato di terrorismo<sup>(2)</sup> o nel settore delle dogane<sup>(3)</sup>, la presente raccomandazione invita allo scambio di informazioni su transazioni sospette, sparizioni, furti e altri incidenti o domande di licenze sospette, qualora ciò sembri presentare un elemento transfrontaliero.
- (11) Benché nei recenti attentati e incidenti sia stato per lo più utilizzato il perossido di acetone (TATP), la minaccia riguarda una gamma più ampia di sostanze precursori di esplosivi e di esplosivi artigianali. L'Unione e i suoi Stati membri devono mantenere un'attenzione vigile, individuando e affrontando l'evoluzione del settore, in collaborazione con i pertinenti portatori d'interessi e utilizzatori.
- (12) Dall'adozione del regolamento, la Commissione ne ha monitorato e facilitato l'applicazione di concerto con il comitato permanente in materia di precursori. Nel febbraio 2017 la Commissione ha adottato una relazione<sup>(4)</sup> in cui giunge alla conclusione che, anche se l'entrata in vigore del regolamento ha contribuito a ridurre la minaccia rappresentata da precursori di esplosivi in Europa, è necessario individuare misure e azioni che rafforzino il sistema dei controlli sulla fabbricazione di esplosivi artigianali. Nel maggio 2017 la Commissione ha avviato i lavori di riesame del regolamento sui precursori di esplosivi<sup>(5)</sup>, effettuandone un esame cui seguirà una valutazione d'impatto nel corso del primo semestre del 2018. L'esame valuterà la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto del regolamento e individuerà i problemi e gli ostacoli che potrebbero richiedere ulteriori interventi. La valutazione d'impatto esaminerà le varie opzioni strategiche per risolvere i problemi e gli ostacoli individuati. In attesa dell'esito di tale riesame, la raccomandazione invita gli Stati membri a prendere provvedimenti immediati per limitare effettivamente la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati a norma del vigente regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### **Limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati**

1. È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 per limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati e per impedirne l'accesso ai terroristi, e che provvedano all'adeguata segnalazione delle transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a valutare attentamente se l'imposizione del divieto, il regime di licenze o di registrazione vigente sul loro territorio stia effettivamente conseguendo questi obiettivi. Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione i risultati della loro valutazione entro quattro mesi dall'adozione della presente raccomandazione. Tali informazioni contribuiranno alla valutazione di possibili ulteriori misure da adottare a livello dell'UE.


<sup>(1)</sup> Relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, e sulla delega di potere ai sensi di tale regolamento (COM (2017) 103 final del 28 febbraio 2017).

<sup>(2)</sup> Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, e sulla delega di potere ai sensi di tale regolamento (COM (2017) 103 final del 28 febbraio 2017).

<sup>(5)</sup> [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-precursors\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-precursors_en).



2. Inoltre, si raccomanda agli Stati membri di intraprendere urgentemente le seguenti azioni:
- (a) promuovere e, ove possibile e opportuno, imporre l'uso di sostanze alternative o a basse concentrazioni che possano essere utilizzate ai fini della medesima legittima attività e presentino minori preoccupazioni per la sicurezza;
  - (b) stabilire le condizioni di sicurezza per lo stoccaggio dei precursori di esplosivi da parte degli operatori economici, degli utilizzatori professionali e dei privati che sono legalmente in possesso di precursori di esplosivi;
  - (c) fornire orientamenti chiari agli operatori economici sulle modalità di verificare in modo efficace ed effettivo se una persona è un privato. A tal fine, gli Stati membri possono applicare la nozione di «utilizzatore professionale», la quale implica che una persona possa aver bisogno di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini connessi con un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
  - (d) qualora sia in vigore un regime di licenze a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 98/2013, eseguire controlli sul background della persona che richiede il rilascio di una licenza, in particolare la verifica dei precedenti penali in tutti gli Stati di residenza nel corso degli ultimi cinque anni; e
  - (e) introdurre sistemi d'ispezione, per individuare casi di inosservanza da parte degli operatori economici.


#### **Rafforzare la cooperazione e interagire con la catena di approvvigionamento**

3. Al fine di rafforzare la cooperazione e di interagire con la catena di approvvigionamento, gli Stati membri sono invitati a:
- (a) impartire formazioni per assicurare che le autorità preposte all'applicazione della legge, i servizi di primo intervento e le autorità doganali siano in grado di riconoscere le sostanze e le miscele precursori di esplosivi nell'esercizio delle loro funzioni e di reagire in maniera tempestiva e appropriata ad attività sospette;
  - (b) oltre ai vigenti obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 98/2013, incoraggiare gli utilizzatori finali di precursori di esplosivi a comunicare sparizioni e furti significativi;
  - (c) nella misura in cui non sia già contemplato da obblighi esistenti nella normativa dell'Unione, scambiare informazioni sulle transazioni sospette, le sparizioni e i furti, altri incidenti o domande di licenze sospette — quando sia ravvisabile un elemento transfrontaliero — con gli altri Stati membri interessati, tempestivamente e nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici internazionali pertinenti; e
  - (d) individuare tutti i settori pertinenti, compresi quelli che operano online, incentrare le azioni di sensibilizzazione sulla specificità di ciascun settore e mantenere un dialogo con la catena di approvvigionamento e con gli utilizzatori finali per migliorare la comprensione dei legittimi utilizzi professionali e non professionali dei precursori di esplosivi.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
Julian KING  
*Membro della Commissione*

17CE2635



**DECISIONE (UE) 2017/1937 DEL CONSIGLIO**  
**dell'11 luglio 2017**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2008 e il 9 ottobre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea con la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo \*, il Montenegro e la Repubblica di Serbia («parti dell'Europa sudorientale») in relazione a un trattato che istituisca una Comunità dei trasporti.
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente e tutte le parti hanno siglato il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato relativo alla Comunità dei trasporti»).
- (3) Il trattato promuove lo sviluppo dei trasporti tra l'Unione e le parti dell'Europa sudorientale in base alle disposizioni dell'acquis dell'Unione.
- (4) La firma del trattato relativo alla Comunità dei trasporti non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione, o nel trattato relativo alla Comunità dei trasporti, compresi i relativi allegati e protocolli, costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione europea, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.
- (5) Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi del trattato relativo alla Comunità dei trasporti possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.
- (6) È opportuno firmare il trattato relativo alla Comunità dei trasporti.
- (7) Affinché i vantaggi del trattato relativo alla Comunità dei trasporti si realizzino il prima possibile, è opportuno che esso sia applicato a titolo provvisorio in attesa della conclusione della procedura necessaria per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con riserva della sua conclusione.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



Il testo del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il trattato relativo alla Comunità dei trasporti a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti si applica a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, del trattato stesso, a decorrere dal giorno della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS



**TRATTATO**  
**che istituisce la Comunità dei trasporti**

Le parti,

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «Unione europea»,

e

LE PARTI DELL'EUROPA SUDORIENTALE, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo\* (in seguito denominato «Kosovo»), il Montenegro, la Repubblica della Serbia,

tutte le suddette in seguito denominate «parti contraenti»,

CONSOLIDANDO i lavori condotti nel quadro del memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale firmato a Lussemburgo l'11 giugno 2004, e CONSTATANDO che tale memorandum non sarà più rilevante;

RICONOSCENDO il carattere integrato del trasporto internazionale e DESIDERANDO istituire una Comunità dei trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale fondata sull'integrazione progressiva del mercato dei trasporti delle parti contraenti sulla base del pertinente *acquis*;

CONSIDERANDO che le norme riguardanti la Comunità dei trasporti si devono applicare su base multilaterale all'interno della suddetta Comunità e che è pertanto necessario definire norme specifiche a tale riguardo;

PRENDENDO ATTO dell'accordo interinale e relativo memorandum sulle misure pratiche firmato dalla Repubblica ellenica e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel 1995;

CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le regole della Comunità dei trasporti sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, ricapitolata nell'allegato I, nell'ambito del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e TENUTO CONTO delle modifiche ivi contemplate, compresa la sostituzione di «Comunità europea» con «Unione europea»;

COSCIENTI che l'integrazione dei mercati dei trasporti non può essere conseguita in un'unica fase, ma richiederà una transizione facilitata da disposizioni specifiche di durata limitata;

SOTTOLINEANDO che gli operatori dei trasporti dovrebbero beneficiare di un trattamento non discriminatorio in materia di accesso alle infrastrutture dei trasporti;

COSCIENTI del desiderio di ciascuna delle parti dell'Europa sudorientale di rendere la propria legislazione relativa ai trasporti e alle questioni connesse compatibile con quella dell'Unione europea, anche considerando gli sviluppi legislativi futuri dell'*acquis* dell'Unione;


RICONOSCENDO l'importanza che riveste l'assistenza tecnica a questo riguardo;

TENENDO PRESENTE la necessità di proteggere l'ambiente e combattere i cambiamenti climatici e che lo sviluppo del settore dei trasporti resti sostenibile;

TENENDO PRESENTE la necessità di considerare la dimensione sociale della Comunità dei trasporti e di istituire strutture di dialogo sociale nelle parti dell'Europa sudorientale;

COSCIENTI della prospettiva europea delle parti dell'Europa sudorientale, confermata di recente da vari vertici europei del Consiglio;

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



PRENDENDO ATTO del fatto che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Repubblica di Serbia e la Repubblica di Albania sono paesi candidati all'adesione all'Unione europea e che la Bosnia-Erzegovina ha fatto anch'essa domanda di adesione;

PRENDENDO ATTO del fatto che al momento del ricevimento di documenti rilasciati dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente trattato, potrebbero applicarsi le procedure interne degli Stati membri dell'Unione europea;

PRENDENDO ATTO della determinazione dei paesi candidati e dei potenziali candidati a facilitare il ravvicinamento all'Unione europea e ad attuare l'acquis, in particolare nel settore dei trasporti,

HANNO DECISO DI ISTITUIRE UNA COMUNITÀ DEI TRASPORTI:

#### Articolo 1

##### Obiettivi e principi

1. Il presente trattato è inteso a istituire una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e a sviluppare la rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale, in seguito denominata «Comunità dei trasporti». La Comunità dei trasporti si fonda sull'integrazione progressiva dei mercati dei trasporti delle parti dell'Europa sudorientale nel mercato dei trasporti dell'Unione europea sulla base del pertinente *acquis*, anche in materia di norme tecniche, interoperabilità, sicurezza, security, gestione del traffico, politica sociale, appalti pubblici e ambiente, per tutti i modi di trasporto, escluso il trasporto aereo. A tal fine il presente trattato stabilisce le norme applicabili tra le parti contraenti alle condizioni stabilite di seguito. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite negli atti di cui all'allegato I.

2. Le disposizioni del presente trattato si applicano solo nella misura in cui riguardano i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo e le reti di trasporto, comprese le infrastrutture aeroportuali, o materie connesse indicate nell'allegato I.


3. Il presente trattato è composto da una serie di articoli che definiscono il funzionamento generale della Comunità dei trasporti, in seguito denominato «trattato di base», da una serie di allegati, dei quali l'allegato I enumera gli atti dell'Unione europea applicabili tra le parti contraenti nell'ambito del trattato di base, e da una serie di protocolli, di cui almeno uno per ciascuna parte dell'Europa sudorientale stabilisce le disposizioni transitorie ad essa applicabili.

#### Articolo 2

1. Ai fini del presente trattato si intende per:

- a) «trattato»: il trattato di base, i relativi allegati, gli atti menzionati nell'allegato I nonché i relativi protocolli;
- b) «parti dell'Europa sudorientale»: la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo, il Montenegro e la Repubblica di Serbia;
- c) nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente trattato, compresi i relativi allegati e protocolli, costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione europea, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso;
- d) «convenzione»: la convenzione o l'accordo internazionale sui trasporti internazionali, aperto alla firma, diverso dal presente trattato;
- e) «Stato membro UE»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- f) «*acquis*»: il corpus legislativo adottato dall'Unione europea per il conseguimento dei suoi obiettivi;

2. L'utilizzo dei termini «paese», «cittadino», «cittadini», «territorio» o «bandiera» non pregiudica lo status di diritto internazionale di ciascuna parte contraente.



#### Articolo 3

1. Le disposizioni applicabili degli atti menzionati o contenuti sia nell'allegato I, adattato conformemente all'allegato II, o nelle decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti.
2. Tali disposizioni fanno o faranno parte dell'ordinamento giuridico interno delle parti dell'Europa sudorientale secondo le modalità seguenti:
  - a) un atto corrispondente a un regolamento dell'Unione europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno di una parte dell'Europa sudorientale entro un termine temporale da stabilirsi per quella parte a cura del comitato direttivo regionale;
  - b) un atto corrispondente a una direttiva dell'Unione europea dà alle autorità competenti di una parte dell'Europa sudorientale la facoltà di definire la forma e le modalità di attuazione;
  - c) un atto corrispondente a una decisione dell'Unione europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno di una parte dell'Europa sudorientale entro un termine e secondo modalità da stabilirsi per quella parte a cura del comitato direttivo regionale.
3. Ove le disposizioni applicabili degli atti di cui al paragrafo 1 creino obblighi a carico degli Stati membri UE, tali obblighi si applicano agli Stati membri UE previa decisione adottata secondo le norme applicabili nell'Unione europea e basata su una valutazione della Commissione europea in merito alla piena attuazione nelle parti dell'Europa sudorientale degli atti Unione europea di cui all'allegato I.

#### Articolo 4

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente trattato e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente trattato.

#### Articolo 5

##### **Materie sociali**

Le parti dell'Europa sudorientale attuano, in relazione ai trasporti, il pertinente *acquis* in materia sociale di cui all'allegato I. La Comunità dei trasporti rafforza e promuove il dialogo sociale e la dimensione sociale rimandando all'*acquis* in materia sociale, ai diritti fondamentali dei lavoratori e coinvolgendo il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali europee attive nel settore dei trasporti, ai livelli appropriati.

#### Articolo 6

##### **Ambiente**

Le parti dell'Europa sudorientale attuano, in relazione ai trasporti, il pertinente *acquis* in materia ambientale, in particolare le direttive sulla valutazione ambientale strategica, sulla valutazione dell'impatto ambientale, sulla natura e sulla qualità delle acque e dell'aria di cui all'allegato I.6.

#### Articolo 7


##### **Appalti pubblici**

Le parti dell'Europa sudorientale attuano, in relazione ai trasporti, il pertinente *acquis* in materia di appalti pubblici di cui all'allegato I.7.

#### Articolo 8

##### **Infrastrutture**

1. Nell'allegato I.1 del presente trattato figurano le mappe dell'estensione indicativa delle reti globale e centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ai Balcani occidentali. Il comitato direttivo regionale riferisce con cadenza annuale al consiglio ministeriale in merito all'attuazione della TEN-T descritta nel presente trattato. Nella stesura delle relazioni il comitato direttivo regionale è assistito da comitati tecnici.



2. La Comunità dei trasporti sostiene lo sviluppo dell'estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali a norma del regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione <sup>(1)</sup>, come indicato nell'allegato I.1. A tal fine tiene conto dei relativi accordi bilaterali e multilaterali conclusi dalle parti contraenti, incluso lo sviluppo dei principali collegamenti e interconnessioni necessari per eliminare le strozzature e promuovere l'interconnessione delle reti nazionali e con le reti TEN-T dell'UE.

#### Articolo 9

1. La Comunità dei trasporti elabora ogni due anni un piano di lavoro quinquennale per lo sviluppo dell'estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali e l'individuazione dei progetti prioritari di interesse regionale in linea con le migliori pratiche dell'Unione, che contribuirà a uno sviluppo sostenibile ed equilibrato in termini economici, di integrazione spaziale, impatto ambientale e sociale nonché di coesione sociale.

2. Tra l'altro, il piano quinquennale deve:

- a) essere conforme alla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come indicato nell'allegato I, in particolare quando sono previsti finanziamenti dell'Unione europea;
- b) dimostrare il miglior rapporto qualità-prezzo e un'incidenza socio-economica diffusa, in conformità alle regole di finanziamento dei donatori e delle migliori norme e prassi internazionali;
- c) avere un'attenzione particolare ai cambiamenti climatici a livello mondiale e alla sostenibilità ambientale nelle fasi di definizione e analisi del progetto;
- d) indicare le opportunità di finanziamento offerte da donatori e istituzioni finanziarie internazionali, in particolare tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

3. La Comunità dei trasporti promuove i necessari studi e analisi, in particolare per quanto riguarda la fattibilità economica, le specifiche tecniche, l'impatto ambientale, le conseguenze sociali e i meccanismi di finanziamento.

4. Il segretariato permanente adotta un sistema di informazione che sarà utilizzato dai responsabili politici per monitorare e rivedere le condizioni e l'efficienza dell'estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali.

#### Articolo 10

Le parti dell'Europa sudorientale mettono a punto sistemi efficienti di gestione del traffico, compresi i sistemi intermodali e i sistemi di trasporto intelligenti.

#### Articolo 11

##### Trasporto ferroviario

1. Nell'ambito di applicazione e alle condizioni del presente trattato e dei pertinenti atti specificati nell'allegato I, le imprese ferroviarie titolari di licenza ottenuta in uno Stato membro dell'UE o da una parte dell'Europa sudorientale hanno il diritto di accesso all'infrastruttura in tutti gli Stati membri dell'UE e nelle parti dell'Europa sudorientale allo scopo di operare servizi ferroviari internazionali per il trasporto di merci o passeggeri.

2. Nell'ambito di applicazione e alle condizioni del presente trattato e dei pertinenti atti specificati nell'allegato I, non vi è alcuna restrizione alle licenze delle imprese ferroviarie e ai loro certificati di sicurezza, alla certificazione dei macchinisti e alle autorizzazioni dei veicoli ferroviari rilasciati dall'UE o dall'autorità competente di uno Stato membro o da una parte dell'Europa sudorientale.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III (GU UE L 126 del 14.5.2016, pag. 3).



*Articolo 12***Trasporto su strada**

Le parti dell'Europa sudorientale promuovono operazioni di trasporto su strada efficienti e sicure. La cooperazione tra le parti contraenti ha l'obiettivo di convergere verso le norme e le politiche operative in materia di trasporto su strada dell'Unione europea, in particolare mediante l'attuazione dell'*acquis* sul trasporto su strada, di cui all'allegato I.

*Articolo 13***Trasporto per vie navigabili interne**

Le parti contraenti promuovono operazioni di trasporto per vie navigabili interne efficienti e sicure. La cooperazione tra le parti contraenti ha l'obiettivo di convergere verso le norme e le politiche operative in materia di trasporto per vie navigabili interne dell'Unione europea, in particolare mediante l'attuazione degli atti di cui all'allegato I da parte delle parti dell'Europa sudorientale.

*Articolo 14***Trasporto marittimo**

Le parti contraenti promuovono operazioni di trasporto marittimo efficienti e sicure. La cooperazione tra le parti contraenti ha l'obiettivo di convergere verso le norme e le politiche operative in materia di trasporto marittimo dell'Unione europea, in particolare mediante l'attuazione degli atti di cui all'allegato I da parte delle parti dell'Europa sudorientale.

*Articolo 15***Agevolazione delle formalità amministrative**

1. Le parti contraenti agevolano le procedure (formalità) amministrative per il passaggio da un territorio doganale a un altro sulla base delle disposizioni in materia di cooperazione doganale degli accordi applicabili tra l'Unione europea, da un lato, e ciascuna delle parti dell'Europa sudorientale, dall'altro.

2. Con gli stessi obiettivi, le parti dell'Europa sudorientale agevolano le procedure amministrative per il passaggio da un territorio doganale a un altro sulla base delle disposizioni in materia di cooperazione doganale degli accordi applicabili tra di loro.

*Articolo 16***Non discriminazione**

Nell'ambito di applicazione del presente trattato e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

*Articolo 17***Concorrenza**


1. Le disposizioni dell'allegato III si applicano nell'ambito del presente trattato. Quando altri accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione, contengono norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, tali norme si applicano tra dette parti.

2. Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano per quanto riguarda le disposizioni dell'allegato III che riguardano la concorrenza. Sono invece applicabili in relazione agli aiuti di Stato.

*Articolo 18***Esecuzione**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna parte contraente garantisce che i diritti derivanti dal presente trattato, e in particolare dagli atti elencati nell'allegato I, possano essere invocati dinanzi ai tribunali nazionali.

2. Tutte le questioni concernenti la validità degli atti legislativi adottati dall'Unione europea di cui all'allegato I, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea, in seguito denominata «Corte di giustizia».



*Articolo 19***Interpretazione**

1. Laddove le disposizioni del presente trattato e degli atti di cui all'allegato I sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli atti adottati ai sensi di tali trattati, le disposizioni in questione sono interpretate, per la loro attuazione e applicazione, conformemente alle pertinenti sentenze e della Corte di giustizia e alle decisioni della Commissione europea antecedenti alla firma del presente trattato. Le sentenze e le decisioni successive alla firma del presente trattato sono comunicate alle altre parti contraenti. Su richiesta di una parte contraente, il comitato direttivo regionale, assistito dai comitati tecnici, chiarisce le implicazioni delle suddette sentenze e decisioni successive al fine di garantire il corretto funzionamento del presente trattato. Le interpretazioni esistenti sono comunicate prima della firma del presente trattato alle parti dell'Europa sudorientale. Le decisioni del comitato direttivo regionale nell'ambito di questa procedura devono essere conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2. Qualora, in un giudizio pendente dinanzi a un organo giurisdizionale di una parte dell'Europa sudorientale, sia sollevata una questione di interpretazione del presente trattato o delle disposizioni degli atti di cui all'allegato I o di atti adottati conformemente ad essi, identici, nella sostanza, a disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o ad atti adottati in virtù dei medesimi, tale giurisdizionale chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione, ove lo ritenga necessario per emettere una sentenza e in conformità dell'allegato IV. Una parte dell'Europa sudorientale può, con una sua decisione e in conformità dell'allegato IV, stabilire in quale misura e secondo quali modalità i suoi organi giurisdizionali applicano la presente disposizione. La suddetta decisione è notificata al depositario e alla Corte di giustizia. Il depositario informa le altre parti contraenti. La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia è vincolante per gli organi giurisdizionali della parte dell'Europa sudorientale che tratta il caso in cui tale questione è stata sollevata.

*Articolo 20***Nuova legislazione**

1. Il presente trattato non pregiudica il diritto di ciascuna parte dell'Europa sudorientale, fatta salva l'osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo, di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare la legislazione vigente nel settore dei trasporti o in un settore ad esso associato fra quelli menzionati all'allegato I. Le parti dell'Europa sudorientale adottano tali disposizioni legislative soltanto se sono conformi al presente trattato.

2. Quando adotta nuove disposizioni legislative o apporta modifiche alla propria legislazione, ciascuna parte dell'Europa sudorientale ne informa le altre parti contraenti, per il tramite del comitato direttivo regionale, entro un mese dall'adozione delle stesse. Su richiesta di una parte contraente, il pertinente comitato tecnico procede, entro i successivi due mesi, a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa sulla corretta applicazione del presente trattato.

3. In relazione ai nuovi atti legislativi vincolanti dell'Unione europea il comitato direttivo regionale:

- a) adotta una decisione di modifica dell'allegato I per recepire, eventualmente su base di reciprocità, il nuovo atto legislativo di cui trattasi; oppure
- b) adotta una decisione per fare in modo che l'atto in questione sia considerato conforme al presente accordo; oppure
- c) stabilisce ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta applicazione del presente trattato.

4. Per quanto riguarda i nuovi atti legislativi vincolanti dell'Unione europea adottati nel periodo che intercorre tra la firma del presente trattato e la sua entrata in vigore e di cui le altre parti contraenti sono state informate, la data in cui la questione è deferita al comitato direttivo regionale si considera la data in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il comitato direttivo regionale perviene a una decisione non può essere anteriore al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente trattato.

*Articolo 21***Consiglio ministeriale**

È istituito un consiglio ministeriale. Esso assicura la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente trattato e:

- a) fornisce orientamenti strategici generali;



- b) riesamina i progressi compiuti nell'attuazione del presente trattato, compreso il seguito dato alle proposte formulate dal forum sociale;
- c) emette pareri sulla nomina del direttore del segretariato permanente;
- d) decide per consenso sulla sede del segretariato permanente.

#### Articolo 22

Il consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.

#### Articolo 23

Il consiglio ministeriale si riunisce una volta all'anno.

#### Articolo 24

##### **Comitato direttivo regionale**

1. È istituito un comitato direttivo regionale. Esso è responsabile della gestione del presente trattato e ne assicura la corretta attuazione, fatto salvo l'articolo 19. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente trattato. Le decisioni del comitato direttivo regionale sono eseguite dalle parti contraenti in conformità delle proprie norme.
2. Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.
3. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.
4. Ai fini dell'adeguata esecuzione del presente trattato, le parti contraenti si informano reciprocamente, tra l'altro, su legislazione o decisioni nuove che abbiano rilevanza per il presente trattato e, su richiesta di una parte contraente, si consultano nell'ambito del comitato direttivo regionale, anche in relazione alle questioni sociali.
5. Il comitato direttivo regionale adotta il proprio regolamento interno.
6. Il comitato direttivo regionale è presieduto, a turno, da una parte dell'Europa sudorientale, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno.
7. Il presidente del comitato direttivo regionale convoca le riunioni dello stesso almeno due volte all'anno per riesaminare l'applicazione generale del presente trattato e, quando le circostanze lo richiedano, su richiesta di una parte contraente. Il comitato direttivo regionale segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia. A tale scopo, l'Unione europea comunica alle parti dell'Europa sudorientale tutte le sentenze della Corte di giustizia che abbiano rilevanza per l'applicazione del presente trattato. Il comitato direttivo regionale delibera nei tre mesi in modo da garantire l'interpretazione omogenea del presente trattato.
8. Il comitato direttivo regionale prepara i lavori del consiglio ministeriale.

#### Articolo 25

1. Le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal comitato direttivo regionale richieda l'adozione di interventi di una parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il comitato direttivo regionale.
2. Le decisioni del comitato direttivo regionale sono pubblicate nelle gazzette ufficiali dell'Unione europea e delle parti dell'Europa sudorientale. Ogni decisione specifica la data in cui le parti contraenti vi danno attuazione e ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.



*Articolo 26***Comitati tecnici**

1. Il comitato direttivo regionale decide in merito all'istituzione di comitati tecnici, in forma di gruppi di lavoro *ad hoc*. Ciascun comitato tecnico può formulare proposte nel suo ambito di competenza e presentarle per decisione al comitato direttivo regionale. I comitati tecnici sono composti da rappresentanti delle parti contraenti. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.

In casi specifici, possono essere invitati come osservatori pertinenti organizzazioni della società civile, in particolare quelle attive in campo ambientale.

2. I comitati tecnici adottano i propri regolamenti interni.

3. I comitati tecnici sono presieduti, a turno, da una parte dell'Europa sudorientale, conformemente alle disposizioni stabilite nei propri regolamenti interni.

*Articolo 27***Forum sociale**

1. Le parti contraenti tengono in debito conto la dimensione sociale e riconoscono la necessità di coinvolgere le parti sociali a tutti i livelli opportuni, promuovendo il dialogo sociale in relazione al monitoraggio dell'attuazione del presente trattato e dei suoi effetti.

2. Esse valutano l'importanza di indirizzare la loro attenzione sugli ambiti fondamentali seguenti:

a) diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) diritto del lavoro – per quanto riguarda la promozione di migliori condizioni lavorative e standard di vita;

c) salute e sicurezza sul lavoro – per quanto riguarda il miglioramento dell'ambiente di lavoro in relazione alla salute e alla sicurezza degli addetti del settore dei trasporti;

d) pari opportunità – con particolare attenzione, se necessario, all'introduzione del principio secondo cui, a parità di mansioni, uomini e donne dovrebbero ricevere la stessa remunerazione;


3. Per dirimere tali questioni sociali, le parti contraenti concordano di istituire un forum sociale. Ciascuna parte contraente, in accordo con le rispettive procedure interne, designa i propri rappresentanti che possono partecipare alle pertinenti riunioni del forum sociale. La rappresentanza comprende governi, associazioni di lavoratori e datori di lavoro e qualsiasi altro organismo pertinente, la cui presenza è considerata appropriata alla luce degli argomenti in discussione. I comitati per il dialogo sociale europeo del settore dei trasporti sono presenti e partecipano alle riunioni, come pure i rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo. Il forum sociale stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 28***Segretariato permanente**

Il segretariato permanente:

a) fornisce un supporto amministrativo al consiglio ministeriale, al comitato direttivo regionale, ai comitati tecnici e al forum sociale;

b) agisce come osservatorio sui trasporti per monitorare l'efficienza dell'estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali;



- c) opera per l'attuazione dell'agenda per la connettività dei sei paesi dei Balcani occidentali (WB6), il cui obiettivo è migliorare i collegamenti all'interno dei Balcani occidentali, come pure tra tale regione e l'Unione europea.

*Articolo 29*

Il segretariato permanente è costituito da un direttore e dal personale di cui necessita la Comunità dei trasporti. Il segretariato permanente può avere inoltre uno o più vicedirettori. La lingua di lavoro è l'inglese.

*Articolo 30*

Il direttore del segretariato permanente è nominato dal comitato direttivo regionale previa consultazione del consiglio ministeriale. La durata del suo mandato non può essere superiore a tre anni. Il mandato è rinnovabile. Il comitato direttivo regionale stabilisce il regolamento del segretariato permanente, in particolare per quanto riguarda le assunzioni, le condizioni di lavoro e la ripartizione equilibrata a livello geografico del personale del segretariato. Il comitato direttivo regionale può designare inoltre uno o più vicedirettori. Il direttore seleziona e nomina i membri del personale previa consultazione del comitato direttivo regionale.

*Articolo 31*

Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore e il personale del segretariato permanente agiscono con imparzialità, senza chiedere istruzioni alle parti contraenti o riceverne dalle stesse e perseguono gli interessi della Comunità dei trasporti.

*Articolo 32*

Il direttore del segretariato permanente, o il suo supplente designato, partecipano alle riunioni del consiglio ministeriale, del comitato direttivo regionale, dei comitati tecnici e del forum sociale.

*Articolo 33*

La sede del segretariato permanente è stabilita in conformità dell'articolo 21, lettera d).

*Articolo 34*

**Bilancio**

Ciascuna parte contraente contribuisce al bilancio della Comunità dei trasporti, di cui all'allegato V. Il livello dei contributi è riesaminato ogni tre anni, su richiesta di una delle parti contraenti, con decisione del comitato direttivo regionale.

*Articolo 35*

Il bilancio della Comunità dei trasporti è adottato ogni anno dal comitato direttivo regionale. Il bilancio copre le spese operative della Comunità dei trasporti necessarie per il funzionamento dei suoi organi. Le spese di ciascun organo sono indicate in una differente sezione del bilancio. Il comitato direttivo regionale adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione.


*Articolo 36*

Il direttore del segretariato permanente attua il bilancio e riferisce ogni anno al comitato direttivo regionale sulla sua esecuzione. Se opportuno, il comitato direttivo regionale può decidere di affidare a revisori indipendenti la verifica dell'adeguata esecuzione del bilancio.

*Articolo 37*

**Risoluzione delle controversie**

1. Ogni parte contraente può sottoporre al comitato direttivo regionale le controversie inerenti all'applicazione o interpretazione del presente trattato, tranne nei casi in cui il presente trattato preveda procedure specifiche.



2. Quando una controversia è sottoposta al comitato direttivo regionale ai sensi del paragrafo 1, le parti coinvolte nella controversia si consultano immediatamente. Se l'Unione europea non rientra fra le parti coinvolte nella controversia, una delle parti in lite può invitare un rappresentante dell'Unione europea alle consultazioni. Le parti coinvolte nella controversia possono preparare una proposta di soluzione che è immediatamente presentata al comitato direttivo regionale. Le decisioni del comitato direttivo regionale nell'ambito della presente procedura rispettano la giurisprudenza della Corte di giustizia.

3. Se il comitato direttivo regionale non perviene a una decisione che risolva la controversia entro quattro mesi dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta, le parti in lite possono adire la Corte di giustizia, la cui decisione è definitiva e vincolante. Le modalità per adire la Corte di giustizia sono stabilite nell'allegato IV.

#### Articolo 38

##### Divulgazione delle informazioni

1. Tutti gli organismi istituiti dal presente trattato, o in virtù dello stesso, garantiscono la massima trasparenza possibile nel loro operato. A tal fine, qualsiasi cittadino delle parti contraenti e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in una parte contraente ha il diritto di accedere ai documenti degli organismi istituiti dal presente trattato, o in virtù dello stesso, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del paragrafo 2.

2. I principi generali e i limiti per motivi di interesse pubblico o privato che disciplinano il diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal comitato direttivo regionale basandosi sulla normativa dell'Unione europea in materia di accesso ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Le norme adottate dal comitato direttivo regionale prevedono una procedura amministrativa in virtù della quale il rifiuto di dare accesso a un documento possa essere riconsiderato o riesaminato.

3. Nella misura in cui i documenti in possesso degli organismi istituiti dal presente trattato, o in virtù dello stesso, contengano informazioni ambientali, quali definite all'articolo 2, punto 3, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, l'accesso a tali informazioni può essere concesso in conformità dell'articolo 4 di tale convenzione.

Il comitato direttivo regionale adotta le norme necessarie a garantire l'attuazione del presente paragrafo. Tali norme di esecuzione prevedono una procedura amministrativa in virtù della quale il rifiuto di dare accesso alle informazioni ambientali possa essere riconsiderato o riesaminato.

4. I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti, nonché i funzionari e gli altri dipendenti pubblici che operano nell'ambito del presente trattato, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, ai loro rapporti commerciali o ai costi.

#### Articolo 39


##### Paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Le parti contraenti si consultano reciprocamente, nell'ambito del comitato direttivo regionale, su richiesta di una parte contraente in materia di:

- a) questioni inerenti ai trasporti trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali e iniziative regionali; e
- b) vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti nonché sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 devono tenersi non appena possibile nei casi urgenti e in ogni caso entro tre mesi dalla richiesta.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU UE L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



*Articolo 40***Disposizioni transitorie**

1. I protocolli da I a VI stabiliscono le disposizioni transitorie applicabili tra l'Unione europea, da un lato, e la rispettiva parte dell'Europa sudorientale, dall'altro, e ne indicano la durata.
2. La progressiva transizione di ciascuna parte dell'Europa sudorientale alla piena applicazione della Comunità dei trasporti è oggetto di valutazioni effettuate dalla Commissione europea in cooperazione con la parte dell'Europa sudorientale interessata. La Commissione europea può avviare una valutazione di sua propria iniziativa o su iniziativa della parte dell'Europa sudorientale interessata.
3. Se l'Unione europea ritiene che le condizioni siano rispettate, ne informa il comitato direttivo regionale e decide che la parte dell'Europa sudorientale ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo della Comunità dei trasporti.
4. Se l'Unione europea stabilisce che le condizioni non sono rispettate, la Commissione europea ne informa il comitato direttivo regionale. L'Unione europea raccomanda alla parte dell'Europa sudorientale interessata le migliori specifiche da apportare.

## ENTRATA IN VIGORE, RIESAME, DENUNCIA E ALTRE DISPOSIZIONI

*Articolo 41***Entrata in vigore**

1. Il presente trattato è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che li notifica a tutti gli altri firmatari ed esegue tutte le altre funzioni di depositario.
2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte dell'Unione europea e di almeno quattro parti dell'Europa sudorientale. Per ciascun firmatario che ratifica o approva il presente trattato dopo tale data, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte del suddetto firmatario.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'Unione europea e almeno tre parti dell'Europa sudorientale, possono decidere di applicare il presente trattato a titolo provvisorio tra loro a decorrere dalla data della firma, conformemente al diritto nazionale applicabile, dandone comunicazione al depositario che provvede a informarne le altre parti contraenti.

*Articolo 42***Riesame**


Il presente trattato è riesaminato su richiesta di una parte contraente e in ogni caso cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

*Articolo 43***Denuncia**


1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente trattato notificando tale decisione al depositario, che comunica tale denuncia alle altre parti contraenti. Se è denunciato dall'Unione europea, il presente trattato cessa di essere in vigore un anno dopo la data di detta notifica. Se la denuncia è notificata da ogni altra parte contraente dell'Europa sudorientale, il presente trattato cessa di essere in vigore per la suddetta parte contraente un anno dopo la data di detta notifica.
2. Al momento dell'adesione all'Unione europea di una parte dell'Europa sudorientale, quest'ultima cessa automaticamente di essere una parte dell'Europa sudorientale in virtù del presente trattato e diventa invece uno Stato membro dell'UE.

*Articolo 44***Lingue**

Il presente trattato è redatto in un unico originale nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e delle parti dell'Europa sudorientale, ciascuno di questi testi facente egualmente fede.



Съставено в Брюксел на девети октомври през две хиляди и седемнадесета година.  
Hecho en Bruselas, el nueve de octubre de dos mil diecisiete.  
V Bruselu dne devátého října dva tisíce sedmáct.  
Udfærdiget i Bruxelles den niende oktober to tusind og sytten.  
Geschehen zu Brüssel am neunten Oktober zweitausendsiebzehn.  
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksandal päeval Brüsselis.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.  
Done at Brussels on the ninth day of October in the year two thousand and seventeen.  
Fait à Bruxelles, le neuf octobre deux mille dix-sept.  
Sastavljeno u Bruxellesu devetog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.  
Fatto a Bruxelles, addì nove ottobre duemiladiciassette.  
Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada devītajā oktobrī.  
Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio devintą dieną Briuselyje.  
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatedik év október havának kilencedik napján.  
Magħmul fi Brussell, fid-disa' jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.  
Gedaan te Brussel, negen oktober tweeduizend zeventien.  
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego października roku dwa tysiące siedemnastego.  
Feito em Bruxelas, em nove de outubro de dois mil e dezassete.  
Întocmit la Bruxelles la nouă octombrie două mii șaptesprezece.  
V Bruseli deviateho oktobra dvetisícšedemnást'.  
V Bruslju, dne devetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.  
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.  
Som skedde i Bryssel den nionde oktober år tjugohundrasjutton.  
Sačinjeno u Briselu devetog dana oktobra u godini dvijehiljadesedamnaestoj.  
Составен во Брисел на деветиот ден од месецот октомври во две илјади и седумнаесеттата година.  
Sačinjeno u Briselu devetog dana oktobra dvije hiljade sedamnaeste godine.  
ВЁРЁ нё Бруксел, мё нёнтё тетор, ды мижё е сhtatёмбёdhjetё.  
Сачињено у Бриселу деветог дана октобра у години двијехиљадеседамнаестoj.



За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 За Εvropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen



Për Republikën e Shqipërisë



Za Bosnu i Hercegovinu  
 Za Bosnu i Hercegovinu  
 За Босну и Херцеговину



Za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju



Për Kosovën \*  
Za Kosovo \*



Za Crnu Goru




Za Republiku Srbiju



\* Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

\* Ovaj naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.



## ALLEGATO I

## NORME APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI E QUESTIONI CONNESSE


## ALLEGATO I.1

## NORME APPLICABILI ALL'INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO DELLA RETE CENTRALE DELL'EUROPA SUDORIENTALE


Le «disposizioni applicabili» degli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell'Unione europea seguenti si riferiscono all'ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo	Legislazione
Sviluppo della TEN-T	Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU UE L 348 del 20.12.2013, pag. 1). Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III (GU UE L 126 del 14.5.2016, pag. 3).



MAPPE RELATIVE ALL'ESTENSIONE INDICATIVA DELLA TEN-T VERSO I BALCANI OCCIDENTALI (RETI CENTRALE E GLOBALE)





Estensione indicativa verso i paesi vicini  
 Rete globale: ferrovie, porti e terminali ferroviario-stradali (TFS)  
 Rete centrale: ferrovie (trasporto merci), porti e terminali ferroviario-stradali (TFS)  
**Regione dei Balcani occidentali**


13



Globale		Centrale	Globale		Centrale	Globale		Centrale
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Linea ferr. convenz. / completata  
 Linea ferr. convenz. / da adeguare  
 Linea ferr. convenz. / pianificata  
 Linea ferr. alta velocità / completata  
 Da adeguare a linea ferr. alta velocità  
 Linea ferr. alta velocità / pianificata  
 Porti  
 TFS

TENec





Estensione indicativa verso i paesi vicini  
 Rete globale: ferrovie e aeroporti  
 Rete centrale: ferrovie (trasporto passeggeri) e aeroporti  
**Regione dei Balcani occidentali**

13





Globale		Centrale	Globale		Centrale	Globale		Centrale
—	—	—	—	—	—	+	+	Aeroporti
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			
- - -	■ ■ ■	■ ■ ■	- - -	■ ■ ■	■ ■ ■			

Linea ferr. convenz. / completata  
 Linea ferr. convenz. / da adeguare  
 Linea ferr. convenz. / pianificata  
 Linea ferr. alta velocità / completata  
 Da adeguare a linea ferr. alta vel.  
 Linea ferr. alta velocità / pianificata

TENec





## ALLEGATO L2

## NORME APPLICABILI AL TRASPORTO FERROVIARIO


Le «disposizioni applicabili» degli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell'Unione europea seguenti si riferiscono all'ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo	Legislazione
Accesso al mercato	<p>Regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (GU CE 52 del 16.8.1960, pag. 1121).</p> <p>Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 32).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (GU UE L 239 del 12.8.2014, pag. 1).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 (GU UE L 3 del 7.1.2015, pag. 34).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU UE L 29 del 5.2.2015, pag. 3).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU UE L 148 del 13.6.2015, pag. 17).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU UE L 181 del 9.7.2015, pag. 1).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU UE L 94 dell'8.4.2016, pag. 1).</p> <p>Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU UE L 276 del 20.10.2010, pag. 22).</p>
Rilascio di licenze ai macchinisti	<p>Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU UE L 315 del 3.12.2007, pag. 51).</p> <p>Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 13 del 19.1.2010, pag. 1).</p> <p>Decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 8 del 13.1.2010, pag. 17).</p> <p>Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 314 del 29.11.2011, pag. 36).</p>



Ambito normativo	Legislazione
Interoperabilità	<p>Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (GU UE L 138 del 26.5.2016, pag. 44).</p> <p>Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU UE L 191 del 18.7.2008, pag. 1). (Cfr. tuttavia l'articolo 58 della direttiva (UE) 2016/797).</p> <p>Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU UE L 341 del 22.12.2009, pag. 1).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 1).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 110).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 179).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 228).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 394).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 421).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 438).</p> <p>Decisione di esecuzione 2011/665/UE del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU UE L 64 dell'8.10.2011, pag. 32).</p> <p>Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU UE L 356 del 12.12.2014, pag. 489).</p> <p>Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU UE L 345 del 15.12.2012, pag. 1).</p> <p>Decisione della Commissione 2011/229/UE, del 4 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU UE L 99 del 13.4.2011, pag. 1).</p> <p>Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU UE L 139 del 26.5.2011, pag. 1).</p> <p>Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU UE L 123 del 12.5.2011, pag. 11).</p> <p>Decisione 2011/314/CE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU UE L 144 del 31.5.2011, pag. 1).</p>



Ambito normativo	Legislazione
	<p>Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU UE L 57 del 2.3.2011, pag. 8).</p> <p>Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU UE L 158 del 15.6.2016, pag. 1).</p> <p>Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU UE L 104 del 12.4.2013, pag. 1).</p> <p>Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 319 del 4.12.2010, pag. 1).</p>
Agenzia ferroviaria dell'Unione europea	<p>Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU UE L 138 del 26.5.2016, pag. 1).</p>
Sicurezza delle ferrovie	<p>Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU UE L 138 del 26.5.2016, pag. 102).</p> <p>Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU UE L 164 del 30.4.2004, pag. 44).</p> <p>(Cfr. tuttavia l'articolo 34 della direttiva (UE) 2016/798).</p> <p>Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 153 del 14.6.2007, pag. 9).</p> <p>Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU UE L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU UE L 326 del 10.12.2010, pag. 11).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU UE L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GU UE L 320 del 17.11.2012, pag. 3).</p> <p>Decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all'adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 150 del 13.6.2009, pag. 11).</p>



Ambito normativo	Legislazione
Trasporto interno di merci pericolose	Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU UE L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
Attrezzature a pressione trasportabili	Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU UE L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
Settore sociale - Orario / ore di lavoro	<p>Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU UE L 299 del 18.11.2003, pag. 9).</p> <p>Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario - Accordo concluso dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dalla Comunità delle ferrovie europee (CER) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera (OJ UE L 195 del 27.7.2005, pag. 15).</p>
Diritti dei passeggeri	Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU UE L 315 del 3.12.2007, pag. 14).



## ALLEGATO I.3

## NORME APPLICABILI AL TRASPORTO SU STRADA

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell'Unione europea seguenti si riferiscono all'ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo	Legislazione
Infrastruttura di tariffazione stradale - Tasse annuali sugli autoveicoli	Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU CE L 187 del 20.7.1999, pag. 42).
Accesso alla professione di operatore stradale	Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
Disposizioni sociali - Periodi di guida e di riposo	Regolamento (UE) 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU UE L 102 dell'11.4.2006, pag. 1). Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU UE L 168 del 2.7.2010, pag. 16).
Tachigrafo	Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 60 del 28.2.2014, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU UE L 15 del 22.1.2016, pag. 51). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU UE L 139 del 26.5.2016, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU CE L 370 del 31.12.1985, pag. 8). (Cfr. tuttavia l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014).
Applicazione della legislazione in materia sociale	Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU UE L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).
Modulo relativo all'attestazione di attività	Decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 99 del 14.4.2007, pag. 14).
Orario di lavoro	Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU CE L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
Attrezzature a pressione trasportabili	Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU UE L 165 del 30.6.2010, pag. 1).



Ambito normativo	Legislazione
Controllo tecnico	Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU UE L 127 del 29.4.2014, pag. 51). Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU UE L 141 del 6.6.2009, pag. 12). (Cfr. tuttavia l'articolo 24 della direttiva 2014/45/UE).
Controlli su strada	Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU UE L 127 del 29.4.2014, pag. 134). Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU CE L 203 del 10.8.2000, pag. 1). (Cfr. tuttavia l'articolo 27 della direttiva 2014/47/UE).
Limitatori di velocità	Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU CE L 57 del 2.3.1992, pag. 27).
Cinture di sicurezza	Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (GU CE L 373 del 31.12.1991, pag. 26).
Specchi	Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (GU UE L 184 del 14.7.2007, pag. 25).
Documenti di immatricolazione	Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU CE L 138 dell'1.6.1999, pag. 57). Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania (GU UE L 363 del 20.12.2006, pag. 344).
Formazione dei conducenti	Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU UE L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
Patente di guida	Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU UE L 403 del 30.12.2006, pag. 18). Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU UE L 120 del 5.5.2012, pag. 1).
Scambio transfrontaliero di informazioni	Direttiva 2015/413/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU UE L 68 del 13.3.2015, pag. 9).
Trasporto interno di merci pericolose	Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU UE L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
Controlli sul trasporto di merci pericolose	Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU CE L 249 del 17.10.1995, pag. 35).
Gallerie	Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU UE L 167 del 30.4.2004, pag. 39).
Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali	Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU UE L 319 del 29.11.2008, pag. 59).



Ambito normativo	Legislazione
Dimensioni e peso dei veicoli	Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU CE L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
Diritti dei passeggeri	Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU UE L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
Veicoli puliti e/o infrastruttura per i combustibili alternativi	<p>Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU UE L 120 del 15.5.2009, pag. 5).</p> <p>Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU UE L 307 del 28.10.2014, pag. 1).</p>
Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)	<p>Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU UE L 207 del 6.8.2010, pag. 1).</p> <p>Decisione di esecuzione 2011/453/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 193 del 23.7.2011, pag. 48).</p> <p>Decisione di esecuzione (UE) 2016/209 della Commissione, del 12 febbraio 2016, relativa ad una richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione riguardante i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nelle aree urbane a sostegno della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU UE L 39 del 16.2.2016, pag. 48).</p> <p>Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU UE L 91 del 3.4.2013, pag. 1).</p> <p>Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU UE L 247 del 18.9.2013, pag. 1).</p> <p>Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU UE L 247 del 18.9.2013, pag. 6).</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU UE L 157 del 23.6.2015, pag. 21).</p> <p>Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU UE L 164 del 3.6.2014, pag. 6).</p>
Sistemi di telepedaggio stradale	<p>Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU UE L 166 del 30.4.2004, pag. 124).</p> <p>Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU UE L 268 del 13.10.2009, pag. 11).</p>
Omologazione	Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU UE L 263 del 9.10.2007, pag. 1).




## ALLEGATO I.4

## NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO


Le «disposizioni applicabili» degli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell'Unione europea seguenti si riferiscono all'ultima versione come da ultimo modificata.


Ambito normativo	Legislazione
Politica marittima	Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GU UE L 132 del 5.12.2011, pag. 1).
Accesso al mercato	Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU CE L 364 del 12.12.1992, pag. 7). Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU CE L 378 del 31.12.1986, pag. 1). Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU UE L 138 del 30.4.2004, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU CE L 378 del 31.12.1986, pag. 21).
Relazioni internazionali	Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU CE L 378 del 31.12.1986, pag. 14).
Accordi internazionali	Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU UE L 8 del 12.1.2012, pag. 1). Decisione 2012/23/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso (GU UE L 8 del 12.1.2012, pag. 13).
Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi - Organismi riconosciuti	Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 47). Decisione 2009/491/CE della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente (GU UE L 162 del 25.6.2009, pag. 6). Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 11). Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 214 del 19.7.2014, pag. 12).
Stato di bandiera	Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 132).
Controllo da parte dello Stato di approdo	Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 57).



Ambito normativo	Legislazione
Monitoraggio del traffico navale	Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU CE L 208 del 5.8.2002, pag. 10).
Codice internazionale di gestione della sicurezza	Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU UE L 64 del 4.3.2006, pag. 1).
Formalità di dichiarazione	Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU UE L 283 del 29.10.2010, pag. 1).
Equipaggiamento marittimo	Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
Navi passeggeri	<p>Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU UE L 123 del 17.5.2003, pag. 22).</p> <p>Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 24).</p> <p>Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU CE L 188 del 2.7.1998, pag. 35).</p> <p>Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU UE L 163 del 5.6.2009, pag. 1).</p> <p>Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (GU CE L 138 dell'1.6.1999, pag. 1).</p>
Sicurezza delle navi da pesca	Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU CE L 34 del 9.2.1998, pag. 1).
Petroliere	Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU UE L 172 del 30.6.2012, pag. 3).
Navi portarinfuse	Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU CE L 13 del 16.1.2002, pag. 9).
Inchieste sugli incidenti	<p>Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 114).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 177 del 6.7.2011, pag. 18).</p> <p>Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 328 del 10.12.2011, pag. 36).</p>
Assicurazioni	Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 128).



Ambito normativo	Legislazione
Inquinamento provocato dalle navi	Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU UE L 255 del 30.9.2005, pag. 11).
Rifiuti prodotti dalle navi	Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU CE L 332 del 28.12.2000, pag. 81).
Composti organostannici	Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU UE L 115 del 9.5.2003, pag. 1).
Sicurezza marittima	Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU UE L 129 del 29.4.2004, pag. 6). Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU UE L 310 del 25.11.2005, pag. 28). Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GU UE L 98 del 10.4.2008, pag. 5).
Formazione per la gente di mare	Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU UE L 323 del 3.12.2008, pag. 33). Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (GU UE L 255 del 30.9.2005, pag. 160).
Aspetti sociali	Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU UE L 329 del 10.12.2013, pag. 1). Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (GU CE L 167 del 2.7.1999, pag. 33). Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità (GU CE L 14 del 20.1.2000, pag. 29). Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU UE L 124 del 20.5.2009, pag. 30). Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU CE L 113 del 30.4.1992, pag. 19).
Vie navigabili marittime e interne	Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU UE L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
Apparecchiature a pressione trasportabili	Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU UE L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU CE L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento dalle navi (COSS)	Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU CE L 324 del 29.11.2002, pag. 1).



## ALLEGATO I.5

## NORME APPLICABILI AL TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI


Le «disposizioni applicabili» degli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell'Unione europea seguenti si riferiscono all'ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo	Legislazione
Accesso al mercato	<p>Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (GU CE L 175 del 13.7.1996, pag. 7).</p> <p>Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU CE L 373 del 31.12.1991, pag. 1).</p> <p>Regolamento (CE) n. 718/99 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU CE L 90 del 2.4.1999, pag. 1).</p> <p>Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nelle Comunità (GU CE L 304 del 27.11.1996, pag. 12).</p> <p>Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU CE L 280 del 22.10.1985, pag. 4).</p>
Accesso alla professione	<p>Direttiva 87/540/CEE del Consiglio del 9 novembre 1987 relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU CE L 322 del 12.11.1987, pag. 20).</p>
Certificati di conduzione di navi	<p>Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU CE L 373 del 31.12.1991, pag. 29).</p> <p>Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU CE L 235 del 17.9.1996, pag. 31).</p>
Requisiti tecnici / di sicurezza	<p>Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU UE L 259 del 2.10.2009, pag. 8).</p> <p>Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU UE L 252 del 16.9.2016, pag. 118).</p> <p>Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU UE L 389 del 30.12.2006, pag. 1).</p> <p>(Cfr. tuttavia l'articolo 38 della direttiva (UE) 2016/1629).</p>
Trasporto interno di merci pericolose	<p>Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU UE L 260 del 30.9.2008, pag. 13).</p>
Servizi d'informazione fluviale (RIS)	<p>Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 255 del 30.9.2005, pag. 152).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 258 del 28.9.2013, pag. 1).</p>



Ambito normativo	Legislazione
	<p>Regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 57 del 6.3.2010, pag. 1).</p> <p>Regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 105 del 23.4.2007, pag. 88).</p> <p>Regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 105 del 23.4.2007, pag. 35).</p> <p>Regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS) di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU UE L 105 del 23.4.2007, pag. 1).</p>
Ambiente	<p>Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU UE L 140 del 5.6.2009, pag. 88).</p> <p>Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU UE L 252 del 16.9.2016, pag. 53).</p>
	<p>Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU CE L 59 del 27.2.1998, pag. 1).</p> <p>(Cfr. tuttavia l'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/1628).</p> <p>Direttiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU UE L 146 del 30.4.2004, pag. 1).</p>
Vie navigabili marittime e interne	<p>Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU UE L 334 del 17.12.2010, pag. 1).</p>




## ALLEGATO I.6

## NORME AMBIENTALI APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti dell'Unione europea seguenti si riferiscono all'ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo	Legislazione
Valutazione degli effetti	<p>Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU UE L 26 del 28.1.2012, pag. 1)</p> <p>e la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 1991 (convenzione di Espoo).</p> <p>Tutti i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente trattato saranno sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale in linea con le norme dell'Unione. Inoltre gli aspetti transfrontalieri dovrebbero essere affrontati in linea con le disposizioni della convenzione di Espoo.</p> <p>Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU UE L 197 del 21.7.2001, p. 30)</p> <p>e il protocollo sulla valutazione ambientale strategica della convenzione di Espoo (protocollo VAS).</p> <p>Tutti i piani e i programmi nel settore dei trasporti saranno soggetti, se del caso, a una valutazione ambientale simile a quella prevista nella direttiva 2001/42/CE. Inoltre gli aspetti transfrontalieri dovrebbero essere affrontati in linea con le disposizioni del protocollo VAS della convenzione di Espoo.</p>
Conservazione	<p>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU UE L 206 del 22.7.1992, pag. 7).</p> <p>Nel caso di progetti suscettibili di influenzare siti importanti per la conservazione della natura, sarà effettuata un'adeguata valutazione di conservazione della natura, equivalente a quella prevista all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.</p>
Combustibili	<p>Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU CE L 350 del 28.12.1998, pag. 58).</p> <p>Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU UE L 132 del 21.5.2016, pag. 58).</p>
Politica in materia di acque	<p>Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU CE L 327 del 22.12.2000, pag. 1).</p> <p>Tutti i progetti nel settore dei trasporti relativi alla navigazione, che rientrano nel campo di applicazione del presente trattato, dovrebbero essere sviluppati e attuati in linea con le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.</p> <p>Tutti i progetti nel settore dei trasporti relativi alla navigazione, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente trattato, dovrebbero, se del caso, essere realizzati in linea con la dichiarazione comune sulla navigazione interna e sulla sostenibilità ambientale nel bacino idrografico del Danubio (Joint Statement on Inland Navigation and Environmental Sustainability in the Danube River Basin) approvata dalla Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR), dalla Commissione del Danubio e dalla Commissione della Sava.</p>




## ALLEGATO L7

**NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI**

Le «disposizioni applicabili» degli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono indicati gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti.

Gli atti seguenti dell'Unione europea si riferiscono all'ultima versione come da ultimo modificata.

Ambito normativo	Legislazione
Procedure di riesame	<p>Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU CE L 395 del 30.12.1989, pag. 33).</p> <p>Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU CE L 76 del 23.3.1992, pag. 14).</p>
Procedure di appalto	<p>Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 1).</p> <p>Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 65).</p> <p>Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243).</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU UE L 296 del 12.11.2015, pag. 1).</p>
Servizi pubblici	<p>Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU UE L 315 del 3.12.2007, pag. 1).</p>



## ALLEGATO II

**ADATTAMENTI ORIZZONTALI E ALCUNE NORME PROCEDURALI**

Le disposizioni degli atti di cui all'allegato I si applicano conformemente alle disposizioni del trattato e ai paragrafi da 1 a 3 del presente allegato, salvo altrimenti previsto nell'allegato I. Gli adattamenti specifici per i singoli atti sono indicati nell'allegato I.

Il presente trattato si applica conformemente alle norme procedurali di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente allegato.

**1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI**

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini del presente trattato. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito del presente trattato, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

**2. TERMINOLOGIA SPECIFICA DEGLI ATTI**

I termini seguenti utilizzati negli atti specificati nell'allegato I sono da intendersi come segue:

- a) «Comunità europea», «Comunità», «Unione europea» e «Unione» sono da intendersi come «Spazio della Comunità dei trasporti»;
- b) «diritto comunitario», «legislazione comunitaria», «diritto dell'Unione», «legislazione dell'Unione», «strumenti dell'Unione» e «trattato», quando si riferisce al trattato sull'Unione europea o al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono da intendersi come «trattato della Comunità dei trasporti»;
- c) «infrastruttura ferroviaria» è da intendersi come «infrastruttura ferroviaria nello Spazio della Comunità dei trasporti»;
- d) «infrastruttura stradale» è da intendersi come «infrastruttura stradale nello Spazio della Comunità dei trasporti»;
- e) «infrastruttura aeroportuale» è da intendersi come «infrastruttura aeroportuale nello Spazio della Comunità dei trasporti»;
- f) «infrastruttura delle vie navigabili interne» è da intendersi come «infrastruttura delle vie navigabili interne nello Spazio della Comunità dei trasporti»;
- g) il termine «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» o «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» va letto come «gazzette ufficiali delle parti contraenti».

**3. RIFERIMENTI AGLI STATI MEMBRI**

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente allegato, ogni rinvio al termine «Stato membro» o «Stati membri» contenuto negli atti specificati nell'allegato I va inteso come rinvio fatto, oltre che agli Stati membri dell'UE, anche alle parti dell'Europa sudorientale.

**4. DISPOSIZIONI SUI COMITATI DELL'UNIONE EUROPEA E CONSULTAZIONE DELLE PARTI DELL'EUROPA SUDO-RIENTALE**

La Commissione europea consulta gli esperti delle parti dell'Europa sudorientale e concede loro l'opportunità di fornire una consulenza, qualora gli atti specificati nell'allegato I prevedano che la Commissione europea consulti i comitati dell'Unione europea e che i suddetti esperti forniscano una consulenza o un parere.

Per consultazione si intende una riunione presieduta dalla Commissione europea che avviene in seno al comitato direttivo regionale su invito della Commissione europea, prima della consultazione del competente comitato dell'Unione europea. La Commissione europea fornisce a ciascuna parte dell'Europa sudorientale tutte le informazioni necessarie con almeno due settimane di anticipo rispetto alla riunione, salvo qualora circostanze specifiche richiedano di ridurre tale termine.

Le parti dell'Europa sudorientale sono invitate a presentare il proprio parere alla Commissione europea che ne tiene debitamente conto.



Le suddette disposizioni non si applicano in materia di attuazione delle norme sulla concorrenza di cui al presente trattato che rientrano nelle procedure specifiche di consultazione stabilite nell'allegato III.

#### 5. COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri delle autorità competenti delle parti contraenti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente trattato.

#### 6. RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Le parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare, nelle procedure istituite nell'ambito del presente trattato e fatto salvo l'allegato IV, una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o di un'altra parte contraente. Le parti contraenti devono tuttavia essere consapevoli che il ricorso all'inglese agevola lo svolgimento delle procedure in questione. Se in un documento ufficiale è utilizzata una lingua diversa da una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, deve essere contemporaneamente presentata una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, tenendo conto di quanto disposto nella frase precedente. Qualora una parte contraente intenda utilizzare in un procedimento orale una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, detta parte contraente provvede a fornire una interpretazione simultanea in inglese.



## ALLEGATO III

## NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI AIUTI DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL TRATTATO DI BASE

## Articolo 1

**Monopoli di Stato**

Le parti dell'Europa sudorientale adeguano gradualmente i monopoli di Stato di carattere commerciale, di modo che al termine del secondo periodo considerato nel protocollo del presente trattato, il quale contiene le misure transitorie applicabili alla parte dell'Europa sudorientale interessata, non esista alcun tipo di discriminazione tra i cittadini delle parti contraenti per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato direttivo regionale è informato delle misure adottate a tal fine.

## Articolo 2

**Ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di aiuti di Stato e di concorrenza**

1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza che riveste il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia di aiuti di Stato e di concorrenza delle parti dell'Europa sudorientale e quelle dell'Unione europea. Ciascuna parte dell'Europa sudorientale si adopera per assicurare che la propria legislazione, attuale e futura, in materia di aiuti di Stato e di concorrenza sia resa gradualmente compatibile con l'*acquis*.

2. Questo processo di ravvicinamento comincia all'entrata in vigore del presente trattato ed è gradualmente esteso a tutti gli elementi delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contemplati nel presente allegato, al più tardi al termine del secondo periodo definito nel protocollo del presente trattato contenente le misure transitorie applicabili alla parte dell'Europa sudorientale interessata. La parte dell'Europa sudorientale interessata definisce altresì, nell'ambito di accordi con la Commissione europea, le modalità relative al controllo dell'attuazione del ravvicinamento della legislazione e all'adozione di misure di esecuzione delle disposizioni di legge.

## Articolo 3

**Norme in materia di concorrenza e altre disposizioni di carattere economico**


1. Le pratiche seguenti sono incompatibili con il corretto funzionamento del trattato, nella misura in cui possono influire sugli scambi tra due o più parti contraenti:

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;
- b) l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;
- c) qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nell'Unione europea, in particolare gli articoli 93, 101, 102, 106, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea.

3. Ciascuna parte dell'Europa sudorientale provvede a che un organismo pubblico funzionalmente indipendente sia dotato dei poteri necessari per l'applicazione integrale del paragrafo 1, punti a) e b), per quanto riguarda le imprese private e pubbliche e le imprese alle quali sono stati accordati diritti speciali.

4. Ciascuna parte dell'Europa sudorientale designa o istituisce un'autorità funzionalmente indipendente, dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, punto c). Tale autorità ha, tra l'altro, il potere di autorizzare regimi di aiuti di Stato e aiuti individuali conformemente al paragrafo 2, e di esigere il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi.



5. Ciascuna parte contraente garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato, tra l'altro fornendo alle altre parti contraenti una relazione annuale, o equivalente documento periodico, secondo la metodologia e la presentazione delle relazioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una parte contraente, un'altra parte contraente fornisce informazioni su alcuni particolari casi individuali di aiuti pubblici.
6. Ciascuna parte dell'Europa sudorientale associata redige un inventario completo dei regimi di aiuti esistenti prima dell'istituzione dell'autorità di cui al paragrafo 4 e rende tali regimi conformi ai criteri citati al paragrafo 2.
7.
  - a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto c), le parti contraenti riconoscono che, per i periodi considerati nel protocollo del presente trattato che contiene le misure transitorie applicabili a una parte dell'Europa sudorientale, ogni aiuto pubblico concesso dalla suddetta parte dell'Europa sudorientale è valutato tenendo conto del fatto che detta parte dell'Europa sudorientale è considerata alla stregua delle regioni dell'Unione europea ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  - b) Entro il termine del primo periodo di cui al protocollo del presente trattato contenente le misure transitorie applicabili a una parte dell'Europa sudorientale, tale parte presenta alla Commissione europea i dati riguardanti il PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della parte dell'Europa sudorientale interessata, così come le intensità massime degli aiuti corrispondenti, per elaborare la carta degli aiuti regionali sulla base dei pertinenti orientamenti dell'Unione europea in materia.
8. Se una delle parti contraenti ritiene che una pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, può adottare misure idonee previa consultazione del comitato direttivo regionale o dopo trenta giorni lavorativi dal deferimento per tale parere.
9. Le parti contraenti scambiano informazioni tenendo conto delle restrizioni imposte dalle esigenze di segreto professionale e commerciale.



## ALLEGATO IV

## RINVII ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

## 1. Principi generali di cui all'articolo 19 del trattato di base

1. Alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate da un organo giurisdizionale di una parte dell'Europa sudorientale sulla base dell'articolo 19 del trattato si applicano, se appropriato, le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in seguito denominata «Corte di giustizia», e il suo regolamento di procedura in materia di rinvio pregiudiziale.
2. In tali casi le parti dell'Europa sudorientale godono, nell'ambito di applicazione del presente trattato, degli stessi diritti di presentare osservazioni alla Corte di giustizia di cui beneficiano gli Stati membri dell'Unione europea.

## 2. Portata e modalità della procedura prevista all'articolo 19 del trattato


1. Quando, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del trattato di base una parte dell'Europa sudorientale adotta una decisione sulla portata e le modalità di rinvio alla Corte di giustizia, tale decisione deve specificare che:
  - a) quando una questione riguardante la validità o l'interpretazione del presente trattato o di una disposizione di cui all'articolo 19 del trattato di base è sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di una parte dell'Europa sudorientale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione in merito; oppure
  - b) quando una questione riguardante la validità o l'interpretazione del presente trattato o di una disposizione di cui all'articolo 19 del trattato di base è sollevata dinanzi a qualunque organo giurisdizionale di una parte dell'Europa sudorientale, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale questione, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su tale questione.
2. Le modalità di applicazione dell'articolo 19 del trattato di base sono conformi ai principi insiti nelle disposizioni giuridiche che disciplinano il funzionamento della Corte di giustizia, tra cui le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, lo statuto e il regolamento di procedura della Corte di giustizia nonché la giurisprudenza della stessa. Qualora adottati una decisione sulle modalità di applicazione di questa disposizione, la parte contraente dell'Europa sudorientale tiene inoltre conto delle raccomandazioni della Corte di giustizia agli organi giurisdizionali nazionali in relazione alla procedura per presentare domande di pronuncia pregiudiziale.

## 3. Controversie sottoposte alla Corte di giustizia conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, del trattato di base

Alle controversie sottoposte alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, del trattato di base si applicano, se appropriato, le disposizioni dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia in relazione alle controversie sottoposte alla Corte conformemente all'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## 4. Rinvii alla Corte di giustizia e lingue

Nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia nell'ambito di applicazione del trattato, le parti dell'Europa sudorientale hanno il diritto di avvalersi di qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o di una parte dell'Europa sudorientale. Quando in un documento ufficiale si utilizza una lingua che non è lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, deve essere fornita contemporaneamente una traduzione in francese. Qualora una parte dell'Europa sudorientale intenda usare in un procedimento orale una lingua che non è lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, la parte dell'Europa sudorientale provvede a fornire una interpretazione simultanea in francese.



## ALLEGATO V

## CONTRIBUTO AL BILANCIO DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

Parti	Contributo in percentuale
Unione europea	80,00
Repubblica di Albania	3,20
Bosnia eErzegovina	3,55
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	2,88
Kosovo *	2,57
Montenegro	2,38
Repubblica di Serbia	5,42

La ripartizione del contributo è ripartita in due parti: l'80% a carico dell'Unione europea e il 20% a carico delle sei parti dell'Europa sudorientale.

Il 20% per le parti dell'Europa sudorientale sarà inoltre ripartito con le seguenti modalità: ciascuna parte eroga al bilancio un contributo del 2% e l'8% rimanente è distribuito tra le sei parti dell'Europa sudorientale in funzione della loro quota del PIL sul PIL totale delle parti dell'Europa sudorientale.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



## PROTOCOLLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ALBANIA,  
DALL'ALTRA

## I. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Repubblica di Albania, in seguito denominata «Albania», ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando l'Albania ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
3. Alla fine del primo periodo di transizione l'Albania può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell'articolo 40 del trattato di base con l'obiettivo di passare direttamente all'integrazione nel mercato, conformemente all'articolo 11 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

1. Entro la fine del primo periodo di transizione l'Albania deve:
  - a) aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all'allegato I;
  - b) aver compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all'articolo 17, del trattato di base o nell'allegato III.
2. Entro la fine del secondo periodo di transizione l'Albania applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.


## ARTICOLO 3

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:
  - a) durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dall'Albania hanno accesso all'infrastruttura ferroviaria in Albania;
  - b) durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all'allegato I sull'infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell'Europa sudorientale.

## II. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando l'Albania ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando l'Albania ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.



## ARTICOLO 2

## 1. Entro la fine del primo periodo di transizione:

- a) l'Albania deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all'allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;
- b) i cittadini albanesi e le compagnie di navigazione stabilite in Albania beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro o di un paese che non è membro dell'Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini albanesi stabiliti fuori dell'Albania e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell'Albania e controllate da cittadini albanesi, se le loro navi sono registrate in Albania conformemente alla legislazione di tale paese.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell'Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell'UE e dell'Albania e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell'Unione europea e dell'Albania. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'UE stabiliti fuori dell'Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell'Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell'UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

## 2. Entro la fine del secondo periodo di transizione:

- a) l'Albania applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) gli armatori dell'Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Albania e che battono bandiera di tale Stato membro o dell'Albania acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Albania alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell'Albania che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Albania e che battono bandiera di tale Stato membro o dell'Albania acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro dell'UE alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

## III. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne


## ARTICOLO 1

1. Il periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando l'Albania ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

## 1. Entro la fine del periodo di transizione:

- a) l'Albania applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) l'Albania beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro.



## PROTOCOLLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA,  
DALL'ALTRA

## I. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
3. Alla fine del primo periodo di transizione la Bosnia-Erzegovina può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell'articolo 40 del trattato principale con l'obiettivo di passare direttamente all'integrazione nel mercato, conformemente all'articolo 11 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

1. Entro la fine del primo periodo di transizione, la Bosnia-Erzegovina:
  - a) aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all'allegato I;
  - b) aver compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all'articolo 17, del trattato di base o nell'allegato III.
2. Entro la fine del secondo periodo di transizione la Bosnia-Erzegovina applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.


## ARTICOLO 3

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:
  - a) durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina hanno accesso all'infrastruttura ferroviaria in Bosnia-Erzegovina;
  - b) durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all'allegato I sull'infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell'Europa sudorientale.

## II. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.



## ARTICOLO 2

## 1. Entro la fine del primo periodo di transizione:

- a) la Bosnia-Erzegovina deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all'allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;
- b) i cittadini della Bosnia-Erzegovina e le compagnie di navigazione stabilite in Bosnia-Erzegovina beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro o di un paese che non è membro dell'Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini della Bosnia-Erzegovina stabiliti fuori della Bosnia-Erzegovina e alle compagnie di navigazione stabilite fuori della Bosnia-Erzegovina e controllate da cittadini della Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in Bosnia-Erzegovina conformemente alla legislazione di tale Stato.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell'Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro e della Bosnia-Erzegovina e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'UE stabiliti fuori dell'Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell'Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell'UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

## 2. Entro la fine del secondo periodo di transizione:

- a) la Bosnia-Erzegovina applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) gli armatori dell'Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Bosnia-Erzegovina e che battono bandiera di tale Stato membro dell'UE o della Bosnia-Erzegovina acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Bosnia-Erzegovina alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori della Bosnia-Erzegovina che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Bosnia-Erzegovina e che battono bandiera di tale Stato membro dell'UE o della Bosnia-Erzegovina acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

## III. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne


## ARTICOLO 1

1. Il periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Bosnia-Erzegovina ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

## 1. Entro la fine del periodo di transizione:

- a) la Bosnia-Erzegovina applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) la Bosnia-Erzegovina beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell'UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro.



## PROTOCOLLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI  
MACEDONIA, DALL'ALTRA

## I. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
3. Alla fine del primo periodo di transizione l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell'articolo 40 del trattato di base con l'obiettivo di passare direttamente all'integrazione nel mercato, conformemente all'articolo 11 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

1. Entro la fine del primo periodo di transizione l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
  - a) aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all'allegato I;
  - b) aver compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all'articolo 17, del trattato di base o nell'allegato III.
2. Entro la fine del secondo periodo di transizione l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.


## ARTICOLO 3

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:
  - a) durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno accesso all'infrastruttura ferroviaria nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
  - b) durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all'allegato I sull'infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell'Europa sudorientale.

## II. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.



## ARTICOLO 2

## 1. Entro la fine del primo periodo di transizione:

- a) l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all'allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;
- b) i cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le compagnie di navigazione stabilite nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell'UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro o di un paese che non è membro dell'Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti fuori dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se le loro navi sono registrate nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legislazione di tale Stato.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell'Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell'UE e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell'Unione europea e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'UE stabiliti fuori dell'Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell'Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell'UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

## 2. Entro la fine del secondo periodo di transizione:

- a) l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) gli armatori dell'Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che battono bandiera di tale Stato membro o dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che battono bandiera di tale Stato membro o dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

## III. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne


## ARTICOLO 1

1. Il periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

## Entro la fine del periodo di transizione:

- a) l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell'UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro.



## PROTOCOLLO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E IL KOSOVO \*, DALL'ALTRA

## I. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
3. Alla fine del primo periodo di transizione il Kosovo può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell'articolo 40 del trattato principale con l'obiettivo di passare direttamente all'integrazione nel mercato, conformemente all'articolo 11 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

1. Entro la fine del primo periodo di transizione il Kosovo deve:
  - a) aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all'allegato I;
  - b) aver compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all'articolo 17, del trattato di base o nell'allegato III.
2. Entro la fine del secondo periodo di transizione il Kosovo applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.

## ARTICOLO 3

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:
  - a) durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dal Kosovo hanno accesso all'infrastruttura ferroviaria in Kosovo;
  - b) durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dal Kosovo sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all'allegato I sull'infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell'Europa sudorientale.

## II. Condizioni relative al trasporto su strada

In deroga all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo \*, dall'altra <sup>(1)</sup>, l'Unione europea e il Kosovo concordano che il capitolo III dell'accordo relativo al traffico di transito continui ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.


## III. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> GU UE L 71 del 16.3.2016, pag. 3.



## ARTICOLO 2

## 1. Entro la fine del primo periodo di transizione:

- a) il Kosovo deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all'allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;
- b) i cittadini del Kosovo e le compagnie di navigazione stabilite in Kosovo beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell'UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro o di un paese che non è membro dell'Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini del Kosovo stabiliti fuori del Kosovo e alle compagnie di navigazione stabilite fuori del Kosovo e controllate da cittadini del Kosovo, se le loro navi sono registrate in Kosovo conformemente alla legislazione di tale paese.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell'Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell'UE e del Kosovo e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell'Unione europea e del Kosovo. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'UE stabiliti fuori dell'Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell'Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell'UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

## 2. Entro la fine del secondo periodo di transizione:

- a) il Kosovo applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) gli armatori dell'Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Kosovo e che battono bandiera di tale Stato membro o del Kosovo acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Kosovo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori del Kosovo che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Kosovo e che battono bandiera di tale Stato membro o del Kosovo acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro dell'UE alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

## IV. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne


## ARTICOLO 1

1. Il periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

## Entro la fine del periodo di transizione:

- a) il Kosovo applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) il Kosovo beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell'UE.



## PROTOCOLLO V

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E IL MONTENEGRO, DALL'ALTRA

## I. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
3. Alla fine del primo periodo di transizione il Montenegro può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell'articolo 40 del trattato di base con l'obiettivo di passare direttamente all'integrazione nel mercato, conformemente all'articolo 11 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

1. Entro la fine del primo periodo di transizione il Montenegro deve:
  - a) aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all'allegato I;
  - b) aver compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all'articolo 17, del trattato di base o nell'allegato III.
2. Entro la fine del secondo periodo di transizione il Montenegro applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.


## ARTICOLO 3

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:
  - a) durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dal Montenegro hanno accesso all'infrastruttura ferroviaria in Montenegro;
  - b) durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dal Montenegro sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all'allegato I sull'infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell'Europa sudorientale.

## II. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.



## ARTICOLO 2

## 1. Entro la fine del primo periodo di transizione:

- a) il Montenegro deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all'allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;
- b) i cittadini del Montenegro e le compagnie di navigazione stabilite in Montenegro beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell'UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell'UE o di un paese che non è membro dell'Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini del Montenegro stabiliti fuori del Montenegro e alle compagnie di navigazione stabilite fuori del Montenegro e controllate da cittadini del Montenegro, se le loro navi sono registrate in Montenegro conformemente alla legislazione di tale paese.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell'Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell'UE e del Montenegro e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell'Unione europea e del Montenegro. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'UE stabiliti fuori dell'Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell'Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'UE, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell'UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

## 2. Entro la fine del secondo periodo di transizione:

- a) il Montenegro applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) gli armatori dell'UE che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Montenegro e che battono bandiera di tale Stato membro o del Montenegro acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Montenegro alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori del Montenegro che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Montenegro e che battono bandiera di tale Stato membro dell'UE o del Montenegro acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro dell'UE alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

## III. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne

## ARTICOLO 1

1. Il periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando il Montenegro ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

## Entro la fine del periodo di transizione:

- a) il Montenegro applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) il Montenegro beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell'UE.



## PROTOCOLLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SERBIA,  
DALL'ALTRA

## I. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto ferroviario

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Repubblica di Serbia, di seguito «Serbia», ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la Serbia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
3. Alla fine del primo periodo di transizione la Serbia può chiedere alla Commissione europea di verificare i progressi compiuti in conformità dell'articolo 40 del trattato di base con l'obiettivo di passare direttamente all'integrazione nel mercato, conformemente all'articolo 11 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

1. Entro la fine del primo periodo di transizione la Serbia deve:
  - a) aver attuato tutta la legislazione ferroviaria di cui all'allegato I;
  - b) aver compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, a seconda dei casi, in un accordo di cui all'articolo 17, del trattato di base o nell'allegato III.
2. Entro la fine del secondo periodo di transizione la Serbia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione ferroviaria e le norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza di cui al paragrafo 1.


## ARTICOLO 3

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del trattato di base:
  - a) durante il primo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dalla Serbia hanno accesso all'infrastruttura ferroviaria in Serbia;
  - b) durante il secondo periodo di transizione le imprese ferroviarie titolari di licenza rilasciata dalla Serbia sono autorizzate a esercitare i diritti di traffico previsti dalla legislazione ferroviaria di cui all'allegato I sull'infrastruttura ferroviaria di qualsiasi parte dell'Europa sudorientale.

## II. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto marittimo

## ARTICOLO 1

1. Il primo periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Serbia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.
2. Il secondo periodo di transizione decorre dalla fine del primo periodo di transizione e termina quando la Serbia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.



## ARTICOLO 2

## 1. Entro la fine del primo periodo di transizione:

- a) la Serbia deve aver attuato tutta la legislazione in materia di trasporto marittimo di cui all'allegato I, ad eccezione del regolamento (CEE) n. 3577/92;
- b) i cittadini della Serbia e le compagnie di navigazione stabilite in Serbia beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto di uno Stato membro dell'UE e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell'UE o di un paese che non è membro dell'Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini della Serbia stabiliti fuori della Serbia e alle compagnie di navigazione stabilite fuori della Serbia e controllate da cittadini della Serbia, se le loro navi sono registrate in Serbia conformemente alla legislazione di tale paese.

Su un piano di reciprocità, gli armatori dell'Unione beneficiano del diritto di trasportare passeggeri o merci per mare tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di uno Stato membro dell'UE e della Serbia e tra qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un paese che non è membro dell'Unione europea e della Serbia. Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'UE stabiliti fuori dell'Unione europea e alle compagnie di navigazione stabilite fuori dell'Unione europea e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro dell'UE conformemente alla legislazione di tale Stato.

## 2. Entro la fine del secondo periodo di transizione:

- a) la Serbia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) gli armatori dell'Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Serbia e che battono bandiera di tale Stato membro o della Serbia acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in Serbia alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

Su un piano di reciprocità, gli armatori della Serbia che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'UE o in Serbia e che battono bandiera di tale Stato membro dell'UE o della Serbia acquisiscono il diritto di fornire servizi di trasporto marittimo in qualsiasi Stato membro alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92.

## III. Condizioni relative al periodo di transizione per il trasporto per vie navigabili interne

## ARTICOLO 1


1. Il periodo di transizione decorre dall'entrata in vigore del presente trattato e termina quando la Serbia ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 della presente sezione, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Commissione europea in conformità della procedura di cui all'articolo 40 del trattato di base.

## ARTICOLO 2

Entro la fine del periodo di transizione:

- a) la Serbia applica il presente trattato, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I;
- b) la Serbia beneficia del diritto di trasportare passeggeri o merci per vie navigabili interne tra qualsiasi porto di uno Stato membro e qualsiasi porto o impianto in mare aperto di un altro Stato membro dell'UE.

17CE2636



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1938 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2017**  
**concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il**  
**regolamento (UE) n. 994/2010**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il gas naturale («gas») è una componente essenziale dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. L'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi.
- (2) Una grave interruzione dell'approvvigionamento di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005. Può inoltre danneggiare seriamente l'economia dell'Unione con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti vulnerabili.
- (3) Scopo del presente regolamento è disporre tutte le misure necessarie ad assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas in tutta l'Unione, in particolare ai clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti attraverso misure improntate alla massima efficienza economica e senza falsare i mercati del gas.

<sup>(1)</sup> GU C 487 del 28.12.2016, pag. 70.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.



- (4) Il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, ha già avuto un impatto positivo considerevole sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di approvvigionamento in quanto sono tenuti a stabilire piani di azione preventivi e piani di emergenza; sono ora inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e all'approvvigionamento di gas. Nondimeno, la relazione della Commissione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento potrebbero rafforzare ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione.
- (5) Nella comunicazione del 16 ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione ha analizzato gli effetti di un'interruzione parziale o totale degli approvvigionamenti di gas provenienti dalla Russia concludendo che le politiche nazionali da sole non sono molto efficaci in caso di grave interruzione, poiché il loro ambito è per definizione limitato. Dagli stress test è emerso che un approccio più collaborativo tra Stati membri potrebbe ridurre sensibilmente le conseguenze di scenari di interruzione particolarmente gravi negli Stati membri più vulnerabili.
- (6) La sicurezza energetica costituisce uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, su una «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» che sottolinea ulteriormente il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e la necessità di attuare gli atti giuridici dell'Unione vigenti nel settore dell'energia. La comunicazione pone in evidenza che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà, principio sancito dall'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica. Il presente regolamento è inteso a rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e a predisporre le misure necessarie a perseguire tale scopo. Nel valutare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza stabiliti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe anche poterne attirare l'attenzione sugli obiettivi dell'Unione dell'energia.
- (7) Il corretto funzionamento del mercato interno del gas è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle interruzioni di approvvigionamento di gas. Se la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in uno Stato membro è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di compromettere il corretto funzionamento del mercato interno del gas e l'approvvigionamento di gas ai clienti in altri Stati membri. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi di approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas.
- (8) Un mercato interno dell'energia realmente interconnesso, caratterizzato da molteplici punti di entrata e dall'inversione dei flussi, può essere realizzato soltanto tramite la completa interconnessione delle sue reti del gas, la costruzione di hub per il gas naturale liquefatto (GNL) nelle regioni dell'Europa meridionale e orientale, il completamento del corridoio nord-sud e del corridoio meridionale del gas e l'ulteriore sviluppo della produzione domestica. È pertanto necessario accelerare lo sviluppo delle interconnessioni e dei progetti, già preselezionati nella strategia di sicurezza energetica, volti a diversificare le fonti di approvvigionamento.
- (9) Finora non si è sfruttato appieno il potenziale di maggiore efficienza anche economica insito nella cooperazione regionale. Non si tratta solo di coordinare meglio le misure nazionali di mitigazione in situazioni d'emergenza, ma anche di adottare misure nazionali di prevenzione, ad esempio le politiche nazionali di stoccaggio o quelle relative al GNL, che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).


<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).


<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).




- (10) In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento, al fine di attenuare i rischi individuati e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure, nonché per attuare misure improntate alla massima efficienza economica a favore dei consumatori dell'Unione. La cooperazione regionale dovrebbe essere progressivamente completata da una prospettiva più a livello dell'Unione, che consenta di ricorrere a tutti gli approvvigionamenti e a tutti gli strumenti disponibili nell'intero mercato interno del gas. La valutazione a livello di Unione dei corridoi di approvvigionamento di emergenza dovrebbe essere integrata nel quadro della cooperazione regionale.
- (11) L'approccio basato sul rischio nel valutare la sicurezza dell'approvvigionamento e nello stabilire misure preventive e di mitigazione permette di coordinare gli sforzi e apporta vantaggi considerevoli in termini di efficacia delle misure e sfruttamento ottimale delle risorse. In particolare riguardo alle misure volte a garantire la continuità dell'approvvigionamento ai clienti protetti in condizioni estreme e alle misure volte a mitigare l'impatto di un'emergenza. La valutazione congiunta dei rischi correlati all'interno dei gruppi di rischio, che è al tempo stesso più completa e precisa, rafforzerà la preparazione degli Stati membri alle situazioni di crisi. Inoltre, in caso di emergenza, un approccio coordinato e convenuto in anticipo sulla sicurezza dell'approvvigionamento assicura una risposta coerente e riduce i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti.
- (12) Ai fini dell'approccio basato sul rischio, i gruppi di rischio dovrebbero essere definiti secondo i principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. Detti rischi sono stati individuati nella comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo e della valutazione inclusa nel più recente piano decennale di sviluppo della rete sviluppato dalla Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas («ENTSO»). Per garantire una valutazione più precisa e mirata ai fini del presente regolamento, i gruppi di rischio dovrebbero essere composti in base alle principali fonti e rotte di approvvigionamento di gas.
- (13) Per contribuire alle valutazioni comuni e nazionali del rischio, l'ENTSO, in consultazione con il gruppo di coordinamento del gas (GCG) e con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto dell'energia elettrica (ENTSO-E), dovrebbe procedere a una simulazione a livello dell'Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura. Tale simulazione dovrebbe essere ripetuta quanto meno a intervalli biennali. Per rafforzare la cooperazione regionale attraverso la messa a disposizione di informazioni sui flussi di gas e la predisposizione di una consulenza tecnica e operativa, dovrebbe essere coinvolto nelle simulazioni il sistema regionale di coordinamento per il gas (RCSG), istituito dall'ENTSO e composto di gruppi di esperti permanenti. L'ENTSO dovrebbe assicurare un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari.
- (14) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di aggiornare la composizione dei gruppi di rischio per mezzo di atti delegati basati sull'evoluzione dei principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e sul suo impatto sugli Stati membri, tenendo conto dell'esito della simulazione a livello dell'Unione, e della discussione in seno al GCG.
- (15) Per poter realizzare la cooperazione regionale gli Stati membri dovrebbero concordare un meccanismo di cooperazione all'interno di ciascun gruppo di rischio. Tale meccanismo dovrebbe essere sviluppato in tempo utile per permettere di effettuare la valutazione comune del rischio e di discutere e concordare misure transfrontaliere adeguate ed efficaci, che dovranno essere approvate da ciascuno Stato membro interessato, da includere nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, previa consultazione della Commissione. Gli Stati membri sono liberi di decidere del meccanismo di cooperazione più adatto a un determinato gruppo di rischio. La Commissione dovrebbe poter svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale e nella diffusione delle migliori prassi per organizzare la cooperazione regionale, ad esempio un ruolo di coordinamento a rotazione all'interno dei gruppi di rischio per preparare i vari documenti o istituire gli organi ad hoc. In mancanza di accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione dovrebbe proporre un meccanismo di cooperazione adatto ad un dato gruppo di rischio.
- (16) Nel realizzare una valutazione comune del rischio, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti i fattori di rischio pertinenti che potrebbero causare il verificarsi dei principali rischi transnazionali per i quali il gruppo di rischio è stato creato, tra cui l'interruzione dell'approvvigionamento di gas da parte del fornitore principale. Tali fattori di rischio dovrebbero essere affrontati con misure transfrontaliere adeguate, concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Le misure transfrontaliere dovrebbero essere incluse nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero procedere a una completa valutazione nazionale del rischio e analizzare i rischi naturali, tecnologici, commerciali,



finanziari, sociali, politici e di mercato e altri eventualmente pertinenti. Tutti i rischi dovrebbero essere affrontati con misure efficaci, proporzionate e non discriminatorie che devono essere sviluppate nei piani d'azione preventivi e nei piani di emergenza. I risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio dovrebbero contribuire anche all'elaborazione delle valutazioni di tutti i rischi di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e dovrebbero essere tenuti in piena considerazione nelle valutazioni nazionali del rischio.

- (17) Ai fini della massima preparazione, per evitare un'interruzione dell'approvvigionamento di gas e mitigarne gli effetti se ciò malgrado dovesse accadere, le autorità competenti di un dato gruppo di rischio dovrebbero stabilire, previa consultazione delle parti interessate, piani d'azione preventivi e piani di emergenza comprensivi di capitoli regionali. I piani dovrebbero essere elaborati per far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza o mitigarne gli effetti. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici e dovrebbero essere in linea con gli strumenti di pianificazione strategica e di comunicazione dell'Unione dell'energia.
- (18) Nello stabilire e attuare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto in ogni momento del funzionamento sicuro del sistema del gas a livello nazionale e regionale. Dovrebbero affrontare ed esporre in tali piani i vincoli tecnici che incidono sul funzionamento della rete, incluse le ragioni tecniche e di sicurezza che possono determinare una riduzione dei flussi in caso di emergenza.
- (19) La Commissione dovrebbe valutare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza tenendo debitamente conto dei pareri espressi in sede di GCG e raccomandarne la revisione, in particolare se tali piani non affrontano efficacemente i rischi individuati nella valutazione del rischio, se distorcono la concorrenza od ostacolano il funzionamento del mercato interno dell'energia, se compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o se non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento o di altra normativa dell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni della Commissione. Se, alla luce della posizione finale dell'autorità competente, la Commissione conclude che la misura in questione metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di un altro Stato membro o dell'Unione, essa dovrebbe proseguire il dialogo con lo Stato membro interessato affinché accetti di modificare o di revocare la misura.
- (20) I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza dovrebbero essere regolarmente aggiornati e pubblicati. Per garantire l'aggiornamento costante e l'efficacia dei piani di emergenza, gli Stati membri dovrebbero effettuare almeno una prova tra gli aggiornamenti simulando scenari di alto e medio impatto con risposte in tempo reale. Le autorità competenti dovrebbero presentare i risultati delle prove al GCG.
- (21) Sono necessari modelli completi e vincolanti che contemplino tutti i rischi analizzati nelle valutazioni del rischio e tutte le componenti dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, per facilitare la valutazione del rischio e la preparazione dei piani nonché la loro valutazione da parte della Commissione.
- (22) Per agevolare la comunicazione tra Stati membri e Commissione, le valutazioni del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani di emergenza e tutti gli altri scambi di documenti e informazioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere trasmessi mediante un sistema di comunicazione elettronica sicuro e standardizzato.
- (23) Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione dagli effetti negativi di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas. La definizione di clienti protetti non dovrebbe entrare in conflitto con i meccanismi di solidarietà dell'Unione.
- (24) È opportuno delimitare la definizione di clienti protetti nel quadro del meccanismo di solidarietà. Ciò si rende necessario alla luce dell'obbligo degli Stati membri di prestare solidarietà in circostanze estreme e per soddisfare esigenze essenziali. La definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà dovrebbe pertanto limitarsi ai clienti civili, ma poter ancora includere, a determinate condizioni, taluni servizi sociali essenziali e impianti di teleriscaldamento. In base a tale impostazione, gli Stati membri possono quindi trattare i servizi di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza e di sicurezza come i clienti protetti nel quadro della solidarietà, anche quando tali servizi sono erogati da una pubblica amministrazione.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 924).



- (25) La sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbe essere responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati. Tale responsabilità condivisa richiede una cooperazione molto stretta tra tali parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un impatto immediato sull'equilibrio tra domanda e offerta. Inoltre, in alcuni casi può essere anche considerata fondamentale la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di alcuni clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica. In situazione di emergenza, uno Stato membro dovrebbe poter dare priorità all'approvvigionamento di gas a tali clienti, a determinate condizioni, persino rispetto all'approvvigionamento di gas ai clienti protetti. In circostanze eccezionali, l'approvvigionamento di gas ad alcuni dei clienti a cui, in situazione di emergenza, è data priorità rispetto ai clienti protetti può anche continuare in uno Stato membro che presta solidarietà, al fine di evitare gravi danni al funzionamento del sistema di energia elettrica o del gas in tale Stato membro. Questa misura specifica non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (26) Le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvere i compiti precisati nel presente regolamento.
- (27) In base allo standard infrastrutturale gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mantenere un livello infrastrutturale minimo per disporre di un margine di riserva nel sistema nell'eventualità di un'interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale di gas. Poiché nell'analisi condotta sulla base della formula  $N - 1$  l'approccio è basato soltanto sulla capacità, i risultati della formula  $N - 1$  dovrebbero essere integrati con un'analisi dettagliata che tenga conto anche dei flussi di gas.
- (28) A norma del regolamento (UE) n. 994/2010 i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a realizzare una capacità fisica bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere, salvo esenzioni da tale obbligo. Tutto ciò al fine di assicurare che gli eventuali benefici della capacità bidirezionale permanente siano sempre presi in considerazione quando si pianifica una nuova interconnessione. Tuttavia, la capacità bidirezionale può essere usata per approvvigionare di gas sia lo Stato membro confinante sia altri lungo il corridoio di approvvigionamento di gas. I vantaggi che la realizzazione della capacità fisica bidirezionale permanente comporta per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas devono quindi essere visti in una prospettiva più ampia, in uno spirito di solidarietà e di collaborazione più intensa. Nel vagliare l'eventualità di realizzare la capacità bidirezionale è opportuno condurre un'analisi costi/benefici esaustiva che tenga conto dell'intero corridoio di trasporto. Le autorità competenti interessate dovrebbero essere tenute a rivedere le esenzioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 in base ai risultati della valutazione comune dei rischi. L'obiettivo generale dovrebbe essere quello di disporre di una capacità bidirezionale crescente e di contenere al minimo, in futuro, i progetti transfrontalieri aventi capacità unidirezionale.
- (29) La capacità in un punto di interconnessione con uno Stato membro può entrare in competizione con la capacità nei punti di uscita della rete del gas in direzione di un impianto di stoccaggio del gas. Ciò potrebbe dar luogo a una situazione in cui la prenotazione continua di capacità di uscita destinata allo stoccaggio riduce la capacità tecnicamente disponibile da assegnare al punto di interconnessione. Per assicurare un maggiore livello di sicurezza energetica in un'emergenza, il presente regolamento dovrebbe prevedere una chiara regola di priorità. La capacità prenotata nei punti di interconnessione dovrebbe avere priorità rispetto alla capacità concorrente in un punto di uscita in direzione di un impianto di stoccaggio, così da consentire al gestore di sistemi di trasporto di assegnare la capacità tecnica massima al punto di interconnessione al fine di aumentare i flussi di gas verso lo Stato membro confinante che ha dichiarato un'emergenza. Ciò può avere come conseguenza quella di impedire le iniezioni di gas nell'impianto di stoccaggio o di ridurre i volumi, sebbene siano state prenotate in anticipo e in via definitiva. Per compensare la perdita finanziaria che ne deriva, il presente regolamento dovrebbe prevedere una compensazione equa da applicarsi direttamente e tempestivamente agli utenti dei sistemi interessati. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dovrebbero cooperare conformemente ai pertinenti atti giuridici ai fini dell'applicazione di suddetta regola di priorità.
- (30) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> istituisce un processo volto a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate all'interno dell'Unione, tra le quali alcune infrastrutture del gas. La direttiva 2008/114/CE insieme al presente regolamento contribuisce a formulare un approccio organico alla sicurezza energetica dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).




- (31) Il presente regolamento istituisce standard di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzati per poter far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, a causa delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas proveniente dalla Russia. Tali standard tengono conto delle differenze tra Stati membri, degli obblighi di servizio pubblico e delle misure a tutela dei clienti di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE. Gli standard di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero essere stabili, ai fini della certezza giuridica, e chiari, senza gravare in modo eccessivo e sproporzionato sulle imprese di gas naturale. Essi dovrebbero garantire invece la parità di accesso delle imprese di gas naturale dell'Unione ai clienti nazionali. Gli Stati membri dovrebbero definire misure che garantiscano, in modo efficace e proporzionato, la conformità delle imprese di gas naturale a tali standard, nonché la possibilità di stabilire sanzioni per i fornitori, qualora lo ritengano opportuno.
- (32) Per mantenere efficiente il funzionamento del mercato interno del gas, in particolare in caso di interruzione dell'approvvigionamento e in situazioni di crisi, è opportuno definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Tali ruolo e responsabilità dovrebbero essere stabiliti in modo tale da rispettare un approccio a tre livelli che coinvolga, innanzitutto, le imprese di gas naturale pertinenti e il settore, in secondo luogo gli Stati membri a livello nazionale o regionale e, in terzo luogo, l'Unione. Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di ricorrere quanto più possibile ai meccanismi di mercato in caso di interruzioni. Dovrebbe però anche fornire meccanismi cui ricorrere quando i mercati da soli non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad un'interruzione dell'approvvigionamento di gas.
- (33) In caso di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas, agli operatori dovrebbero essere offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure di mercato. Laddove queste misure siano esaurite senza esser state sufficienti, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti dell'interruzione dell'approvvigionamento di gas.
- (34) Laddove gli Stati membri prevedano di varare misure non di mercato, l'introduzione di queste ultime dovrebbe essere corredata di una descrizione del loro impatto economico. Ciò assicura che i clienti abbiano le informazioni necessarie sui costi di tali misure e assicura la trasparenza delle misure, segnatamente per quanto riguarda l'impatto sul prezzo del gas.
- (35) La Commissione dovrebbe avere il potere di garantire che le nuove misure preventive non di mercato non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o nell'Unione. Dal momento che tali misure possono essere particolarmente dannose per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, è opportuno che entrino in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Commissione o modificate conformemente a una decisione di quest'ultima.
- (36) Le misure sul versante della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili o la riduzione dell'approvvigionamento di gas ai grandi clienti industriali in un ordine economicamente efficiente, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas se rapidamente applicabili e se capaci di ridurre sensibilmente la domanda in risposta ad un'interruzione dell'approvvigionamento di gas. Occorrono maggiori sforzi per promuovere l'uso efficiente dell'energia, soprattutto laddove siano necessarie misure sul versante della domanda. Dovrebbe essere tenuto conto dell'impatto ambientale di tutte le misure proposte sul versante sia della domanda sia dell'offerta, privilegiando per quanto possibile quelle che meno incidono sull'ambiente. Nel contempo, dovrebbero essere tenuti presenti gli aspetti della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e della competitività.
- (37) È necessario assicurare la prevedibilità dell'azione che sarà intrapresa in caso di emergenza in modo da offrire a tutti gli operatori del mercato margine sufficiente per reagire e prepararsi a simili situazioni. Le autorità competenti dovrebbero quindi di norma agire in conformità del piano di emergenza. In casi eccezionali debitamente giustificati, dovrebbero poter intraprendere azioni che si discostano dal piano. Occorre inoltre rendere più trasparente e prevedibile la modalità di dichiarazione delle emergenze. Le informazioni sulla posizione di bilanciamento del sistema (la situazione generale della rete di trasporto) il cui quadro di riferimento è definito nel regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione<sup>(1)</sup>, possono svolgere un ruolo rilevante a tal riguardo. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione, in tempo reale, delle autorità competenti e, qualora queste non siano le autorità competenti, delle autorità nazionali di regolamentazione.
- (38) Come dimostrato nell'ambito degli stress test dell'ottobre 2014, la solidarietà è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. Essa permette di assorbire in maniera più omogenea i contraccolpi e di ridurre gli effetti generali di una grave interruzione. Il meccanismo di solidarietà è concepito

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).



per far fronte a situazioni estreme in cui in uno Stato membro è in gioco l'approvvigionamento ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in quanto esigenza fondamentale e priorità necessaria. La solidarietà assicura la cooperazione con Stati membri più vulnerabili. Allo stesso tempo, è una misura di ultima istanza che si applica solo in una situazione di emergenza e solo a condizioni restrittive. Pertanto, se uno Stato membro ha dichiarato l'emergenza, è opportuno procedere con un approccio graduale e proporzionato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In primo luogo, lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza dovrebbe attuare in particolare tutte le misure previste dal suo piano di emergenza al fine di garantire l'approvvigionamento di gas ai propri clienti protetti nel quadro della solidarietà. Nel contempo tutti gli Stati membri che hanno introdotto un aumento dello standard di approvvigionamento dovrebbero ridurlo temporaneamente allo standard di approvvigionamento ordinario per rendere più liquido il mercato del gas, nell'eventualità che lo Stato membro che dichiara lo stato di emergenza indichi la necessità di un'azione transfrontaliera. Se queste due serie di misure non riescono ad assicurare l'approvvigionamento necessario, gli Stati membri direttamente connessi dovrebbero adottare misure di solidarietà per assicurare l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro in situazione di emergenza su richiesta di tale Stato membro. Tali misure di solidarietà dovrebbero consistere nel garantire una riduzione o un'interruzione dell'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel territorio dello Stato membro che presta solidarietà, al fine di liberare i volumi di gas, nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente solidarietà. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa nel senso che impone o consente a uno Stato membro di esercitare l'autorità pubblica in un altro Stato membro.

- (39) Dovrebbero essere adottate misure di solidarietà come ultima istanza anche quando uno Stato membro è connesso a un altro Stato membro tramite un paese terzo, a meno che i flussi che attraversano il paese terzo non siano limitati, e laddove esista un accordo tra gli Stati membri interessati, che dovrebbero coinvolgere, se del caso, il paese terzo tramite cui sono connessi.
- (40) In caso di applicazione di misure di solidarietà come ultima istanza, la riduzione o l'interruzione dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro che presta solidarietà, se necessario affinché lo Stato membro adempia ai propri obblighi di solidarietà, e per evitare un trattamento discriminatorio, dovrebbe essere applicabile a tutti i clienti che non sono clienti protetti nel quadro della solidarietà, indipendentemente dal fatto che ricevano gas direttamente o attraverso impianti di teleriscaldamento protetti nel quadro della solidarietà, sotto forma di riscaldamento. Altrettanto dovrebbe essere garantito, viceversa, per quanto riguarda i clienti che non sono clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro che riceve il gas nel quadro del meccanismo di solidarietà.
- (41) In caso di adozione di misure di solidarietà come ultima istanza, è preferibile che il consumo di gas nello Stato membro che presta solidarietà sia, in una prima fase, ridotto su base volontaria, per mezzo di misure di mercato, come le misure volontarie sul fronte della domanda o le aste inverse, in cui alcuni clienti come quelli industriali indicheranno al gestore di sistemi di trasporto o a un'altra autorità responsabile il prezzo a cui ridurrebbero o sospenderebbero il proprio consumo di gas. Se le misure di mercato sono ritenute insufficienti per far fronte alla carenza nell'approvvigionamento di gas necessario, e data l'importanza delle misure di solidarietà come ultima istanza, lo Stato membro che presta solidarietà dovrebbe, in una seconda fase, poter avvalersi di misure non di mercato, compresa la riduzione di taluni gruppi di clienti, al fine di adempiere ai propri obblighi di solidarietà.
- (42) Le misure di solidarietà di ultima istanza dovrebbero essere predisposte sulla base della compensazione. Lo Stato membro che presta solidarietà dovrebbe ricevere un'equa compensazione tempestivamente da parte dello Stato membro che riceve solidarietà, anche per il gas distribuito nel suo territorio e per tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà. Le misure di solidarietà di ultima istanza dovrebbero essere subordinate alla condizione che lo Stato membro richiedente solidarietà si impegni a versare suddetta equa e tempestiva compensazione. Il presente regolamento non armonizza tutti gli aspetti dell'equa compensazione. Gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le misure necessarie, in particolare le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, per attuare le disposizioni relative all'equa e tempestiva compensazione fra loro.
- (43) Nell'adottare misure di solidarietà a norma delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri stanno attuando il diritto dell'Unione e sono pertanto tenuti a rispettare i diritti fondamentali da esso garantiti. Siffatte misure possono pertanto comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che vengano predisposte norme nazionali in materia di compensazione conformi al diritto dell'Unione, in particolare con riguardo ai diritti fondamentali. Inoltre, è opportuno assicurare che lo Stato membro che riceve solidarietà sostenga in definitiva tutti i costi ragionevoli sostenuti dallo Stato membro che presta solidarietà in base a detto obbligo di versare una compensazione, come pure gli altri costi ragionevoli legati al versamento della compensazione secondo le sopraccitate norme nazionali in materia di compensazione.




- (44) Data la possibilità che più di uno Stato membro presti solidarietà a uno Stato membro richiedente, è opportuno prevedere un meccanismo di ripartizione degli oneri. Nel quadro di tale meccanismo, lo Stato membro richiedente solidarietà dovrebbe, previa consultazione di tutti gli Stati membri interessati, cercare l'offerta più vantaggiosa sulla base del costo, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione dell'approvvigionamento di gas da parte dei vari Stati membri. Questi ultimi dovrebbero presentare tali offerte sulla base di misure volontarie sul versante della domanda, per quanto e il più a lungo possibile, prima di ricorrere a misure non di mercato.
- (45) Il presente regolamento introduce, per la prima volta, tale meccanismo di solidarietà tra Stati membri quale strumento volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione, prevedendo un meccanismo di ripartizione degli oneri. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere il meccanismo di ripartizione degli oneri e il meccanismo di solidarietà in generale alla luce della futura esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento e proporre, se del caso, le relative modifiche.
- (46) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che riguardano il meccanismo di solidarietà, anche mediante un accordo sulle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie da parte degli Stati membri interessati. Gli Stati membri dovrebbero illustrare nei dettagli tali modalità nei propri piani di emergenza. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti giuridicamente non vincolanti relativi agli elementi fondamentali da includere in tali modalità.
- (47) Fintantoché uno Stato membro può soddisfare con la propria produzione il consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà e non ha pertanto bisogno di chiedere solidarietà, esso dovrebbe essere esonerato dall'obbligo di definire modalità tecniche, giuridiche e finanziarie con altri Stati membri al fine di ricevere solidarietà. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo dello Stato membro interessato a prestare solidarietà ad altri Stati membri.
- (48) È opportuno prevedere una salvaguardia nell'eventualità in cui l'Unione possa sostenere costi in virtù di una responsabilità, diversa dalla responsabilità per atti illeciti o per comportamento illecito a norma dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, in relazione alle misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare a norma delle disposizioni del presente regolamento sul meccanismo di solidarietà. In tali casi, è opportuno che lo Stato membro che riceve solidarietà rimborsi i costi sostenuti dall'Unione.
- (49) Se necessario, la solidarietà dovrebbe esplicitarsi anche sotto forma di assistenza della protezione civile dell'Unione e degli Stati membri. Tale assistenza dovrebbe essere agevolata e coordinata dal meccanismo unionale di protezione civile istituito con decisione n. 1313/2013/UE al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e agevolare il coordinamento nel settore della protezione civile, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.
- (50) Per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro o di parte o tutta l'Unione, è indispensabile avere accesso alle informazioni pertinenti. In particolare, gli Stati membri e la Commissione devono poter accedere regolarmente alle informazioni provenienti dalle imprese di gas naturale in merito ai principali parametri dell'approvvigionamento di gas, comprese misurazioni accurate delle riserve stoccate disponibili, in quanto elementi fondamentali nella pianificazione delle politiche di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In presenza di motivi ragionevoli, a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, dovrebbe essere possibile accedere a informazioni supplementari necessarie per valutare lo stato generale dell'approvvigionamento di gas. Si tratta tipicamente di informazioni sulla riconsegna del gas, senza attinenza ai prezzi (ad esempio sui volumi massimo e minimo di gas, i punti di riconsegna o le condizioni per la sospensione degli approvvigionamenti di gas).
- (51) Un meccanismo mirato ed efficiente che consenta agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai contratti più importanti di fornitura di gas dovrebbe assicurare una valutazione esauriente dei rischi di interruzione dell'approvvigionamento di gas o di interferenza con le misure di mitigazione necessarie nell'eventualità di una crisi. In base al meccanismo, determinati contratti essenziali dovrebbero essere automaticamente comunicati subito dopo la stipula, indipendentemente dall'origine del gas, interna od esterna all'Unione, all'autorità competente degli Stati membri più colpiti. I nuovi contratti o le modifiche apportate a contratti esistenti dovrebbero essere comunicati subito dopo la loro stipula. Per garantire trasparenza e affidabilità, i contratti esistenti dovrebbero anche essere comunicati. L'obbligo di comunicazione dovrebbe applicarsi anche a tutti gli accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, compresi i relativi accordi che potrebbero riguardare l'infrastruttura, lo stoccaggio e qualsiasi altro aspetto importante ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
- (52) L'obbligo di comunicazione automatica di un contratto all'autorità competente deve essere proporzionato. L'applicazione di tale obbligo ai contratti tra un fornitore e un acquirente che coprono una percentuale equivalente o superiore al 28 % del consumo annuo di gas nel mercato nazionale costituisce una misura equa in termini di efficienza amministrativa e trasparenza e stabilisce precisi vincoli per gli operatori del mercato. L'autorità competente dovrebbe valutare il contratto ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e trasmettere



i risultati della valutazione alla Commissione. Qualora nutra il dubbio circa il fatto che un contratto possa mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dello Stato membro o di una regione, l'autorità competente dovrebbe trasmettere il contratto alla Commissione affinché lo valuti. Ciò non significa che altri contratti di fornitura di gas non siano importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Di conseguenza, se l'autorità competente dello Stato membro più colpito o la Commissione ritiene che un contratto di fornitura di gas non soggetto alla notifica automatica di cui al presente regolamento possa, a causa della sua specificità, del gruppo di clienti servito o della sua importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro, di una regione o dell'Unione, l'autorità competente o la Commissione dovrebbe poter richiedere tale contratto al fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Potrebbero ad esempio essere richieste in caso di modifiche al parametro di approvvigionamento di gas a uno o più acquirenti in uno Stato membro: evenienza inattesa in una situazione di funzionamento normale del mercato, che potrebbe incidere sull'approvvigionamento di gas dell'Unione o di parti di essa. Tale meccanismo garantirà l'accesso ad altri contratti essenziali di fornitura di gas importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Tale richiesta dovrebbe essere motivata, tenendo conto della necessità di limitare per quanto possibile l'onere amministrativo di tale misura.

- (53) La Commissione può proporre che gli Stati membri modifichino le valutazioni del rischio e i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza per tener conto delle informazioni ricavate dai contratti. Le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare il diritto della Commissione di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE e di far rispettare le norme sulla concorrenza anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato.
- (54) Tutte le informazioni contrattuali o i contratti ricevuti in tale contesto, incluse le valutazioni da parte delle autorità competenti o della Commissione, dovrebbero restare riservati, in particolare al fine di proteggere le informazioni commercialmente sensibili nonché l'integrità e il corretto funzionamento del sistema di scambio di informazioni. Tale riservatezza può essere rilevante anche ai fini della pubblica sicurezza, data l'importanza che un bene essenziale come il gas può rivestire per gli Stati membri. Inoltre, le valutazioni significative e complete delle autorità competenti o della Commissione conterranno, in particolare, informazioni relative alla pubblica sicurezza, informazioni commerciali o riferimenti a esse. È pertanto necessario garantire la riservatezza delle valutazioni. È altrettanto importante che coloro che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento siano vincolati all'obbligo del segreto professionale. La Commissione, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni ricevute.
- (55) È opportuno prevedere un sistema proporzionato di gestione delle crisi e scambio di informazioni basato su tre livelli di crisi: preallarme, allarme ed emergenza. Quando l'autorità competente di uno Stato membro dichiara uno dei livelli di crisi, essa dovrebbe informarne immediatamente la Commissione nonché le autorità competenti degli Stati membri cui lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connessa. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dovrebbero essere informati anche gli Stati membri nel gruppo di rischio. La Commissione dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza. Per garantire un adeguato livello di scambio di informazioni e di cooperazione in caso di un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni e dei risultati della consultazione del GCG. La Commissione dovrebbe dichiarare la fine di un'emergenza a livello regionale o dell'Unione se, dopo aver valutato la situazione, conclude che la dichiarazione dello stato di emergenza non è più giustificata.
- (56) Il GCG dovrebbe svolgere mansioni di consulenza per la Commissione al fine di agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento di gas da applicare nell'eventualità di un'emergenza a livello dell'Unione. Dovrebbe inoltre monitorare l'adeguatezza e l'opportunità delle misure da adottare a norma del presente regolamento, compresa la coerenza dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza elaborati dai diversi gruppi di rischio.
- (57) Una crisi del gas potrebbe travalicare le frontiere dell'Unione estendendosi anche alle parti contraenti della Comunità dell'energia. In quanto parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, l'Unione dovrebbe promuovere modifiche a tale trattato con l'obiettivo di creare un mercato integrato e uno spazio normativo unico fornendo un quadro normativo adeguato e stabile. Al fine di assicurare che ci sia nel contempo una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri e le parti contraenti, questi sono invitati a cooperare strettamente nella prevenzione, preparazione e risposta a una crisi del gas.
- (58) Poiché gli approvvigionamenti di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione nei confronti dei paesi terzi, collaborare con i paesi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un



flusso stabile di gas verso l'Unione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad inviare un gruppo di esperti incaricato di monitorare i flussi di gas verso l'Unione in situazioni di crisi, previa consultazione degli Stati membri e dei paesi terzi interessati e, se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, a svolgere un ruolo di Mediatore e facilitatore. La Commissione dovrebbe riferire periodicamente al GCG.

- (59) Qualora da informazioni affidabili risulti una minaccia esterna all'Unione che metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno o più Stati membri e possa far scattare un meccanismo di preallarme tra l'Unione e paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il GCG e l'Unione dovrebbe intervenire opportunamente per cercare di allentare la tensione.
- (60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (61) Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla composizione dei gruppi di rischio nonché ai modelli per le valutazioni del rischio e per i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»<sup>(1)</sup>. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (62) Il presente regolamento non incide sul diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche in conformità dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.
- (63) Il regolamento (UE) n. 994/2010 dovrebbe essere abrogato. Tuttavia, per evitare incertezza giuridica i piani d'azione preventivi e i piani d'emergenza elaborati a norma di tale regolamento dovrebbero restare in vigore fino alla prima adozione dei nuovi piani d'azione preventivi e dei nuovi piani d'emergenza elaborati a norma del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale («gas»), permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Il presente regolamento stabilisce anche meccanismi di trasparenza che riguardano, in uno spirito di solidarietà, il coordinamento della pianificazione e delle contromisure da attuare in caso di emergenze a livello nazionale, regionale e dell'Unione.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «sicurezza», la sicurezza quale definita all'articolo 2, punto 32, della direttiva 2009/73/CE;
- 2) «cliente», il cliente quale definito all'articolo 2, punto 24, della direttiva 2009/73/CE;
- 3) «cliente civile», il cliente quale definito all'articolo 2, punto 25, della direttiva 2009/73/CE;
- 4) «servizio sociale essenziale», il servizio di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza, di sicurezza, di istruzione o di pubblica amministrazione;

<sup>(1)</sup> GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- 5) «cliente protetto», il cliente civile che è connesso a una rete di distribuzione del gas; qualora lo Stato membro interessato lo decida, può comprendere anche, purché le imprese o i servizi di cui alle lettere a) e b) rappresentino insieme al massimo il 20 % del consumo totale annuale finale di gas in tale Stato membro:
  - a) la piccola o media impresa, purché connessa a una rete di distribuzione del gas;
  - b) un servizio sociale essenziale, purché connesso a una rete di distribuzione o di trasporto del gas;
  - c) l'impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui serve i clienti civili, le piccole o medie imprese o i servizi sociali essenziali, se non può essere alimentato anche da combustibili diversi dal gas.
- 6) «cliente protetto nel quadro della solidarietà», il cliente civile che è connesso ad una rete di distribuzione del gas, e può comprendere anche uno o entrambi i seguenti casi:
  - a) l'impianto di teleriscaldamento se si tratta di un «cliente protetto» nello Stato membro interessato e solo nella misura in cui serve clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione;
  - b) un servizio sociale essenziale se si tratta di un «cliente protetto» nello Stato membro interessato, diverso dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione;
- 7) «autorità competente», l'autorità governativa nazionale o un'autorità nazionale di regolamentazione designata da uno Stato membro per garantire l'attuazione delle misure previste nel presente regolamento;
- 8) «autorità nazionale di regolamentazione», l'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- 9) «impresa di gas naturale», l'impresa di gas quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/73/CE;
- 10) «contratto di fornitura di gas», il contratto di fornitura di gas quale definito all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2009/73/CE;
- 11) «trasporto», il trasporto quale definito all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/73/CE;
- 12) «gestore del sistema di trasporto», il gestore del sistema di trasporto quale definito all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;
- 13) «distribuzione», la distribuzione quale definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE;
- 14) «gestore del sistema di distribuzione», il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE;
- 15) «interconnettore», l'interconnettore quale definito all'articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE;
- 16) «corridoi di approvvigionamento di emergenza», le rotte di approvvigionamento di gas dell'Unione che aiutano gli Stati membri a mitigare meglio gli effetti delle potenziali interruzioni dell'approvvigionamento o dell'operatività dell'infrastruttura;
- 17) «capacità di stoccaggio», la capacità di stoccaggio quale definita all'articolo 2, punto 28, del regolamento (CE) n. 715/2009;
- 18) «capacità tecnica», la capacità tecnica quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (CE) n. 715/2009;
- 19) «capacità continua», la capacità continua quale definita all'articolo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 715/2009;
- 20) «capacità interrompibile», la capacità interrompibile quale definita all'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 715/2009;
- 21) «capacità di un impianto GNL», la capacità di un impianto GNL quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (CE) n. 715/2009;
- 22) «impianto GNL» l'impianto GNL quale definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva 2009/73/CE;
- 23) «impianto di stoccaggio», l'impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9, della direttiva 2009/73/CE;
- 24) «sistema», il sistema quale definito all'articolo 2, punto 13, della direttiva 2009/73/CE;



- 25) «utente del sistema», l'utente del sistema quale definito all'articolo 2, punto 23, della direttiva 2009/73/CE;
- 26) «servizi ausiliari», i servizi ausiliari quali definiti all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2009/73/CE.

#### Articolo 3

##### **Responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

1. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, in particolare attraverso le autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente. Le autorità competenti collaborano nell'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare a organi diversi specifici compiti previsti nel presente regolamento. Laddove le autorità competenti deleghino i compiti di dichiarazione di uno dei livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lo fanno solo a un'autorità pubblica, al gestore del sistema di trasporto o al gestore del sistema di distribuzione. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza.
3. Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome della sua autorità competente e le relative eventuali modifiche, e li rende pubblici.
4. In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare un approccio a tre livelli che coinvolga, innanzitutto, le imprese di gas naturale pertinenti, le imprese elettriche, se del caso, e il settore, in secondo luogo, gli Stati membri a livello nazionale o regionale e, in terzo luogo, l'Unione.
5. La Commissione coordina l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, a norma del presente regolamento, anche attraverso il GCG o, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, attraverso il gruppo di gestione della crisi di cui all'articolo 12, paragrafo 4.
6. In caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, i gestori del sistema di trasporto cooperano e scambiano informazioni utilizzando il RCSG istituito dall'ENTSOG. L'ENTSOG informa di conseguenza la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati.
7. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, i principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione devono essere identificati e su tale base devono essere stabiliti i gruppi di rischio. Tali gruppi di rischio fungono da base per una maggiore cooperazione regionale al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e consentono accordi su misure transfrontaliere adeguate ed efficaci di tutti gli Stati membri interessati all'interno o all'esterno dei gruppi di rischio lungo i corridoi di approvvigionamento di emergenza.
- L'elenco dei gruppi di rischio con relativa composizione è riportato nell'allegato I. La composizione dei gruppi di rischio non osta a che altre forme di cooperazione regionale vadano a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per aggiornare la composizione dei gruppi di rischio riportati nell'allegato I modificando tale allegato al fine di rispecchiare l'evoluzione dei principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e del suo impatto sugli Stati membri, tenendo conto dell'esito della simulazione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione effettuate dall'ENTSOG in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1. Prima di procedere all'aggiornamento, la Commissione consulta il GCG nella configurazione prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, sul progetto di aggiornamento.

#### Articolo 4

##### **Gruppo di coordinamento del gas**

1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas (GCG) volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il GCG è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare rappresentanti delle rispettive autorità competenti, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»), dell'ENTSOG e degli organi rappresentativi del settore interessato e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del GCG. La Commissione presiede il GCG. Il GCG adotta il proprio regolamento interno.
2. Il GCG è consultato e assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni:
- a) la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza;
  - b) tutte le informazioni importanti della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione;



- c) le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate;
- d) il livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione;
- e) gli scenari nazionali, regionali e dell'Unione e le prove per determinare il grado di preparazione;
- f) la valutazione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, la coerenza tra i vari piani e l'attuazione delle misure ivi contemplate;
- g) il coordinamento delle misure intese a far fronte all'emergenza dell'Unione, con le parti contraenti della Comunità dell'energia e con altri paesi terzi;
- h) l'assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.

3. La Commissione convoca regolarmente il GCG e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti tutelando al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4. La Commissione può convocare il GCG in una configurazione limitata ai rappresentanti degli Stati membri e in particolare delle loro autorità competenti. La Commissione convoca il GCG in tale configurazione limitata se richiesto da uno o più rappresentanti degli Stati membri e in particolare delle loro autorità competenti. In tal caso, l'articolo 16, paragrafo 2, non si applica.

#### Articolo 5

#### Standard infrastrutturale

1. Ciascuno Stato membro o la propria autorità competente, secondo quanto previsto dallo Stato membro, provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata in conformità della formula  $N - 1$  di cui al punto 2 dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. Il calcolo è effettuato tenendo conto dell'andamento tendenziale del consumo di gas, dell'impatto a lungo termine delle misure di efficienza energetica e dei tassi di utilizzazione dell'infrastruttura esistente.

L'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica la responsabilità dei gestori del sistema di trasporto di effettuare gli investimenti del caso né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dal regolamento (CE) n. 715/2009 e dalla direttiva 2009/73/CE.


2. L'obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità tecnica di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considera rispettato anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo, che un'interruzione dell'approvvigionamento di gas può essere compensata adeguatamente e tempestivamente grazie ad opportune misure di mercato sul versante della domanda. A tale scopo, la formula  $N - 1$  è calcolata come previsto dall'allegato II, punto 4.

3. Ove opportuno, in base alle valutazioni del rischio di cui all'articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri confinanti possono decidere di adempiere, congiuntamente, all'obbligo previsto al paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso le autorità competenti forniscono il calcolo della formula  $N - 1$  nella valutazione del rischio, precisando le modalità concordate per adempiere a tale obbligo nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi. Si applica il punto 5 dell'allegato II.

4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni («capacità bidirezionale») su tutte le interconnessioni tra Stati membri salvo:

- a) nei casi di connessioni a impianti di produzione, impianti GNL e reti di distribuzione; o
- b) esenzioni da tale obbligo, accordate previa valutazione dettagliata e consultazione degli altri Stati membri e della Commissione in conformità dell'allegato III.

Per dotare l'interconnessione della capacità bidirezionale o per potenziarla, oppure per ottenere o prorogare un'esenzione da tale obbligo si applica la procedura di cui all'allegato III. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco delle esenzioni.



5. Una proposta di realizzazione o potenziamento della capacità bidirezionale o una richiesta di concessione o proroga di un'esenzione includono un'analisi costi/benefici elaborata sulla base della metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e si basano sui seguenti elementi:

- a) sulla valutazione della domanda del mercato;
- b) sulle proiezioni della domanda e dell'offerta;
- c) sul possibile impatto economico sull'infrastruttura esistente;
- d) sullo studio di fattibilità;
- e) sui costi della capacità bidirezionale, ivi compresi quelli del necessario rafforzamento del sistema di trasporto; e
- f) sui benefici della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenendo conto della misura in cui la capacità bidirezionale contribuisce a soddisfare lo standard infrastrutturale stabilito nel presente articolo.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'efficienza dei costi sostenuti per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale, al fine di offrire incentivi appropriati in sede di fissazione o approvazione, in base a criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o delle metodologie a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.

7. Nella misura in cui un investimento per la realizzazione o il potenziamento della capacità bidirezionale non risponde a un'esigenza del mercato, ma è ritenuto necessario per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di un altro Stato membro, prima che siano adottate le decisioni di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati prendono una decisione coordinata sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto dei principi descritti e degli elementi figuranti all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, in particolare della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri interessati nonché degli investimenti già realizzati nell'infrastruttura in questione. La ripartizione dei costi non distorce indebitamente la concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato interno e cerca di evitare effetti distorsivi impropri sul mercato.

8. L'autorità competente provvede affinché le nuove infrastrutture di trasporto contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas grazie allo sviluppo di una rete ben connessa che disponga, ove opportuno, di un numero sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata e d'uscita in relazione alla domanda del mercato e ai rischi individuati.

L'autorità competente determina, nella valutazione del rischio, in una prospettiva integrata che abbraccia i sistemi del gas e dell'elettricità, se esistano strozzature interne e se la capacità d'entrata e l'infrastruttura nazionale di entrata, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali e transfrontalieri di gas allo scenario di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas a livello nazionale e di interesse comune per il gruppo di rischio individuato nella valutazione del rischio.

9. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, e alle condizioni di cui al presente paragrafo, Lussemburgo, Slovenia e Svezia non sono vincolati ma si adoperano per rispettare l'obbligo di cui al detto paragrafo, assicurando al contempo gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti conformemente all'articolo 6.


La deroga si applica al Lussemburgo purché:

- a) abbia almeno due interconnettori con altri Stati membri;
- b) almeno due diverse fonti di approvvigionamento di gas; e
- c) nessun impianto di stoccaggio sul proprio territorio.

La deroga si applica alla Slovenia purché:

- a) abbia almeno due interconnettori con altri Stati membri;
- b) almeno due diverse fonti di approvvigionamento di gas; e
- c) nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GUL 115 del 25.4.2013, pag. 39).



La deroga si applica alla Svezia purché:

- a) non abbia alcun transito di gas verso altri Stati membri sul proprio territorio;
- b) il consumo interno lordo annuale di gas sia inferiore a 2 Mtep; e
- c) corrisponda a meno del 5 % del consumo totale di energia primaria prodotta da gas.

Lussemburgo, Slovenia e Svezia informano la Commissione di qualsiasi cambiamento che possa incidere sulle condizioni di cui al presente paragrafo. La deroga di cui al presente paragrafo cessa di applicarsi qualora venga meno almeno una di tali condizioni.

Nell'ambito della valutazione nazionale del rischio effettuata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, Lussemburgo, Slovenia e Svezia descrivono la situazione per quanto riguarda le rispettive condizioni di cui al presente paragrafo e le prospettive di conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dell'impatto economico della conformità allo standard infrastrutturale nonché dell'evoluzione del mercato del gas e dei progetti di infrastrutture del gas nel gruppo di rischio. In base alle informazioni fornite nella valutazione nazionale del rischio e se le rispettive condizioni di cui al presente paragrafo sono soddisfatte, la Commissione può decidere che la deroga si applichi per altri quattro anni. In caso di decisione positiva, la procedura di cui al primo comma si ripete dopo quattro anni.

#### Articolo 6

### Standard di approvvigionamento di gas

1. L'autorità competente prescrive alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro l'approvvigionamento di gas in ciascuno dei casi seguenti:

- a) temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;
- b) un periodo di trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;
- c) un periodo di trenta giorni in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas in condizioni invernali medie.

Entro il 2 febbraio 2018, ogni Stato membro notifica alla Commissione le proprie definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che tali volumi di consumo rappresentano in tale Stato membro. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all'articolo 2, punto 5, lettera a) o b), specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai clienti appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di clienti rappresenta nel consumo finale complessivo di gas all'anno.

L'autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo comma del presente paragrafo e le specifica nel piano d'azione preventivo.


Le nuove misure non di mercato previste per assicurare lo standard di approvvigionamento di gas sono conformi alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi da 4 a 9.

Gli Stati membri possono conformarsi all'obbligo di cui al primo comma attuando misure di efficienza energetica o sostituendo il gas con un'altra fonte di energia, tra cui le fonti di energia rinnovabili, nella misura in cui risulti lo stesso livello di sicurezza.

2. Eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas al di là del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o obblighi supplementari imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento di gas si basano sulla valutazione del rischio, sono riportati nel piano d'azione preventivo e:

- a) sono conformi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1;
- b) non incidono negativamente sulla capacità di altri Stati membri di approvvigionare di gas i rispettivi clienti protetti in conformità del presente articolo in caso di emergenza a livello nazionale, regionale o dell'Unione; e
- c) sono conformi all'articolo 12, paragrafo 5, in caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione.

La Commissione può chiedere una giustificazione che mostri la conformità di qualsiasi misura di cui al primo comma alle condizioni ivi indicate. Tale giustificazione è resa pubblica dall'autorità competente dello Stato membro che introduce la misura.



Ogni nuova misura non di mercato a norma del primo comma del presente paragrafo adottate il 1° novembre 2017, o successivamente, sono conformi alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafi da 4 a 9.

3. Decorsi i termini definiti dall'autorità competente di cui ai paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle di cui al paragrafo 1, l'autorità competente e le imprese di gas naturale si adoperano per preservare, per quanto possibile, l'approvvigionamento di gas, in particolare ai clienti protetti.

4. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale per rispettare gli standard di approvvigionamento di gas di cui al presente articolo non sono discriminatori né impongono un onere eccessivo a tali imprese.

5. Le imprese di gas naturale sono autorizzate a conformarsi agli obblighi basati sul presente articolo a livello regionale o dell'Unione, ove opportuno. Le autorità competenti non prescrivono che gli standard di approvvigionamento di gas di cui al presente articolo siano rispettati sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul loro territorio.

6. Le autorità competenti fanno sì che le condizioni degli approvvigionamenti ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e a un prezzo corrispondente al valore di mercato degli approvvigionamenti.

#### Articolo 7

#### Valutazione del rischio

1. Entro il 1° novembre 2017 l'ENTSOG procede ad una simulazione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione. La simulazione comprende l'individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione al GNL. Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dall'ENTSOG in cooperazione con il GCG. L'ENTSOG assicura un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione è ripetuta ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

2. Le autorità competenti all'interno di ciascun gruppo di rischio figurante nell'elenco di cui all'allegato I elaborano congiuntamente una valutazione a livello del gruppo di rischio («valutazione comune del rischio») di tutti i fattori di rischio pertinenti, come le catastrofi naturali e i rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo, che potrebbero causare il verificarsi dei principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per cui è stato creato il gruppo di rischio. Le autorità competenti tengono conto dei risultati della simulazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella preparazione delle valutazioni del rischio, dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza.


Le autorità competenti di ciascun gruppo di rischio concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione comune del rischio e lo riferiscono al GCG undici mesi prima del termine per notificare la valutazione comune del rischio e i relativi aggiornamenti. Su richiesta di un'autorità competente la Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nella preparazione della valutazione comune del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in un gruppo di rischio le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione propone un meccanismo di cooperazione per tale gruppo di rischio, previa consultazione delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti concordano un meccanismo di cooperazione per tale gruppo di rischio tenendo nella massima considerazione la proposta della Commissione.

Dieci mesi prima del termine di notifica della valutazione comune del rischio o dei suoi aggiornamenti, ciascuna autorità competente, nell'ambito del meccanismo di cooperazione convenuto, condivide e aggiorna tutti i dati nazionali necessari per preparare la valutazione comune del rischio, in particolare per i diversi scenari di cui al paragrafo 4, lettera c).

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro effettua una valutazione nazionale del rischio («valutazione nazionale del rischio») di tutti i rischi pertinenti cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tale valutazione è del tutto coerente con le ipotesi e i risultati della valutazione o delle valutazioni comuni del rischio.

4. Le valutazioni del rischio di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono effettuate, a seconda dei casi:

a) con gli standard di cui agli articoli 5 e 6. La valutazione del rischio illustra il calcolo della formula  $N - 1$  a livello nazionale e, ove opportuno, contiene il calcolo della formula  $N - 1$  a livello regionale. La valutazione del rischio contiene inoltre le ipotesi utilizzate, se del caso, anche per il calcolo della formula  $N - 1$  a livello regionale, e i dati necessari per tale calcolo. Il calcolo della formula  $N - 1$  a livello nazionale è corredato di una simulazione dell'interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale di gas, ottenuta con la modellizzazione idraulica per il territorio nazionale, e calcolando la formula  $N - 1$  tenendo conto del livello di stoccaggio di gas al 30 % e al 100 % del volume massimo di lavoro;




- b) tenendo conto di tutte le situazioni nazionali e transnazionali pertinenti, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dagli Stati membri interessati, dell'eventualità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l'eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di energia elettrica e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas;
- c) prevedendo diversi scenari di domanda eccezionalmente elevata di gas e interruzione dell'approvvigionamento di gas, tenendo conto dei precedenti, della probabilità, della stagione, della frequenza e della durata di tali eventi, e valutandone le probabili conseguenze, ad esempio:
- i) interruzione dell'operatività dell'infrastruttura pertinente alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in particolare l'infrastruttura di trasporto, gli impianti di stoccaggio o i terminali di GNL, compresa l'infrastruttura principale di gas individuata per il calcolo della formula  $N - 1$ ; e
  - ii) interruzione degli approvvigionamenti dai paesi terzi e, ove opportuno, rischi geopolitici;
- d) individuando l'interazione e la correlazione dei rischi tra gli Stati membri del gruppo di rischio e con altri Stati membri o altri gruppi di rischio, se opportuno, anche per quanto riguarda le interconnessioni, gli approvvigionamenti transfrontalieri, l'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e la capacità bidirezionale;
- e) tenendo conto dei rischi correlati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella misura in cui possano comportare, tra l'altro, rischi di carenza di investimenti, un freno alla diversificazione, un cattivo uso delle infrastrutture esistenti o una violazione del diritto dell'Unione;
- f) tenendo conto della capacità massima di interconnessione di ciascun punto d'entrata e d'uscita frontaliero e dei diversi livelli di riempimento dello stoccaggio.
5. Le valutazioni comuni e nazionali del rischio sono redatte secondo il modello pertinente di cui agli allegati IV o V. Se necessario, gli Stati membri possono includere informazioni supplementari. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 al fine di modificare i modelli di cui agli allegati IV e V, previa consultazione del GCG, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri.
6. Le imprese di gas naturale, i clienti industriali del gas, le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali, nonché gli Stati membri e, qualora queste non siano le autorità competenti, le autorità nazionali di regolamentazione, collaborano con le autorità competenti e forniscono loro, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle valutazioni comuni e nazionali del rischio.
7. Entro il 1° ottobre 2018 gli Stati membri notificano alla Commissione la prima valutazione comune del rischio, una volta approvata da tutti gli Stati membri del gruppo di rischio, e le valutazioni nazionali del rischio. Le valutazioni del rischio sono in seguito aggiornate ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. Le valutazioni del rischio tengono conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi allo standard infrastrutturale di cui all'articolo 5 e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative. Tengono altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

#### Articolo 8

##### Definizione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza

1. Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas contenute in un piano d'azione preventivo e in un piano di emergenza sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza o il funzionamento efficiente del mercato interno del gas né compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.
2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, dei gestori di sistemi di trasporto dell'energia elettrica e, qualora questa non sia l'autorità competente, l'autorità nazionale di regolamentazione, definisce:
- a) un piano d'azione preventivo contenente le misure necessarie per eliminare o mitigare i rischi individuati, compresi gli effetti delle misure di efficienza energetica e delle misure sul versante della domanda contenuti nelle valutazioni comuni e nazionali del rischio, e conformemente all'articolo 9;
  - b) un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o mitigare l'impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas conformemente all'articolo 10.



3. Il piano di azione preventivo e il piano di emergenza contengono un capitolo regionale, o vari capitoli regionali, qualora uno Stato membro sia membro di diversi gruppi di rischio come definiti nell'allegato I.

Detti capitoli regionali sono elaborati congiuntamente da tutti gli Stati membri del gruppo di rischio prima di essere integrati nei rispettivi piani nazionali. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore in modo da far sì che i capitoli regionali migliorino collettivamente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e non diano luogo a contraddizioni, e in modo da superare gli ostacoli alla cooperazione.

Il capitolo o i capitoli regionali contengono misure transfrontaliere adeguate ed efficaci, anche in relazione al GNL, soggette ad accordo tra gli Stati membri di uno stesso o di diversi gruppi di rischio che attuano le misure e che sono interessati dalla misura sulla base della simulazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e della valutazione comune del rischio.

4. Le autorità competenti riferiscono periodicamente al GCG sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, segnatamente dei capitoli regionali. In particolare, le autorità competenti concordano un meccanismo di cooperazione per la preparazione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza, compreso lo scambio di progetti di piani. Essi riferiscono al GCG in merito al convenuto meccanismo di cooperazione 16 mesi prima del termine per l'accordo su detti piani e sui relativi aggiornamenti.

La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nella preparazione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in un gruppo di rischio le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione propone un meccanismo di cooperazione per tale gruppo di rischio. Le autorità competenti interessate concordano il meccanismo di cooperazione per quel gruppo di rischio tenendo in considerazione la proposta della Commissione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'attuazione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza.

5. Il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza sono sviluppati secondo i modelli di cui agli allegati VI e VII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 al fine di modificare i modelli di cui agli allegati VI e VII, previa consultazione del GCG, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri.

6. Le autorità competenti di Stati membri confinanti si consultano in tempo utile al fine di garantire la coerenza tra i loro piani d'azione preventivi e i loro piani di emergenza.

Le autorità competenti, all'interno di ciascun gruppo di rischio, provvedono allo scambio dei progetti di piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza con proposte di cooperazione, al più tardi cinque mesi prima del termine per la presentazione dei piani.

Le versioni finali dei capitoli regionali di cui al paragrafo 3 sono approvate da tutti gli Stati membri del gruppo di rischio. I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza contengono anche le misure nazionali necessarie per attuare e far rispettare le misure transfrontaliere di cui ai capitoli regionali.


7. I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza sono resi pubblici e notificati alla Commissione entro il 1º marzo 2019. La Commissione informa il GCG della notifica dei piani che pubblica sul proprio sito web.

Entro quattro mesi dalla notifica a cura delle autorità competenti, la Commissione esamina i piani tenendo conto dei pareri espressi in sede di GCG.

8. La Commissione trasmette un parere all'autorità competente raccomandando di riesaminare un piano d'azione preventivo o un piano di emergenza se si applica uno o più dei casi seguenti:

- a) esso non serve a mitigare i rischi individuati nella valutazione del rischio;
- b) esso non è compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di un altro Stato membro o di un gruppo di rischio;
- c) esso non è conforme al requisito di cui al paragrafo 1 di non distorcere indebitamente la concorrenza o il funzionamento efficace del mercato interno;
- d) esso non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.

9. Entro tre mesi dalla notifica del parere della Commissione di cui al paragrafo 8, l'autorità competente interessata notifica alla Commissione il piano d'azione preventivo o il piano di emergenza modificati o, se non concorda con le raccomandazioni, ne illustra i motivi alla Commissione.



In caso di disaccordo riguardo agli elementi di cui al paragrafo 8 la Commissione può, entro quattro mesi dalla risposta dell'autorità competente, ritirare la propria richiesta o convocare l'autorità competente e, se lo ritiene necessario, il GCG, per esaminare la questione. La Commissione espone nei dettagli i motivi per la richiesta di eventuali modifiche del piano di azione preventivo o del piano di emergenza. L'autorità competente interessata tiene pienamente conto dei motivi dettagliati della Commissione.

Se del caso, l'autorità competente interessata modifica senza indugio e rende pubblici il piano d'azione preventivo o il piano di emergenza modificati.

Se la posizione finale dell'autorità competente interessata differisce dai motivi dettagliati della Commissione, l'autorità competente fornisce e rende pubblica, unitamente alla propria posizione e ai motivi dettagliati della Commissione, la giustificazione alla base della propria posizione entro due mesi dalla ricezione dei motivi dettagliati della Commissione.

10. Per le misure non di mercato adottate il 1º novembre 2017, o successivamente, si applica la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 4, 6, 8 e 9.


11. È mantenuta la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

12. I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza di cui al regolamento (UE) n. 994/2010, aggiornati in conformità di tale regolamento, restano in vigore fino alla prima adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### Articolo 9

##### Contenuto dei piani d'azione preventivi

1. Il piano d'azione preventivo contiene:
  - a) i risultati della valutazione del rischio e una sintesi degli scenari considerati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c);
  - b) la definizione di clienti protetti e le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma;
  - c) misure, volumi e capacità necessarie per rispettare lo standard infrastrutturale e lo standard di approvvigionamento di gas di cui agli articoli 5 e 6, incluso, ove opportuno, il limite fino al quale le misure sul versante della domanda possono compensare adeguatamente e in maniera tempestiva l'interruzione dell'approvvigionamento di gas di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'individuazione dell'infrastruttura principale del gas d'interesse comune in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, i volumi di gas necessari per categoria di clienti protetti e per scenario, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas, compresa qualsiasi giustificazione che dimostri la conformità alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e la descrizione di un meccanismo volto a ridurre temporaneamente eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas o altri obblighi conformemente all'articolo 11, paragrafo 3;
  - d) gli obblighi delle imprese di gas naturale, delle imprese elettriche se del caso, e di altri organi pertinenti che possono ripercuotersi sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio gli obblighi relativi al funzionamento sicuro del sistema del gas;
  - e) le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti, di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica e di ridurre la domanda di gas, nonché alla possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas, le fonti di approvvigionamento di gas e l'utilizzo regionale delle capacità esistenti di stoccaggio e GNL, per preservare il più possibile l'approvvigionamento di gas a tutti i clienti;
  - f) informazioni sull'impatto economico, l'efficienza e l'efficacia delle misure contenute nel piano, compresi gli obblighi di cui alla lettera k);
  - g) una descrizione degli effetti delle misure contenute nel piano sul funzionamento del mercato interno dell'energia e sui mercati nazionali, compresi gli obblighi di cui alla lettera k);
  - h) una descrizione dell'impatto delle misure sull'ambiente e i clienti;
  - i) i meccanismi da usare nella cooperazione con altri Stati membri, compresi quelli volti a preparare e attuare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza;



- j) informazioni riguardanti le interconnessioni e infrastrutture esistenti e future, incluse quelle che forniscono accesso al mercato interno, i flussi transfrontalieri, l'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e di GNL e la capacità bidirezionale, in particolare in caso di emergenza;
- k) informazioni riguardanti tutti gli obblighi di servizio pubblico che si riferiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Possono essere escluse informazioni critiche in relazione al primo comma, lettere a), c) e d), se una volta rivelate, possono compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

2. Il piano d'azione preventivo, in particolare le azioni volte a rispettare lo standard infrastrutturale di cui all'articolo 5, tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione che l'ENTSOG elabora conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.

3. Il piano d'azione preventivo si basa soprattutto su misure di mercato senza imporre oneri eccessivi alle imprese di gas naturale o senza compromettere il funzionamento del mercato interno del gas.

4. Gli Stati membri, e in particolare le loro autorità competenti, garantiscono che tutte le misure preventive non di mercato come quelle di cui all'allegato VIII, adottate il 1º novembre 2017, o successivamente, a prescindere se fossero incluse nel piano d'azione preventivo o adottate successivamente, sono conformi ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma.

5. L'autorità competente rende pubblica qualsiasi misura di cui al paragrafo 4, che non sia stata ancora inclusa nel piano d'azione preventivo, e notifica alla Commissione la descrizione di tale misura e del suo impatto sul mercato nazionale di gas e, nella misura del possibile, sui mercati di gas degli altri Stati membri.

6. Se la Commissione nutre dubbi circa la conformità di una misura di cui al paragrafo 4 del presente articolo ai criteri stabiliti all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, essa chiede allo Stato membro interessato la notifica di una valutazione d'impatto.

7. Una valutazione d'impatto ai sensi del paragrafo 6 comprende almeno:

- a) l'impatto potenziale sullo sviluppo del mercato nazionale del gas e sulla concorrenza a livello nazionale;
- b) l'impatto potenziale sul mercato interno del gas;
- c) l'impatto potenziale sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri confinanti, in particolare per le misure che potrebbero ridurre la liquidità nei mercati regionali o limitare i flussi verso gli Stati membri confinanti;
- d) i costi e benefici, valutati a fronte di misure di mercato alternative;
- e) una valutazione della necessità e proporzionalità rispetto ad altre eventuali misure di mercato;
- f) una valutazione se la misura assicuri pari opportunità a tutti gli operatori del mercato;
- g) una strategia di eliminazione progressiva, la durata prevista della misura e un calendario appropriato per la revisione.

L'autorità nazionale di regolamentazione svolge l'analisi di cui alle lettere a) e b). La valutazione d'impatto è resa pubblica dall'autorità competente e notificata alla Commissione.

8. Se, sulla base della valutazione d'impatto, la Commissione ritiene che la misura rischi di compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla notifica della valutazione d'impatto con cui chiede, per quanto necessario, la modifica o la revoca della misura.

La misura adottata entra in vigore solo una volta approvata dalla Commissione o modificata in conformità della decisione della Commissione.

Il periodo di quattro mesi decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. Il termine di quattro mesi può essere prorogato previo consenso della Commissione e dell'autorità competente.

9. Se, sulla base della valutazione dell'impatto, la Commissione reputa che la misura non sia conforme ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, può formulare un parere entro quattro mesi dalla notifica della valutazione d'impatto. Si applica la procedura prevista all'articolo 8, paragrafi 8 e 9.

Il periodo di quattro mesi decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. Il termine di quattro mesi può essere prorogato previo consenso della Commissione e dell'autorità competente.

10. L'articolo 8, paragrafo 9, si applica alle misure soggette ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo.




11. Il piano d'azione preventivo è aggiornato ogni quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2019 o più frequentemente se le circostanze lo giustificano o su richiesta della Commissione. Il piano aggiornato riprende la valutazione del rischio aggiornata e i risultati delle prove effettuate conformemente all'articolo 10, paragrafo 3. Al piano aggiornato si applica l'articolo 8.

#### Articolo 10

##### Contenuto dei piani di emergenza

1. Il piano di emergenza:
  - a) si fonda sui livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
  - b) definisce ruoli e responsabilità delle imprese di gas naturale, dei gestori di sistemi di trasporto dell'energia elettrica, se del caso, e dei clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, secondo il loro diverso livello d'interesse in caso di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
  - c) definisce ruoli e responsabilità delle autorità competenti e degli altri organi cui sono state delegate le competenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a ciascuno dei livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
  - d) fa sì che le imprese di gas naturale e i clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, abbiano sufficienti opportunità per reagire ai livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
  - e) definisce, se del caso, misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas sul teleriscaldamento e sull'approvvigionamento di energia elettrica prodotta dal gas, anche, se necessario, attraverso una visione integrata del funzionamento dei sistemi energetici nei settori dell'elettricità e del gas;
  - f) istituisce procedure e misure dettagliate per i livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, compresi i corrispondenti sistemi sui flussi d'informazione;
  - g) designa un responsabile per la gestione della crisi e ne definisce il ruolo;
  - h) individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alla situazione al livello di allarme e nel mitigare la situazione al livello di emergenza;
  - i) individua il contributo delle misure non di mercato pianificate o da attuare per il livello di emergenza e ne valuta il grado di necessità per far fronte alla crisi. Sono esaminati gli effetti delle misure non di mercato e sono definite le relative procedure di attuazione. Si ricorre a misure non di mercato solo quando i meccanismi di mercato non riescono più, da soli, ad assicurare gli approvvigionamenti, in particolare ai clienti protetti, oppure ai fini dell'applicazione dell'articolo 13;
  - j) descrive i meccanismi di cooperazione con altri Stati membri per i livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e le modalità per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
  - k) illustra nei particolari gli obblighi di comunicazione delle imprese di gas naturale e, se del caso, delle imprese elettriche ai livelli di allarme e di emergenza;
  - l) descrive le modalità tecniche o giuridiche disposte per evitare l'indebito consumo di gas dei consumatori che sono connessi ad una rete di distribuzione o di trasporto del gas ma non sono consumatori protetti;
  - m) descrive le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie disposte per applicare gli obblighi di solidarietà di cui all'articolo 13;
  - n) produce una stima dei volumi di gas che potrebbero essere consumati dai clienti protetti nel quadro della solidarietà, contemplando almeno i casi descritti all'articolo 6, paragrafo 1;
  - o) dispone un elenco di azioni predefinite per rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi accordi commerciali tra le parti coinvolte nelle azioni e meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale, se del caso, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni sensibili. Tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale.



Al fine di prevenire tale indebito consumo di gas nel corso di un'emergenza, di cui al primo comma, lettera l), o per applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa i clienti che non sono clienti protetti che sono tenuti a sospendere o ridurre il loro consumo di gas senza creare situazioni pericolose dal punto di vista tecnico.

2. Il piano di emergenza è aggiornato ogni quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2019 o più frequentemente se le circostanze lo giustificano o su richiesta della Commissione. Il piano aggiornato riprende la valutazione del rischio aggiornata e i risultati delle prove effettuate conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Al piano aggiornato si applica l'articolo 8, paragrafi da 4 a 11.

3. Le misure, azioni e procedure riportate nel piano di emergenza sono sottoposte a prova almeno una volta tra i suoi aggiornamenti quadriennali di cui al paragrafo 2. Ai fini di provare il piano di emergenza, l'autorità competente simula scenari di forte e medio impatto con risposte in tempo reale in conformità di tale piano di emergenza. L'autorità competente presenta i risultati delle prove al GCG.

4. Il piano di emergenza provvede a preservare l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza in caso di emergenza, senza introdurre misure che limitino indebitamente il flusso transfrontaliero di gas.

#### Articolo 11

### Dichiarazione di uno stato di crisi

1. Si riconoscono i tre seguenti livelli di crisi:


- a) livello di preallarme («preallarme»): qualora ci siano informazioni concrete, serie e affidabili che possa verificarsi un evento che rischi di deteriorare gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas innescando il livello di allarme o di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme;
- b) livello di allarme («allarme»): qualora un'interruzione dell'approvvigionamento di gas o una domanda di gas eccezionalmente elevata deteriori gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas, ma il mercato è ancora in grado di farvi fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato;
- c) livello di emergenza («emergenza»): qualora ci sia una domanda di gas eccezionalmente elevata, o grave interruzione o altro serio deterioramento dell'approvvigionamento di gas e tutte le misure di mercato sono state attuate ma l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente; occorre quindi varare misure non di mercato, soprattutto per garantire gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti ai sensi dell'articolo 6.

2. Se l'autorità competente dichiara uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri con i quali lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connesso e trasmette loro tutte le informazioni necessarie, in particolare sulle azioni che intende intraprendere. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare la richiesta di assistenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) della Commissione.

3. Se uno Stato membro ha dichiarato un'emergenza e ha indicato che un'azione transfrontaliera è necessaria, eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas o obblighi supplementari ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, imposti alle imprese di gas naturale in altri Stati membri nello stesso gruppo di rischio sono temporaneamente ridotti al livello stabilito nell'articolo 6, paragrafo 1.

Gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo cessano di applicarsi immediatamente dopo che l'autorità competente dichiara la fine dello stato di emergenza, o che la Commissione giunga alla conclusione, in conformità del paragrafo 8, primo comma, che la dichiarazione dello stato di emergenza non è o non è più giustificato.

4. Quando l'autorità competente dichiara lo stato di emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti del gruppo di rischio nonché le autorità competenti degli Stati membri con i quali lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connesso, in particolare riguardo alle azioni che intende intraprendere. In casi eccezionali debitamente giustificati l'autorità competente può intraprendere azioni che si discostano dal piano di emergenza. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti del gruppo di rischio di cui all'allegato I, nonché le autorità competenti degli Stati membri con i quali lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connessa, di tali azioni e motiva lo scostamento.



5. Qualora in uno Stato membro confinante sia dichiarato lo stato di emergenza, il gestore di sistemi di trasporto assicura che la capacità nei punti di interconnessione con tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che sia continua o interrompibile e che sia stata prenotata in precedenza o durante l'emergenza, abbia priorità rispetto alla capacità concorrente nei punti di uscita per impianti di stoccaggio. L'utente del sistema che beneficia della capacità prioritaria versa tempestivamente un'equa compensazione all'utente del sistema con capacità continua per la perdita finanziaria subita in seguito all'attribuzione di priorità, compreso un rimborso proporzionato dei costi derivanti dall'interruzione della capacità continua. Il processo di determinazione e versamento della compensazione non pregiudica l'attuazione della regola di priorità.

6. Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti provvedono affinché:

- a) non siano varate misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno in qualsiasi momento;
- b) non siano varate misure che potrebbero seriamente compromettere la situazione dell'approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e
- c) sia preservato l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza, secondo il piano di emergenza.

7. Durante un'emergenza e sulla base di validi motivi uno Stato membro può decidere, su richiesta del gestore di sistemi di trasporto dell'energia elettrica o del gas interessato, di attribuire priorità all'approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas, rispetto ad alcune categorie di clienti protetti, se il mancato approvvigionamento di gas alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas:

- a) potrebbe causare gravi danni al funzionamento del sistema elettrico; o
- b) ostacolerebbe la produzione e/o il trasporto di gas.

Gli Stati membri basano ciascuna di tali misure sulla valutazione del rischio.

Le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas di cui al primo comma sono definite con chiarezza, unitamente agli eventuali volumi di gas a cui si applicherebbe tale misura, e incluse nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. La loro identificazione è effettuata in stretta collaborazione con i gestori di sistemi di trasporto dell'energia elettrica e del gas dello Stato membro interessato.

8. La Commissione verifica quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla ricezione dell'informazione di cui al paragrafo 2 dall'autorità competente, se la dichiarazione dello stato di emergenza è giustificata in virtù del paragrafo 1, lettera c), se le misure adottate si attengono il più possibile alle azioni elencate nel piano di emergenza senza imporre oneri eccessivi alle imprese di gas naturale e se sono conformi al paragrafo 6. La Commissione può, su richiesta di un'altra autorità competente, di imprese di gas naturale o di propria iniziativa, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che contravvengono alle condizioni indicate nella prima frase del presente paragrafo. La Commissione può anche chiedere all'autorità competente di dichiarare la fine dello stato di emergenza se conclude che la dichiarazione di uno stato di emergenza non sia giustificata o non lo sia più in conformità del paragrafo 1, lettera c).


Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione l'autorità competente modifica le misure e le notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi alla Commissione. Nell'ultimo caso, la Commissione può, entro tre giorni da quando è stata informata, modificare o ritirare la richiesta oppure convocare l'autorità competente o, se opportuno, le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il GCG, per esaminare la questione. La Commissione espone nei particolari le ragioni della richiesta di modificare l'azione. L'autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Se la decisione finale dell'autorità competente differisce dalla posizione della Commissione, l'autorità competente ne illustra i motivi.

9. Se l'autorità competente dichiara la fine di uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1, ne informa la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri con i quali lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connesso.

#### Articolo 12

### Risposte all'emergenza a livello regionale e dell'Unione


1. La Commissione può dichiarare uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione su richiesta dell'autorità competente che ha dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8.



La Commissione dichiara, se del caso, uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, e se i motivi di tali stati di emergenze sono collegati.

In ogni caso, quando dichiara uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, raccoglie i pareri e tiene in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. La Commissione, se decide, a seguito di una valutazione, che il motivo di fondo dell'emergenza a livello regionale o dell'Unione non giustifichi più la dichiarazione dello stato di emergenza, ne dichiara la fine e informa il Consiglio della propria decisione illustrandone i motivi.

2. La Commissione, non appena dichiara lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, convoca il GCG.
  3. Durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione coordina l'azione delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni e dei risultati della consultazione del GCG. In particolare, la Commissione:
    - a) assicura lo scambio di informazioni;
    - b) assicura la coerenza e l'efficacia dell'azione a livello dello Stato membro e a livello regionale in relazione al livello dell'Unione;
    - c) coordina le azioni concernenti i paesi terzi.
  4. La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto dai responsabili di gestione della crisi, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), degli Stati membri colpiti dall'emergenza. La Commissione, d'accordo con i responsabili di gestione della crisi, può invitare altre parti interessate a partecipare. La Commissione assicura che il GCG sia regolarmente informato in merito all'operato del gruppo di gestione della crisi.
  5. Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti assicurano che:
    - a) non siano varate misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, in qualsiasi momento, in particolare il flusso di gas verso i mercati interessati;
    - b) non siano varate misure che potrebbero seriamente compromettere la situazione dell'approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e
    - c) sia preservato l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza, secondo il piano di emergenza.
  6. La Commissione, se su richiesta di un'autorità competente o di un'impresa di gas naturale o di propria iniziativa ritiene che durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, un'azione adottata da uno Stato membro o da un'autorità competente o il comportamento di un'impresa di gas naturale contravvenga al paragrafo 5, invita lo Stato membro o l'autorità competente a modificare l'azione o ad intervenire per assicurare il rispetto del paragrafo 5, illustrandone i motivi. Si tiene debito conto della necessità di far funzionare il sistema del gas in modo sicuro in qualsiasi momento.
- Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione, lo Stato membro o l'autorità competente modifica l'azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In quest'ultimo caso la Commissione può, entro tre giorni da quando è stata informata, modificare o ritirare la richiesta o convocare lo Stato membro o l'autorità competente e, se la Commissione lo ritiene necessario, il GCG, per esaminare la questione. La Commissione espone nei particolari le ragioni della richiesta di modificare l'azione. Lo Stato membro o l'autorità competente tiene pienamente conto del parere della Commissione. Se la decisione finale dell'autorità competente o dello Stato membro differisce dal parere della Commissione, l'autorità competente o lo Stato membro ne illustra i motivi.
7. La Commissione, previa consultazione del GCG, dispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di un gruppo di monitoraggio composto da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. Il gruppo di monitoraggio può essere inviato in missione, se necessario, fuori dall'Unione, e provvede a monitorare i flussi di gas verso l'Unione e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi terzi fornitori e di transito.
  8. L'autorità competente fornisce all'ERCC della Commissione informazioni su eventuali necessità di assistenza. L'ERCC valuta complessivamente la situazione e fornisce consulenza sull'assistenza che dovrebbe essere prestata agli Stati membri più colpiti ed eventualmente ai paesi terzi.



## Articolo 13

**Solidarietà**

1. Se uno Stato membro ha chiesto l'applicazione della misura di solidarietà a norma del presente articolo, uno Stato membro che è direttamente connesso allo Stato membro richiedente o, se questo lo prevede, la sua autorità competente oppure il gestore di sistemi di trasporto o di distribuzione adotta, per quanto possibile senza creare situazioni pericolose, le misure necessarie per garantire che l'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel suo territorio sia ridotta o interrotta nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente assicura che il volume di gas in questione sia effettivamente fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel proprio territorio.

In casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata del gestore di sistemi di trasporto dell'energia elettrica o del gas alla sua autorità competente, può inoltre proseguire l'approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas, di cui all'articolo 11, paragrafo 7, nello Stato membro che presta solidarietà qualora il mancato approvvigionamento di gas a dette centrali causi gravi danni al funzionamento del sistema elettrico od ostacoli la produzione e/o il trasporto di gas.

2. Uno Stato membro assicura anche la misura di solidarietà a un altro Stato membro a cui è connesso tramite un paese terzo, a meno che non siano limitati i flussi che attraversano il paese terzo. Tale estensione della misura è subordinata all'accordo degli Stati membri interessati che coinvolgono, se opportuno, il paese terzo tramite il quale sono connessi.

3. Una misura di solidarietà è presa in considerazione come ultima istanza e si applica solo qualora lo Stato membro richiedente:

- a) non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà nonostante l'applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 3;
- b) abbia esaurito tutte le misure di mercato e tutte le misure previste dal suo piano di emergenza;
- c) abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso direttamente o, a norma del paragrafo 2, tramite un paese terzo, una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
- d) si impegna a versare l'equa e tempestiva compensazione nei confronti dello Stato membro interessato che presta solidarietà, in conformità del paragrafo 8.

4. Se più di uno Stato membro può prestare solidarietà a uno Stato membro richiedente, quest'ultimo, previa consultazione di tutti gli Stati membri a cui è stato richiesto di prestare solidarietà, cerca l'offerta più vantaggiosa sulla base del costo, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione degli approvvigionamenti di gas. Gli Stati membri interessati presentano tali offerte sulla base di misure volontarie sul fronte della domanda per quanto e il più a lungo possibile prima di ricorrere a misure non di mercato.

5. Qualora le misure di mercato si rivelino insufficienti per lo Stato membro che presta solidarietà per far fronte alla carenza di approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, lo Stato membro che presta solidarietà può introdurre misure non di mercato al fine di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. L'autorità competente dello Stato membro richiedente informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri che prestano solidarietà quando è assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel suo territorio o qualora gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano, in base alle sue esigenze, ridotti, o qualora siano sospesi su richiesta dello Stato membro che riceve solidarietà.

7. Gli obblighi stabiliti dai paragrafi 1 e 2 si applicano fatti salvi il funzionamento sicuro e affidabile a livello tecnico del sistema del gas di uno Stato membro che presta solidarietà e la capacità massima di esportazione dell'interconnessione delle infrastrutture dello Stato membro interessato verso lo Stato membro richiedente. Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie possono rispecchiare tali circostanze, in particolare quelle in cui il mercato raggiungerà la capacità massima di interconnessione.



8. La solidarietà a norma del presente regolamento è prestata sulla base della compensazione. Lo Stato membro richiedente solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà. Tale equa compensazione copre almeno:

- a) il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente;
- b) tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza;
- c) il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrari o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà.

L'equa compensazione ai sensi del primo comma comprende, tra l'altro, tutti i costi ragionevoli che lo Stato membro che presta solidarietà sostiene sulla base dell'obbligo di versare una compensazione in virtù dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili nell'attuazione del presente articolo, come pure gli altri costi ragionevoli legati al pagamento della compensazione conformemente alle norme nazionali in materia di compensazione.

Entro il 1° dicembre 2018 gli Stati membri adottano le misure necessarie, in particolare le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del paragrafo 10, per l'applicazione del primo e del secondo comma del presente paragrafo. Tali misure possono prevedere le modalità pratiche del versamento tempestivo.

9. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni del presente articolo siano attuate in conformità dei trattati, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché degli obblighi internazionali applicabili. Essi adottano le misure necessarie a tal fine.

10. Entro il 1° dicembre 2018 gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente a norma dei paragrafi 1 e 2. Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie sono concordate tra gli Stati membri direttamente connessi o, in conformità del paragrafo 2, tramite un paese terzo e sono descritte nei rispettivi piani di emergenza. Tali modalità possono contemplare, tra l'altro, i seguenti elementi:


- a) la sicurezza operativa delle reti;
- b) i prezzi del gas da applicare e/o la metodologia per la loro fissazione, tenendo conto dell'impatto sul funzionamento del mercato;
- c) l'uso delle interconnessioni, compresa la capacità bidirezionale e lo stoccaggio sotterraneo del gas;
- d) i volumi di gas o la metodologia per la loro fissazione;
- e) le categorie di costi che dovranno essere oggetto di un'equa e tempestiva compensazione, ciò può includere i danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale;
- f) un'indicazione del metodo con cui si potrebbe calcolare l'equa compensazione.

Le modalità finanziarie concordate tra gli Stati membri prima della richiesta di solidarietà contengono disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà come pure un impegno a versare tale compensazione.

I meccanismi di compensazione forniscono incentivi a partecipare a soluzioni di mercato, come le aste e i meccanismi di risposta alla domanda. Essi non creano incentivi perversi, ad esempio nella forma di condizioni finanziarie, affinché gli operatori del mercato posticipino la loro azione fino a quando non vengono applicate misure non di mercato. Tutti i meccanismi di compensazione, o almeno una loro sintesi, sono inclusi nei piani di emergenza.

11. Fintantoché uno Stato membro è in grado di soddisfare con la propria produzione il consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, esso è esonerato dall'obbligo di definire modalità tecniche, giuridiche e finanziarie con gli Stati membri con cui è direttamente connesso o, in conformità del paragrafo 2, tramite un paese terzo ai fini della ricezione di solidarietà. Tale esenzione non pregiudica l'obbligo per lo Stato membro interessato di prestare solidarietà ad altri Stati membri conformemente al presente articolo.

12. Entro il 1° dicembre 2017 e previa consultazione del GCG, la Commissione fornisce orientamenti giuridicamente non vincolanti sugli elementi essenziali delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, in particolare sulle modalità di applicazione pratica degli elementi di cui ai paragrafi 8 e 10.



13. Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie entro il 1° ottobre 2018, la Commissione, previa consultazione delle autorità competenti interessate, può proporre un quadro di riferimento per tali misure che definisca i principi necessari a renderle operative e si fondi sugli orientamenti della Commissione di cui al paragrafo 12. Gli Stati membri mettono a punto le rispettive modalità entro il 1° dicembre 2018, tenendo nella massima considerazione la proposta della Commissione.

14. L'applicabilità del presente articolo resta impregiudicata qualora gli Stati membri non siano in grado di concordare o mettere a punto le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie. In tal caso, gli Stati membri interessati concordano le misure ad hoc necessarie e lo Stato membro richiedente solidarietà assume un impegno a norma del paragrafo 3, lettera d).

15. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di applicarsi immediatamente dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza o che la Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, primo comma, giunga alla conclusione che la dichiarazione dello stato di emergenza non è o non è più giustificata.

16. Se l'Unione sostiene costi in virtù di qualsiasi responsabilità, diversa dalla responsabilità per atti illeciti o per comportamento illecito a norma dell'articolo 340, secondo comma, TFUE in relazione a misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare in conformità del presente articolo, detti costi le sono rimborsati dallo Stato membro che riceve solidarietà.

#### Articolo 14

### Scambio di informazioni

1. Qualora uno Stato membro abbia dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le imprese di gas naturale interessate mettono giornalmente a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) le previsioni sull'approvvigionamento di gas e sulla domanda giornaliera di gas per i tre giorni successivi, espresse in milioni di metri cubi al giorno;
- b) il flusso di gas giornaliero presso tutti i punti d'entrata e d'uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminale di GNL, espresso in milioni di metri cubi al giorno;
- c) il periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantito l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti.

2. In caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione può chiedere all'autorità competente di cui al paragrafo 1 di fornirle senza indugio almeno quanto segue:


- a) le informazioni di cui al paragrafo 1;
- b) le informazioni sulle misure che l'autorità competente prevede di adottare e su quelle che ha già messo in atto per mitigare l'emergenza e le informazioni sulla relativa efficacia;
- c) le richieste di adottare misure supplementari presentate da altre autorità competenti;
- d) le misure messe in atto su richiesta di altre autorità competenti.

3. Dopo un'emergenza l'autorità competente di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla revoca dell'emergenza, una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, anche con la valutazione dell'impatto economico dell'emergenza, dell'impatto sul comparto dell'energia elettrica e dell'assistenza prestata o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. La suddetta valutazione è messa a disposizione del GCG e si riflette negli aggiornamenti dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza.

La Commissione esamina le valutazioni delle autorità competenti e ne comunica i risultati in forma aggregata agli Stati membri, al Parlamento europeo e al GCG.

4. In circostanze debitamente giustificate a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'autorità competente dello Stato membro più colpito può chiedere alle imprese di gas naturale di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 o ulteriori informazioni necessarie a valutare globalmente la situazione dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro o in altri Stati membri, comprese le informazioni contrattuali, diverse da quelle relative ai prezzi. La Commissione può chiedere alle autorità competenti le informazioni fornite dalle imprese di gas naturale nel quadro del presente paragrafo, purché le stesse informazioni non le siano già state trasmesse.

5. La Commissione, se ritiene che l'approvvigionamento di gas nell'Unione o in una parte dell'Unione sia a rischio o potrebbe essere a rischio al punto da portare alla dichiarazione di uno dei livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, può chiedere alle autorità competenti interessate di raccogliere e trasmetterle le informazioni necessarie a valutare la situazione dell'approvvigionamento di gas. La Commissione condivide la valutazione con il GCG.



6. Affinché le autorità competenti e la Commissione valutino la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione, ciascuna impresa di gas naturale notifica:
- a) all'autorità competente interessata i seguenti elementi dei contratti di fornitura di gas aventi una dimensione transfrontaliera e di durata superiore a un anno che ha concluso per il reperimento del gas:
    - i) la durata;
    - ii) i volumi annuali;
    - iii) in caso di allarme o di emergenza, i volumi massimi giornalieri;
    - iv) i punti di consegna;
    - v) i volumi di gas minimi giornalieri e mensili;
    - vi) le condizioni di sospensione delle forniture di gas;
    - vii) un'indicazione se il contratto, individualmente o cumulativamente con i contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, equivale o è superiore alla soglia del 28 % di cui al paragrafo 6, lettera b), nello Stato membro più colpito;
  - b) all'autorità competente dello Stato membro più colpito, non appena conclusi o modificati, i suoi contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno conclusi o modificati il 1° novembre 2017, o successivamente, che, individualmente o cumulativamente con i contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, equivalgono al 28 % o più del consumo annuo di gas in tale Stato membro, da calcolare sulla base dei dati disponibili più recenti. Inoltre, entro il 2 novembre 2018, le imprese di gas naturale comunicano all'autorità competente tutti i contratti esistenti che soddisfano le medesime condizioni. L'obbligo di comunicazione non riguarda le informazioni relative ai prezzi e non si applica alle modifiche relative solo al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche a tutti gli accordi commerciali che sono pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi.

L'autorità competente notifica alla Commissione, in forma anonima, le informazioni di cui alla lettera a) del primo comma. In caso di conclusione di nuovi contratti o modifiche ai contratti esistenti, l'intero insieme di informazioni è notificato entro la fine di settembre dell'anno in questione. Qualora nutra il dubbio che un determinato contratto ottenuto ai sensi della lettera b) del primo comma metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro o di una regione, l'autorità competente notifica il contratto alla Commissione.

7. In circostanze debitamente giustificate dalla necessità di garantire la trasparenza dei contratti essenziali di fornitura di gas importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e se l'autorità competente dello Stato membro più colpito o la Commissione ritiene che un contratto di fornitura di gas possa mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro, di una regione o dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro o la Commissione può chiedere all'impresa di gas naturale di trasmettere il contratto, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi, ai fini della valutazione dell'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La richiesta è motivata e può includere anche dettagli di altri accordi commerciali che sono pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi. La motivazione include la proporzionalità dell'onere amministrativo connesso.


8. Le autorità competenti che ricevono informazioni sulla base del paragrafo 6, lettera b), o del paragrafo 7 del presente articolo valutano entro tre mesi le informazioni ricevute ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e trasmettono i risultati della loro valutazione alla Commissione.

9. L'autorità competente tiene conto delle informazioni ottenute a norma del presente articolo nella preparazione della valutazione del rischio, del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza e dei rispettivi aggiornamenti. La Commissione può adottare un parere che proponga all'autorità competente di modificare le valutazioni del rischio o i piani secondo le informazioni ottenute in base al presente articolo. L'autorità competente interessata riesamina la valutazione del rischio e i piani oggetto della richiesta in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 9.

10. Entro il 2 maggio 2019, gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte delle imprese di gas naturale, dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

11. Ai fini del presente articolo, per «Stato membro più colpito» si intende lo Stato membro in cui si registra la maggior parte delle vendite di gas o dei clienti di una parte di un determinato contratto.

12. Tutte le informazioni contrattuali o i contratti ricevuti sulla base dei paragrafi 6 e 7, come pure le relative valutazioni da parte delle autorità competenti o della Commissione, restano riservati. Le autorità competenti e la Commissione garantiscono la piena riservatezza.



*Articolo 15***Segreto professionale**

1. Le informazioni commercialmente sensibili ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi dell'articolo 14, paragrafi da 4 a 8, e dell'articolo 18, esclusi i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 5, sono riservate e soggette alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo.
2. L'obbligo di segreto professionale si applica alle persone seguenti, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente regolamento:
  - a) alle persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione;
  - b) ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto della Commissione;
  - c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione o per altre autorità pertinenti;
  - d) ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità competenti e dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità pertinenti.
3. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altro pertinente diritto dell'Unione, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato o mercati.
4. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, la Commissione, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsi soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi o persone possono servirsi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni.

*Articolo 16***Collaborazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia**

1. Quando gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia cooperano nel processo di elaborazione delle valutazioni del rischio e dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, tale cooperazione può comprendere, in particolare, l'individuazione dell'interazione e della correlazione dei rischi e delle consultazioni al fine di garantire la coerenza transfrontaliera dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza.
2. Con riferimento al paragrafo 1, le parti contraenti della Comunità dell'energia possono partecipare, su invito della Commissione, al GCG per tutte le questioni di interesse reciproco.

*Articolo 17***Monitoraggio della Commissione**

La Commissione provvede continuamente al monitoraggio delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e ne riferisce regolarmente al GCG.

In base alle valutazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, entro il 1° settembre 2023 la Commissione redige conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, una proposta legislativa volta a modificarlo.

*Articolo 18***Notifiche**

La valutazione del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani d'emergenza e tutti gli altri documenti sono notificati alla Commissione via la piattaforma elettronica CIRCABC.

Tutta la corrispondenza connessa a una notifica è trasmessa per via elettronica.



## Articolo 19

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º novembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


## Articolo 20

**Deroga**

1. Il presente regolamento non si applica a Malta né a Cipro fintantoché i rispettivi territori non saranno approvvigionati di gas. Gli obblighi e le scelte di Malta e Cipro in base alle disposizioni seguenti si articolano entro il termine specifico calcolato a decorrere dalla data in cui i rispettivi territori sono approvvigionati di gas:
  - a) articolo 2, punto 5, articolo 3, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 5 e articolo 14, paragrafo 6, lettera a): 12 mesi;
  - b) articolo 6, paragrafo 1: 18 mesi;
  - c) articolo 8, paragrafo 7: 24 mesi;
  - d) articolo 5, paragrafo 4: 36 mesi;
  - e) articolo 5, paragrafo 1: 48 mesi.

Al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, Malta e Cipro possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, anche ricorrendo a misure non di mercato sul versante della domanda.

2. Gli obblighi relativi ai lavori dei gruppi di rischio di cui agli articoli 7 e 8 per quanto riguarda i gruppi di rischio del corridoio meridionale del gas e del Mediterraneo orientale si applicano a decorrere dalla data in cui l'infrastruttura/il gasdotto principale inizia a funzionare in modalità di prova.
3. Fintantoché la Svezia ha accesso al gas mediante interconnessioni esclusivamente dalla Danimarca quale sua unica fonte di gas e suo unico possibile prestatore di solidarietà, la Danimarca e la Svezia sono esentate dall'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 10, di definire modalità tecniche, giuridiche e finanziarie ai fini della prestazione di solidarietà alla Danimarca da parte della Svezia. Tale disposizione non pregiudica l'obbligo della Danimarca di prestare solidarietà e di definire le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie in tal senso a norma dell'articolo 13.



*Articolo 21***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 994/2010 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

*Articolo 22***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2017.

Tuttavia, l'articolo 13, paragrafi da 1 a 6, l'articolo 13, paragrafo 8, primo e secondo comma e l'articolo 13, paragrafi 14 e 15, si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

*Per il Parlamento europeo*


*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS




## ALLEGATO I

**Cooperazione regionale**

I gruppi di rischio degli Stati membri che fungono da base per la cooperazione in materia di rischi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, sono i seguenti:

1. Gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta orientale:
  - a) Ucraina: Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia;
  - b) Bielorussia: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia;
  - c) Mar Baltico: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia;
  - d) Nord-orientale: Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia;
  - e) Transbalcanico: Bulgaria, Grecia, Romania.
2. Gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta del Mar del Nord:
  - a) Norvegia: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Regno Unito;
  - b) Gas a basso potere calorifico: Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi;
  - c) Danimarca: Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia;
  - d) Regno Unito: Belgio, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito.
3. Gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta nordafricana:
  - a) Algeria: Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia;
  - b) Libia: Croazia, Italia, Malta, Austria, Slovenia.
4. Gruppi di rischio per l'approvvigionamento di gas attraverso la rotta sudorientale:
  - a) Corridoio meridionale del gas — Mar Caspio: Bulgaria, Grecia, Croazia, Italia, Ungheria, Malta, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia;
  - b) Mediterraneo orientale: Grecia, Italia, Cipro, Malta.



## ALLEGATO II

## Calcolo della formula N - 1

## 1. Definizione della formula N - 1

La formula N - 1 descrive la capacità tecnica dell'infrastruttura del gas di soddisfare la domanda totale di gas nell'area calcolata nell'eventualità di un'interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata di gas, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni.

L'infrastruttura del gas copre la rete di trasporto del gas, ivi compresi le interconnessioni e gli impianti di produzione, GNL e di stoccaggio connessi all'area calcolata.

La capacità tecnica delle infrastrutture del gas rimanenti in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale deve essere almeno uguale alla somma della domanda totale giornaliera di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata di gas, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni.

I risultati della formula N - 1 calcolata di seguito devono essere almeno pari a 100 %.

## 2. Metodo di calcolo della formula N - 1

$$N - 1 [\%] = \frac{EP_m + P_m + S_m + LNG_m - I_m}{D_{max}} \times 100, N - 1 \geq 100 \%$$

I parametri utilizzati per il calcolo sono descritti e giustificati in modo chiaro.

Per il calcolo del valore  $EP_m$ , deve essere fornito un elenco dettagliato dei punti di entrata con la relativa capacità individuale.

## 3. Definizioni dei parametri della formula N - 1

«Area calcolata»: area geografica, definita dall'autorità competente, per la quale si calcola la formula N - 1.

Parametro relativo alla domanda

« $D_{max}$ »: domanda totale giornaliera di gas (in milioni di  $m^3$ /giorno) dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata di gas, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni.

Parametri relativi all'offerta

« $EP_m$ »: capacità tecnica dei punti di entrata (in milioni di  $m^3$ /giorno), diversa da quella degli impianti di produzione, GNL e di stoccaggio di cui alle definizioni di  $P_m$ ,  $GNL_m$  e  $S_m$  pari alla somma della capacità tecnica di tutti i punti di entrata frontalieri in grado di approvvigionare di gas l'area calcolata.

« $P_m$ »: capacità tecnica massima di produzione (in milioni di  $m^3$ /giorno), pari alla somma della capacità tecnica massima di produzione giornaliera di tutti gli impianti di produzione del gas che può essere erogata ai punti di entrata nell'area calcolata.

« $S_m$ »: erogabilità massima tecnica di stoccaggio (in milioni di  $m^3$ /giorno), pari alla somma della capacità tecnica massima di prelievo giornaliera di tutti gli impianti di stoccaggio che può essere erogata ai punti di entrata della zona calcolata, tenendo conto delle rispettive caratteristiche fisiche.

« $LNG_m$ »: capacità tecnica massima dell'impianto GNL (in milioni di  $m^3$ /giorno), pari alla somma della capacità tecnica massima di send-out giornaliera in tutti gli impianti GNL nell'area calcolata, tenuto conto di elementi critici come lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio temporaneo e la rigassificazione di GNL nonché la capacità tecnica di send-out al sistema.

« $I_m$ »: capacità tecnica dell'infrastruttura principale del gas (in milioni di  $m^3$ /giorno) caratterizzata dalla capacità più elevata di approvvigionare l'area calcolata. Se più infrastrutture del gas sono connesse a un'infrastruttura comune a monte o a valle e non possono essere gestite separatamente, esse sono considerate un'infrastruttura unica.



4. *Calcolo della formula N - 1 utilizzando le misure sul versante della domanda*

$$N - 1 [\%] = \frac{EP_m + P_m + S_m + LNG_m - I_m}{D_{\max} - D_{\text{eff}}} \times 100, N - 1 \geq 100 \%$$

Parametro relativo alla domanda


«D<sub>eff</sub>»: la parte (in milioni di m<sup>3</sup>/giorno) di D<sub>max</sub> che, in caso di interruzione dell'approvvigionamento di gas, può essere coperta adeguatamente e in maniera tempestiva mediante le misure di mercato sul versante della domanda in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 2.

5. *Calcolo della formula N - 1 a livello regionale*

L'area calcolata di cui al punto 3, è estesa, ove applicabile, al livello regionale adeguato, come stabilito dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Il calcolo può estendersi altresì al livello regionale del gruppo di rischio, ove concordato con le autorità competenti del gruppo di rischio. Ai fini del calcolo della formula N - 1 a livello regionale si utilizza un'infrastruttura principale del gas d'interesse comune. L'infrastruttura principale del gas d'interesse comune per una regione corrisponde all'infrastruttura principale del gas della regione che, direttamente o indirettamente, contribuisce ad approvvigionare di gas gli Stati membri di quella regione; essa deve essere definita nella valutazione del rischio.

Il calcolo della formula N - 1 a livello regionale può sostituire il calcolo della formula N - 1 a livello nazionale solo se l'infrastruttura principale del gas d'interesse comune è di grande importanza ai fini dell'approvvigionamento di gas di tutti gli Stati membri interessati in conformità della valutazione comune del rischio.

A livello del gruppo di rischio, per i calcoli di cui all'articolo 7, paragrafo 4, si utilizza l'infrastruttura principale del gas d'interesse comune per i gruppi di rischio elencati nell'allegato I.




## ALLEGATO III

**Capacità bidirezionale permanente**


1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente allegato, l'autorità nazionale di regolamentazione può agire in qualità di autorità competente, se così deciso dallo Stato membro.
2. Per dotare un'interconnessione della capacità bidirezionale o potenziare quella di cui è già dotato, oppure per ottenere o prorogare un'esenzione da tale obbligo, i gestori del sistema di trasporto su entrambi i lati dell'interconnessione presentano alle rispettive autorità competenti («autorità competenti interessate») e alle rispettive autorità di regolamentazione («autorità di regolamentazione interessate»), previa consultazione di tutti i gestori del sistema di trasporto potenzialmente coinvolti:
  - a) una proposta volta a realizzare una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni per la capacità bidirezionale permanente relativa alla direzione invertita («capacità di flusso fisico inverso»); oppure
  - b) la richiesta di esenzione dall'obbligo di predisporre la capacità bidirezionale.

I gestori del sistema di trasporto si adoperano per presentare una proposta congiunta o una richiesta di esenzione. Nel caso di una proposta volta a realizzare la capacità bidirezionale, i gestori dei sistemi di trasporto possono presentare una proposta motivata per la ripartizione transfrontaliera dei costi. La proposta o la richiesta è presentata entro il 1° dicembre 2018 per tutte le interconnessioni esistenti il 1° novembre 2017, dopo il completamento della fase di studio di fattibilità ma prima dell'inizio della fase di progettazione tecnica dettagliata di nuove interconnessioni.

3. Le autorità competenti interessate, dopo avere ricevuto la proposta o la richiesta di esenzione, consultano immediatamente le autorità competenti e, qualora queste non siano le autorità competenti, le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro che, in conformità della valutazione del rischio, potrebbe beneficiare della capacità di flusso inverso, nonché l'Agenzia e la Commissione su richiesta o su richiesta di deroga. Le autorità consultate possono formulare un parere entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di consultazione.
4. Entro sei mesi dalla ricezione della proposta congiunta, le autorità di regolamentazione interessate, conformemente all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, previa consultazione dei promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione transfrontaliera dei costi d'investimento che ciascun gestore di sistema di trasporto del progetto è tenuto a sostenere. Qualora non raggiungano un accordo entro tale termine, le autorità di regolamentazione interessate ne informano senza indugio le autorità competenti interessate.
5. Le autorità competenti interessate, sulla base della valutazione del rischio, delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, dei pareri ricevuti a seguito della consultazione in conformità del punto 3 del presente allegato e tenuto conto della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e del contributo al mercato interno del gas, assumono una decisione coordinata. Tale decisione coordinata è adottata entro due mesi. Il periodo di due mesi inizia al termine del periodo di quattro mesi previsto per la formulazione di pareri di cui al punto 3 del presente allegato, salvo ricezione di tutti i pareri prima di tale scadenza, o al termine del periodo di sei mesi di cui al punto 4 del presente allegato di cui le autorità di regolamentazione interessate dispongono per adottare una decisione coordinata. La decisione coordinata:
  - a) accetta la proposta di capacità bidirezionale. La decisione contiene un'analisi costi/benefici, il calendario di attuazione e le modalità per un utilizzo successivo ed è accompagnata dalla decisione coordinata sulla ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al punto 4 predisposta dalle autorità di regolamentazione interessate;
  - b) concede o proroga l'esenzione temporanea per un periodo massimo di quattro anni, se l'analisi costi/benefici contenuta nella decisione dimostra che la capacità di flusso inverso non migliorerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di nessuno Stato membro interessato oppure che i costi di investimento supererebbero in misura significativa i potenziali benefici per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; oppure
  - c) chiede ai gestori dei sistemi di trasporto di modificare e ripresentare la proposta o la richiesta di esenzione entro un periodo massimo di quattro mesi.
6. Le autorità competenti interessate trasmettono senza indugio la decisione coordinata alle autorità competenti e alle autorità nazionali di regolamentazione che hanno presentato un parere conformemente al punto 3, alle autorità di regolamentazione interessate, all'Agenzia e alla Commissione, allegando i pareri ricevuti in seguito alla consultazione di cui al punto 3.



7. Entro due mesi dalla ricezione della decisione coordinata, le autorità competenti di cui al punto 6 possono presentare obiezioni alle autorità competenti interessate che l'hanno adottata, all'Agenzia e alla Commissione. Le obiezioni devono riferirsi esclusivamente ai fatti e alla valutazione, in particolare alla ripartizione transfrontaliera dei costi che non sia stata oggetto della consultazione di cui al punto 3.
8. Entro tre mesi dalla ricezione della decisione coordinata di cui al punto 6, l'Agenzia formula un parere sugli elementi della decisione coordinata tenendo conto delle eventuali obiezioni e lo trasmette a tutte le autorità competenti interessate e alle autorità competenti di cui al punto 6 e alla Commissione.
9. Entro quattro mesi dalla ricezione del parere formulato dall'Agenzia ai sensi del punto 8, la Commissione può adottare una decisione con cui impone di modificare la decisione coordinata. Ogni decisione in tal senso della Commissione è adottata sulla base dei criteri di cui al punto 5, dei motivi della decisione delle autorità interessate e del parere dell'Agenzia. Le autorità competenti interessate soddisfano la richiesta della Commissione modificando la loro decisione entro un termine di quattro settimane.  
  
Nel caso in cui la Commissione non reagisca entro il summenzionato termine di quattro mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione delle autorità competenti interessate.
10. Se le autorità competenti interessate non sono state in grado di adottare una decisione coordinata entro il termine di cui al punto 5, o se le autorità di regolamentazione interessate non hanno potuto raggiungere un accordo sulla ripartizione dei costi entro il termine di cui al punto 4, le autorità competenti interessate ne informano l'Agenzia e la Commissione al più tardi il giorno della scadenza del termine. Entro quattro mesi dalla ricezione di tale informazione, la Commissione, previa eventuale consultazione con l'Agenzia, adotta una decisione che contempli tutti gli elementi della decisione coordinata di cui al punto 5 ad eccezione della ripartizione transfrontaliera dei costi e la trasmette alle autorità competenti interessate e all'Agenzia.
11. Se la decisione della Commissione a norma del punto 10 del presente allegato richiede una capacità bidirezionale, l'Agenzia, entro tre mesi dalla ricezione della decisione della Commissione, adotta una decisione che contempli la ripartizione transfrontaliera dei costi in linea con l'articolo 5, paragrafo 7, del presente regolamento. Prima di adottare tale decisione, l'Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate e i gestori dei sistemi di trasporto. Il periodo di tre mesi può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia debba chiedere informazioni aggiuntive. Tale periodo supplementare inizia il giorno successivo alla ricezione delle informazioni complete.
12. La Commissione, l'Agenzia, le autorità competenti, le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori del sistema di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
13. Le esenzioni dall'obbligo di realizzare la capacità bidirezionale accordata a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 restano valide a meno che la Commissione o l'altro Stato membro interessato non ne chiedano un riesame o la loro validità giunga a scadenza.



## ALLEGATO IV

**Modello per la valutazione comune del rischio**

Il seguente modello è redatto in una lingua concordata all'interno del gruppo di rischio.

*Informazioni generali*

- Stati membri nel gruppo di rischio
- Nome delle autorità competenti responsabili della preparazione della valutazione del rischio <sup>(1)</sup>

**1. Descrizione del sistema**

Descrivere brevemente il sistema del gas del gruppo di rischio, indicando i seguenti elementi:

- a) I principali dati relativi al consumo di gas <sup>(2)</sup>, ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m<sup>3</sup>), ripartizione per tipo di clienti <sup>(3)</sup> e picchi della domanda (totale e per categoria di consumatori in milioni di m<sup>3</sup>/giorno);
- b) il funzionamento del sistema del gas nel gruppo di rischio, ossia flussi principali (entrata/uscita/transito), capacità dei punti di entrata/uscita dell'infrastruttura da e verso la regione e per Stato membro, compreso il tasso di utilizzo, gli impianti GNL (capacità massima giornaliera, tasso di utilizzo e regime di accesso) ecc;
- c) una ripartizione, nella misura possibile, delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine <sup>(4)</sup>;
- d) il ruolo degli impianti di stoccaggio pertinenti per il gruppo di rischio, compreso l'accesso transfrontaliero:
  - i) la capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda nella stagione di riscaldamento;
  - ii) la capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e a livelli di fine stagione);
- e) il ruolo della produzione nazionale nel gruppo di rischio:
  - i) il volume della produzione per quanto riguarda il consumo finale annuo di gas;
  - ii) la capacità massima di produzione giornaliera;
- f) il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale).

**2. Standard infrastrutturale (articolo 5)**

Descrivere i calcoli per la formula/le formule N – 1 a livello regionale per il gruppo di rischio, se così convenuto con le autorità competenti del gruppo di rischio, e le capacità bidirezionali esistenti, come indicato di seguito:

- a) Formula N – 1
  - i) L'individuazione dell'infrastruttura principale del gas d'interesse comune per il gruppo di rischio;
  - ii) il calcolo della formula N – 1 a livello regionale;

<sup>(1)</sup> Qualora un'autorità competente abbia delegato questo compito, indicare il nome del o degli organi responsabili della preparazione della presente valutazione del rischio a nome di detta autorità.

<sup>(2)</sup> Nella prima valutazione, includere i dati degli ultimi due anni. Negli aggiornamenti, includere i dati degli ultimi quattro anni.

<sup>(3)</sup> Clienti industriali, produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, settore residenziale, servizi e altro (precisare il tipo di clienti che rientrano in questa voce). Indicare anche il volume del consumo dei clienti protetti.

<sup>(4)</sup> Descrivere la metodologia applicata.



- iii) i valori utilizzati per tutti i parametri della formula N – 1, compresi i valori intermedi utilizzati per il calcolo (ad esempio, per il parametro  $EP_m$  indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati);
  - iv) un'indicazione delle eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato).
- b) Capacità bidirezionale
- i) Indicare i punti d'interconnessione dotati di capacità bidirezionale e la capacità massima dei flussi bidirezionali;
  - ii) Indicare le modalità che regolano l'uso della capacità di flusso inverso (ad esempio capacità interrompibile);
  - iii) Indicare i punti di interconnessione per i quali è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, la durata dell'esenzione e i motivi per i quali è stata accordata.

### 3. Individuazione dei rischi

Descrivere i principali rischi transnazionali per cui è stato creato il gruppo di rischio, nonché i fattori di rischio, in varie occasioni, che potrebbero causare il verificarsi di tale rischio, la loro probabilità e le relative conseguenze.

Elenco non esaustivo dei fattori di rischio che, secondo la pertinente autorità competente, devono essere inclusi nella valutazione solo ove applicabile:

- a) politico
- interruzione dell'approvvigionamento di gas proveniente da paesi terzi per diversi motivi,
  - disordini politici (nel paese d'origine o in un paese di transito),
  - guerra/guerra civile (nel paese d'origine o in un paese di transito),
  - terrorismo;
- b) tecnologico
- esplosione/incendi,
  - incendi (all'interno di un determinato impianto),
  - perdite,
  - mancanza di adeguata manutenzione,
  - malfunzionamento delle apparecchiature (guasto all'avviamento, guasto durante l'esercizio ecc.),
  - mancanza di energia elettrica (o altra fonte di energia),
  - guasto informatico (guasto dell'hardware o del software, problemi legati a Internet o al sistema SCADA ecc.),
  - attacco informatico,
  - ripercussioni delle opere di scavo (sbancamento, palificazione) e di superficie;
- c) commerciale/di mercato/finanziario
- accordi con fornitori di paesi terzi,
  - controversia commerciale,
  - controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas da parte di soggetti di paesi terzi, con, tra l'altro, conseguente possibile rischio di carenza di investimenti, freno alla diversificazione o mancato rispetto del diritto dell'Unione,
  - volatilità dei prezzi,
  - carenza di investimenti,



- picco brusco e inatteso della domanda,
  - altri rischi che potrebbero compromettere le prestazioni strutturali;
- d) sociale
- scioperi (nel settore del gas e in settori connessi quali i porti, i trasporti ecc.),
  - sabotaggi,
  - vandalismi,
  - furti;
- e) naturale
- terremoti,
  - frane,
  - inondazioni (piogge abbondanti, fiumi),
  - tempeste (mare),
  - valanghe,
  - condizioni meteorologiche estreme,
  - incendi (all'esterno dell'impianto, ad esempio in foreste circostanti, prati ecc.).

#### Analisi

- a) descrivere i principali rischi transnazionali e altri pertinenti fattori di rischio per il gruppo di rischio, specificandone la probabilità e l'impatto, nonché l'eventuale interazione e correlazione dei rischi tra Stati membri;
- b) descrivere i criteri utilizzati per determinare se un sistema è esposto a rischi elevati/inaccettabili;
- c) elencare i pertinenti scenari di rischio in base alle fonti di rischio, spiegando come sono stati scelti;
- d) indicare in che misura sono stati presi in considerazione gli scenari elaborati dall'ENTSOG.

#### 4. Analisi e valutazione del rischio

Analizzare la serie di scenari di rischio individuati al punto 3. Nella simulazione degli scenari di rischio includere le misure esistenti a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, quali lo standard infrastrutturale calcolato usando la formula  $N - 1$  di cui al punto 2 dell'allegato II, ove opportuno, e lo standard di approvvigionamento di gas. Per ogni scenario di rischio:

- a) descrivere dettagliatamente lo scenario di rischio, ivi comprese le ipotesi e le eventuali metodologie utilizzate per il loro calcolo;
- b) descrivere dettagliatamente l'esito della simulazione svolta, compresa la quantificazione dell'impatto (ad esempio, volumi di gas non forniti, l'impatto socioeconomico, sul teleriscaldamento e sulla produzione di energia elettrica).

#### 5. Conclusioni

Descrivere i principali risultati della valutazione comune del rischio, compresa l'individuazione di scenari di rischio che richiedono ulteriori interventi.



## ALLEGATO V

**Modello per la valutazione nazionale del rischio***Informazioni generali*

Nome dell'autorità competente responsabile della preparazione della presente valutazione del rischio <sup>(1)</sup>.

**1. Descrizione del sistema**

1.1. Fornire una descrizione breve e consolidata del sistema regionale del gas per ciascun gruppo di rischio <sup>(2)</sup> a cui lo Stato membro partecipa, indicando i seguenti elementi:

- a) i principali dati relativi al consumo di gas <sup>(3)</sup>, ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m<sup>3</sup> e MWh), ripartizione per tipo di clienti <sup>(4)</sup> e picchi della domanda (totale e per categoria di consumatori in milioni di m<sup>3</sup>/giorno);
- b) il funzionamento del sistema o dei sistemi del gas nei pertinenti gruppi di rischio, ossia flussi principali (entrata/uscita/transito), capacità dei punti di entrata/uscita dell'infrastruttura da e verso la o le regioni del gruppo di rischio e per Stato membro, compreso il tasso di utilizzo, gli impianti GNL (capacità massima giornaliera, tasso di utilizzo e regime di accesso) ecc.;
- c) una ripartizione, nella misura del possibile, della percentuale delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine <sup>(5)</sup>;
- d) il ruolo degli impianti di stoccaggio pertinenti per il gruppo di rischio, compreso l'accesso transfrontaliero:
  - i) la capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda nella stagione di riscaldamento;
  - ii) la capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e livelli di fine stagione);
- e) il ruolo della produzione nazionale nel gruppo o nei gruppi di rischio:
  - i) il volume della produzione per quanto riguarda il consumo finale annuo di gas;
  - ii) la capacità massima di produzione giornaliera e come questa può soddisfare il consumo massimo giornaliero;
- f) il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale).

1.2. Descrivere brevemente il sistema del gas dello Stato membro, indicando i seguenti elementi:

- a) i principali dati relativi al consumo di gas, ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m<sup>3</sup>), ripartizione per tipo di clienti e picchi della domanda (in milioni di m<sup>3</sup>/giorno).
- b) il funzionamento del sistema del gas a livello nazionale, comprese le infrastrutture [se non considerate al punto 1.1., lettera b)]; Se pertinente, includere il sistema del gas L.
- c) l'identificazione delle infrastrutture più importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento.
- d) una ripartizione, nella misura possibile, a livello nazionale delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine;
- e) il ruolo dello stoccaggio, specificando:
  - i) la capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda nella stagione di riscaldamento;
  - ii) la capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e a livelli di fine stagione);


<sup>(1)</sup> Qualora un'autorità competente abbia delegato questo compito, indicare il nome del o degli organi responsabili della preparazione della presente valutazione del rischio a nome di detta autorità.

<sup>(2)</sup> Per motivi di semplicità, presentare le informazioni al più alto livello dei gruppi di rischio, se possibile, e raggruppare i dati nella misura necessaria.

<sup>(3)</sup> Nella prima valutazione, includere i dati degli ultimi due anni. Negli aggiornamenti, includere i dati degli ultimi quattro anni.

<sup>(4)</sup> Includere clienti industriali, produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, settore residenziale, servizi e altro (precisare il tipo di clienti che rientrano in questa voce). Indicare anche il volume del consumo dei clienti protetti.

<sup>(5)</sup> Descrivere la metodologia applicata.



- f) il ruolo della produzione nazionale, specificando:
  - i) il volume della produzione per quanto riguarda il consumo finale annuo di gas;
  - ii) la capacità massima di produzione giornaliera
- g) il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale).

## 2. Standard infrastrutturale (articolo 5)

Descrivere in che modo è ottenuta la conformità allo standard infrastrutturale, specificando i principali valori utilizzati per la formula N – 1, le alternative per ottenere tale conformità (con gli Stati membri direttamente connessi, con misure sul versante della domanda) e le capacità bidirezionali esistenti, come indicato di seguito.

### a) Formula N – 1

- i) l'individuazione dell'infrastruttura principale del gas;
- ii) il calcolo della formula N – 1 a livello nazionale;
- iii) i valori utilizzati per tutti i parametri della formula N – 1, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (ad esempio, per il parametro  $EP_m$  indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati);
- iv) un'indicazione delle eventuali metodologie utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato);
- v) una spiegazione dei risultati del calcolo della formula N – 1 per lo stoccaggio al 30 % e al 100 % del volume massimo di lavoro;
- vi) una spiegazione dei risultati principali del calcolo della simulazione della formula N – 1 mediante l'uso di un modello idraulico;
- vii) se lo Stato membro lo ha deciso, un calcolo della formula N – 1 tenendo conto delle misure sul versante della domanda:
  - calcolo della formula N – 1 in conformità del punto 2 dell'allegato II,
  - descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula N – 1, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli [se diversi da quelli di cui al punto 2, lettera a), punto iii)],
  - indicazione delle eventuali metodologie utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato),
  - illustrazione delle misure di mercato sul versante della domanda adottate/da adottare per compensare un'interruzione dell'approvvigionamento di gas e il loro impatto previsto ( $D_{eff}$ );
- viii) ove concordato con le autorità competenti del gruppo o dei gruppi di rischio interessati o con gli Stati membri direttamente connessi, il calcolo congiunto o i calcoli congiunti della formula N – 1:
  - calcolo della formula N – 1 in conformità del punto 5 dell'allegato II,
  - descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula N – 1, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli [se diversi da quelli di cui al punto 2, lettera a), punto iii)],
  - indicazione delle eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato),
  - illustrazione delle modalità concordate per garantire l'ottemperanza alla formula N – 1;

### b) capacità bidirezionale:

- i) indicare i punti d'interconnessione dotati di capacità bidirezionale e la capacità massima dei flussi bidirezionali;



- ii) indicare le modalità che regolano l'uso della capacità di flusso inverso (ad esempio capacità interrompibile);
- iii) indicare i punti di interconnessione per i quali è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, la durata dell'esenzione e i motivi per i quali è stata accordata.

### 3. Individuazione dei rischi

Descrivere i fattori di rischio che potrebbero avere un impatto negativo sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas dello Stato membro, la loro probabilità e le relative conseguenze.

Elenco non esaustivo dei tipi di fattori di rischio che, secondo l'autorità competente, devono essere inclusi nella valutazione solo ove applicabile:

#### a) politico

- interruzione dell'approvvigionamento di gas proveniente da paesi terzi per diversi motivi,
- disordini politici (nel paese d'origine o in un paese di transito),
- guerra/guerra civile (nel paese d'origine o in un paese di transito),
- terrorismo;

#### b) tecnologico:

- esplosione/incendi,
- incendi (all'interno di un determinato impianto),
- perdite,
- mancanza di adeguata manutenzione,
- malfunzionamento delle apparecchiature (guasto all'avviamento, guasto durante l'esercizio ecc.),
- mancanza di energia elettrica (o altra fonte di energia),
- guasto informatico (guasto dell'hardware o del software, problemi legati a Internet o al sistema SCADA ecc.),
- attacco informatico,
- ripercussioni delle opere di scavo (sbancamento, palificazione) e di superficie ecc.;

#### c) commerciale/di mercato/finanziario:

- accordi con fornitori di paesi terzi,
- controversia commerciale,
- controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas da parte di soggetti di paesi terzi, con conseguente possibile rischio di carenza di investimenti, freno alla diversificazione o mancato rispetto del diritto dell'Unione,
- volatilità dei prezzi,
- carenza di investimenti,
- picco brusco e inatteso della domanda,
- altri rischi che potrebbero compromettere le prestazioni strutturali;

#### d) sociale

- scioperi (nel settore del gas e in settori connessi quali i porti, i trasporti ecc.),
- sabotaggi,
- vandalismi,
- furti;



e) naturale:

- terremoti,
- frane,
- inondazioni (piogge abbondanti, fiumi),
- tempeste (mare),
- valanghe,
- condizioni meteorologiche estreme,
- incendi (all'esterno dell'impianto, ad esempio in foreste circostanti, prati ecc.),

Analisi:

- a) indicare i pertinenti fattori di rischio per lo Stato membro, specificandone la probabilità e l'impatto;
- b) descrivere i criteri utilizzati per determinare se un sistema è esposto a rischi elevati/inaccettabili;
- c) elencare i pertinenti scenari di rischio in base ai fattori di rischio e alla loro probabilità, spiegando come sono stati scelti.


**4. Analisi e valutazione del rischio:**

Analizzare gli scenari di rischio individuati al punto 3. Nella simulazione degli scenari di rischio includere le misure esistenti a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, quali lo standard infrastrutturale calcolato usando la formula  $N - 1$  di cui all'allegato II, punto 2 e lo standard di approvvigionamento di gas. Per ogni scenario di rischio:

- a) descrivere dettagliatamente lo scenario di rischio, ivi comprese le ipotesi e le eventuali metodologie utilizzate per il loro calcolo;
- b) descrivere dettagliatamente l'esito della simulazione svolta, compresa la quantificazione dell'impatto (ad esempio, volumi di gas non forniti, l'impatto socioeconomico, l'impatto sul teleriscaldamento e sulla produzione di energia elettrica).

**5. Conclusioni:**

Descrivere i principali risultati della valutazione comune del rischio a cui gli Stati membri hanno partecipato, compresa l'individuazione di scenari di rischio che richiedono ulteriori interventi.



## ALLEGATO VI

**Modello di piano d'azione preventivo***Informazioni generali*

- Stati membri nel gruppo di rischio
- Nome dell'autorità competente responsabile della preparazione del presente piano <sup>(1)</sup>

**1. Descrizione del sistema**

1.1. Fornire una descrizione breve e consolidata dei sistemi regionali del gas per ciascun gruppo di rischio <sup>(2)</sup> a cui lo Stato membro partecipa, indicando i seguenti elementi:

- a) i principali dati relativi al consumo di gas <sup>(3)</sup>, ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m<sup>3</sup>) e ripartizione per tipo di clienti <sup>(4)</sup> e picchi della domanda (totale e per categoria di consumatori in milioni di m<sup>3</sup>/giorno);
- b) il funzionamento del sistema del gas nei gruppi di rischio, ossia flussi principali (entrata/uscita/transito), capacità dei punti di entrata/uscita dell'infrastruttura da e verso la o le regioni de gruppo di rischio e per Stato membro, compreso il tasso di utilizzo, gli impianti GNL (capacità massima giornaliera, tasso di utilizzo e regime di accesso) ecc.
- c) una ripartizione, nella misura possibile, delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine <sup>(5)</sup>;
- d) il ruolo degli impianti di stoccaggio pertinenti per la regione, incluso l'accesso transfrontaliero:
  - i) la capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda nella stagione di riscaldamento;
  - ii) la capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e a livelli di fine stagione);
- e) il ruolo della produzione nazionale nella regione:
  - i) il volume della produzione per quanto riguarda il consumo finale annuo di gas;
  - ii) la capacità massima di produzione giornaliera;
- f) il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale);
- g) il ruolo delle misure di efficienza energetica e il loro effetto sul consumo finale annuo di gas.

1.2. Descrivere brevemente il sistema del gas in ogni Stato membro, indicando i seguenti elementi:

- a) i principali dati relativi al consumo di gas, ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m<sup>3</sup>) e ripartizione per tipo di clienti, e picchi della domanda (in milioni di m<sup>3</sup>/giorno);
- b) il funzionamento del sistema del gas a livello nazionale, compresa l'infrastruttura [se non considerata al punto 1.1, lettera b)];
- c) l'identificazione delle infrastrutture più importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento;


<sup>(1)</sup> Qualora un'autorità competente abbia delegato questo compito, indicare il nome del o degli organi responsabili della preparazione della presente valutazione del rischio a nome di detta autorità.

<sup>(2)</sup> Per motivi di semplicità, presentare le informazioni al più alto livello dei gruppi di rischio, se possibile, e raggruppare i dati nella misura necessaria.

<sup>(3)</sup> Nella prima valutazione, includere i dati degli ultimi due anni. Negli aggiornamenti, includere i dati degli ultimi quattro anni.

<sup>(4)</sup> Includere clienti industriali, produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, settore residenziale, servizi e altro (precisare il tipo di clienti che rientrano in questa voce).

<sup>(5)</sup> Descrivere la metodologia applicata.



- d) una ripartizione, nella misura possibile, a livello nazionale delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine;
- e) il ruolo dello stoccaggio nello Stato membro, specificando:
  - i) la capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda nella stagione di riscaldamento;
  - ii) la capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e a livelli di fine stagione);
- f) il ruolo della produzione nazionale, specificando:
  - i) il volume della produzione per quanto riguarda il consumo finale annuo di gas;
  - ii) la capacità massima di produzione giornaliera;
- g) il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale);
- h) il ruolo delle misure di efficienza energetica e il loro effetto sul consumo finale annuo di gas.

## 2. Sintesi della valutazione del rischio

Descrivere brevemente i risultati della pertinente valutazione comune e nazionale del rischio svolta conformemente all'articolo 7, includendo:

- a) un elenco degli scenari valutati e una sintesi delle principali ipotesi utilizzate per ciascuno di essi, nonché i rischi/le carenze individuati;
- b) le principali conclusioni della valutazione del rischio.

## 3. Standard infrastrutturale (articolo 5)


Descrivere in che modo è ottenuta la conformità allo standard infrastrutturale, specificando i principali valori utilizzati per la formula N – 1, le alternative per ottenere tale conformità (con gli Stati membri confinanti, con misure sul versante della domanda) e le capacità bidirezionali esistenti, come indicato di seguito:

### 3.1. Formula N – 1

- i) individuazione dell'infrastruttura principale del gas d'interesse comune per la regione;
- ii) calcolo della formula N – 1 a livello regionale;
- iii) descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula N – 1, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (ad esempio, per il parametro  $EP_m$  indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati);
- iv) indicare le eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato).

### 3.2. Livello nazionale

- a) Formula N – 1
  - i) individuazione dell'infrastruttura principale del gas;
  - ii) calcolo della formula N – 1 a livello nazionale;
  - iii) descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula N – 1, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (ad esempio, per il parametro  $EP_m$  indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati);
  - iv) eventuali metodologie utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato);




- v) se lo Stato membro prevede di ricorrere a misure sul versante della domanda, calcolo della formula N – 1 tenendo conto di dette misure:
- calcolo della formula N – 1 in conformità del punto 2 dell'allegato II;
  - descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula N – 1, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (se diversi da quelli di cui al punto 3, lettera a), punto iii), del presente allegato;
  - indicazione delle eventuali metodologie utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato);
  - illustrazione delle misure di mercato sul versante della domanda adottate/da adottare per compensare un'interruzione dell'approvvigionamento di gas e il loro impatto previsto ( $D_{eff}$ );
- vi) ove concordato con le autorità competenti del gruppo o dei gruppi di rischio interessati o con gli Stati membri connessi direttamente, il calcolo congiunto o i calcoli congiunti della formula N – 1:
- calcolo della formula N – 1 in conformità del punto 5 dell'allegato II;
  - descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, N – 1 compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli [se diversi da quelli di cui al punto 3, lettera a), punto iii)], del presente allegato;
  - indicazione delle eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato);
  - illustrazione delle modalità concordate per garantire l'ottemperanza alla formula N – 1;
- b) capacità bidirezionale
- i) Indicare i punti d'interconnessione dotati di capacità bidirezionale e la capacità massima dei flussi bidirezionali;
  - ii) Indicare le modalità che regolano l'uso della capacità di flusso inverso (ad esempio capacità interrompibile);
  - iii) Indicare i punti di interconnessione per i quali è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, la durata dell'esenzione e i motivi per i quali è stata accordata.

#### 4. Conformità allo standard di approvvigionamento (articolo 6)

Descrivere le misure adottate per conformarsi allo standard di approvvigionamento nonché a qualsiasi aumento dello standard o obbligo supplementare imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, specificando:

- a) la definizione applicata di «clienti protetti», incluse le categorie di clienti che vi rientrano e il loro consumo annuo di gas (per categoria, valore netto e in percentuale del consumo finale nazionale annuo di gas).
- b) i volumi di gas necessari a soddisfare lo standard di approvvigionamento in conformità degli scenari descritti all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma;
- c) la capacità necessaria a soddisfare lo standard di approvvigionamento in conformità degli scenari descritti all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma;
- d) la o le misure in atto per soddisfare lo standard di approvvigionamento, indicando:
  - i) la o le misure;
  - ii) i destinatari;
  - iii) laddove esista, la descrizione dell'eventuale sistema di monitoraggio ex ante della conformità allo standard di approvvigionamento;
  - iv) il regime di sanzioni, se applicabile;
  - v) la descrizione, per ciascuna misura:
    - dell'impatto economico, dell'efficacia e dell'efficienza,



- dell'impatto sull'ambiente,
- dell'impatto sui consumatori;
- vi) nel caso in cui siano applicate misure non di mercato (per ciascuna misura):
  - le ragioni per cui la misura è necessaria (ossia perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato),
  - le ragioni per cui la misura è proporzionata (ossia perché la misura non di mercato sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato),
  - un'analisi dell'impatto di tale misura:
    - 1) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri;
    - 2) sul mercato nazionale;
    - 3) sul mercato interno;
- vii) nel caso di misure introdotte il 1° novembre 2017, o successivamente, fornire una breve sintesi della valutazione d'impatto o un link alla pagina web in cui è pubblicata la valutazione d'impatto della o delle misure effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 4;
- e) ove applicabile, eventuali aumenti dello standard o obblighi supplementari imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, fornendo:
  - i) la descrizione della o delle misure;
  - ii) il meccanismo per ripristinare i valori normali in uno spirito di solidarietà e conformemente all'articolo 13;
  - iii) ove applicabile, eventuali nuovi aumenti dello standard o obblighi supplementari imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento di gas adottati il 1° novembre 2017, o successivamente,
  - iv) i destinatari;
  - v) i volumi e le capacità di gas interessati;
  - vi) in che modo tale misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

#### 5. **Misure preventive**

Descrivere le misure preventive adottate o da adottare:

- a) descrivere ciascuna misura preventiva adottata per ciascun rischio individuato in conformità della valutazione del rischio, indicando anche i seguenti elementi:
  - i) la dimensione regionale o nazionale;
  - ii) l'impatto economico, l'efficacia e l'efficienza;
  - iii) l'impatto sui clienti.Se del caso, includere:
  - le misure intese a rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti,
  - le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento,
  - le misure intese a proteggere le infrastrutture principali importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento in rapporto al controllo di soggetti di paesi terzi (comprese, se del caso, le normative generali o settoriali di studi di preinvestimento, i diritti speciali per taluni azionisti ecc.).
- b) Descrivere le altre misure adottate a fini diversi dalla valutazione del rischio, ma con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento del pertinente Stato membro del gruppo o dei gruppi di rischio.



- c) Qualora siano applicate misure non di mercato (per ciascuna misura):
- i) le ragioni per cui la misura è necessaria (ossia perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato);
  - ii) le ragioni per cui la misura è proporzionata (ossia perché la misura non di mercato sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato);
  - iii) un'analisi dell'impatto di tale misura:
    - le ragioni per cui la misura è necessaria (ossia perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato),
    - le ragioni per cui la misura è proporzionata (ossia perché la misura non di mercato sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato),
    - un'analisi dell'impatto di tale misura:
      - 1) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri;
      - 2) sul mercato nazionale;
      - 3) sul mercato interno;
      - 4) spiegare se e come sono state prese in considerazione misure intese a migliorare l'efficienza, anche sul versante della domanda, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento;
      - 5) spiegare se e come sono state prese in considerazione fonti rinnovabili di energia per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento.

**6. Altri obblighi e misure (ad esempio, sicurezza del funzionamento del sistema)**

Descrivere le misure e gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale e ad altri organismi pertinenti che possono avere un impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas: ad esempio obblighi volti a garantire il funzionamento del sistema, specificando i soggetti su cui si ripercuotono tali obblighi, nonché i volumi di gas interessati. Spiegare con precisione quando e in che modo si applicano tali misure.

**7. Progetti di infrastrutture**

- a) descrivere i progetti infrastrutturali futuri, tra cui i progetti di interesse comune nei pertinenti gruppi di rischio, indicando anche il calendario previsto per la loro realizzazione, la capacità e l'impatto previsto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nel gruppo di rischio;
- b) indicare in che modo i progetti infrastrutturali tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete elaborato a livello di Unione dall'ENTSOG in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.

**8. Obblighi di servizio pubblico inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento**

Indicare gli attuali obblighi di servizio pubblico inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento e descriverli brevemente (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato). Spiegare chiaramente chi deve adempiere a tale obbligo e in che modo. Se del caso, descrivere come e quando scatterebbero tali obblighi di servizio pubblico.

**9. Consultazione delle parti interessate**

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento descrivere il meccanismo e i risultati delle consultazioni effettuate ai fini dell'elaborazione del piano e del piano di emergenza, presso:

- a) le imprese del gas;
- b) le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle famiglie;
- c) le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica;
- d) l'autorità nazionale di regolamentazione.



**10. Dimensione regionale**

Indicare le eventuali circostanze e misure nazionali inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento non contemplate nelle sezioni precedenti del piano.

Indicare in che modo le eventuali osservazioni ricevute a seguito della consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono state prese in considerazione.

**11.1. Calcolo della formula N – 1 a livello del gruppo di rischio ove concordato dalle autorità competenti del gruppo di rischio**

Formula N – 1

- a) individuazione dell'infrastruttura principale del gas d'interesse comune per il gruppo di rischio;
- b) calcolo della formula N – 1 a livello del gruppo di rischio;
- c) descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula N – 1, compresi i valori intermedi utilizzati per il calcolo (ad esempio, per il parametro  $EP_m$  indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati);
- d) indicazione delle eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula N – 1 (ad esempio  $D_{max}$ ) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato).

**11.2. Meccanismi di cooperazione**


Descrivere i meccanismi utilizzati per la cooperazione tra gli Stati membri nei pertinenti gruppi di rischio, segnatamente a fini di elaborazione delle misure transfrontaliere nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza.

Descrivere i meccanismi utilizzati per la cooperazione con altri Stati membri a fini di concezione e adozione delle disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 13.


**11.3. Misure preventive**

Descrivere le misure preventive già predisposte o da adottare nel gruppo di rischio o a seguito di accordi regionali:

- a) descrivere ciascuna misura preventiva adottata per ciascun rischio individuato in conformità della valutazione del rischio, indicando anche i seguenti elementi:
  - i) l'impatto per gli Stati membri del gruppo di rischio;
  - ii) l'impatto economico, l'efficacia e l'efficienza;
  - iii) l'impatto sull'ambiente;
  - iv) l'impatto sui clienti.Se del caso, includere:
  - le misure intese a rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti,
  - le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento,
  - le misure intese a proteggere le infrastrutture principali importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento in rapporto al controllo di soggetti di paesi terzi (comprese, se del caso, le normative generali o settoriali di studi di preinvestimento, i diritti speciali per taluni azionisti ecc.);
- b) descrivere le altre misure adottate a fini diversi dalla valutazione del rischio, ma con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gruppo di rischio;
- c) qualora siano applicate misure non di mercato (per ciascuna misura):
  - i) le ragioni per cui la misura è necessaria (ossia perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato);



- ii) le ragioni per cui la misura è proporzionata (ossia perché la misura non di mercato sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato);
  - iii) un'analisi dell'impatto di tale misura:
    - le ragioni per cui la misura è necessaria (ossia perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato),
    - le ragioni per cui la misura è proporzionata (ossia perché la misura non di mercato sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato),
    - un'analisi dell'impatto di tale misura:
      - 1) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri;
      - 2) sul mercato nazionale;
      - 3) sul mercato interno;
  - d) spiegare se e come sono state prese in considerazione misure intese a migliorare l'efficienza, anche sul versante della domanda, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento;
  - e) spiegare se e come sono state prese in considerazione fonti rinnovabili di energia per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento.
- 



## ALLEGATO VII

**Modello di piano di emergenza***Informazioni generali*

Nome dell'autorità competente responsabile della preparazione del piano <sup>(1)</sup>

**1. Definizione dei livelli di crisi**

- a) Indicare l'organismo responsabile della dichiarazione di ciascun livello di crisi e, per ciascun livello, le procedure che vigono per tale dichiarazione;
- b) laddove esistano, specificare gli eventuali indicatori o parametri utilizzati per valutare se un evento può causare un deterioramento significativo dell'approvvigionamento e per decidere in merito alla dichiarazione di un certo livello di crisi.

**2. Misure da adottare per livello di crisi <sup>(2)</sup>****2.1. Preallarme**

Descrivere le misure da applicare in questo livello, fornendo, per ciascuna misura:

- i) una breve descrizione della misura e dei principali soggetti coinvolti;
- ii) la descrizione della procedura da seguire, se del caso;
- iii) il contributo previsto della misura a fronte dell'impatto causato dall'evento o in preparazione ad esso;
- iv) i flussi di informazioni tra i soggetti coinvolti.

**2.2. Allarme**

a) descrivere le misure da applicare in questo livello, fornendo, per ciascuna misura:

- i) una breve descrizione della misura e dei principali soggetti coinvolti;
- ii) la descrizione della procedura da seguire, se del caso;
- iii) il contributo previsto della misura nella situazione corrispondente al livello di allarme;
- iv) i flussi di informazioni tra i soggetti coinvolti;

b) illustrare gli obblighi di comunicazione imposti alle imprese di gas naturale al livello di allarme.

**2.3. Emergenza**

a) elencare le azioni predefinite sul versante dell'offerta e della domanda che permettono di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi gli accordi commerciali tra le parti coinvolte nelle azioni e, se del caso, i meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale;

b) descrivere le misure di mercato applicabili in questo livello, fornendo, per ciascuna misura:

- i) una breve descrizione della misura e dei principali soggetti coinvolti;
- ii) la procedura da seguire;

<sup>(1)</sup> Qualora un'autorità competente abbia delegato questo compito, indicare il nome del o degli organi responsabili della preparazione della presente valutazione del rischio a nome di detta autorità.

<sup>(2)</sup> Includere misure regionali e nazionali.



- iii) il contributo previsto della misura a mitigare la situazione corrispondente al livello di emergenza;
- iv) i flussi di informazioni tra i soggetti coinvolti;
- c) descrivere le misure non di mercato in programma o da attuare al livello di emergenza, fornendo, per ciascuna misura:
  - i) una breve descrizione della misura e dei principali soggetti interessati;
  - ii) la valutazione della necessità della misura per far fronte alle crisi, specificando fino a che punto è necessaria;
  - iii) una descrizione dettagliata della procedura di attuazione della misura (ad esempio, cosa fa scattare la misura, chi prende la decisione);
  - iv) il contributo previsto della misura ad attenuare la situazione corrispondente al livello di emergenza a complemento delle misure di mercato;
  - v) la valutazione di altri effetti della misura;
  - vi) le ragioni per cui la misura è conforme alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6;
  - vii) i flussi di informazioni tra i soggetti interessati;
- d) descrivere gli obblighi di comunicazione imposti alle imprese di gas naturale.

### 3. Misure specifiche per l'energia elettrica e il teleriscaldamento


- a) teleriscaldamento
  - i) descrivere brevemente l'impatto che potrebbe causare un'interruzione dell'approvvigionamento di gas nel settore del teleriscaldamento;
  - ii) indicare le misure e le azioni cui ricorrere per attenuare il potenziale impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas sul teleriscaldamento. Oppure indicare i motivi per cui non è opportuno adottare misure specifiche;
- b) approvvigionamento di energia elettrica prodotta dal gas
  - i) indicare brevemente l'impatto che potrebbe causare un'interruzione dell'approvvigionamento di gas nel settore dell'energia elettrica;
  - ii) indicare le misure e le azioni predisposte per limitare il potenziale impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas nel settore dell'energia elettrica. Oppure indicare i motivi per cui non è opportuno adottare misure specifiche;
  - iii) indicare i meccanismi o le disposizioni vigenti per garantire l'opportuno coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra i soggetti principali dei settori del gas e dell'energia elettrica, in particolare i gestori dei sistemi di trasporto nei diversi livelli di crisi.

### 4. Responsabile o squadra di gestione della crisi

Indicare il responsabile incaricato di gestire la crisi e definirne il ruolo.

### 5. Ruoli e responsabilità dei vari soggetti

- a) per livello di crisi definire i ruoli e le responsabilità, incluse le interazioni con le autorità competenti e, se del caso, con l'autorità nazionale di regolamentazione, di:
  - i) imprese di gas naturale;
  - ii) clienti industriali;
  - iii) produttori di energia elettrica pertinenti;
- b) per livello di crisi definire i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli organi cui sono state delegate competenze.



**6. Misure in caso di indebito consumo dei clienti che non sono clienti protetti**

Descrivere le misure predisposte per evitare, per quanto possibile e senza mettere a rischio il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas o creare situazioni non sicure, il consumo, da parte di clienti che non sono clienti protetti, dell'approvvigionamento di gas destinato ai clienti protetti nel corso di un'emergenza. Indicare la natura della misura (amministrativa, tecnica ecc.), i soggetti principali e le procedure da seguire.

**7. Prove di emergenza**

- a) indicare il calendario per le simulazioni delle risposte in tempo reale a situazioni di emergenza;
- b) indicare i soggetti coinvolti, le procedure e gli scenari concreti simulati di forte e medio impatto.

Per gli aggiornamenti del piano di emergenza: descrivere brevemente le prove effettuate da quando è stato presentato l'ultimo piano di emergenza e i risultati principali. Indicare quali misure sono state adottate a seguito di tali prove.

**8. Dimensione regionale****8.1. Misure da adottare per livello di crisi****8.1.1. Preallarme**

Descrivere le misure da applicare in questo livello, fornendo, per ciascuna misura:


- i) una breve descrizione della misura e dei principali soggetti coinvolti;
- ii) la descrizione della procedura da seguire, se del caso;
- iii) il contributo previsto della misura a fronte dell'impatto causato dall'evento o in preparazione ad esso;
- iv) i flussi di informazioni tra i soggetti coinvolti.

**8.1.2. Allarme:**

- a) descrivere le misure da applicare in questo livello, fornendo, per ciascuna misura:
  - i) una breve descrizione della misura e dei principali soggetti coinvolti;
  - ii) la descrizione della procedura da seguire, se del caso;
  - iii) il contributo previsto della misura a fronte dell'impatto causato dall'evento o in preparazione ad esso;
  - iv) i flussi di informazioni tra i soggetti coinvolti;
- b) illustrare gli obblighi di comunicazione imposti alle imprese di gas naturale a livello di allarme.

**8.1.3. Livello di emergenza:**

- a) elencare le azioni predefinite sul versante dell'offerta e della domanda che permettono di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi gli accordi commerciali tra le parti coinvolte nelle azioni e, se del caso, i meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale;
- b) descrivere le misure di mercato applicabili in questo livello, fornendo, per ciascuna misura:
  - i) una breve descrizione della misura e dei principali soggetti interessati,
  - ii) la procedura da seguire;
  - iii) il contributo previsto della misura a mitigare la situazione corrispondente al livello di emergenza;
  - iv) i flussi di informazioni tra i soggetti interessati;




- c) descrivere le misure non di mercato in programma o da attuare al livello di emergenza, fornendo, per ciascuna misura:
- i) una breve descrizione della misura e dei principali soggetti interessati,
  - ii) la valutazione della necessità della misura per far fronte alle crisi, specificando fino a che punto è necessaria;
  - iii) una descrizione dettagliata della procedura di attuazione della misura (ad esempio, cosa fa scattare la misura, chi prende la decisione);
  - iv) il contributo previsto della misura ad attenuare la situazione corrispondente al livello di emergenza a complemento delle misure di mercato;
  - v) la valutazione di altri effetti della misura;
  - vi) le ragioni per cui la misura è conforme alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6;
  - vii) una descrizione dei flussi di informazioni tra i soggetti interessati;
- d) descrivere gli obblighi di comunicazione imposti alle imprese di gas naturale.

8.2. Meccanismi di cooperazione:

- a) descrivere, per ciascun livello di crisi: i meccanismi predisposti per cooperare all'interno di ciascuno dei gruppi di rischio interessati e garantire un coordinamento appropriato. Descrivere le procedure decisionali che innescano la reazione adeguata a livello regionale, se esistono e non sono state contemplate nel punto 2;
- b) descrivere per ciascun livello di crisi i meccanismi predisposti per cooperare con gli altri Stati membri non appartenenti ai gruppi di rischio e coordinare le azioni.

8.3. Solidarietà tra gli Stati membri:

- a) descrivere le modalità concordate tra gli Stati membri direttamente connessi per garantire l'applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 13;
- b) ove applicabile, descrivere le modalità concordate tra gli Stati membri connessi l'un l'altro attraverso un paese terzo per garantire l'applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 13.



## ALLEGATO VIII

**Elenco delle misure non di mercato per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas**

Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza, l'autorità competente prende in considerazione il contributo del seguente elenco indicativo e non esaustivo di misure solo nel caso di un'emergenza:

## a) misure sul versante dell'offerta:


- ricorso allo stoccaggio strategico del gas,
- ricorso obbligatorio alle scorte di combustibili alternativi (ad esempio, in conformità della direttiva 2009/119/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>),
- ricorso obbligatorio all'energia elettrica prodotta da fonti diverse dal gas,
- aumento obbligatorio dei livelli di produzione di gas,
- prelievo obbligatorio dallo stoccaggio;

## b) misure a livello della domanda:

- riduzione obbligatoria della domanda sotto varie forme, tra cui:
- cambiamento obbligatorio del combustibile,
- ricorso obbligatorio a contratti interrompibili, ove questa misura non sia utilizzata appieno nell'ambito delle misure di mercato,
- riduzione obbligatoria del carico fisso.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GUL 265 del 9.10.2009, pag. 9).



## ALLEGATO IX

## Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 994/2010	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 8	Articolo 6
Articolo 9	Articolo 7
Articolo 4	Articolo 8
Articolo 5	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
—	Articolo 13
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 4
—	Articolo 15
—	Articolo 16
Articolo 14	Articolo 17
—	Articolo 18
—	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 15	Articolo 21
Articolo 17	Articolo 22
Allegato I	Allegato II
Articolo 7	Allegato III
Allegato IV	Allegato I
—	Allegato IV
—	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII
Allegato II	—
Allegato III	Allegato VIII
—	Allegato IX



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 ottobre 2017**  
**relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 86,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista la notifica del Belgio, della Bulgaria, di Cipro, della Croazia, della Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, della Lituania, del Lussemburgo, del Portogallo, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia e della Spagna, con cui detti Stati membri hanno informato, il 3 aprile 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento,


vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:


- (1) L'Unione si è data come obiettivo la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Nel titolo riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di istituire una Procura europea («EPPO»).
- (3) L'Unione e gli Stati membri dell'Unione europea hanno l'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro i reati che ogni anno cagionano gravi danni finanziari. Eppure, attualmente le autorità giudiziarie penali nazionali non sempre svolgono indagini ed esercitano l'azione penale in merito a questi reati in misura sufficiente.
- (4) Il 17 luglio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'EPPO.
- (5) Nella sessione del 7 febbraio 2017 il Consiglio ha registrato la mancanza di unanimità sul progetto di regolamento.
- (6) In conformità dell'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, un gruppo di diciassette Stati membri ha chiesto, con lettera del 14 febbraio 2017, che il Consiglio europeo fosse investito del progetto di regolamento.
- (7) Il 9 marzo 2017 il Consiglio europeo ha discusso il progetto di regolamento e ha preso atto dell'assenza di accordo ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 5 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).



- (8) Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Pertanto, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329, paragrafo 1, TUE si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata a decorrere dal 3 aprile 2017. Inoltre, con lettere rispettivamente del 19 aprile 2017, del 1<sup>o</sup> giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 la Lettonia, l'Estonia, l'Austria e l'Italia hanno indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata.
- (9) In conformità dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri dell'Unione europea. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate, anche in corso, resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO («Stati membri») si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, o in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
- (10) In conformità dell'articolo 86 TFUE, l'EPPO dovrebbe essere istituita a partire da Eurojust. Ne consegue che il presente regolamento dovrebbe stabilire relazioni strette tra i due organismi basate su una cooperazione reciproca.
- (11) In conformità del TFUE, la competenza materiale dell'EPPO è limitata ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in conformità del presente regolamento. I compiti dell'EPPO dovrebbero pertanto essere quelli di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e di quelli che sono indissolubilmente connessi a tali reati. L'estensione tale competenza alle forme gravi di criminalità che hanno una dimensione transfrontaliera richiede la decisione unanime del Consiglio europeo.
- (12) In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione sono perseguiti penalmente solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea, non sempre consente di conseguire tale obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare rafforzare la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione istituendo l'EPPO, non possono essere conseguiti dai soli Stati membri dell'Unione europea a causa della disorganicità dell'azione penale nazionale contro i reati a danno degli interessi finanziari dell'Unione e possono dunque, a motivo della competenza dell'EPPO a perseguire tali reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità, quale enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi e garantisce di incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle strutture istituzionali degli Stati membri nella misura più contenuta possibile.
- (13) Il presente regolamento prevede un sistema di competenze concorrenti tra l'EPPO e le autorità nazionali nella lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione basato sul diritto di avocazione dell'EPPO.
- (14) Alla luce del principio di leale cooperazione, sia l'EPPO che le autorità nazionali competenti dovrebbero sostenersi e informarsi reciprocamente al fine di combattere efficacemente i reati di competenza dell'EPPO.
- (15) Il presente regolamento lascia impregiudicati i sistemi nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il modo in cui sono organizzate le indagini penali.

<sup>(1)</sup> Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).




- (16) Poiché all'EPPO devono essere conferiti poteri di indagine e di esercizio dell'azione penale, occorre che siano disposte garanzie istituzionali per garantirne l'indipendenza e sancirne l'obbligo di rendere conto nei confronti delle istituzioni dell'Unione.
- (17) L'EPPO dovrebbe agire nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e non dovrebbe sollecitare né accettare istruzioni da persone esterne all'EPPO.
- (18) Il rigido obbligo di rendere conto fa da contrappeso all'indipendenza e ai poteri che il presente regolamento conferisce all'EPPO. Il procuratore capo europeo rende pienamente conto dell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'EPPO e, in quanto tale, ha la responsabilità istituzionale globale e risponde delle attività generali dell'EPPO dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Di conseguenza, una qualsiasi di queste istituzioni può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») per ottenerne la revoca dall'incarico in determinate circostanze, incluso in caso di colpa grave. È opportuno che la stessa procedura si applichi per la rimozione dei procuratori europei.
- (19) L'EPPO dovrebbe pubblicare una relazione annuale pubblica sulle sue attività generali, contenente quanto meno dati statistici sul lavoro dell'EPPO.
- (20) La struttura organizzativa dell'EPPO dovrebbe consentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e dell'azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri. La struttura dovrebbe altresì garantire che tutti gli ordinamenti giuridici e tutte le tradizioni giuridiche nazionali degli Stati membri siano rappresentati all'interno dell'EPPO e che siano i procuratori aventi conoscenze dei singoli ordinamenti giuridici ad occuparsi, in linea di principio, delle indagini e dell'azione penale nei loro rispettivi Stati membri.
- (21) A tal fine, l'EPPO dovrebbe essere un organo dell'Unione indivisibile che opera come un unico ufficio. Il livello centrale è costituito da un procuratore capo europeo, che è a capo dell'EPPO nel suo complesso e del collegio dei procuratori europei, dalle camere permanenti e dai procuratori europei. Il livello decentrato è costituito dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.
- (22) Inoltre, per garantire la coerenza dell'azione dell'EPPO e quindi una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che la struttura organizzativa e il processo decisionale interno dell'EPPO permettano all'ufficio centrale di monitorare, indirizzare e supervisionare tutte le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati.
- (23) Nel presente regolamento, i termini «controllo generale», «monitoraggio e indirizzo» e «supervisione» sono usati per descrivere attività di controllo diverse esercitate dall'EPPO. Il concetto di «controllo generale» si dovrebbe intendere riferito all'amministrazione generale delle attività dell'EPPO, in cui sono fornite istruzioni unicamente su questioni aventi per essa un'importanza orizzontale. Il concetto di «monitoraggio e indirizzo» dovrebbe essere inteso come riferimento ai poteri volti a monitorare e indirizzare le singole indagini e azioni penali. La «supervisione» dovrebbe essere intesa come riferita a un'attività di controllo più stretta e costante sulle indagini e azioni penali, comprendente, ove necessario, interventi e istruzioni per questioni relative a indagini e azioni penali.
- (24) Il collegio dovrebbe adottare decisioni su questioni strategiche, anche definendo le priorità e la politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale, nonché su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, per esempio in merito all'applicazione del presente regolamento, alla corretta attuazione della politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale o a questioni di principio o di notevole importanza per lo sviluppo di una politica coerente dell'EPPO in materia di indagini e azione penale. Le decisioni del collegio su questioni di ordine generale non dovrebbero incidere sul dovere di indagare e perseguire in conformità del presente regolamento e alla legislazione nazionale. Il collegio dovrebbe fare tutto il possibile per decidere per consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, le decisioni dovrebbero essere adottate mediante votazione.
- (25) Le camere permanenti dovrebbero monitorare e indirizzare le indagini e assicurare la coerenza delle attività dell'EPPO. La composizione delle camere permanenti dovrebbe essere determinata in conformità del regolamento interno dell'EPPO, che dovrebbe consentire, tra l'altro, a un procuratore europeo di essere membro di più di una camera permanente, ove ciò sia opportuno per assicurare, nella misura del possibile, un'equa distribuzione del carico di lavoro fra i singoli procuratori europei.



- (26) Le camere permanenti dovrebbero essere presiedute dal procuratore capo europeo, da uno dei sostituti del procuratore capo europeo o da un procuratore europeo in conformità dei principi stabiliti nel regolamento interno dell'EPPO.
- (27) I casi dovrebbero essere ripartiti tra le camere permanenti sulla base di un sistema di assegnazione casuale al fine di garantire, per quanto possibile, un'equa distribuzione del carico di lavoro. Dovrebbe esservi la possibilità di deviare da tale sistema, su decisione del procuratore capo europeo, per garantire il funzionamento corretto ed efficiente dell'EPPO.
- (28) È opportuno nominare membro del collegio un procuratore europeo per ciascuno Stato membro. I procuratori europei dovrebbero, in linea di principio, supervisionare, per conto della camera permanente competente, le indagini e le azioni penali di cui si occupano i procuratori europei delegati nel rispettivo Stato membro di origine. Occorre che essi fungano da collegamento tra l'ufficio centrale e il livello decentrato dei rispettivi Stati membri, agevolando il funzionamento dell'EPPO in quanto ufficio unico. Il procuratore europeo incaricato della supervisione dovrebbe altresì verificare la conformità di ogni istruzione con la legislazione nazionale e informare la camera permanente in caso di non conformità delle istruzioni.
- (29) Per ragioni attinenti al carico di lavoro legato al numero elevato di indagini e azioni penali in un determinato Stato membro, un procuratore europeo dovrebbe poter chiedere che, in via eccezionale, la supervisione di talune indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei. La decisione dovrebbe essere adottata dal procuratore capo europeo con l'assenso del procuratore europeo che si farebbe carico dei casi in questione. I criteri per tali decisioni dovrebbero essere stabiliti nel regolamento interno dell'EPPO e prevedere, tra l'altro, che il procuratore europeo che si fa carico dei casi abbia una conoscenza sufficiente della lingua e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.
- (30) Le indagini dell'EPPO dovrebbero di norma essere affidate ai procuratori europei delegati negli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero svolgere dette indagini in conformità del presente regolamento e, per quanto riguarda le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, in conformità della legislazione nazionale. I procuratori europei delegati dovrebbero svolgere i propri compiti sotto la supervisione del procuratore europeo incaricato della supervisione e in base alle indicazioni e istruzioni della camera permanente competente. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell'ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali decisioni adottate dal procuratore europeo delegato dovrebbe rientrare nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell'EPPO. In tal caso, gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere il riesame da parte degli organi giurisdizionali nazionali, fatti salvi l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).
- (31) Le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti si esplicano fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione finale che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, incluse, se del caso, l'irrogazione della pena e la definizione delle azioni o dei ricorsi giudiziari proponibili fino a quando detta decisione non sia divenuta definitiva.
- (32) I procuratori europei delegati dovrebbero essere parte integrante dell'EPPO e, in quanto tali, nell'indagare e perseguire i reati di competenza dell'EPPO, dovrebbero agire esclusivamente per conto e in nome dell'EPPO nel territorio dei rispettivi Stati membri. Ciò dovrebbe comportare che sia loro conferito, ai sensi del presente regolamento, uno status funzionalmente e giuridicamente indipendente, diverso da qualunque status conferito a norma del diritto nazionale.
- (33) Nonostante il loro status speciale ai sensi del presente regolamento, è opportuno che i procuratori europei delegati, nel corso del loro mandato, siano anche membri di una procura, vale a dire procuratori o membri della magistratura, del loro Stato membro, il quale dovrebbe conferire loro almeno gli stessi poteri dei procuratori nazionali.
- (34) Il procuratore europeo delegato dovrebbe essere tenuto a seguire le istruzioni fornite dalle camere permanenti e dai procuratori europei. Qualora un procuratore europeo delegato ritenga che l'istruzione comporti l'adozione da parte sua di un provvedimento che non sarebbe conforme alla legislazione nazionale, dovrebbe chiedere il riesame di tali istruzioni da parte del procuratore capo europeo.



- (35) È opportuno che il procuratore europeo delegato incaricato di un caso comunichi al procuratore europeo incaricato della supervisione e alla camera permanente competente eventuali sviluppi significativi relativi al caso, quali l'adozione di misure investigative o modifiche dell'elenco degli indagati.
- (36) Al fine di assicurare una politica comune in materia di indagini e azione penale, è opportuno che le camere permanenti esercitino il loro potere decisionale in fasi specifiche del procedimento dell'EPPO. Esse dovrebbero adottare decisioni sulla base di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, in casi eccezionali, una camera permanente dovrebbe poter adottare una decisione senza un progetto di decisione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. In tali casi, il procuratore europeo incaricato della supervisione può presentare tale progetto di decisione.
- (37) In casi specifici, una camera permanente dovrebbe poter delegare il proprio potere decisionale al procuratore europeo incaricato della supervisione, qualora il reato non sia grave o il procedimento non sia complesso. Nel valutare il grado di gravità di un reato è opportuno tenere conto delle ripercussioni a livello dell'Unione.
- (38) Il regolamento interno dell'EPPO dovrebbe prevedere un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei cui fare ricorso nei casi in cui un procuratore europeo non possa per un breve periodo svolgere i suoi compiti, per esempio in caso di assenza.
- (39) Inoltre, se il procuratore europeo si dimette, è rimosso dal suo incarico o lo abbandona per qualsiasi altro motivo, oppure in caso, ad esempio, di malattia prolungata, è opportuno che sia sostituito da uno dei procuratori europei delegati del suo Stato membro. Tale sostituzione dovrebbe limitarsi a un periodo di massimo tre mesi. La possibilità di prorogare tale termine dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del collegio, se ritenuto necessario, tenuto conto del carico di lavoro dell'EPPO e della durata dell'assenza, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo. Per il periodo della sostituzione, il procuratore europeo delegato che sostituisce il procuratore europeo non dovrebbe più essere incaricato delle indagini e delle azioni penali da esso condotte in quanto procuratore europeo delegato o procuratore nazionale. Per quanto riguarda i procedimenti dell'EPPO che sono stati gestiti dal procuratore europeo delegato in sostituzione di un procuratore europeo, dovrebbero applicarsi le norme di riassegnazione dell'EPPO.
- (40) La procedura di nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dovrebbe garantirne l'indipendenza. La loro legittimazione dovrebbe discendere dalle istituzioni dell'Unione coinvolte nella procedura di nomina. È opportuno che il collegio nomini i sostituti del procuratore capo europeo scegliendo tra i suoi membri.
- (41) Un comitato di selezione dovrebbe stabilire una rosa di candidati per il posto di procuratore capo europeo. Il potere di stabilire le regole di funzionamento del comitato e di nominarne i membri dovrebbe essere conferito al Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione. Tale competenza di esecuzione rispecchierebbe i poteri specifici conferiti al Consiglio a norma dell'articolo 86 TFUE ed è riflesso della natura specifica dell'EPPO, che resterà saldamente integrata nei sistemi giuridici nazionali pur essendo al tempo stesso un organo dell'Unione. L'EPPO opererà nell'ambito di procedimenti in cui la maggior parte degli altri attori, quali gli organi giurisdizionali, la polizia o altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, sono soggetti nazionali; il Consiglio ha pertanto un interesse specifico a essere strettamente coinvolto nella procedura di nomina. Il conferimento di detti poteri al Consiglio, inoltre, tiene adeguatamente conto della natura potenzialmente sensibile dei poteri decisionali aventi implicazioni dirette per le strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero nominare, di comune accordo, al posto di procuratore capo uno dei candidati preselezionati.




- (42) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare tre candidati al posto di procuratore europeo, che il Consiglio selezionerà e nominerà. Al fine di assicurare la continuità dei lavori del collegio, ogni tre anni si dovrebbe procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. È opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per il primo mandato e durante lo stesso. Tale competenza di esecuzione rispecchia il potere conferito al Consiglio di selezionare e nominare i procuratori europei. Ciò è giustificato anche dalla natura specifica del ruolo dei procuratori europei, in quanto collegati ai rispettivi Stati membri pur essendo al tempo stesso membri del collegio e, più in generale, dalla natura specifica dell'EPPO, seguendo la stessa logica alla base della competenza di esecuzione conferita al Consiglio relativamente alla definizione delle norme di funzionamento del comitato e alla nomina dei suoi membri. Il Consiglio dovrebbe tenere conto dell'equilibrio geografico tra gli Stati membri al momento di decidere in merito al rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei durante il loro primo mandato.
- (43) La procedura di nomina dei procuratori europei delegati dovrebbe garantire che questi siano parte integrante dell'EPPO, rimanendo nel contempo integrati a livello operativo nei loro sistemi giuridici e nelle loro strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. Gli Stati membri dovrebbero designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato, che il collegio dovrebbe nominare su proposta del procuratore capo europeo.
- (44) Per assicurare l'adeguata gestione del carico di lavoro dell'EPPO, è opportuno che vi siano due o più procuratori europei delegati in ciascuno Stato membro. Il procuratore capo europeo dovrebbe approvare il numero dei procuratori europei delegati per Stato membro, nonché la ripartizione funzionale e territoriale dei compiti tra di essi, in consultazione con ciascuno Stato membro. Durante dette consultazioni si dovrebbe prendere in debita considerazione l'organizzazione delle procure nazionali. La nozione di ripartizione funzionale delle competenze tra i procuratori europei delegati potrebbe consentire una ripartizione dei compiti.
- (45) Il numero totale di procuratori europei delegati di uno Stato membro può essere modificato previa approvazione del procuratore capo europeo e subordinatamente ai limiti della linea di bilancio annuale dell'EPPO.
- (46) Il collegio dovrebbe essere responsabile dei provvedimenti disciplinari riguardanti i procuratori europei delegati quando agiscono ai sensi del presente regolamento. Poiché i procuratori europei delegati continuano a essere membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri e possono inoltre espletare le funzioni di procuratori nazionali, per motivi non connessi al presente regolamento possono applicarsi disposizioni disciplinari nazionali. Tuttavia, viste le sue responsabilità di gestione dell'EPPO e al fine di tutelare l'integrità e l'indipendenza di quest'ultima, è opportuno che in tali casi il procuratore capo europeo sia informato della rimozione o di eventuali provvedimenti disciplinari.
- (47) Il lavoro dell'EPPO dovrebbe, in linea di massima, essere svolto in forma elettronica. Occorre istituire un sistema automatico di gestione dei fascicoli, di proprietà dell'EPPO e da essa gestito. Le informazioni contenute in tale sistema dovrebbero includere le informazioni ricevute in merito a eventuali reati di competenza dell'EPPO, come pure informazioni provenienti dai fascicoli, anche se chiusi. Al momento di istituire il sistema automatico di gestione dei fascicoli, l'EPPO dovrebbe garantire che detto sistema consenta all'EPPO di operare come un ufficio unico in cui i fascicoli gestiti dai procuratori europei delegati sono a disposizione dell'ufficio centrale per l'esercizio dei suoi compiti decisionali, di monitoraggio e di direzione, e di indirizzo e di supervisione.
- (48) È opportuno che le autorità nazionali informino senza ritardo l'EPPO di qualsiasi condotta che potrebbe costituire un reato di sua competenza. Nei casi che non rientrano nel suo ambito di competenza, l'EPPO dovrebbe informare le autorità nazionali competenti dei fatti che potrebbero costituire un reato, per esempio di falsa testimonianza, di cui viene a conoscenza.
- (49) Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, come pure le autorità nazionali, dovrebbero fornire all'EPPO, senza ritardo, le informazioni riguardanti reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la sua competenza. L'EPPO può altresì ricevere o raccogliere informazioni anche da altre fonti, ad esempio da parti private. Un meccanismo di verifica interno all'EPPO dovrebbe mirare a valutare se, sulla base delle informazioni ricevute, siano soddisfatte le condizioni relative alla competenza materiale, territoriale e personale dell'EPPO.




- (50) Gli informatori possono portare nuove informazioni all'attenzione dell'EPPO contribuendo in tal modo alla sua attività volta a individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La segnalazione di irregolarità potrebbe tuttavia essere scoraggiata dal timore di ritorsioni. Al fine di agevolare l'individuazione di reati rientranti nella competenza dell'EPPO, gli Stati membri sono incoraggiati a instaurare, in conformità del rispettivo diritto nazionale, procedure efficaci volte a consentire la segnalazione di eventuali reati di competenza dell'EPPO e a garantire la protezione delle persone che segnalano tali reati da ritorsioni, in particolare da atti pregiudizievoli o discriminatori in ambito lavorativo. L'EPPO dovrebbe, se necessario, elaborare proprie regole interne.
- (51) Al fine di adempiere pienamente all'obbligo di informare l'EPPO in caso di presunto reato di sua competenza, le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione dovrebbero seguire le procedure di segnalazione esistenti e disporre di meccanismi efficaci per una valutazione preliminare delle denunce che ricevono. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione possono avvalersi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») a tal fine.
- (52) Le autorità degli Stati membri dovrebbero istituire un sistema che assicuri che le informazioni siano comunicate all'EPPO il più presto possibile. Spetta agli Stati membri decidere se istituire un sistema diretto o centralizzato.
- (53) Il rispetto di detto obbligo di segnalazione è fondamentale per il buon funzionamento dell'EPPO e dovrebbe essere interpretato estensivamente in modo da garantire che le autorità nazionali segnalino casi relativamente a cui non è possibile valutare immediatamente taluni criteri (ad esempio il livello del danno o le sanzioni applicabili). L'EPPO dovrebbe inoltre poter chiedere, caso per caso, informazioni alle autorità degli Stati membri in merito ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non dovrebbe considerarsi come una possibilità per l'EPPO di chiedere informazioni sistematiche o periodiche alle autorità degli Stati membri in merito a reati minori.
- (54) Per assicurare l'efficienza delle indagini su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e il rispetto del principio del *ne bis in idem* può essere necessario, in taluni casi, estendere le indagini ad altri reati ai sensi del diritto nazionale, qualora questi ultimi siano indissolubilmente connessi a un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione. La nozione di «reati indissolubilmente connessi» dovrebbe essere considerata alla luce della relativa giurisprudenza che, per l'applicazione del principio del *ne bis in idem*, adotta come criterio pertinente l'identità dei fatti materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di circostanze concrete inescindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio.
- (55) L'EPPO dovrebbe avere il diritto di esercitare competenza, qualora i reati siano indissolubilmente connessi e il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione sia prevalente in termini di gravità del reato in causa quale rispecchiata nella massima sanzione suscettibile di essere irrogata.
- (56) Tuttavia, l'EPPO dovrebbe avere il diritto di esercitare competenza anche nei casi di reati indissolubilmente connessi in cui il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione non sia prevalente in termini di livello delle sanzioni, ma l'altro reato indissolubilmente connesso sia ritenuto di carattere accessorio poiché meramente strumentale al reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare qualora tale altro reato sia stato commesso principalmente al fine di creare le condizioni per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione, come un reato strettamente finalizzato a procurarsi i mezzi materiali o giuridici per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione o per assicurarsi il relativo profitto o prodotto.
- (57) La nozione di reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale dovrebbe essere soggetta alla definizione prevista dalla legislazione nazionale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio<sup>(1)</sup> e può comprendere, per esempio, l'appartenenza a tale organizzazione criminale o la sua organizzazione e direzione.


<sup>(1)</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).




- (58) È opportuno che la competenza dell'EPPO per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione prevalga, di norma, sulle rivendicazioni di competenza nazionali, in modo da garantire la coerenza e assicurare la direzione delle indagini e azioni penali a livello dell'Unione. Per quanto riguarda tali reati le autorità degli Stati membri dovrebbero astenersi da qualsiasi azione, salvo ove siano necessarie misure urgenti, fintantoché l'EPPO non avrà deciso se condurre o meno un'indagine.
- (59) Si dovrebbe considerare che un caso particolare abbia ripercussioni a livello dell'Unione, tra l'altro, quando un reato ha natura e portata transnazionali, quando tale reato vede coinvolta un'organizzazione criminale, o quando il tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione o la reputazione delle istituzioni dell'Unione e la fiducia dei cittadini dell'Unione.
- (60) Nei casi in cui l'EPPO non possa esercitare la sua competenza in un caso particolare perché vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima, l'EPPO dovrebbe comunque poter esercitare la sua competenza purché sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l'azione penale rispetto alle autorità dei rispettivi Stato membro o Stati membri. L'EPPO potrebbe apparire in una posizione migliore, tra l'altro, quando sarebbe più efficace lasciare che sia l'EPPO a svolgere indagini ed esercitare l'azione penale in merito ai reati in questione in ragione della loro natura e della loro portata transnazionali, quando i reati vedono coinvolte organizzazioni criminali, o quando un tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione o il credito delle istituzioni dell'Unione e la fiducia dei cittadini dell'Unione. In tali casi, l'EPPO dovrebbe poter esercitare la propria competenza con il consenso delle autorità nazionali competenti dello Stato membro o degli Stati membri laddove sia stato arrecato un danno a tale altra vittima.
- (61) Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato e ritiene che l'EPPO non possa esercitare la propria competenza, ne informa l'EPPO per consentire a quest'ultima di valutare se debba esercitare competenza.
- (62) In caso di disaccordo sulle questioni relative all'esercizio di competenza, è opportuno che siano le autorità nazionali competenti a decidere in merito all'attribuzione delle competenze. La nozione di autorità nazionali competenti dovrebbe essere intesa come riferimento a qualsiasi autorità giudiziaria competente a decidere sull'attribuzione della competenza conformemente al diritto nazionale.
- (63) Dovendo l'EPPO esercitare l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, occorre che la sua competenza sia definita con riferimento al diritto penale degli Stati membri che qualifica come reato gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e stabilisce le sanzioni irrogabili in applicazione della normativa pertinente dell'Unione, in particolare la direttiva (UE) 2017/1371, nell'ordinamento giuridico nazionale.
- (64) L'EPPO dovrebbe esercitare la propria competenza nel modo più ampio possibile, in modo da estendere le indagini e l'azione penale ai reati commessi al di fuori del territorio degli Stati membri.
- (65) Le indagini e l'azione penale dell'EPPO dovrebbero informarsi ai principi di proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti dell'indagato o dell'imputato. Ciò implica l'obbligo di raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico, di propria iniziativa o su richiesta della difesa.
- (66) Al fine di garantire la certezza del diritto e combattere efficacemente i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che le attività di indagine e relative all'azione penale dell'EPPO siano informate al principio di legalità, per cui l'EPPO applica rigorosamente le norme stabilite nel presente regolamento riguardanti, in particolare, la competenza e il suo esercizio, l'avvio delle indagini, la chiusura delle indagini, il rinvio di un caso, l'archiviazione del caso e le procedure semplificate di azione penale.



- (67) Al fine di tutelare al meglio i diritti del convenuto, in linea di principio l'indagato o l'imputato dovrebbero essere oggetto di una sola indagine o azione penale da parte dell'EPPO. Ove un reato sia stato commesso da più persone, l'EPPO dovrebbe, in linea di principio, aprire un solo caso e condurre indagini congiunte nei confronti di tutti gli indagati o imputati.
- (68) Se più procuratori europei delegati hanno avviato indagini in relazione allo stesso reato, la camera permanente dovrebbe, se del caso, riunire tali indagini. La camera permanente può decidere di non riunire o di separare successivamente tali procedimenti qualora ciò sia nell'interesse dell'efficienza delle indagini, ad esempio se un procedimento nei confronti di un indagato o di un imputato può essere chiuso in una fase più precoce, mentre i procedimenti nei confronti di altri indagati o imputati devono ancora proseguire, o se la separazione del caso può abbreviare il periodo di detenzione preventiva di uno degli indagati. Ove diverse camere permanenti siano incaricate dei casi da riunire, il regolamento interno dell'EPPO dovrebbe stabilire la competenza e la procedura adeguate. Qualora la camera permanente decida di separare un caso, la sua competenza per i casi che ne risultano dovrebbe essere mantenuta.
- (69) L'EPPO dovrebbe appoggiarsi alle autorità nazionali, comprese le autorità di polizia, in particolare per l'esecuzione delle misure coercitive. In virtù del principio di leale cooperazione, tutte le autorità nazionali e tutti i pertinenti organi dell'Unione, compresi Eurojust, Europol e l'OLAF, dovrebbero prestare attivamente sostegno alle indagini e azioni penali dell'EPPO, e cooperare con la stessa, dal momento in cui l'EPPO riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l'azione penale o disporre altrimenti.
- (70) Per l'efficacia delle indagini e dell'azione penale nei confronti dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione è indispensabile che l'EPPO possa raccogliere prove avvalendosi almeno di un insieme minimo di misure investigative, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità. È opportuno che l'EPPO possa ricorrere a tali misure per i reati di sua competenza, almeno nei casi in cui essi sono punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, ai fini delle indagini e dell'azione penale; tuttavia, dette misure possono essere soggette a limitazioni in conformità del diritto nazionale.
- (71) Oltre all'insieme minimo di misure investigative di cui al presente regolamento, i procuratori europei delegati dovrebbero essere autorizzati a chiedere o a disporre qualsiasi misura che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi. La disponibilità dovrebbe essere garantita in tutte le situazioni in cui la misura investigativa richiesta è prevista, fermo restando che può essere soggetta a limitazioni in conformità del diritto nazionale.
- (72) Nei casi transfrontalieri, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe potersi appoggiare al procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza qualora le misure debbano essere intraprese in altri Stati membri. Se per tali misure è richiesta un'autorizzazione giudiziaria, occorre specificare chiaramente in quale Stato membro essa dovrebbe essere ottenuta, ma in ogni caso dovrebbe esservene solo una. In caso di rifiuto definitivo della misura investigativa da parte delle autorità giudiziarie, vale a dire una volta esperite tutte le vie di ricorso, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe ritirare la richiesta o l'ordinanza.
- (73) La possibilità, prevista nel presente regolamento, di ricorrere a strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera non dovrebbe sostituire le norme specifiche relative alle indagini transfrontaliere ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe piuttosto integrarle al fine di assicurare che, nello svolgimento delle indagini o dell'azione penale, qualora in un'indagine transfrontaliera si renda necessario il ricorso a una misura che però non è prevista nel diritto nazionale per una situazione puramente interna, essa possa essere utilizzata conformemente alla legislazione nazionale di attuazione del pertinente strumento.
- (74) Le disposizioni del presente regolamento sulla cooperazione transfrontaliera non dovrebbero pregiudicare gli strumenti giuridici esistenti volti ad agevolare la cooperazione transfrontaliera tra autorità nazionali diverse da procuratori o autorità giudiziarie. Lo stesso dovrebbe valere per le autorità nazionali che collaborano sulla base del diritto amministrativo.
- (75) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative all'arresto preventivo e alla consegna transnazionale non pregiudichino le procedure specifiche vigenti negli Stati membri in cui non è richiesta un'autorizzazione giudiziaria per l'arresto iniziale di un indagato o di un imputato.



- (76) Il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe essere autorizzato a emettere o chiedere mandati d'arresto europei nell'ambito di competenza dell'EPPO.
- (77) Qualora l'indagine riveli che il reato non è di competenza dell'EPPO, quest'ultima dovrebbe essere autorizzata a rimettere il caso alle autorità nazionali. In tale remissione, occorre che le autorità nazionali mantengano tutte le prerogative stabilite dal diritto nazionale in merito all'apertura, al proseguimento o all'archiviazione dell'indagine.
- (78) Ai sensi del presente regolamento, l'EPPO esercita l'azione penale, il che implica la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato e la scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere. La decisione di incriminare l'indagato o l'imputato dovrebbe, in linea di principio, essere adottata dalla camera permanente competente sulla base di un progetto di decisione del procuratore europeo delegato, onde garantire una politica comune in materia di azione penale. La camera permanente dovrebbe poter prendere una decisione entro 21 giorni dal ricevimento del progetto di decisione, anche richiedendo ulteriori prove, prima di decidere di portare un caso in giudizio, ma non una decisione di archiviazione di un caso che il procuratore europeo delegato abbia proposto di portare in giudizio.
- (79) Lo Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere dovrebbe essere scelto dalla camera permanente competente in base a una serie di criteri stabiliti nel presente regolamento. La camera permanente dovrebbe decidere sulla base di una relazione e un progetto di decisione elaborati dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, che dovrebbero essere trasmessi alla camera permanente dal procuratore europeo incaricato della supervisione, se necessario unitamente alla sua valutazione. Il procuratore europeo incaricato della supervisione dovrebbe conservare la piena facoltà di fornire al procuratore europeo delegato le istruzioni specifiche di cui al presente regolamento.
- (80) È necessario che le prove presentate dall'EPPO all'organo giurisdizionale non siano considerate inammissibili per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro, purché l'organo giurisdizionale di merito ritenga che la loro ammissione rispetti l'imparzialità del giudice e i diritti della difesa dell'indagato o dell'imputato sanciti dalla Carta. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. In linea con tali principi e nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, nessun elemento del presente regolamento può essere interpretato nel senso che agli organi giurisdizionali sia vietato applicare i principi fondamentali del diritto nazionale in materia di imparzialità del giudice da essi applicati nei propri sistemi nazionali, compresi i sistemi di common law.
- (81) Tenuto conto del principio di legalità, in presenza di prove sufficienti e in assenza di impedimenti giuridici, oppure nel caso in cui non sia stata applicata una procedura semplificata di azione penale, le indagini dell'EPPO dovrebbero, di norma, comportare l'azione penale dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente. I motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo esaustivo nel presente regolamento.
- (82) I sistemi giuridici nazionali prevedono vari tipi di procedure semplificate di azione penale, che possono prevedere o meno l'intervento di un organo giurisdizionale, ad esempio nella forma di patteggiamenti con l'indagato o con l'imputato. Laddove tali procedure esistano, al procuratore europeo delegato dovrebbe essere conferito il potere di applicarle alle condizioni previste dal diritto nazionale e nelle situazioni previste dal presente regolamento. Tali situazioni dovrebbero comprendere casi in cui il danno finale causato dal reato, al netto dell'eventuale recupero di un importo corrispondente a tale danno, non sia rilevante. In considerazione dell'interesse rivestito da una politica dell'EPPO coerente ed efficace in materia di azione penale, la camera permanente competente dovrebbe sempre essere chiamata a esprimere il proprio consenso circa l'uso di tali procedure. Una volta applicata con successo la procedura semplificata, il caso dovrebbe formare oggetto di un provvedimento definitivo.



- (83) Il presente regolamento fa obbligo all'EPPO di rispettare, in particolare, il diritto a un giudice imparziale, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta. L'articolo 50 della Carta, che tutela il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (*ne bis in idem*), garantisce che l'azione penale promossa dall'EPPO non porti a una doppia condanna. Le attività dell'EPPO dovrebbero essere pertanto pienamente conformi a tali diritti e il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato di conseguenza.
- (84) L'articolo 82, paragrafo 2, TFUE permette all'Unione di stabilire norme minime sui diritti della persona nella procedura penale, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della difesa e l'imparzialità del giudice. Tali norme minime sono state definite gradualmente dal legislatore dell'Unione all'interno di direttive riguardanti diritti specifici.
- (85) Alle attività dell'EPPO dovrebbero applicarsi i diritti della difesa previsti dal diritto dell'Unione pertinente, come le direttive 2010/64/UE <sup>(1)</sup>, 2012/13/UE <sup>(2)</sup>, 2013/48/UE <sup>(3)</sup>, la direttiva (UE) 2016/343 <sup>(4)</sup>, (UE) 2016/1919 <sup>(5)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio quali attuate dal diritto nazionale. Di tali diritti, come pure dei diritti previsti dal diritto nazionale di chiedere la nomina di periti o l'escussione di testimoni ovvero che l'EPPO produca in altro modo prove per conto della difesa, dovrebbe beneficiare qualunque indagato o imputato in relazione al quale l'EPPO avvia un'indagine.
- (86) L'articolo 86, paragrafo 3, TFUE permette al legislatore dell'Unione di stabilire le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dall'EPPO nell'esercizio delle sue funzioni. Tale competenza conferita al legislatore dell'Unione è riflesso della natura specifica dei compiti e della struttura dell'EPPO, che è diversa da tutti gli altri organi e agenzie dell'Unione e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale.
- (87) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, TFUE, l'EPPO esercita l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti predisposti dall'EPPO nel corso delle indagini sono strettamente collegati all'azione penale che ne può conseguire, e pertanto producono i loro effetti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. In molti casi procederanno a tali atti le autorità di contrasto nazionali su istruzione dell'EPPO, in taluni casi previa autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale.

Di conseguenza, è opportuno considerare che gli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi dovrebbero essere soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Ciò dovrebbe garantire che gli atti procedurali dell'EPPO adottati prima dell'imputazione e destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi (una categoria che comprende l'indagato, la vittima e altri interessati i cui diritti potrebbero essere pregiudicati da tali atti) siano soggetti al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. Gli atti procedurali relativi alla scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere, che sarà determinata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e dovrebbero pertanto essere assoggettati al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali al più tardi nella fase processuale.


<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).



I ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti per omissioni dell'EPPO riguardano gli atti procedurali che l'EPPO ha l'obbligo legale di adottare e che sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Nei casi in cui il diritto nazionale preveda il controllo giurisdizionale degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi o preveda ricorsi giudiziari in altri casi di omissione, il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come pregiudizievole riguardo a dette disposizioni giuridiche. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere il controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali competenti degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come la nomina di esperti o il rimborso delle spese sostenute dai testimoni.

Infine, le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i poteri degli organi giurisdizionali di merito nazionali.

- (88) È opportuno che la legittimità degli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sia soggetta al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. A tale proposito è opportuno garantire rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, le modalità procedurali nazionali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

Nel verificare la legittimità di tali atti, gli organi giurisdizionali nazionali possono basarsi sul diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento, e sul diritto nazionale, che si applica agli aspetti non trattati dal presente regolamento. Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che gli organi giurisdizionali nazionali sottopongano sempre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia qualora nutrano dubbi sulla validità di tali atti rispetto al diritto dell'Unione.

Tuttavia, gli organi giurisdizionali nazionali non possono deferire alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sulla validità degli atti procedurali dell'EPPO per quanto riguarda il diritto processuale nazionale o le disposizioni nazionali di recepimento di direttive, anche se il presente regolamento vi fa riferimento. Rimangono tuttavia impregiudicati i rinvii pregiudiziali riguardanti l'interpretazione delle disposizioni di diritto primario, compresi i trattati e la Carta, o l'interpretazione e la validità delle disposizioni del diritto derivato dell'Unione, compresi il presente regolamento e le direttive applicabili. Inoltre, il presente regolamento non esclude la possibilità che gli organi giurisdizionali nazionali verifichino la validità degli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in relazione al principio di proporzionalità sancito dal diritto nazionale.

- (89) La disposizione del presente regolamento relativa al controllo giurisdizionale non incide sui poteri della Corte di giustizia di controllare le decisioni amministrative dell'EPPO che sono destinate a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, vale a dire le decisioni che non sono adottate nell'esercizio delle sue funzioni volte a svolgere indagini, esercitare l'azione penale o portare casi in giudizio. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicata la possibilità, per uno Stato membro dell'Unione europea, per il Parlamento europeo, per il Consiglio o la Commissione, di proporre ricorsi per l'annullamento ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, e dell'articolo 265, primo comma, TFUE, e procedimenti di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 TFUE.
- (90) Al trattamento dei dati personali amministrativi effettuato dall'EPPO si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (91) Occorre garantire in tutto il territorio dell'Unione un'applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- (92) La dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata al TUE e al TFUE, prevede che possano rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 TFUE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).




- (93) Le norme del presente regolamento relative alla protezione dei dati personali dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente all'interpretazione e all'applicazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, che si applicherà al trattamento di dati personali effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- (94) Il principio di trattamento corretto proprio della protezione dei dati è una nozione distinta dal diritto a un giudice imparziale sancito nell'articolo 47 della Carta e nell'articolo 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (95) Le disposizioni del presente regolamento in materia di protezione dei dati non pregiudicano le norme applicabili relativamente all'ammissibilità dei dati personali come prova nei procedimenti penali.
- (96) Tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono affiliati all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). Per svolgere la propria missione, l'INTERPOL riceve, conserva e diffonde dati personali nell'intento di aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'INTERPOL promuovendo un efficace scambio di dati personali ma assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora dati personali operativi siano trasferiti dall'EPPO all'INTERPOL e a paesi che hanno distaccato membri presso l'INTERPOL, dovrebbe trovare applicazione il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio <sup>(2)</sup> e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (97) Quando l'EPPO trasferisce dati personali operativi a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale o all'INTERPOL in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell'articolo 218TFUE, adeguate garanzie per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche dovrebbero assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento.
- (98) Al fine di garantire un monitoraggio efficace, affidabile e coerente del rispetto e dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i dati personali operativi, come richiesto dall'articolo 8 della Carta, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere i compiti di cui al presente regolamento, nonché poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, correttivi e consultivi, che costituiscono i mezzi necessari per eseguire tali compiti. I poteri del garante europeo della protezione dei dati, tuttavia, non dovrebbero interferire in modo indebito con le norme specifiche per i procedimenti penali, compresi l'individuazione e il perseguimento di reati, o con l'indipendenza della magistratura.
- (99) Al fine di consentire all'EPPO di svolgere i suoi compiti e di tenere conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione, e alla luce dei progressi della società dell'informazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'elencazione e l'aggiornamento dell'elenco delle categorie di dati personali operativi e delle categorie di interessati di cui all'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(4)</sup>. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni del gruppo di esperti della Commissione che si occupa della preparazione degli atti delegati.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>(2)</sup> Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 61).

<sup>(3)</sup> Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).


<sup>(4)</sup> Accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).



- (100) L'EPPO dovrebbe collaborare strettamente con altri istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione per facilitare l'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento e, ove necessario, istituire accordi formali sulle modalità di cooperazione e scambio di informazioni. Particolare importanza dovrebbe rivestire la cooperazione con Europol e l'OLAF, onde evitare sovrapposizioni e consentire all'EPPO di ottenere le informazioni pertinenti in loro possesso e avvalersi delle loro analisi in determinate indagini.
- (101) L'EPPO dovrebbe poter ottenere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza dalle banche dati e registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione.
- (102) L'EPPO ed Eurojust dovrebbero diventare partner e cooperare sul fronte operativo in conformità dei rispettivi mandati. Tale cooperazione può riguardare qualsiasi indagine condotta dall'EPPO in cui si consideri necessario od opportuno uno scambio di informazioni o un coordinamento delle misure investigative con riferimento a casi che rientrano nella competenza di Eurojust. Ogniqualevolta chiedi tale cooperazione a Eurojust, l'EPPO dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. La cooperazione operativa può riguardare anche paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust.
- (103) È opportuno che l'EPPO e l'OLAF instaurino e mantengano una stretta cooperazione volta ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e a evitare sovrapposizioni. A tale riguardo, in linea di principio l'OLAF non dovrebbe avviare sugli stessi fatti alcuna indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO. Tuttavia, ciò non dovrebbe pregiudicare il potere dell'OLAF di avviare un'indagine amministrativa di propria iniziativa, in stretta consultazione con l'EPPO.
- (104) In tutte le azioni a sostegno dell'EPPO, l'OLAF agirà in modo indipendente dalla Commissione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (105) Nei casi in cui l'EPPO non conduce un'indagine, dovrebbe poter fornire informazioni pertinenti per consentire all'OLAF di valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato. In particolare, l'EPPO potrebbe prendere in considerazione la possibilità di informare l'OLAF dei casi in cui non vi sono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell'EPPO ma potrebbe essere opportuna un'indagine amministrativa dell'OLAF, o dei casi in cui l'EPPO archivia un caso e un rinvio all'OLAF sarebbe auspicabile ai fini di un recupero o di un seguito amministrativo. Al momento di fornire le informazioni, l'EPPO può chiedere all'OLAF di valutare se avviare un'indagine amministrativa o adottare un'altra azione di seguito amministrativo o di monitoraggio, in particolare ai fini di misure cautelari, recupero o misure disciplinari, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
- (106) Nella misura in cui le procedure di recupero siano differite in conseguenza di decisioni adottate dall'EPPO in relazione a indagini o azioni penali a norma del presente regolamento, agli Stati membri non dovrebbe essere imputata colpa o negligenza ai fini delle procedure di recupero ai sensi dell'articolo 122 del regolamento (UE, Euratom) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (107) L'EPPO dovrebbe consentire alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e ad altre vittime di adottare opportune misure. Ciò può comprendere l'adozione di misure cautelari, in particolare per prevenire eventuali illeciti continuati o per tutelare l'Unione da danni alla sua reputazione, o per consentire loro di costituirsi parte civile nei procedimenti conformemente al diritto nazionale. Lo scambio di informazioni dovrebbe svolgersi in un modo pienamente rispettoso dell'indipendenza dell'EPPO e solo nella misura necessaria, senza pregiudicare in alcun modo il corretto svolgimento e la riservatezza delle indagini.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



- (108) Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l'EPPO dovrebbe altresì poter instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Ai fini del presente regolamento, per «organizzazioni internazionali» si intendono le organizzazioni internazionali e gli organismi di diritto internazionale pubblico a esse subordinati o altri organismi istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più paesi, nonché l'INTERPOL.
- (109) Laddove ravvisi l'esigenza operativa di cooperare con un paese terzo o un'organizzazione internazionale, il collegio dovrebbe poter proporre che il Consiglio attiri l'attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza o di una raccomandazione relativa all'avvio di negoziati su un accordo internazionale.


In attesa della conclusione di nuovi accordi internazionali da parte dell'Unione o dell'adesione dell'Unione ad accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri relativamente all'assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dovrebbero agevolare l'EPPO nell'esercizio delle sue funzioni conformemente al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE. Se permesso da un pertinente accordo multilaterale e fatta salva l'accettazione del paese terzo, gli Stati membri dovrebbero riconoscere e, ove applicabile, notificare l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione dell'accordo multilaterale in questione. Questo può comportare, in taluni casi, una modifica degli accordi interessati, ma la rinegoziazione di questi ultimi non dovrebbe essere considerata un passo obbligatorio, in quanto potrebbe non essere sempre possibile. Gli Stati membri possono inoltre notificare l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione di altri accordi internazionali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica di detti accordi.

Qualora non sia possibile notificare l'EPPO quale autorità competente ai fini di accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri con paesi terzi o i paesi terzi non accettino tale notifica, e in attesa dell'adesione dell'Unione a detti accordi internazionali, i procuratori europei delegati possono agire nella loro qualità di procuratori nazionali nei rapporti con tali paesi terzi, a condizione che informino le autorità dei paesi terzi che le prove ottenute da questi ultimi sulla base di detti accordi internazionali saranno utilizzate nelle indagini e azioni penali condotte dall'EPPO e si adoperino, se del caso, per ottenere il consenso delle precitate autorità a tal fine.

L'EPPO dovrebbe inoltre poter far valere il principio di reciprocità o di cortesia internazionale nei confronti delle autorità dei paesi terzi. Ciò dovrebbe tuttavia avvenire caso per caso, entro i limiti della competenza materiale dell'EPPO e fatte salve le eventuali condizioni imposte dalle autorità dei paesi terzi.

- (110) Gli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO non sono vincolati dal presente regolamento. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe presentare proposte volte a garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale tra l'EPPO e gli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e di consegna, nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione in questo settore nonché conformemente al dovere di leale cooperazione articolo 4, paragrafo 3, del TUE.
- (111) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l'EPPO disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione. Al regime finanziario, di bilancio e del personale dell'EPPO dovrebbero applicarsi le pertinenti norme dell'Unione vigenti per gli organi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, tenendo tuttavia in debito conto che la competenza dell'EPPO a svolgere indagini e azioni penali a livello dell'Unione è unica.
- (112) In linea di principio, i costi delle misure investigative intraprese dall'EPPO dovrebbero essere a carico delle autorità nazionali che le eseguono. Costi eccezionalmente elevati relativi a misure investigative, quali complessi pareri di periti, vaste operazioni di polizia o attività di sorveglianza protratte nel tempo, potrebbero essere rimborsati in parte dall'EPPO, se possibile anche riassegnando risorse provenienti da altre linee di bilancio dell'EPPO oppure modificando il bilancio conformemente al presente regolamento e alle norme finanziarie applicabili.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).




In sede di preparazione della proposta di progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, il direttore amministrativo dovrebbe tener conto della necessità per l'EPPO di rimborsare in parte misure investigative dai costi eccezionalmente elevati accettate dalla camera permanente.

- (113) Le spese operative dell'EPPO dovrebbero essere a carico del bilancio di quest'ultima. Tali spese dovrebbero comprendere il costo della comunicazione operativa tra il procuratore europeo delegato e il livello centrale dell'EPPO, ad esempio le spese di recapito della corrispondenza, le spese di viaggio, le spese per traduzioni necessarie al funzionamento interno dell'EPPO, nonché altri costi non sostenuti in precedenza dagli Stati membri nel quadro delle indagini e causati unicamente dall'assunzione delle responsabilità per le indagini e l'azione penale da parte dell'EPPO. Tuttavia, i costi per l'ufficio e il supporto di segreteria dei procuratori europei delegati dovrebbero essere a carico degli Stati membri.

Conformemente all'articolo 332 TFUE, le spese derivanti dall'attuazione dell'EPPO sono a carico degli Stati membri. Dette spese non comprendono le spese amministrative sostenute dalle istituzioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, TUE.

- (114) In linea di principio, il collegio dovrebbe sempre delegare al direttore amministrativo i suoi poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti<sup>(1)</sup> («statuto e regime applicabile») per la conclusione dei contratti di assunzione, a meno che circostanze specifiche impongano che li eserciti il collegio stesso.
- (115) Il direttore amministrativo, in qualità di ordinatore, è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EPPO. Al momento di consultare la camera permanente per quanto riguarda misure investigative dai costi eccezionalmente elevati, spetta al direttore amministrativo decidere l'importo della sovvenzione da concedere, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento interno dell'EPPO.
- (116) Le retribuzioni dei procuratori europei delegati in qualità di consiglieri speciali, che saranno stabilite tramite accordo diretto, dovrebbero basarsi su una specifica decisione che dovrà essere adottata dal collegio. Questa decisione dovrebbe, fra l'altro, assicurare che i procuratori europei delegati, nel caso specifico in cui espletino altresì le funzioni di procuratori nazionali in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, continuino, in linea di principio, a essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e che la retribuzione in qualità di consigliere speciale riguardi esclusivamente l'equivalente del lavoro svolto per l'EPPO in qualità di procuratore europeo delegato. Ciascuno Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell'Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni del proprio regime di previdenza sociale.
- (117) Affinché possa essere pienamente operativa alla data da stabilire, l'EPPO avrà bisogno di personale con esperienza presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione. Al fine di rispondere a tale esigenza, è opportuno agevolare l'assunzione, da parte dell'EPPO, di agenti temporanei e contrattuali già in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione garantendo a tali membri del personale la continuità dei loro diritti contrattuali se sono assunti dall'EPPO nella fase di costituzione di quest'ultima fino a un anno dopo che l'EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all'articolo 120, paragrafo 2.
- (118) È necessario che i procedimenti dell'EPPO siano trasparenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e che il collegio adotti disposizioni specifiche sul modo in cui è garantito il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a limitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti nella misura in cui esso è garantito nell'Unione e negli Stati membri, in particolare ai sensi dell'articolo 42 della Carta e di altre disposizioni pertinenti.

<sup>(1)</sup> Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA), del Consiglio, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62).



- (119) Le norme generali in materia di trasparenza applicabili alle agenzie dell'Unione dovrebbero valere anche per l'EPPO, ma solo in relazione ai documenti diversi dai fascicoli, comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, per non pregiudicare in alcun modo l'obbligo di riservatezza nella sua attività operativa. Analogamente, le indagini amministrative condotte dal Mediatore europeo dovrebbero rispettare l'obbligo di riservatezza dell'EPPO. Al fine di garantire l'integrità delle indagini e delle azioni penali dell'EPPO, i documenti riguardanti l'attività operativa non dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di trasparenza.
- (120) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data 10 marzo 2014.
- (121) I rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003, hanno stabilito la sede dell'EPPO conformemente alle disposizioni della decisione dell'8 aprile 1965 <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### OGGETTO E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

##### **Oggetto**

Il presente regolamento istituisce la Procura europea («EPPO») e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.


##### Articolo 2

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «Stato membro»: tranne ove diversamente indicato, in particolare nel capo VIII, Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, considerata autorizzata ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
- 2) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
- 3) «interessi finanziari dell'Unione»: tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati;
- 4) «personale dell'EPPO»: il personale a livello centrale che assiste il collegio, le camere permanenti, il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo nelle attività quotidiane di espletamento dei compiti dell'EPPO previsti dal presente regolamento;
- 5) «procuratore europeo delegato incaricato del caso»: un procuratore europeo delegato responsabile delle indagini e azioni penali da esso avviate, ad esso assegnate o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27;
- 6) «procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza»: un procuratore europeo delegato avente sede in uno Stato membro, diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, in cui sono compiuti atti di indagine o altri atti ad esso demandati.

<sup>(1)</sup> Decisione (67/446/CEE) (67/30/Euratom) dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità (GU C EE 152 del 13.7.1967, pag. 18).



- 7) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
- 8) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 9) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 10) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 11) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 12) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 13) «titolare del trattamento»: l'EPPO o un'altra autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 14) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 15) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea diverse dalle autorità competenti definite all'articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 che ricevono comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine dell'EPPO non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;
- 16) «violazione dei dati personali»: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- 17) «dati personali amministrativi»: tutti i dati personali trattati dall'EPPO, esclusi i dati personali operativi;
- 18) «dati personali operativi»: tutti i dati personali trattati dall'EPPO per le finalità di cui all'articolo 49;



- 19) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- 20) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- 21) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 22) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o ai sensi dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680;
- 23) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

## CAPO II

### ISTITUZIONE, COMPITI E PRINCIPI DI BASE DELL'EPPO

#### Articolo 3

##### Istituzione

1. L'EPPO è istituita come organo dell'Unione.
2. L'EPPO ha personalità giuridica.
3. L'EPPO coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno in conformità dell'articolo 100.

#### Articolo 4

##### Compiti

L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici. A tale proposito l'EPPO svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

#### Articolo 5

##### Principi fondamentali delle attività

1. L'EPPO garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta.
2. Tutte le attività dell'EPPO sono svolte nel rispetto dei principi dello stato di diritto e della proporzionalità.
3. Le indagini e le azioni penali a nome dell'EPPO sono disciplinate dal presente regolamento. Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest'ultimo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



4. L'EPPO svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico.
5. L'EPPO avvia e conduce le indagini senza indebito ritardo.
6. Le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell'EPPO. Qualsiasi azione, politica o procedura prevista dal presente regolamento è informata al principio di sincera cooperazione.

#### Articolo 6

##### **Indipendenza e obbligo di rendere conto**

1. L'EPPO è indipendente. Nell'esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo nonché il personale dell'EPPO agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne all'EPPO, Stati membri dell'Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione. Gli Stati membri dell'Unione europea, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione rispettano l'indipendenza dell'EPPO e non cercano di influenzarla nell'assolvimento dei suoi compiti.
2. L'EPPO risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle sue attività generali e presenta relazioni annuali in conformità dell'articolo 7.

#### Articolo 7

##### **Relazioni**

1. Ogni anno l'EPPO elabora e rende pubblica una relazione annuale sulle sue attività generali nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nonché al Consiglio e alla Commissione.
2. Una volta l'anno il procuratore capo europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché dinanzi ai parlamenti nazionali degli Stati membri su richiesta degli stessi, per rendere conto delle attività generali dell'EPPO, fatto salvo l'obbligo del segreto e della riservatezza che incombe all'EPPO per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali. Il procuratore capo europeo può essere sostituito da uno dei sostituti del procuratore capo europeo per le audizioni organizzate dai parlamenti nazionali.

#### CAPO III

##### **STATUS, STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'EPPO**


#### SEZIONE 1

##### **Status e struttura dell'EPPO**

#### Articolo 8

##### **Struttura dell'EPPO**

1. L'EPPO è un organo dell'Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata.
2. L'EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.
3. Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell'EPPO. L'ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.



4. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.
5. L'ufficio centrale e i procuratori europei delegati sono assistiti dal personale dell'EPPO nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate dal presente regolamento.

#### Articolo 9

##### Collegio

1. Il collegio dell'EPPO è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione.
2. Il collegio si riunisce periodicamente ed è responsabile della supervisione generale delle attività dell'EPPO. Adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste nel presente regolamento. Il collegio non adotta decisioni operative in singoli casi. Il regolamento interno dell'EPPO stabilisce le modalità dell'esercizio delle attività di controllo generale e dell'adozione delle decisioni su questioni strategiche e di ordine generale ai sensi del presente articolo.
3. Su proposta del procuratore capo europeo e in conformità del regolamento interno dell'EPPO, il collegio istituisce le camere permanenti.
4. Il collegio adotta il regolamento interno dell'EPPO in conformità dell'articolo 21 e stabilisce le responsabilità per l'esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale dell'EPPO.
5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il collegio adotta decisioni a maggioranza semplice. Ogni membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione sulle questioni rimesse alla decisione del collegio. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. In caso di parità di voti in merito a questioni rimesse alla decisione del collegio, prevale il voto del procuratore capo europeo.

#### Articolo 10

##### Camere permanenti


1. Le camere permanenti sono presiedute dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del procuratore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato presidente in conformità del regolamento interno dell'EPPO. Oltre al presidente, le camere permanenti dispongono di due membri permanenti. Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente conto delle esigenze funzionali dell'EPPO e sono determinati in conformità del regolamento interno dell'EPPO.

Il regolamento interno dell'EPPO assicura un'equa distribuzione del carico di lavoro sulla base di un sistema di assegnazione casuale dei casi e, in casi eccezionali e se necessario per il corretto funzionamento dell'EPPO, istituisce procedure per consentire al procuratore capo europeo di decidere di deviare dal principio dell'assegnazione casuale.

2. Le camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, e assicurano l'attuazione delle decisioni adottate dal collegio in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2.

3. Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, le camere permanenti decidono in merito alle questioni seguenti:

- a) portare un caso in giudizio a norma dell'articolo 36, paragrafi 1, 3 e 4;
- b) archiviare un caso a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a g);



- c) applicare una procedura semplificata di azione penale e incaricare il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso a norma dell'articolo 40;
- d) rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell'articolo 34, paragrafi 1, 2, 3 o 6;
- e) riaprire un'indagine a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

4. Se necessario, le camere permanenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento:

- a) incaricare il procuratore europeo delegato di avviare un'indagine conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 4, qualora non sia stata avviata un'indagine;
- b) incaricare il procuratore europeo delegato di esercitare il diritto di avocazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 6, qualora il caso non sia stato avvocato;
- c) deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;
- d) assegnare un caso a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
- e) riassegnare un caso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, o dell'articolo 28, paragrafo 3;
- f) approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso l'indagine a norma dell'articolo 28, paragrafo 4.


5. La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare l'indagine o l'azione penale, può in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine o dell'azione penale, nell'interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell'EPPO.

6. La camera permanente adotta decisioni a maggioranza semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni sono adottate dopo deliberazione nelle riunioni delle camere, se del caso sulla base del progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso.

Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.

7. La camera permanente può decidere di delegare il potere decisionale di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del presente articolo, e in quest'ultimo caso solo per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a f), al procuratore europeo incaricato della supervisione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, qualora tale delega possa essere debitamente giustificata con riferimento al grado di gravità del reato o alla complessità del procedimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR. Il regolamento interno dell'EPPO stabilisce orientamenti al fine di assicurare l'applicazione coerente all'interno dell'EPPO.

La camera permanente informa il procuratore capo europeo di ogni eventuale decisione di delegare il proprio potere decisionale. Una volta ricevuta tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza delle indagini e delle azioni penali dell'EPPO, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni, chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detta riesamina. Il procuratore europeo incaricato della supervisione riferisce alla camera permanente in merito alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso nonché a qualsiasi informazione o circostanza che ritiene possa richiedere una nuova valutazione dell'opportunità di mantenere la delega, in particolare nelle circostanze di cui all'articolo 36, paragrafo 3.



La decisione di delegare il potere decisionale può essere ritirata in qualunque momento su richiesta di uno dei membri della camera permanente ed è decisa a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Una delega è ritirata quando un procuratore europeo delegato ha sostituito il procuratore europeo a norma dell'articolo 16, paragrafo 7.

Per garantire l'applicazione coerente del principio di delega, ogni camera permanente riferisce ogni anno al collegio in merito all'uso delle deleghe.

8. Il regolamento interno dell'EPPO autorizza le camere permanenti ad adottare decisioni attraverso una procedura scritta definita in dettaglio nel regolamento interno stesso.

Tutte le decisioni adottate e le istruzioni fornite in conformità dei paragrafi 3, 4, 5 e 7 sono registrate per iscritto e diventano parte del fascicolo.

9. Oltre ai membri permanenti, prende parte alle deliberazioni della camera permanente il procuratore europeo incaricato di supervisionare un'indagine o un'azione penale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1. Il procuratore europeo ha diritto di voto, tranne per quanto riguarda le decisioni della camera permanente sulle deleghe o il ritiro delle deleghe a norma del paragrafo 7 del presente articolo, sull'assegnazione e la riassegnazione di cui all'articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 27, paragrafo 6, e sull'opportunità di rinviare un caso a giudizio (articolo 36, paragrafo 3) se più di uno Stato membro è competente per l'esame del caso e in situazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 8.

Una camera permanente può inoltre, su richiesta di un procuratore europeo o di un procuratore europeo delegato o di propria iniziativa, invitare altri procuratori europei o procuratori europei delegati interessati da un caso ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.

10. I presidenti delle camere permanenti provvedono, conformemente al regolamento interno dell'EPPO, a informare il collegio delle decisioni adottate a norma del presente articolo al fine di consentirgli di espletare la sua funzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

#### Articolo 11

##### **Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo**

1. Il procuratore capo europeo è al vertice dell'EPPO. Organizza il lavoro dell'EPPO, dirige le sue attività e adotta le decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell'EPPO.

2. Sono nominati due sostituti del procuratore capo europeo per assistere il procuratore capo europeo nell'esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.


3. Il procuratore capo europeo rappresenta l'EPPO dinanzi alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione europea e dinanzi a terzi. Il procuratore capo europeo può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti del procuratore capo europeo o a un procuratore europeo.

#### Articolo 12

##### **Procuratori europei**

1. Per conto della camera permanente e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in conformità dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati.

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 7, il regolamento interno dell'EPPO prevede un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei qualora il procuratore europeo incaricato della supervisione sia temporaneamente assente dalle sue funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni dei procuratori europei. Il sostituto procuratore europeo può assolvere tutte le funzioni di un procuratore europeo, eccetto la possibilità di condurre un'indagine ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4.



2. Un procuratore europeo può chiedere, in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi, che la supervisione delle indagini e azioni penali relative a singoli casi trattati da procuratori europei delegati nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei, fatto salvo l'assenso di questi ultimi. Il procuratore capo europeo decide sulla richiesta in base al carico di lavoro di un procuratore europeo. Nel caso di un conflitto di interessi riguardante un procuratore europeo, il procuratore capo europeo accoglie la richiesta. Il regolamento interno stabilisce i principi che disciplinano tale decisione e la procedura per la successiva assegnazione dei casi in questione. L'articolo 28, paragrafo 4, non si applica alle indagini e azioni penali sottoposte a supervisione in conformità del presente paragrafo.

3. I procuratori europei incaricati della supervisione possono, in un caso specifico e in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle istruzioni impartite dalla competente camera permanente, impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine e dell'azione penale o nell'interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell'EPPO.

4. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell'ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali atti adottati dal procuratore europeo delegato rientra nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell'EPPO, fatti salvi i poteri di supervisione e di monitoraggio della camera permanente.

5. I procuratori europei fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine. Essi monitorano l'esecuzione dei compiti dell'EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati. Essi provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell'EPPO, l'ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.

#### Articolo 13

##### Procuratori europei delegati

1. I procuratori europei delegati agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.

I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.

2. In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro.

3. I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo incaricato della supervisione in merito a tali funzioni. Qualora in un qualsiasi momento un procuratore europeo delegato non possa svolgere le sue funzioni di procuratore europeo delegato in ragione dell'esercizio delle funzioni di procuratore nazionale, ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni di cui al presente regolamento. Il procuratore europeo può proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro o svolgere l'indagine egli stesso a norma dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4.



## SEZIONE 2

**Nomina e rimozione dei membri dell'EPPO**

## Articolo 14


**Nomina e rimozione del procuratore capo europeo**

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
2. Il procuratore capo europeo è selezionato tra candidati che:
  - a) sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri, oppure procuratori europei attivi;
  - b) offrono tutte le garanzie di indipendenza;
  - c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o hanno svolto la funzione di procuratori europei, e
  - d) possiedono una sufficiente esperienza manageriale e le qualifiche per il posto in questione.
3. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione.
4. In caso di nomina di un procuratore europeo a procuratore capo europeo, il suo posto di procuratore europeo è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall'incarico il procuratore capo europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se il procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

## Articolo 15

**Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo**

1. Il collegio nomina due procuratori europei a sostituti del procuratore capo europeo per un mandato rinnovabile di tre anni di durata non superiore a quella dei loro mandati di procuratore europeo. Il processo di selezione è disciplinato dal regolamento interno dell'EPPO. I sostituti del procuratore capo europeo mantengono lo status di procuratori europei.
2. Le norme e le condizioni per l'esercizio della funzione di sostituto del procuratore capo europeo sono stabilite nel regolamento interno dell'EPPO. Qualora un procuratore europeo non sia più in grado di esercitare le funzioni di sostituto del procuratore capo europeo, il collegio può decidere, in conformità del regolamento interno dell'EPPO, di rimuovere il sostituto del procuratore capo europeo da tale incarico.
3. Se un sostituto del procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico di sostituto del procuratore capo europeo per qualsiasi motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, rimane procuratore europeo.



## Articolo 16

**Nomina e rimozione dei procuratori europei**

1. Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che:
  - a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato;
  - b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e
  - c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
2. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.
4. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall'incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se un procuratore europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Se svolge anche la funzione di sostituto del procuratore capo europeo, il procuratore europeo in questione è automaticamente rimosso anche da tale incarico.
7. Su designazione di ogni procuratore europeo, il collegio nomina uno dei procuratori europei delegati dello stesso Stato membro quale sostituto del procuratore europeo nel caso in cui non sia in grado di svolgere le sue funzioni o che abbia abbandonato il suo incarico in conformità dei paragrafi 5 e 6.

Se il collegio constata la necessità di una sostituzione, la persona nominata agisce come procuratore europeo *ad interim*, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo, per un periodo non superiore a tre mesi. Se necessario, il collegio può, su richiesta, prorogare tale periodo. I meccanismi e le modalità di sostituzione temporanea sono stabiliti e disciplinati dal regolamento interno dell'EPPO.

## Articolo 17

**Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati**

1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.
2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall'incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.



3. Il collegio rimuove dall'incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.

4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.

5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell'EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1.

#### Articolo 18

##### Status del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo dell'EPPO ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno dell'EPPO. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, l'EPPO è rappresentata dal procuratore capo europeo.

3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.

4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per un periodo non superiore a quattro anni.

5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.


7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto e nel regime applicabile, il direttore amministrativo può essere rimosso dall'EPPO su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

#### Articolo 19

##### Compiti del direttore amministrativo

1. A fini amministrativi e di bilancio, l'EPPO è gestita dal suo direttore amministrativo.

2. Fatte salve le competenze del collegio o del procuratore capo europeo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.




3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale dell'EPPO a fini amministrativi e di bilancio. Il direttore amministrativo esegue il bilancio dell'EPPO.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti all'EPPO, tra cui in particolare:
- a) assicurare la gestione corrente dell'EPPO e la gestione del personale;
  - b) attuare le decisioni adottate dal procuratore capo europeo o dal collegio;
  - c) elaborare una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale e presentarla al procuratore capo europeo;
  - d) attuare i documenti di programmazione annuale e pluriennale e riferirne al collegio;
  - e) elaborare le parti amministrativa e di bilancio della relazione annuale sulle attività dell'EPPO;
  - f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e riferirne ad essi e al collegio due volte l'anno;
  - g) elaborare una strategia antifrode interna dell'EPPO e presentarla al collegio per approvazione;
  - h) elaborare una proposta relativa al progetto di regole finanziarie applicabili all'EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;
  - i) elaborare una proposta relativa al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;
  - j) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare l'attività operativa dell'EPPO;
  - k) fornire assistenza al procuratore capo europeo e ai sostituti del procuratore capo europeo nello svolgimento delle loro funzioni.

#### Articolo 20

##### **Regime amministrativo provvisorio dell'EPPO**

1. Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell'EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può:
- a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo *ad interim* ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto e dal regime applicabile all'autorità che ha il potere di nomina in relazione al personale amministrativo dell'EPPO, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 18;
  - b) offrire assistenza all'EPPO, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative dell'EPPO sotto la responsabilità del direttore amministrativo *ad interim*.
2. Il direttore amministrativo *ad interim* può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'EPPO e può concludere contratti, compresi quelli relativi al personale.



3. Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, il direttore amministrativo *ad interim* esercita le proprie funzioni in conformità dell'articolo 18. Il direttore amministrativo *ad interim* decade una volta che il direttore amministrativo ha assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell'articolo 18.

4. Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.

#### SEZIONE 3

### **Regolamento interno dell'EPPO**

#### Articolo 21

### **Regolamento interno dell'EPPO**

1. L'organizzazione del lavoro dell'EPPO è disciplinata dal suo regolamento interno.
2. Una volta istituita l'EPPO, il procuratore capo europeo elabora senza ritardo una proposta di regolamento interno dell'EPPO che il collegio deve adottare a maggioranza dei due terzi.
3. Le modifiche al regolamento interno possono essere proposte da qualsiasi procuratore europeo e sono adottate su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi.

#### CAPO IV

### **COMPETENZA ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DELL'EPPO**

#### SEZIONE 1

### **Competenza dell'EPPO**

#### Articolo 22

### **Competenza materiale dell'EPPO**


1. L'EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l'EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di EUR.
2. L'EPPO è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1.
3. L'EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3.
4. In ogni caso, l'EPPO non è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell'amministrazione fiscale degli Stati membri.

#### Articolo 23

### **Competenza territoriale e personale dell'EPPO**

L'EPPO è competente per i reati di cui all'articolo 22 se tali reati:

- a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri;
- b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o



- c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.

SEZIONE 2

**Esercizio della competenza dell'EPPO**

Articolo 24

**Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni**

1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22, dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3.
2. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato in relazione al quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l'EPPO, di modo che quest'ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27.
3. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato quale definito all'articolo 22 e ritiene che l'EPPO, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, non possa esercitare la sua competenza, ne informa l'EPPO.
4. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.
5. L'EPPO è altresì informata, in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, dei casi in cui non sia possibile valutare se siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
6. Le informazioni fornite all'EPPO sono registrate e verificate conformemente al suo regolamento interno. La verifica valuta se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, vi siano motivi per avviare un'indagine o per esercitare il diritto di avocazione.
7. Se, a seguito della verifica, l'EPPO decide che non vi sono motivi per avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 26 o per esercitare il suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27, si procede all'annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.


L'EPPO informa l'autorità che ha segnalato la condotta criminosa ai sensi dei paragrafi 1 o 2, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.

8. Se l'EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti.
9. In casi specifici, l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell'Unione, diverse da quelle di competenza dell'EPPO ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.
10. L'EPPO può richiedere ulteriori informazioni per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, direttive generali sull'interpretazione dell'obbligo di informare l'EPPO in merito ai casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

**Esercizio della competenza dell'EPPO**

1. L'EPPO esercita la sua competenza avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27. Se l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa.



2. Qualora un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 10 000 EUR, l'EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se:

- a) il caso ha ripercussioni a livello dell'Unione che richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte dell'EPPO; oppure
- b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell'Unione, ovvero membri delle istituzioni dell'Unione.

Se del caso, l'EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell'Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

3. L'EPPO si astiene dall'esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell'articolo 34 se:

- a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, è equivalente o meno severa della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all'articolo 22, paragrafo 3, a meno che quest'ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1; o
- b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato da un reato di cui all'articolo 22 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima.

La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale.

4. L'EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell'applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che l'EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l'azione penale.

5. L'EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza.

6. In caso di disaccordo tra l'EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 25, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano l'autorità nazionale che decide sull'attribuzione della competenza.

#### CAPO V

### NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE INDAGINI, ALLE MISURE INVESTIGATIVE, ALL'AZIONE PENALE E ALLE ALTERNATIVE ALL'AZIONE PENALE

#### SEZIONE 1

#### *Norme relative alle indagini*

#### Articolo 26

#### **Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all'interno dell'EPPO**

1. Se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell'EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, fatte salve le norme di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, avvia un'indagine e lo annota nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

2. Se, a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, l'EPPO decide di avviare un'indagine, essa ne informa senza indebito ritardo l'autorità che ha segnalato la condotta criminosa in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2.

3. Se un procuratore europeo delegato non ha avviato alcuna indagine, la camera permanente cui è stato assegnato il caso incarica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, un procuratore europeo delegato di avviarne una.



4. Un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell'attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza dell'EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un'indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) il luogo di residenza abituale dell'indagato o dell'imputato;
- b) la nazionalità dell'indagato o dell'imputato;
- c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale.

5. Finché non sia deciso di esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 36, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di:

- a) riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro;
- b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato,

se tali decisioni sono nell'interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del procedimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

6. Al momento di decidere di riassegnare, riunire o separare un procedimento, la camera permanente tiene debitamente conto dello stato delle indagini in quel momento.

7. L'EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di avviare un'indagine.

#### Articolo 27

#### **Diritto di avocazione**

1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali.

2. Durante i termini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione.

Le autorità nazionali adottano le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale.

3. Se l'EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un'indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza ritardo dette autorità. Dopo essere stata debitamente informata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, l'EPPO consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all'EPPO e si astengono da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato.



6. Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere esercitato da un procuratore europeo delegato di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un'indagine in relazione a un reato rientrante nell'ambito di applicazione degli articoli 22 e 23.

Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l'informazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, valuti di non esercitare il diritto di avocazione, esso ne informa, attraverso il procuratore europeo del proprio Stato membro, la camera permanente competente affinché quest'ultima possa adottare una decisione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.

7. Qualora si sia astenuta dall'esercitare la sua competenza, l'EPPO ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti. In qualsiasi momento del procedimento, le autorità nazionali competenti informano l'EPPO di eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare competenza.

L'EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tali informazioni, a condizione che l'indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l'imputazione non sia stata presentata a un organo giurisdizionale. La decisione è adottata entro il termine di cui al paragrafo 1.

8. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione, esso emana, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano ai procuratori europei delegati di decidere, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso.

Le direttive precisano, con tutti i dettagli necessari, le circostanze in cui esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del reato, dell'urgenza della situazione e dell'impegno delle autorità nazionali competenti nell'adottare tutte le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell'Unione.

9. Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, i procuratori europei delegati informano la camera permanente competente di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 8 e ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all'applicazione delle direttive.

#### Articolo 28

##### Svolgimento dell'indagine

1. Il procuratore europeo delegato incaricato di un caso può, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d'indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro. In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l'osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate. Il procuratore europeo delegato incaricato del procedimento comunica al procuratore europeo competente e alla camera permanente, tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli e nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento interno dell'EPPO, eventuali sviluppi significativi relativi al procedimento.

2. In qualsiasi momento durante le indagini condotte dall'EPPO, le autorità nazionali competenti adottano, conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l'efficacia delle indagini, anche quando non agiscono specificamente su istruzione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Le autorità nazionali informano senza indebito ritardo il procuratore europeo delegato incaricato del caso delle misure urgenti adottate.

3. La camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo incaricato della supervisione, decidere di riassegnare un caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro se il procuratore europeo delegato incaricato del caso

a) non può svolgere l'indagine o avviare l'azione penale; o

b) omette di seguire le istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo.



4. In casi eccezionali, dopo aver ottenuto l'approvazione della camera permanente competente, il procuratore europeo incaricato della supervisione può adottare la decisione motivata di svolgere l'indagine di persona, adottando le misure d'indagine e altre misure di persona o dandone incarico alle autorità competenti del suo Stato membro, qualora ciò risulti indispensabile ai fini dell'efficienza dell'indagine o dell'azione penale in ragione di uno o più dei criteri seguenti:

- a) la gravità del reato, in particolare alla luce delle sue possibili ripercussioni a livello dell'Unione;
- b) quando l'indagine riguarda funzionari o altri agenti dell'Unione o membri delle istituzioni dell'Unione;
- c) in caso di fallimento del meccanismo di riassegnazione di cui al paragrafo 3.

In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri provvedono affinché il procuratore europeo sia autorizzato a disporre o a chiedere misure d'indagine e altre misure e che abbia tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale.

Le autorità nazionali competenti e i procuratori europei delegati interessati dal caso sono informati senza indebito ritardo della decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

#### Articolo 29

##### **Revoca dei privilegi o delle immunità**

1. Quando le indagini dell'EPPO riguardano persone protette da un privilegio o un'immunità ai sensi del diritto nazionale e tale privilegio o immunità ostacola lo svolgimento di un'indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tale privilegio o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale in questione.

2. Quando le indagini dell'EPPO riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e tali privilegi o immunità ostacolano lo svolgimento di un'indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto dell'Unione.

#### SEZIONE 2

##### **Norme relative alle misure investigative e ad altre misure**


#### Articolo 30

##### **Misure investigative e altre misure**

1. Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell'indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative seguenti:

- a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l'integrità o a evitare la perdita o l'inquinamento di prove;
- b) produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente in originale o in altra forma specificata;
- c) ottenere la produzione di dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata, inclusi i dati relativi al conto bancario e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati specificamente conservati conformemente al diritto nazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>;
- d) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi possiede o ha il controllo di detti proventi o strumenti di reato si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).



e) intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l'indagato o l'imputato è destinatario o mittente, su ogni mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dall'indagato o dall'imputato;

f) tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci.

2. Fatto salvo l'articolo 29, le misure investigative di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere soggette a condizioni conformemente al diritto nazionale applicabile se il diritto nazionale contiene restrizioni specifiche che si applicano con riguardo a categorie specifiche di persone o di professionisti giuridicamente vincolati a un obbligo di riservatezza.

3. Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere c), e) e f), del presente articolo possono essere soggette a ulteriori condizioni, comprese limitazioni, previste dal diritto nazionale applicabile. In particolare, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente articolo a specifici reati gravi. Lo Stato membro che intende avvalersi di tale limitazione notifica all'EPPO il pertinente elenco di specifici reati gravi in conformità dell'articolo 117.

4. I procuratori europei delegati sono autorizzati a chiedere o a disporre, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, qualsiasi altra misura del loro Stato membro che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi.

5. I procuratori europei delegati possono disporre le misure di cui ai paragrafi 1 e 4 soltanto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le misure specifiche in questione possano fornire informazioni o prove utili all'indagine, e qualora non sia disponibile alcuna misura meno intrusiva che consenta di conseguire lo stesso obiettivo. Le procedure e le modalità per l'adozione delle misure sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

#### Articolo 31

##### Indagini transfrontaliere

1. I procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. Qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo decide in merito all'adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.


2. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione conformemente all'articolo 30. La giustificazione e l'adozione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Se assegna una misura investigativa a uno o più procuratori europei delegati di un altro Stato membro, il procuratore europeo delegato incaricato del caso informa al tempo stesso il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione.

3. Se per la misura è richiesta un'autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest'ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione giudiziaria per la misura assegnata, il procuratore europeo delegato incaricato del caso ritira l'assegnazione.

Tuttavia, se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo ottiene l'autorizzazione e la trasmette congiuntamente all'assegnazione.

4. Il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza intraprende la misura assegnata o ne dà incarico all'autorità nazionale competente.



5. Se il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritiene che:
- l'assegnazione sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
  - la misura non possa essere intrapresa entro il termine fissato nell'assegnazione per motivi giustificati e oggettivi;
  - una misura alternativa, ma meno intrusiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; o
  - la misura assegnata non esista o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto del suo Stato membro;

informa il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.

6. Se la misura assegnata non esiste in una situazione puramente interna, ma sarebbe disponibile in una situazione transfrontaliera disciplinata da strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera, i procuratori europei delegati interessati di concerto con i procuratori europei incaricati della supervisione, possono ricorrere a tali strumenti.

7. Qualora i procuratori europei delegati non possano risolvere la questione entro sette giorni lavorativi e l'assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla camera permanente competente. Lo stesso vale nel caso in cui la misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell'assegnazione o entro un termine ragionevole.

8. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati dal caso, e successivamente decide, senza indebito ritardo e conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è adottata dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione ai suddetti procuratori europei delegati tramite il procuratore europeo competente.

#### Articolo 32

##### **Esecuzione delle misure assegnate**

Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento e al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

#### Articolo 33

##### **Arresto preventivo e consegna transnazionale**

- Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può disporre o chiedere l'arresto o la detenzione preventiva dell'indagato o dell'imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi.
- Qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI<sup>(1)</sup>.

#### SEZIONE 3


##### **Norme relative all'azione penale**

#### Articolo 34

##### **Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali**

- Qualora un'indagine condotta dall'EPPO riveli che i fatti oggetto d'indagine non costituiscono un reato di sua competenza a norma degli articoli 22 e 23, la camera permanente competente decide di rinviare il caso senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti.

<sup>(1)</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).



2. Qualora un'indagine condotta dall'EPPO riveli che non sussistono più le condizioni specifiche per l'esercizio della sua competenza stabilite all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, la camera permanente competente decide di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti senza indebito ritardo e prima dell'avvio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

3. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione e che sia nell'interesse dell'efficienza delle indagini o dell'azione penale, esso emana, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano alle camere permanenti di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti.

Tali direttive consentono altresì alle camere permanenti di rinviare un caso alle autorità nazionali competenti qualora l'EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima.

Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all'applicazione delle direttive.

Tale rinvio comprende anche qualsiasi reato indissolubilmente legato rientrante nella competenza dell'EPPO di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

4. La camera permanente comunica al procuratore capo europeo qualsiasi decisione di rinvio di un caso alle autorità nazionali ai sensi del paragrafo 3. Entro tre giorni dal ricevimento di tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza della politica di rinvio dell'EPPO, il procuratore capo europeo può chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detto riesame.

5. Se entro un termine massimo di 30 giorni le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'EPPO rimane competente a esercitare l'azione penale o ad archiviare il caso conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento.

6. Qualora l'EPPO valuti l'archiviazione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, e l'autorità nazionale lo richieda, la camera permanente rinvia senza ritardo il caso a tale autorità.

7. Se a seguito di un rinvio in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e dell'articolo 25, paragrafo 3, l'autorità nazionale decide di avviare un'indagine, l'EPPO trasferisce il fascicolo a detta autorità nazionale, si astiene dall'adottare ulteriori misure d'indagine o inerenti all'azione penale e chiude il caso.

8. Se un fascicolo è trasferito in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e dell'articolo 25, paragrafo 3, l'EPPO informa del trasferimento le istituzioni, gli organi gli uffici e le agenzie dell'Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime del reato.

#### Articolo 35

##### Chiusura delle indagini

1. Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato incaricato del caso presenta, al procuratore europeo incaricato della supervisione, una relazione contenente una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no l'azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o di valutare un rinvio del caso, un'archiviazione o una procedura semplificata di azione penale ai sensi degli articoli 34, 39 o 40. Il procuratore europeo incaricato della supervisione trasmette tali documenti alla camera permanente competente, corredandoli, ove lo ritenga necessario, della propria valutazione. Se la camera permanente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, decide conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, quest'ultimo procede di conseguenza.



2. Qualora, sulla base delle relazioni ricevute, ritenga di non decidere conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, la camera permanente procede, ove necessario, a un proprio riesame del fascicolo prima di adottare una decisione definitiva o di impartire ulteriori istruzioni al procuratore europeo delegato.

3. Se del caso, la relazione del procuratore europeo delegato motiva altresì in modo sufficiente l'opportunità di portare un caso in giudizio dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui ha sede, ovvero, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro competente a conoscere del caso.

#### Articolo 36

##### **Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali**

1. Quando il procuratore europeo delegato presenta un progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all'articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.

2. Se la camera permanente non adotta una decisione entro il termine di 21 giorni, la decisione proposta dal procuratore europeo delegato è considerata accettata.

3. Qualora vi siano più Stati membri aventi giurisdizione, la camera permanente, in linea di principio, decide che l'azione penale è esercitata nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, prendendo in considerazione la relazione presentata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 26, paragrafi 4 e 5, la camera permanente può decidere di provvedere a che l'azione penale sia esercitata in un altro Stato membro e di incaricare di conseguenza un procuratore europeo delegato di detto Stato membro.

4. Prima di decidere di portare un caso in giudizio, la camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso, decidere di riunire vari procedimenti, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l'azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti.

5. Una volta deciso lo Stato membro in cui esercitare l'azione penale, l'organo giurisdizionale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla base del diritto nazionale.

6. Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, l'ufficio centrale comunica la decisione di esercitare l'azione penale alle autorità nazionali competenti, alle persone interessate e alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione interessati.

7. Quando, in seguito a una sentenza dell'organo giurisdizionale, la procura deve decidere se ricorrere in appello, il procuratore europeo delegato presenta una relazione contenente un progetto di decisione alla camera permanente competente e attende istruzioni da quest'ultima. Qualora non sia possibile attendere tali istruzioni entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il procuratore europeo delegato ha facoltà di ricorrere in appello senza preve istruzioni dalla camera permanente, e presenta, in seguito, senza ritardo, la relazione alla camera permanente. Successivamente, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di mantenere o ritirare il ricorso. La stessa procedura si applica se, nel corso del procedimento e in conformità del diritto nazionale applicabile, il procuratore europeo delegato incaricato del caso assume una posizione che condurrebbe all'archiviazione del caso.

#### Articolo 37

##### **Prove**

1. Le prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell'EPPO o dall'imputato non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro.

2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentate dall'imputato o dai procuratori dell'EPPO.



## Articolo 38

**Disposizione dei beni confiscati**

Qualora, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale, compresa la legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'organo giurisdizionale nazionale competente abbia deciso, con decisione definitiva, di confiscare i beni connessi a un reato di competenza dell'EPPO o i relativi proventi, di tali beni o proventi si dispone in conformità del diritto nazionale applicabile. Tale disposizione non pregiudica i diritti dell'Unione o di altre vittime al risarcimento del danno subito.

## SEZIONE 4

**Norme relative alle alternative all'azione penale**

## Articolo 39

**Archiviazione del caso**

1. Se l'esercizio dell'azione penale è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, la camera permanente decide, sulla base di una relazione fornita dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, di archiviare il caso nei confronti di una persona per uno dei motivi seguenti:

- a) morte dell'indagato o dell'imputato o liquidazione della persona giuridica indagata o imputata;
- b) infermità mentale dell'indagato o dell'imputato;
- c) amnistia concessa all'indagato o all'imputato;
- d) immunità concessa all'indagato o all'imputato, a meno che non sia stata revocata;
- e) scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale;
- f) pronuncia del provvedimento definitivo nei confronti dell'indagato o dell'imputato in relazione ai medesimi fatti;
- g) mancanza di prove pertinenti.

2. Una decisione ai sensi del paragrafo 1 non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti che non erano noti all'EPPO al momento della decisione e che diventano noti successivamente alla stessa. La decisione di riaprire le indagini sulla base di tali nuovi fatti è adottata dalla camera permanente competente.

3. Qualora sia competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, l'EPPO archivia un caso soltanto previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro di cui all'articolo 25, paragrafo 6. Se del caso, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 6, 7 e 8.

Lo stesso vale qualora l'EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima.

4. Se il caso è archiviato, l'EPPO dà comunicazione ufficiale di tale archiviazione alle autorità nazionali competenti e informa le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime di reato. I casi archiviati possono inoltre essere rinviati all'OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero o di un seguito amministrativo di altro tipo.

## SEZIONE 5


**Norme relative alle procedure semplificate**

## Articolo 40

**Procedure semplificate di azione penale**

1. Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con l'indagato, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 35, paragrafo 1, di applicare tale procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).



Qualora l'EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima, il procuratore europeo delegato incaricato del caso si consulta con le autorità nazionali incaricate dell'azione penale prima di proporre l'applicazione di una procedura semplificata di azione penale.

2. La camera permanente adotta una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei motivi seguenti:

- a) la gravità del reato, sulla base, in particolare, del danno arrecato;
- b) la volontà dell'indagato di riparare il danno causato dalla condotta illecita;
- c) la conformità dell'uso della procedura agli obiettivi generali e ai principi di base dell'EPPO di cui al presente regolamento.

Il collegio adotta direttive per l'applicazione di tali motivi conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Se la camera permanente è d'accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Una volta che la procedura semplificata di azione penale sia stata ultimata in seguito all'adempimento dei termini convenuti con l'indagato, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso.

#### CAPO VI

#### GARANZIE PROCEDURALI

##### Articolo 41

#### Portata dei diritti degli indagati e degli imputati

1. Le attività dell'EPPO si svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalla Carta, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2. Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale dell'EPPO gode almeno dei diritti procedurali stabiliti dal diritto dell'Unione, comprese le direttive relative ai diritti degli indagati e degli imputati nel quadro di un processo penale, quali attuate dal diritto nazionale, tra cui:


- a) il diritto all'interpretazione e alla traduzione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE;
- b) il diritto all'informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine, come previsto dalla direttiva 2012/13/UE;
- c) il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, come previsto dalla direttiva 2013/48/UE;
- d) il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/343;
- e) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/1919.

3. Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l'indagato, l'imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell'EPPO godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l'audizione di periti e l'escussione di testimoni, nonché di chiedere che l'EPPO ottenga tali misure per conto della difesa.

##### Articolo 42

#### Controllo giurisdizionale

1. Gli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Lo stesso vale per la mancata adozione da parte dell'EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento.



2. Conformemente all'articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale su:
  - a) la validità degli atti procedurali dell'EPPO nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell'Unione;
  - b) l'interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento;
  - c) l'interpretazione degli articoli 22 e 25 del presente regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l'EPPO e le autorità nazionali competenti.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni dell'EPPO di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell'Unione, sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all'articolo 263, quarto comma, TFUE.
4. Conformemente all'articolo 268 TFUE, la Corte di giustizia è competente in eventuali controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'EPPO.
5. Conformemente all'articolo 272 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall'EPPO.
6. Conformemente all'articolo 270 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a questioni connesse al personale.
7. La Corte di giustizia è competente per la rimozione del procuratore capo europeo o dei procuratori europei a norma, rispettivamente, dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 5.
8. Conformemente all'articolo 263, quarto comma, TFUE il presente articolo lascia impregiudicato il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia delle decisioni dell'EPPO che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII, e delle decisioni dell'EPPO che non sono atti procedurali, quali le decisioni dell'EPPO riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa.

#### CAPO VII

### TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

#### Articolo 43


#### Accesso dell'EPPO alle informazioni

1. I procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.
2. L'EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione.

#### Articolo 44

#### Sistema automatico di gestione dei fascicoli

1. L'EPPO istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli tenuto e gestito conformemente alle norme di cui al presente regolamento e al regolamento interno dell'EPPO.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
  - a) prestare sostegno alla gestione delle indagini e delle azioni penali promosse dall'EPPO, in particolare tramite la gestione dei flussi di lavoro interni relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri;
  - b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e le azioni penali presso l'ufficio centrale e ai procuratori europei delegati;



- c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici;
- d) agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup>.

4. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli contiene:

- a) un registro delle informazioni ottenute dall'EPPO ai sensi dell'articolo 24, nonché eventuali decisioni relative a tali informazioni;
- b) un indice di tutti i fascicoli;
- c) tutte le informazioni dei fascicoli archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3.

L'indice non contiene dati personali operativi diversi dai dati necessari a identificare i casi o a stabilire le correlazioni tra i diversi fascicoli.

5. Per il trattamento dei dati personali operativi, l'EPPO può esclusivamente istituire archivi automatizzati diversi dai fascicoli a norma del presente regolamento e del regolamento interno dell'EPPO. I dettagli relativi a tali archivi automatizzati di altro tipo sono notificati al garante europeo della protezione dei dati.

#### Articolo 45

##### Fascicoli dell'EPPO

1. Quando l'EPPO decide di avviare un'indagine o esercitare il proprio diritto di avocazione a norma del presente regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso apre un fascicolo.

Il fascicolo contiene tutte le informazioni e le prove a disposizione del procuratore europeo delegato relative a un'indagine o azione penale dell'EPPO.

Una volta aperta l'indagine, le informazioni del registro di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera a), diventano parte del fascicolo.

2. Il fascicolo è gestito dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro.

Il regolamento interno dell'EPPO può includere norme relative all'organizzazione e gestione dei fascicoli nella misura necessaria a garantire il funzionamento dell'EPPO quale ufficio unico. L'accesso al fascicolo da parte degli indagati e imputati nonché di altre persone coinvolte in un procedimento è concesso dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto dello Stato membro del procuratore.


3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO include tutte le informazioni e le prove del fascicolo che possono essere archiviate in forma elettronica, al fine di permettere all'ufficio centrale di esercitare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso garantisce che il contenuto delle informazioni presenti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento il fascicolo, in particolare che i dati personali operativi contenuti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli siano cancellati o rettificati quando tali dati sono stati cancellati o rettificati nel fascicolo corrispondente.

#### Articolo 46

##### Accesso al sistema di gestione dei fascicoli

Il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei e i procuratori europei delegati hanno accesso diretto al registro e all'indice.

<sup>(1)</sup> Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).



Il procuratore europeo incaricato della supervisione nonché la camera permanente competente, quando esercitano le loro competenze a norma degli articoli 10 e 12, hanno accesso diretto alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli. Il procuratore europeo incaricato della supervisione ha anche accesso diretto al fascicolo. La camera permanente competente ha accesso al fascicolo su richiesta.

Gli altri procuratori europei delegati possono richiedere l'accesso alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli nonché a ogni fascicolo. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide se concedere tale accesso agli altri procuratori europei delegati conformemente al diritto nazionale applicabile. Se l'accesso non è concesso, la questione può essere sottoposta alla camera permanente competente. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati e successivamente decide conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento.

Il regolamento interno dell'EPPO stabilisce ulteriori norme relative al diritto di accesso, nonché la procedura per la determinazione del livello di accesso al sistema di gestione dei fascicoli di cui godono il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale dell'EPPO, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.

#### CAPO VIII

#### PROTEZIONE DEI DATI

##### Articolo 47

#### Principi relativi al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:
  - a) trattati in modo lecito e corretto («liceità e correttezza»);
  - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, purché l'EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati («limitazione delle finalità»);
  - c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché l'EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare mediante l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento («limitazione della conservazione»);
  - f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. L'EPPO è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione») in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e in caso di trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.



3. Il trattamento da parte dell'EPPO per una qualsiasi delle finalità di cui all'articolo 49, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali operativi, è consentito nella misura in cui:
- a) l'EPPO è autorizzata a trattare tali dati personali operativi per detta finalità conformemente al presente regolamento; e
  - b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell'Unione; e
  - c) se del caso, l'utilizzo dei dati personali operativi non è vietato dal diritto processuale nazionale applicabile alle misure investigative adottate a norma dell'articolo 30. Il diritto processuale nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui sono stati ottenuti i dati.

*Articolo 48*

**Dati personali amministrativi**

1. A tutti i dati personali amministrativi trattati dall'EPPO si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
2. L'EPPO stabilisce i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi nelle disposizioni sulla protezione dei dati del proprio regolamento interno.

*Articolo 49*

**Trattamento dei dati personali operativi**

1. L'EPPO tratta i dati personali operativi con procedimenti automatizzati o in casellari manuali strutturati in conformità del presente regolamento e solo per le finalità seguenti:
  - a) svolgimento di indagini penali e dell'azione penale ai sensi del presente regolamento; o
  - b) scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e altri istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione ai sensi del presente regolamento; o
  - c) cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente regolamento.
2. Le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b), dall'EPPO per ciascuna finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono indicate in un allegato in conformità del paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 115 al fine di elencare le categorie di dati personali seguenti e le categorie di interessati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché di aggiornare tale elenco per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.

Qualora motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 116 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

4. L'EPPO può trattare temporaneamente i dati personali operativi al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Agendo su proposta del procuratore capo europeo e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, il collegio precisa ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati personali, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati e il relativo utilizzo, nonché i termini per la loro conservazione e cancellazione.
5. L'EPPO tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.
6. Quando applica gli articoli da 57 a 62, l'EPPO, se del caso, agisce in conformità del diritto processuale nazionale per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni all'interessato e alla possibilità di escludere, limitare o ritardare tali informazioni. Se del caso, il procuratore europeo delegato consulta altri procuratori europei delegati interessati dal caso, prima di adottare una decisione riguardo agli articoli da 57 a 62.



*Articolo 50***Termini per la conservazione dei dati personali operativi**

1. L'EPPO verifica periodicamente la necessità di conservare i dati personali operativi trattati. Al più tardi, tale verifica è effettuata al massimo tre anni dopo il primo trattamento dei dati personali operativi e successivamente ogni tre anni. Se i dati personali operativi sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.
2. I dati personali operativi trattati dall'EPPO non sono conservati oltre cinque anni a decorrere dal momento in cui è diventata definitiva una decisione di assoluzione nell'ambito di un caso; qualora l'imputato sia stato condannato, i termini sono prorogati fino a che la sanzione irrogata venga eseguita o non possa più essere eseguita secondo il diritto dello Stato membro di condanna.
3. Prima che scada uno dei termini di cui al paragrafo 2, l'EPPO verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all'espletamento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali operativi, questi sono automaticamente cancellati.

*Articolo 51***Distinzione tra diverse categorie di interessati**

L'EPPO, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali operativi delle diverse categorie di interessati, quali:


- a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;
- b) le persone condannate per un reato;
- c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato; e
- d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).

*Articolo 52***Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali**

1. L'EPPO differenzia, nella misura del possibile, i dati personali operativi fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
2. L'EPPO prende tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali operativi inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, l'EPPO verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali operativi prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, l'EPPO correda tutte le trasmissioni di dati personali operativi delle informazioni necessarie che consentono al destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali operativi, e la misura in cui essi sono aggiornati.
3. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali operativi inesatti o che sono stati trasmessi dati personali operativi illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali operativi devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 61.

*Articolo 53***Condizioni di trattamento specifiche**

1. Se richiesto dal presente regolamento, l'EPPO prevede condizioni specifiche di trattamento e informa il destinatario dei dati personali operativi di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle.



2. L'EPPO rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/680.

#### Articolo 54

##### **Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione**

1. Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, in particolare dell'articolo 53, l'EPPO trasmette dati personali operativi a un'altra istituzione, un altro organo o ufficio, o un'altra agenzia dell'Unione solo se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze di tale istituzione, organo, ufficio o agenzia dell'Unione.
2. Se i dati personali operativi sono trasmessi su richiesta dell'altra istituzione, dell'altro organo o ufficio, o dell'altra agenzia dell'Unione, il titolare del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.

L'EPPO è tenuta a verificare la competenza dell'altra istituzione, dell'altro organo o ufficio, o dell'altra agenzia dell'Unione e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati personali operativi. Qualora emergano dubbi su tale necessità, l'EPPO chiede ulteriori spiegazioni al destinatario.

L'altra istituzione, l'altro organo o ufficio, o l'altra agenzia dell'Unione provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione dei dati personali operativi.

3. Nel procedere al trattamento dei dati personali l'altra istituzione, l'altro organo o ufficio, o l'altra agenzia dell'Unione persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.

#### Articolo 55

##### **Trattamento di categorie particolari di dati personali operativi**

1. Il trattamento di dati personali operativi che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati personali operativi relativi alla salute o di dati personali operativi relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario per le indagini dell'EPPO, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto se tali dati integrano altri dati personali operativi già trattati dall'EPPO.
2. Il responsabile della protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente articolo.

#### Articolo 56


##### **Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione dell'EPPO basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

#### Articolo 57

##### **Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato**

1. L'EPPO adotta misure ragionevoli per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 58. Effettua le comunicazioni con riferimento agli articoli 56, da 59 a 62 e 75 relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale, il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta.
2. L'EPPO agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 58 a 62.
3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dell'interessato, l'EPPO informa quest'ultimo per iscritto in merito al seguito dato alla sua richiesta.



4. L'EPPO provvede affinché le informazioni di cui all'articolo 58 ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli articoli 56, da 59 a 62 e 75 siano gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'EPPO può:

- a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; o
- b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe all'EPPO l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

5. Qualora l'EPPO nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli articoli 59 o 61, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

#### Articolo 58

##### **Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato**

1. L'EPPO mette a disposizione dell'interessato almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità e i dati di contatto dell'EPPO;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali operativi;
- d) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere all'EPPO l'accesso ai dati personali operativi e la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'EPPO fornisce all'interessato, in casi specifici, le ulteriori informazioni per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato seguenti:

- a) la base giuridica per il trattamento;
- b) il periodo di conservazione dei dati personali operativi oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali operativi, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
- d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali operativi siano raccolti all'insaputa dell'interessato.

3. L'EPPO può ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell'Unione europea;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.



*Articolo 59***Diritto di accesso dell'interessato**

L'interessato ha il diritto di ottenere dall'EPPO la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali operativi che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali operativi e alle informazioni seguenti:

- a) le finalità e la base giuridica del trattamento;
- b) le categorie di dati personali operativi in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali operativi sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali operativi previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere all'EPPO la rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano;
- f) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e le coordinate di contatto di quest'ultimo;
- g) la comunicazione dei dati personali operativi oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

*Articolo 60***Limitazioni del diritto di accesso**

1. L'EPPO può limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell'Unione europea;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.


2. Qualora la fornitura di tali informazioni rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1, l'EPPO comunica all'interessato unicamente di avere svolto i controlli, senza fornire alcuna informazione che possa rivelargli se i dati personali operativi che lo riguardano siano trattati dall'EPPO o meno.

L'EPPO informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione dell'EPPO.

3. L'EPPO documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono messe a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

*Articolo 61***Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali operativi e limitazione di trattamento**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dall'EPPO la rettifica dei dati personali operativi inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali operativi incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.



2. L'EPPO cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali operativi e l'interessato ha il diritto di ottenere dall'EPPO, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali operativi che lo riguardano qualora il trattamento violi gli articoli 47, 49 o 55 oppure qualora i dati personali operativi debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l'EPPO.

3. Anziché procedere alla cancellazione, l'EPPO limita il trattamento quando:

- a) l'esattezza dei dati personali operativi è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; o
- b) i dati personali operativi devono essere conservati a fini probatori.

Quando il trattamento è limitato a norma della lettera a), primo comma, l'EPPO informa l'interessato prima di revocare la limitazione del trattamento.

4. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 3, tali dati personali operativi sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto per tutelare i diritti dell'interessato o di un'altra persona fisica o giuridica che è parte del procedimento dell'EPPO o per le finalità di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. L'EPPO informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. L'EPPO può limitare, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell'Unione europea;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

L'EPPO informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione dell'EPPO.

6. L'EPPO comunica le rettifiche dei dati personali operativi inesatti all'autorità competente da cui i dati personali operativi inesatti provengono.

7. L'EPPO, qualora i dati personali operativi siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa i destinatari, comunicando loro che devono rettificare o cancellare i dati personali operativi o limitare il trattamento dei dati personali operativi sotto la propria responsabilità.


#### Articolo 62

##### **Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del garante europeo della protezione dei dati**

1. Nei casi di cui all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 60, paragrafo 2, e all'articolo 61, paragrafo 5, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il garante europeo della protezione dei dati.

2. L'EPPO informa l'interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite il garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1.

3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato del suo diritto di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione del garante europeo della protezione dei dati.



*Articolo 63***Obblighi dell'EPPO**


1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte dell'EPPO.

*Articolo 64***Contitolari del trattamento**

1. Allorché l'EPPO insieme a uno o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza dei loro obblighi in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

*Articolo 65***Responsabile del trattamento**

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto dell'EPPO, quest'ultima ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, dell'EPPO. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa l'EPPO di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione, o del diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, che vincoli il responsabile del trattamento all'EPPO e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali operativi e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti dell'EPPO. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
  - a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;
  - b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali operativi si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell'interessato;
  - d) su scelta dell'EPPO, cancelli o le restituisca tutti i dati personali operativi dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea preveda la conservazione dei dati personali operativi;



- e) metta a disposizione dell'EPPO tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
  - f) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.
4. Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo 3 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
5. Se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

#### Articolo 66

##### **Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella dell'EPPO, che abbia accesso a dati personali operativi non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dall'EPPO, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

#### Articolo 67


##### **Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita**

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, l'EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
2. L'EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali operativi adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono trattati. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali operativi raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali operativi a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

#### Articolo 68

##### **Registro delle categorie di attività di trattamento**

1. L'EPPO tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le informazioni seguenti:
- a) i suoi dati di contatto e il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
  - b) le finalità del trattamento;
  - c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali operativi;
  - d) le categorie di destinatari a cui i dati personali operativi sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
  - e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali operativi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale;
  - f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
  - g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 73.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.
3. L'EPPO mette il registro a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.



*Articolo 69***Registrazione per il trattamento automatizzato**

1. L'EPPO registra nei sistemi di trattamento automatizzato le operazioni seguenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione di dati personali operativi usati a fini operativi. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali operativi, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati personali operativi.
2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali operativi e nell'ambito di procedimenti penali. Le registrazioni sono cancellate dopo tre anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.
3. L'EPPO mette le registrazioni a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

*Articolo 70***Cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati**

L'EPPO, su richiesta, coopera con il garante europeo della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti.

*Articolo 71***Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'EPPO effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali operativi e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

*Articolo 72***Consultazione preventiva del garante europeo della protezione dei dati**

1. L'EPPO consulta il garante europeo della protezione dei dati prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:
  - a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 71 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dall'EPPO per attenuare il rischio; o
  - b) il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
2. Il garante europeo della protezione dei dati può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.
3. L'EPPO trasmette al garante europeo della protezione dei dati la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 71 e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire al garante europeo della protezione dei dati di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.



4. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 del presente articolo violi il presente regolamento, in particolare qualora l'EPPO non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il garante europeo della protezione dei dati fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto all'EPPO sulla base dei poteri di cui dispone ai sensi dell'articolo 85. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'EPPO di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

#### Articolo 73

##### **Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi**

1. L'EPPO, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali operativi di cui all'articolo 55.

2. Con riguardo al trattamento automatizzato, l'EPPO, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:

- a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature di trattamento dei dati utilizzate per il trattamento (controllo dell'accesso alle attrezzature);
- b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
- c) impedire che i dati personali operativi siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
- d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);
- e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali operativi cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);
- f) garantire la possibilità di verificare e accertare gli organi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali operativi utilizzando la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali operativi sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);
- h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante i trasferimenti di dati personali operativi o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
- i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);
- j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali operativi conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).

#### Articolo 74

##### **Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati**

1. In caso di violazione dei dati personali, l'EPPO notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.



2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
  - a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
  - b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
  - c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
  - d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte dell'EPPO per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
3. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
4. L'EPPO documenta qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente al garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo.
5. Qualora la violazione dei dati personali riguardi dati personali che sono stati trasmessi da o a un altro titolare del trattamento, l'EPPO comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 a tale titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo.

#### Articolo 75


##### **Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato**

1. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'EPPO comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettere b), c) e d).
3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
  - a) l'EPPO ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
  - b) l'EPPO ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
  - c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia.
4. Nel caso in cui l'EPPO non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, il garante europeo della protezione dei dati, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, può richiedere che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.
5. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

#### Articolo 76

##### **Accesso autorizzato ai dati personali operativi in seno all'EPPO**

Possono avere accesso ai dati personali operativi trattati dall'EPPO, ai fini dello svolgimento dei loro compiti e nei limiti previsti dal presente regolamento, soltanto il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale autorizzato che li assiste.



## Articolo 77

**Designazione del responsabile della protezione dei dati**

1. Il collegio designa un responsabile della protezione dei dati su proposta del procuratore capo europeo. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale nominato appositamente a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in piena indipendenza e non può ricevere alcuna istruzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in base alle qualità professionali e, in particolare, alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di assolvere i compiti di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 79.
3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dar luogo a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento.
4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni e il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Il responsabile della protezione dei dati può essere rimosso dall'incarico di responsabile della protezione dei dati dal collegio solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
5. L'EPPO pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al garante europeo della protezione dei dati.

## Articolo 78


**Posizione del responsabile della protezione dei dati**

1. L'EPPO provvede affinché il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. L'EPPO sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 79 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, fornendogli altresì accesso ai dati personali e ai trattamenti, e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. L'EPPO provvede affinché il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal collegio per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al procuratore capo europeo.
4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
5. Il collegio adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.
6. L'EPPO fornisce al responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessari all'esercizio delle sue funzioni.
7. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 108.

## Articolo 79

**Compiti del responsabile della protezione dei dati**

1. Il responsabile della protezione dei dati ha, in particolare, i compiti seguenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
  - a) garantire, in modo indipendente, che l'EPPO rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 45/2001 nonché le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati del regolamento interno dell'EPPO, fra cui sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dell'EPPO in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;




- b) informare e fornire consulenza all'EPPO nonché al personale che esegue il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 71;
  - d) garantire che sia mantenuta traccia scritta del trasferimento e del ricevimento di dati personali conformemente alle disposizioni da stabilire nel regolamento interno dell'EPPO;
  - e) cooperare con il personale dell'EPPO preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento di dati;
  - f) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;
  - g) garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti ai sensi del presente regolamento;
  - h) fungere da punto di contatto per il garante europeo della protezione dei dati per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 72, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  - i) redigere una relazione annuale e trasmetterla al procuratore capo europeo e al garante europeo della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.
3. Il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale dell'EPPO che assistono il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso l'EPPO e ai locali di quest'ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.
4. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 relative al trattamento dei dati personali amministrativi o le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali operativi, il responsabile della protezione dei dati ne informa il procuratore capo europeo chiedendogli di porre rimedio all'inadempienza entro un dato termine. Se il procuratore capo europeo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine indicato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.

#### Articolo 80

##### **Principi generali per il trasferimento di dati personali operativi**

1. L'EPPO può trasferire dati personali operativi a paesi terzi od organizzazioni internazionali, fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 53, soltanto se sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 80 a 83, segnatamente:
- a) il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti dell'EPPO;
  - b) i dati personali operativi sono trasferiti al titolare del trattamento in un paese terzo o un'organizzazione internazionale che sia un'autorità competente per la finalità di cui all'articolo 104;
  - c) nel caso in cui i dati personali operativi da trasferire in conformità del presente articolo siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro dell'Unione europea all'EPPO, quest'ultima deve ottenere l'autorizzazione preliminare dall'autorità competente interessata di detto Stato membro dell'Unione europea in conformità del suo diritto nazionale, a meno che detto Stato membro dell'Unione europea non abbia concesso tale autorizzazione al trasferimento in questione in termini generali o a condizioni particolari;
  - d) la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 81, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 82, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'articolo 83; e



e) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, l'EPPO impone al paese terzo o all'organizzazione internazionale di chiedere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo, che l'EPPO può concedere solo dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono successivamente trasferiti.

2. L'EPPO può trasferire dati personali operativi senza l'autorizzazione preliminare di uno Stato membro dell'Unione europea in conformità del paragrafo 1, lettera c), soltanto se il trasferimento dei dati personali operativi è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro dell'Unione europea e l'autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza indugio.

3. Il trasferimento dei dati personali operativi ricevuti dall'EPPO verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte di uno Stato membro dell'Unione europea, o un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione è vietato. Ciò non vale nei casi in cui l'EPPO abbia autorizzato tale trasferimento dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono trasferiti. Tale obbligo di ottenere l'autorizzazione preliminare dall'EPPO non si applica ai casi sottoposti alle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 34.

4. Gli articoli da 80 a 83 sono applicati al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento e dal diritto dell'Unione non sia pregiudicato.

#### Articolo 81

##### **Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza**

L'EPPO può trasferire dati personali operativi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato.

#### Articolo 82

##### **Trasferimento soggetto a garanzie adeguate**

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza, l'EPPO può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un'organizzazione internazionale se:

- a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi in uno strumento giuridicamente vincolante; o
- b) l'EPPO ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali operativi e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi

2. L'EPPO informa il garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, e delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.

#### Articolo 83

##### **Deroghe in specifiche situazioni**

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 82, l'EPPO può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:

- a) per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo;
- b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato;



- c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo; o
- d) in casi singoli per lo svolgimento dei compiti dell'EPPO, a meno che l'EPPO non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento.

2. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento nonché delle informazioni sull'autorità competente ricevente, sulla motivazione del trasferimento e sui dati personali operativi trasferiti.

#### Articolo 84

##### **Trasferimenti di dati personali operativi a destinatari stabiliti in paesi terzi**

1. In deroga all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'EPPO può, in casi singoli e specifici, trasferire dati personali operativi direttamente a destinatari stabiliti in paesi terzi soltanto se le altre disposizioni del presente capo sono rispettate e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento per le finalità di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
- b) l'EPPO determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione;
- c) l'EPPO ritiene che il trasferimento a un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 49, paragrafo 1, nel paese terzo sia inefficace o inadatto, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente;
- d) l'autorità competente ai fini di cui all'articolo 49, paragrafo 1, nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, a meno che ciò sia inefficace o inadatto;
- e) l'EPPO informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali operativi devono essere trattati da quest'ultimo soltanto a condizione che tale trattamento sia necessario.

2. Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra l'Unione e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, e delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.

#### Articolo 85

##### **Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati**

1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte dell'EPPO e di fornire all'EPPO nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine, il garante europeo della protezione dei dati assolve le funzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 del presente articolo e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 87.

2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;



- c) controlla e garantisce l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte dell'EPPO;
- d) consiglia l'EPPO, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi.
3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:
- a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
- b) rivolgersi all'EPPO in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
- c) consultare l'EPPO qualora le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi siano state respinte in violazione degli articoli da 56 a 62;
- d) rivolgersi all'EPPO;
- e) ordinare all'EPPO di effettuare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati personali operativi che sono stati trattati dall'EPPO in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi e la notificazione di tali misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati, a condizione che ciò non interferisca con le indagini e azioni penali condotte dall'EPPO;
- f) adire la Corte di giustizia alle condizioni previste dai trattati;
- g) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia.
4. Il garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai dati personali operativi trattati dall'EPPO e ai locali di quest'ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.
5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti l'EPPO.

#### Articolo 86


##### **Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati**

Il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni, sia durante che dopo il mandato.

#### Articolo 87

##### **Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali**

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se egli o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri dell'Unione europea o trasferimenti potenzialmente illeciti attraverso i canali di comunicazione dell'EPPO, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali competenti per la protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti e assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati, in funzione delle necessità.



3. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 svolge anche i compiti di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/680 per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento, in particolare quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

*Articolo 88*

**Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati**

1. Ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che il trattamento da parte dell'EPPO dei dati personali operativi che lo riguardano violi il presente regolamento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato dello stato e dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 89.

*Articolo 89*

**Diritto al controllo giurisdizionale nei confronti del garante europeo della protezione dei dati**

Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

CAPO IX

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE**

SEZIONE 1

**Disposizioni finanziarie**

*Articolo 90*

**Attori finanziari**


1. Il procuratore capo europeo è responsabile della preparazione delle decisioni sulla stesura del bilancio e della loro presentazione al collegio per adozione.
2. Il direttore amministrativo è responsabile in qualità di ordinatore dell'esecuzione del bilancio dell'EPPO.

*Articolo 91*

**Bilancio**

1. Il procuratore capo europeo elabora previsioni delle entrate e delle spese dell'EPPO per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Tali previsioni sono iscritte nel bilancio dell'EPPO.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'EPPO devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'EPPO comprendono:
  - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, fatti salvi i paragrafi 7 e 8;
  - b) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall'EPPO.
4. Le spese dell'EPPO comprendono le retribuzioni del procuratore capo europeo, dei procuratori europei, dei procuratori europei delegati, del direttore amministrativo e del personale dell'EPPO, nonché le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.
5. Quando i procuratori europei delegati agiscono nell'ambito dell'EPPO, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative dell'EPPO.

Le spese operative dell'EPPO non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio dell'EPPO, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 6.



Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno dell'EPPO, quali le traduzioni per la camera permanente.

6. Laddove sia eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell'EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall'EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell'indagine.

La camera permanente può quindi, previa consultazione con il direttore amministrativo e in base alla proporzionalità della misura eseguita nelle specifiche circostanze e al carattere straordinario dei costi che comporta, decidere di accogliere o respingere la richiesta, in conformità delle norme sulla valutazione di tali criteri da stabilire nel regolamento interno dell'EPPO. Il direttore amministrativo decide in seguito l'importo della sovvenzione da concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il direttore amministrativo informa senza indugio della decisione relativa all'importo il procuratore europeo delegato incaricato del caso.

7. Conformemente all'articolo 332 TFUE, le spese dell'EPPO di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO ottengono una rettifica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

8. Il paragrafo 7 non si applica alle spese amministrative sostenute dalle istituzioni dell'Unione derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

#### Articolo 92

##### Stesura del bilancio

1. Ogni anno il procuratore capo europeo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'EPPO per l'esercizio finanziario successivo sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo trasmette il progetto di stato di previsione provvisorio al collegio per adozione.

2. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'EPPO è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno l'EPPO trasmette alla Commissione uno stato di previsione definitivo che comprende un progetto di tabella dell'organico.

3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'EPPO a carico del bilancio generale dell'Unione europea.


6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'EPPO.

7. Il collegio adotta il bilancio dell'EPPO su proposta del procuratore capo europeo. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, si procede ad adeguamenti secondo la stessa procedura seguita per l'adozione del bilancio iniziale.

8. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'EPPO si applica l'articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).



*Articolo 93***Esecuzione del bilancio**


1. Il direttore amministrativo, agendo in qualità di ordinatore dell'EPPO, esegue il bilancio dell'EPPO sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.
2. Il direttore amministrativo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

*Articolo 94***Rendicontazione e discarico**

1. Il contabile dell'EPPO comunica i conti provvisori dell'esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio (anno N + 1).
2. L'EPPO trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
3. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'EPPO consolidati con i conti della Commissione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'EPPO entro il 1° giugno che segue l'esercizio chiuso.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'EPPO ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'EPPO stabilisce i conti definitivi dell'EPPO sotto la propria responsabilità e li presenta al collegio per un parere.
6. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'EPPO trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del collegio di cui al paragrafo 5, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi dell'EPPO sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno successivo a ciascun esercizio.
8. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni al più tardi entro il 30 settembre che segue ciascun esercizio. Il direttore amministrativo invia la risposta anche alla Commissione.
9. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

*Articolo 95***Regolamento finanziario**

Il procuratore capo europeo elabora il progetto di regole finanziarie applicabili all'EPPO sulla base di una proposta del direttore amministrativo. Le regole finanziarie sono adottate dal collegio previa consultazione della Commissione. Esse si discostano da quelle contenute nel regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'EPPO e previo accordo della Commissione.



## SEZIONE 2

**Disposizioni relative al personale**

## Articolo 96

**Disposizioni generali**

1. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale dell'EPPO si applicano lo statuto, il regime applicabile e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Il procuratore capo europeo e i procuratori europei sono assunti come agenti temporanei dell'EPPO ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile.

2. Il personale dell'EPPO è assunto in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione europea.

3. I poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e dal regime applicabile per la conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal collegio. In relazione al personale dell'EPPO, quest'ultimo può delegare tali poteri al direttore amministrativo. La delega di poteri di cui al presente paragrafo non riguarda il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati o il direttore amministrativo.

4. Il collegio adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto. Il collegio adotta altresì la programmazione delle risorse di personale nell'ambito del documento di programmazione.

5. All'EPPO e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

6. I procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali ai sensi degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti. Le autorità nazionali competenti agevolano l'esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera o sul loro status nel sistema giudiziario nazionale. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali. Si garantisce l'esistenza di disposizioni adeguate affinché siano mantenuti i diritti dei procuratori europei delegati in materia di previdenza sociale, pensioni e copertura assicurativa previsti dal regime nazionale. Si garantisce altresì che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. Le condizioni generali di lavoro e l'ambiente lavorativo dei procuratori europei delegati rientrano tra le responsabilità delle autorità giudiziarie nazionali competenti.

7. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e azione penale, i procuratori europei e i procuratori europei delegati non ricevono ordini, direttive o istruzioni diverse da quelle espressamente previste all'articolo 6.

## Articolo 97

**Agenti temporanei e agenti contrattuali**

1. Agli agenti temporanei in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile che sono assunti dall'EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l'EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all'articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti, mentre tutte le altre condizioni del contratto rimangono invariate, fatta salva la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime applicabile agli altri agenti. Si considera che tali agenti temporanei abbiano prestato il loro servizio interamente presso l'EPPO.



2. Agli agenti contrattuali in servizio presso le istituzioni dell'Unione a norma dell'articolo 3 *bis* o dell'articolo 3 *ter* del regime applicabile che sono assunti dall'EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l'EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all'articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti ai sensi dell'articolo 3 *bis* del regime applicabile, mentre tutte le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Si considera che tali agenti contrattuali abbiano prestato il loro servizio interamente presso l'EPPO.

3. Agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione a norma, rispettivamente, dell'articolo 2, lettera f), del regime applicabile e dell'articolo 3 *bis* del regime applicabile che sono assunti dall'EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l'EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all'articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti alle stesse condizioni. Si considera che tali agenti abbiano prestato il loro servizio interamente presso l'EPPO.

#### Articolo 98

##### Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. L'EPPO può avvalersi, oltre che del proprio personale, di esperti nazionali distaccati o altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima. Nell'esercizio dei compiti relativi alle funzioni dell'EPPO, gli esperti nazionali distaccati sono soggetti all'autorità del procuratore capo europeo.
2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'EPPO o di altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima.

#### CAPO X

##### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI DELLA PROCURA EUROPEA CON I PARTNER

#### Articolo 99

##### Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l'EPPO può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, con le autorità degli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO e con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, l'EPPO può, conformemente all'articolo 111, scambiare direttamente con i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutte le informazioni, se non diversamente previsto dal presente regolamento.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'EPPO può concludere accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Gli accordi di lavoro non possono fungere da base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l'Unione o i suoi Stati membri.

#### Articolo 100

##### Relazioni con Eurojust

1. L'EPPO instaura e mantiene relazioni strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato nel presente articolo. A tal fine, il procuratore capo europeo e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.
2. Sul fronte operativo, l'EPPO può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri, fra l'altro:
  - a) condividendo informazioni, compresi dati personali, riguardanti le sue indagini, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;



b) invitando Eurojust, o il o i relativi membri nazionali competenti, a prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle sue decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati membri dell'Unione europea che sono membri di Eurojust ma non partecipano all'istituzione dell'EPPO, nonché nei paesi terzi.

3. L'EPPO ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo («hit/no hit»), alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dall'EPPO e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, all'EPPO, nonché allo Stato membro dell'Unione europea che ha fornito i dati a Eurojust. L'EPPO adotta misure adeguate a consentire che Eurojust abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema automatico di gestione dei fascicoli.

4. L'EPPO può avvalersi del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. A tal fine, Eurojust può fornire all'EPPO servizi di interesse comune. Le modalità sono regolate mediante un accordo.

#### Articolo 101

##### Relazioni con l'OLAF

1. L'EPPO instaura e mantiene relazioni strette con l'OLAF, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo scambio di informazioni. Le relazioni mirano, in particolare, ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la complementarità e il sostegno dell'OLAF all'EPPO.

2. Fatte salve le azioni di cui al paragrafo 3, qualora l'EPPO conduca un'indagine penale in conformità del presente regolamento, l'OLAF non avvia alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.

3. Nel corso di un'indagine da essa condotta, l'EPPO può chiedere all'OLAF, in conformità del mandato dell'OLAF, di sostenere o integrare l'attività dell'EPPO, in particolare:

- a) fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;
- b) facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell'Unione;
- c) conducendo indagini amministrative.

4. Al fine di consentire all'OLAF di valutare l'azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, l'EPPO può fornire all'OLAF informazioni pertinenti in merito a casi in cui l'EPPO ha deciso di non condurre un'indagine o che ha archiviato.


5. L'EPPO ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'OLAF. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall'EPPO nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'OLAF, ne è data notizia sia all'OLAF che all'EPPO. L'EPPO adotta misure adeguate a consentire che l'OLAF abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli.

#### Articolo 102

##### Relazioni con Europol

1. L'EPPO instaura e mantiene relazioni strette con Europol. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che stabilisce le modalità di cooperazione.

2. Se necessario ai fini delle sue indagini, l'EPPO può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da Europol, pertinente a un qualsiasi reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica.



*Articolo 103***Relazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione**

1. L'EPPO instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la Commissione allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, concludono un accordo che stabilisce le modalità di cooperazione.
2. Fatti salvi il corretto svolgimento e la riservatezza delle sue indagini, l'EPPO fornisce senza indugio alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell'Unione e ad altre vittime interessate informazioni sufficienti al fine di consentire loro di adottare opportune misure, in particolare:
  - a) misure amministrative, quali misure cautelari a tutela degli interessi finanziari dell'Unione al riguardo. L'EPPO può raccomandare misure specifiche all'istituzione, all'organo, all'ufficio o all'agenzia dell'Unione;
  - b) la costituzione come parte civile nei procedimenti;
  - c) misure volte al recupero amministrativo di importi dovuti al bilancio dell'Unione o misure disciplinari.


*Articolo 104***Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali**

1. Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 99, paragrafo 3, con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'EPPO.
2. L'EPPO può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze operative dell'EPPO.
3. Gli accordi internazionali con uno o più paesi terzi conclusi dall'Unione o cui l'Unione ha aderito a norma dell'articolo 218 TFUE in ambiti di competenza dell'EPPO, come gli accordi internazionali riguardanti la cooperazione in materia penale tra l'EPPO e tali paesi terzi, sono vincolanti per l'EPPO.
4. In mancanza di accordo a norma del paragrafo 3, gli Stati membri riconoscono, se permesso dal pertinente accordo internazionale multilaterale e fatta salva l'accettazione del paese terzo, e notificano, ove applicabile, che l'EPPO è l'autorità competente ad attuare gli accordi internazionali multilaterali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica degli accordi stessi, ove necessario e possibile.

Gli Stati membri possono inoltre notificare l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione di altri accordi internazionali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica di detti accordi.

5. In mancanza di un accordo a norma del paragrafo 3 del presente articolo o di un riconoscimento a norma del paragrafo 4 del presente articolo, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, disporre dei poteri di un procuratore nazionale o di un membro della magistratura del suo Stato membro per richiedere assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi, sulla base di accordi internazionali conclusi da detto Stato membro o del diritto nazionale applicabile e, ove richiesto, tramite le autorità nazionali competenti. In tal caso, il procuratore europeo delegato informa e si adopera, ove opportuno, per ottenere il consenso delle autorità dei paesi terzi a che le prove raccolte su tale base saranno utilizzate dall'EPPO ai fini del presente regolamento. In ogni caso, il paese terzo è debitamente informato che il destinatario finale della risposta alla richiesta è l'EPPO.

Laddove l'EPPO non possa esercitare le sue funzioni sulla base di un accordo internazionale pertinente ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, essa può richiedere altresì assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi in un caso specifico e nei limiti della sua competenza materiale. L'EPPO è tenuta a soddisfare le condizioni eventualmente stabilite da dette autorità relativamente all'uso delle informazioni da esse fornite su tale base.



6. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, l'EPPO può fornire, su richiesta, alle autorità competenti di paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, a fini di indagini o di prova in indagini penali, informazioni o prove di cui sia già in possesso. Previa consultazione della camera permanente, il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide in merito al trasferimento delle informazioni o prove conformemente al diritto nazionale del suo Stato membro e al presente regolamento.

7. Qualora sia necessario richiedere l'estradizione di una persona, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può chiedere all'autorità competente del suo Stato membro di emettere una richiesta di estradizione in conformità dei trattati applicabili e/o del diritto nazionale applicabile.

#### Articolo 105

### **Relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO**

1. Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 99, paragrafo 3, con le autorità di Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'EPPO.

2. L'EPPO può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto negli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze dell'EPPO.

3. In mancanza di uno strumento giuridico relativo alla cooperazione in materia penale e di consegna tra l'EPPO e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, gli Stati membri notificano l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione degli atti dell'Unione applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento a casi che rientrano nella competenza dell'EPPO nelle loro relazioni con gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

#### CAPO XI

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 106

### **Status giuridico e condizioni operative**

1. In ciascuno degli Stati membri, l'EPPO ha la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale.

2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'EPPO e alle strutture che il Lussemburgo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro ai membri del collegio, al direttore amministrativo e al personale dell'EPPO, nonché ai relativi familiari, sono stabilite in un accordo di sede che sarà concluso tra l'EPPO e il Lussemburgo entro la data in cui l'EPPO assumerà i compiti di indagine e azione penale stabiliti conformemente all'articolo 120, paragrafo 2.

#### Articolo 107


### **Regime linguistico**

1. Agli atti di cui agli articoli 21 e 114 del presente regolamento si applica il regolamento (CEE) n. 1/58<sup>(1)</sup> del Consiglio.

2. Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno dell'EPPO.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo dell'EPPO a livello centrale sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea, a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione. I procuratori europei delegati decidono in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini in conformità del diritto nazionale applicabile.

<sup>(1)</sup> Regolamento n. 1/58 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).



*Articolo 108***Riservatezza e segreto professionale**

1. I membri del collegio, il direttore amministrativo e il personale dell'EPPO, gli esperti nazionali distaccati e altre persone messe a disposizione dell'EPPO ma non impiegate dalla medesima e i procuratori europei delegati hanno l'obbligo della riservatezza in conformità della legislazione dell'Unione rispetto a qualsiasi informazione detenuta dall'EPPO.
2. Qualsiasi altra persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell'EPPO a livello nazionale ha l'obbligo della riservatezza ai sensi del diritto nazionale applicabile.
3. L'obbligo della riservatezza permane per le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro e dell'attività.
4. L'obbligo della riservatezza si applica, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile, a tutte le informazioni ricevute dall'EPPO, a meno che tali informazioni siano già state legittimamente rese pubbliche.
5. Le indagini svolte sotto l'autorità dell'EPPO sono protette dalle norme sul segreto professionale previste dal diritto applicabile dell'Unione. Qualsiasi persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell'EPPO è tenuta al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale applicabile.

*Articolo 109***Trasparenza**

1. Ai documenti conservati in conformità dell'articolo 45 del presente regolamento diversi dai fascicoli, comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. Entro sei mesi dalla data della sua nomina, il procuratore capo europeo elabora una proposta di norme dettagliato per l'applicazione del presente articolo. Tale proposta è adottata dal collegio.
3. Le decisioni adottate dall'EPPO ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.


*Articolo 110***OLAF e Corte dei conti**

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, entro sei mesi dopo la data stabilita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, l'EPPO aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) <sup>(2)</sup> e adotta le opportune disposizioni applicabili al procuratore capo europeo, ai procuratori europei, al direttore amministrativo e al personale dell'EPPO, agli esperti nazionali distaccati e alle altre persone messe a disposizione dell'EPPO ma non impiegate dalla medesima, e ai procuratori europei delegati utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dall'EPPO.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 <sup>(3)</sup> del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate dall'EPPO.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15).

<sup>(3)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



4. Fatti salvi i paragrafi da 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con organi dell'Unione, autorità dei paesi terzi e organizzazioni internazionali nonché i contratti dell'EPPO contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini secondo le rispettive competenze.

*Articolo 111*

**Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate**

1. L'EPPO stabilisce le norme interne in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate, compresi la produzione e il trattamento di tali informazioni presso l'EPPO.
2. L'EPPO stabilisce norme interne in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE che sono conformi alla decisione 2013/488/UE <sup>(1)</sup> del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni.

*Articolo 112*

**Indagini amministrative**

Le attività amministrative dell'EPPO sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

*Articolo 113*

**Regime generale di responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'EPPO è regolata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'EPPO.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'EPPO risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea, i danni causati dall'EPPO o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni causati per colpa di un procuratore europeo delegato nell'esercizio delle sue funzioni.
5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità contrattuale dell'EPPO di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
7. La responsabilità individuale del personale dell'EPPO è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto e del regime applicabile.

*Articolo 114*

**Norme di attuazione e documenti di programmazione**

Il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, adotta in particolare:

- a) su base annuale, il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale dell'EPPO;
- b) una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- c) le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l'insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse;

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).



- d) norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle attività dell'EPPO;
- e) le norme di attuazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001.

#### Articolo 115

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 49, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 20 novembre 2017.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Articolo 116


##### Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 115, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

#### Articolo 117

##### Comunicazioni

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica al riguardo, sono notificate contemporaneamente al procuratore capo europeo, al Consiglio e alla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre all'EPPO un elenco esaustivo delle disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale applicabili ai reati definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 e di qualsiasi altro atto legislativo nazionale pertinente. L'EPPO provvede affinché le informazioni ricevute tramite tali elenchi siano rese pubbliche. Inoltre, gli Stati membri che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, intendono limitare l'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere e) e f), a specifici reati gravi notificano all'EPPO un elenco di tali reati.



*Articolo 118***Riesame delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell'EPPO**

Nell'ambito dell'adeguamento del regolamento (CE) n. 45/2001 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione riesamina le disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell'EPPO di cui al presente regolamento. La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della modifica o dell'abrogazione di tali disposizioni.

*Articolo 119***Clausola di revisione**

1. Entro cinque anni dalla data che la Commissione deve stabilire ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione e presenta una relazione di valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, nonché dell'efficacia e dell'efficienza dell'EPPO e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

2. La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che sia necessario avere norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione dell'EPPO, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività, tra cui le indagini transfrontaliere.

*Articolo 120***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest'ultima commesso dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'EPPO assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l'EPPO. La decisione della Commissione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data che la Commissione deve stabilire non deve essere anteriore a tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
U. REINSALU



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1940 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2017****che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori, nonché al loro ingresso nell'Unione. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.
- (2) L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le norme relative all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il relativo materiale germinale («i certificati zootecnici»). Esso stabilisce che qualora gli animali riproduttori di razza pura iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore siano oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori di razza pura siano destinati ad essere iscritti in un altro libro genealogico, detti animali riproduttori devono essere accompagnati da un certificato zootecnico.
- (3) L'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1012 precisa che i certificati zootecnici devono contenere le informazioni di cui alle parti e ai capi pertinenti dell'allegato V del medesimo regolamento. L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce, in deroga all'articolo 30, paragrafo 6, dello stesso, che nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, del medesimo regolamento devono figurare in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi e che devono essere adottati atti delegati riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione.
- (4) L'allegato V, parte 2, capo I, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce norme riguardanti le informazioni che devono figurare nei certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura. Dette informazioni devono comprendere il sistema di identificazione e il numero di identificazione individuale attribuito all'animale riproduttore di razza pura ai sensi della normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali delle specie interessate.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti e il materiale germinale. L'articolo 114 di tale regolamento stabilisce

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 66.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).




che gli operatori che detengono animali della specie equina devono provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante un codice unico registrato nella base dati informatizzata di cui al medesimo regolamento e un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato. Affinché il certificato zootecnico sia quanto più possibile armonizzato con il suddetto documento unico di identificazione a vita per quanto riguarda contenuto e procedura amministrativa, il regolamento (UE) 2016/1012 prevede l'adozione di atti delegati riguardo al formato e al contenuto del documento unico di identificazione a vita per gli animali della specie equina.

- (6) È pertanto necessario stabilire il contenuto e il formato del certificato zootecnico che deve figurare nel documento unico di identificazione a vita per gli equidi, mediante il quale gli equidi devono essere identificati in conformità all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, e che deve accompagnare gli animali riproduttori di razza pura della specie equina in ogni momento, anche quando sono oggetto di scambi commerciali all'interno dell'Unione.
- (7) L'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1012 prevede deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori. Esso stabilisce che se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, è possibile inserire nel certificato zootecnico un riferimento al sito web che riporta tali risultati anziché indicare tali risultati nel certificato zootecnico. Tale possibilità dovrebbe trovare riscontro nei requisiti relativi ai certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori della specie equina di cui al presente regolamento.
- (8) L'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce requisiti aggiuntivi per gli enti selezionatori che istituiscono o tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina. In conformità alla parte 3, punto 1, di tale allegato, gli animali riproduttori di razza pura della specie equina devono essere iscritti in un libro genealogico soltanto qualora siano identificati mediante un certificato di copertura e, ove richiesto dal programma genetico, mediante identificazione in quanto redo. In deroga a tale norma, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare un ente selezionatore ad iscrivere gli animali riproduttori di razza pura della specie equina nel libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore, qualora tali animali siano identificati con qualsiasi altro metodo opportuno che fornisca quantomeno un grado di certezza equivalente a un certificato di copertura, come un controllo di parentela basato sull'analisi del DNA o un'analisi del loro gruppo sanguigno, a condizione che tale autorizzazione sia conforme ai principi stabiliti dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico della stessa razza.
- (9) Tenendo conto dei requisiti di cui all'allegato I, parte 3, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012, le informazioni sul certificato di copertura, sull'identificazione in quanto redo e sui risultati del controllo di parentela dovrebbero trovare riscontro nelle norme relative al contenuto dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina di cui al presente regolamento.
- (10) Per assicurare l'unicità e la continuità dell'identificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina e in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera c), e punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, il codice unico di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 e il nome di tali animali riproduttori dovrebbero essere inclusi nel certificato zootecnico per gli scambi commerciali come parte degli estremi di identificazione.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione <sup>(1)</sup> prevede che gli organismi emittenti, comprese le organizzazioni o le associazioni che istituiscono o tengono libri genealogici degli equidi registrati, attribuiscono a ogni animale della specie equina un numero unico di identificazione a vita contenente in un codice alfanumerico le informazioni sul singolo equide e sulla banca dati e sul paese in cui tali informazioni sono registrate per la prima volta. Tale numero unico di identificazione a vita deve essere compatibile con il sistema UELN (Universal Equine LIFE Number).
- (12) Il sistema UELN è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell'allevamento equino e delle competizioni equestri. È stato messo a punto su iniziativa della World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), dell'International Stud-Book Committee (ISBC), della World Arabian Horse Organization (WAHO), della European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), della Conférence internationale de l'anglo-arabe (CIAA), della Fédération équestre internationale (FEI) e dell'Union européenne du trot (UET). Informazioni sul sistema sono disponibili sul sito web dell'UENL <sup>(2)</sup>.
- (13) Il formato e il contenuto del numero di identificazione individuale di cui all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012 non possono essere decisi fino a quando atti delegati che stabiliscono le prescrizioni dettagliate per i mezzi e i metodi di identificazione, ivi inclusi la loro applicazione e il loro uso, non

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GUL 59 del 3.3.2015, pag. 1).

<sup>(2)</sup> <http://www.ueln.net>.



siano stati adottati in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Il certificato zootecnico dovrebbe tuttavia contenere campi per l'inserimento del numero unico di identificazione a vita attribuito agli animali riproduttori di razza pura della specie equina in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

- (14) Fino al 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, la parte I del certificato zootecnico di cui all'allegato del presente regolamento è facoltativa qualora un documento unico di identificazione a vita per gli equidi comprenda la sezione V del modello di documento di identificazione di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il contenuto e il formato del certificato zootecnico che fa parte del documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 («il certificato zootecnico»), è presentato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Le parti I e II del certificato zootecnico figurano nel documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina rilasciato in conformità all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e sono conformi ai seguenti criteri:

- a) la parte I è una sezione del documento unico di identificazione a vita da stabilirsi in conformità all'articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
- b) la parte II:
- i) fa parte della sezione di cui alla lettera a) del presente articolo, nel qual caso deve essere prevista più di una pagina per detta parte II per aggiornamenti delle informazioni, oppure
  - ii) previo consenso dell'autorità competente in conformità all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è allegata al documento unico di identificazione a vita, nel qual caso è collegata alla parte I di cui alla lettera a) del presente articolo tramite l'indicazione del numero di identificazione individuale, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

#### Articolo 3


1. A decorrere dal 1° novembre 2018, la sezione V del documento di identificazione rilasciato per un animale riproduttore di razza pura della specie equina in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 è completata in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo e, ove necessario ai fini dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è integrata dalla parte II del certificato zootecnico come descritto all'articolo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento.

2. La parte II del certificato zootecnico è allegata al documento unico di identificazione a vita rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 ed è collegata al certificato di origine di cui all'allegato I, parte 1, sezione V, di tale regolamento tramite l'indicazione del numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), di tale regolamento.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

**Certificato zootecnico**

**per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina (*Equus caballus* ed *Equus asinus*), in conformità all'allegato V, parte 2, capo I, del regolamento (UE) 2016/1012**

PARTE I

1. Nome dell'ente selezionatore o dell'autorità competente che rilascia il certificato  
(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)

2. Nome del libro genealogico

4. Nome e nome commerciale dell'animale (1) e codice del paese di nascita (2)

6. Numero di iscrizione nel libro genealogico (5)

7. Identificazione dell'animale (1) (6)

7.1. Codice del transponder (1)

Sistema di lettura (se diverso da ISO 11784) (1)

Codice a barre (1)

7.2. Metodo alternativo di verifica dell'identità (1)

8. Data di nascita dell'animale

(utilizzare il formato gg/mm/aaaa)

9. Paese di nascita dell'animale

10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (1) dell'allevatore

11. Genealogia (7) (8)

11.1. Padre

Libro genealogico n. e sezione

11.1.1. Nonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

11.1.1.1. (1) Bisnonno paterno

Libro genealogico n. e sezione

11.1.1.2. (1) Bisnonna paterna

Libro genealogico n. e sezione



11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione	11.1.2.1. (1) Bisnonno paterno Libro genealogico n. e sezione	
		11.1.2.2. (1) Bisnonna paterna Libro genealogico n. e sezione	
		11.2.1.1. (1) Bisnonno materno Libro genealogico n. e sezione	
	11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione	11.2.2.1. (1) Bisnonno materno Libro genealogico n. e sezione	
		11.2.2.2. (1) Bisnonna materna Libro genealogico n. e sezione	
12.1. Fatto a ( <i>inserire il luogo di emissione</i> )	12.2. Fatto il ( <i>inserire la data di emissione nel formato gg/mm/aaaa</i> )		
12.3. Nome e qualifica del firmatario ( <i>inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona (6) autorizzata a firmare questa parte del certificato zootecnico dall'ente selezionatore o dall'autorità competente che rilascia il certificato</i> )			12.4. Firma

(1) Compilare solo se pertinente.  
(2) Inserire il codice del paese ove previsto dagli accordi internazionali per la razza in questione.  
(3) Il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.  
(4) Numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, se attribuito in conformità a tale regolamento.  
(5) Da indicare se diverso dal numero di identificazione individuale o dal numero unico di identificazione a vita attribuito in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.  
(6) Compilazione non necessaria se la parte I del certificato zootecnico è parte integrante del documento unico di identificazione a vita rilasciato da un ente selezionatore. Se il documento unico di identificazione a vita è stato rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, indicare il numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), di tale regolamento.  
(7) Ove necessario, indicare ulteriori generazioni al punto 11 della parte I.  
(8) Inserire il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.  
(9) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore o dell'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012.





<p>8.1. Fatto a (<i>inserire il luogo di emissione</i>)</p> <p>8.3. Nome e qualifica del firmatario (<i>inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(1v)</sup> autorizzata a firmare questa parte del certificato dall'autorità competente che rilascia il certificato</i>)</p>	<p>8.2. Fatto il (<i>inserire la data di emissione nel formato gg/mm/aaaa</i>)</p>	<p>8.4. Firma</p>
---	--	-------------------

(1) Il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, se attribuito in conformità a tale regolamento.

(3) Compilazione non necessaria se le informazioni corrispondono a quelle indicate al punto 7 della parte I e se le parti I e II costituiscono un tutto unico e indivisibile e figurano nel documento unico di identificazione a vita o sono a esso allegate. Se il documento unico di identificazione a vita è stato rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, indicare il numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), di tale regolamento.

(4) Compilare solo se pertinente.

(5) Da indicare se diverso dal punto 2 della parte I.

(6) Compilazione non necessaria se queste informazioni sono indicate nella sezione V del documento di identificazione rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

(7) Compilazione non necessaria se indicazioni aggiornate sul proprietario sono indicate in altre parti del documento unico di identificazione a vita.

(8) Se necessario utilizzare fogli supplementari.

(9) Se le informazioni genetiche sono accessibili su un sito web, è possibile indicare solo un riferimento a tale sito, previo consenso dell'autorità competente in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.

(10) Sulla base dell'analisi del DNA o del gruppo sanguigno.

(11) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori in conformità all'articolo 2.2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.


(12) Ove richiesto dal programma genetico.

(13) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.

(14) Barrare la dicitura che non interessa.

(15) Se non pertinente, indicare i risultati del controllo di parentela al punto 7.3.4.

(16) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore o dell'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012.



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1941 DELLA COMMISSIONE****del 24 ottobre 2017****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 66/2010 fornisce indicazioni generali sulla forma del simbolo dell'Ecolabel UE. Saranno forniti orientamenti specifici in un documento apposito previa consultazione degli organismi nazionali competenti e del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.



ALLEGATO

«ALLEGATO II


**Forma del marchio Ecolabel UE**

Il marchio Ecolabel UE ha la forma seguente:

etichetta:



etichetta facoltativa con campo di testo (la possibilità per l'operatore di utilizzare questo campo di testo e il testo utilizzato sono indicati nei pertinenti criteri del gruppo di prodotti):



sul prodotto appare anche il numero di registrazione del marchio Ecolabel UE. Tale numero adotta il seguente formato:

EU Ecolabel: xxxx/yyy/zzzz

dove "xxxx" indica il paese di registrazione, "yyy" il gruppo di prodotti e "zzzz" il numero assegnato dall'organismo competente.

La Commissione europea fornirà in un documento di orientamento apposito, previa consultazione del CUEME, ulteriori istruzioni sulla grafica e sull'uso del simbolo dell'Ecolabel UE.»

17CE2640



# RETTIFICHE

## Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

Pagina 143, articolo 47, paragrafo 3, primo comma:

anziché:

«3. Un'impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1 e sia autorizzata in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2014/65/UE può fornire servizi e attività coperte dall'autorizzazione a controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in altri Stati membri dell'Unione senza stabilire nuove succursali. A tal fine deve soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE.»

leggasi:

«3. Un'impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1 e che sia autorizzata in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2014/65/UE può fornire servizi e attività coperte dall'autorizzazione a controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in altri Stati membri dell'Unione senza stabilire nuove succursali. A tal fine deve soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE.»

### 17CE2641

## Rettifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 27 giugno 2012)

Pagina 50, allegato I, categoria 6, terza riga della tabella:

anziché:

Numero CE	Nome/gruppo	Restrizioni	Osservazioni
«250-753-6	Acetato di (Z,E)- tetradeca-9,12-dienile»		

leggasi:


Numero CE	Nome/gruppo	Restrizioni	Osservazioni
«Non disponibile	(9Z,12E)-Tetradecadien-1-il acetato		CAS 30507-70-1»

### 17CE2642

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-100) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 2 2 1 \*

**€ 16,00**

